



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della
giurisprudenza civile della
Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

APRILE 2023



Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA	20
SEZIONE SECONDA	55
SEZIONE TERZA	86
SEZIONE LAVORO	116
SEZIONE TRIBUTARIA	132
QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI	157
RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.....	204

APRILE 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezioni unite



SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 9330 del 04/04/2023** (Rv. **667442 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** Estensore: **MAROTTA CATERINA.** Relatore: **MAROTTA CATERINA.** P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)

contro

Regola giurisdizione

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE Comparto scuola - Personale ATA - Formazione della graduatoria di circolo e di istituto - Controversia relativa - Individuazione del giudice munito di giurisdizione - Criteri - Fattispecie.

In tema di personale ATA, nelle controversie concernenti la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, nell'ambito del comparto scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorché oggetto della domanda sia la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo con il quale si pone la disciplina di tali graduatorie - che costituisce esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di inserimento - e, solo quale effetto della rimozione di tale atto, l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria; sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del personale all'inserimento nella graduatoria di istituto o di circolo, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere. (Nella specie la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda avente ad oggetto il corretto posizionamento della ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto utilizzate dalle scuole statali per l'assunzione dei supplenti in sostituzione del personale ATA assente).

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1999 num. 124 art. 4 CORTE COST., Decr. Minist. min. IUR 03/03/2021 num. 50, Decr. Minist. min. IUR 13/12/2000 num. 430 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 13800 del 2017 Rv. 644524 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 17123 del 2019 Rv. 654372 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8774 del 2021 Rv. 660857 - 03

Sez. U - , **Ordinanza n. 9403 del 05/04/2023** (Rv. **667443 - 01**)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** Estensore: **PAGETTA ANTONELLA.** Relatore: **PAGETTA ANTONELLA.** P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)

P. (LENZI UGO) contro C.

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Pubblico impiego contrattualizzato - Sospensione di agente di polizia locale per violazione dell'obbligo di sottoposizione alla vaccinazione obbligatoria anti Covid-19 - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la controversia relativa alla sospensione di un agente della polizia locale per la mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale anti Covid-19, introdotto dall'art. 4 ter del d.l. n. 44 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 76 del 2021, rientra

SEZIONI UNITE

nella giurisdizione del giudice ordinario, poiché l'attività di verifica dell'osservanza di tale obbligo, da parte del datore di lavoro, non è ascrivibile all'ambito pubblicistico, ma a quello degli atti di gestione del rapporto di lavoro, seppur vincolati nei presupposti, nei contenuti e nelle modalità di esplicazione dalla previsione di legge.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 01/04/2021 num. 44 art. 4 ter CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/05/2021 num. 76 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7218 del 2020 Rv. 657217 - 01, N. 28429 del 2022 Rv. 665655 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 9436 del 05/04/2023 (Rv. 667444 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **MAROTTA CATERINA.** *Relatore:* **MAROTTA CATERINA.** *P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)*
M. (GRAZIANO SEBASTIANO) contro I. (PREDEN SERGIO)
Regola giurisdizione

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Pensione dei pubblici dipendenti - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza - Ratei percepiti dagli eredi dopo il decesso del pensionato - Domanda di ripetizione proposta dall'INPS - Controversia - Giurisdizione del giudice ordinario - Condizioni.

In materia di rapporto pensionistico, deve affermarsi la giurisdizione della Corte dei conti esclusivamente per le controversie concernenti il diritto o la misura di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali; ne consegue che la controversia sugli atti di recupero di ratei erogati ed indebitamente percepiti appartiene a detto giudice se dell'indebito controverso occorra accertare in giudizio l'"an" e/o il "quantum" del rapporto pensionistico, non anche quando si discuta solo della sussistenza o meno dei presupposti e/o delle condizioni di legge per il recupero di un indebito già certo e quantificato, spettando in questo secondo caso la giurisdizione al giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18172 del 2017 Rv. 645127 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 9456 del 06/04/2023 (Rv. 667445 - 03)

Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **DI MARZIO MAURO.** *Relatore:* **DI MARZIO MAURO.** *P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Diff.)*
S. (CONSOLI SERGIO) contro U. (SPINELLI GIORDANO TOMMASO)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 19/03/2019

133244 PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PER LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI Testimonianza resa da persona incapace - Eccezione di nullità - Omessa riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni - Rinuncia - Conseguenze - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c..

138298 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA' A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO In genere.

SEZIONI UNITE

La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza, in quanto resa da un teste che assume essere incapace, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 189 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 178 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Vedi: N. 6555 del 2005 Rv. 581357 - 01, N. 10120 del 2019 Rv. 653705 - 01, N. 1840 del 2003 Rv. 560308 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21670 del 2013 Rv. 627450 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 9456 del 06/04/2023 (Rv. 667445 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Diff.)

S. (CONSOLI SERGIO) contro U. (SPINELLI GIORDANO TOMMASO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 19/03/2019

138262 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - IN GENERE Incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. - Rilevabilità "ex officio" - Esclusione - Eccezione di incapacità a deporre - Formulazione anteriormente all'ammissione del mezzo di prova - Necessità - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c..

L'incapacità a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell'ammissione del mezzo, essa rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia ammessa ed assunta, eccezione di nullità della prova.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157

Massime precedenti Vedi: N. 5454 del 2005 Rv. 581370 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21670 del 2013 Rv. 627450 - 01, N. 16723 del 2020 Rv. 658630 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 9479 del 06/04/2023 (Rv. 667446 - 01)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Parz. Diff.)

T. (STIAFFINI NICOLA) contro C.

Dichiara estinto il processo, TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO, 23/07/2021

048064 COMUNITA' EUROPEA - CORTE DI GIUSTIZIA - SENTENZE - SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Principio di effettività della tutela del consumatore in base al diritto dell'Unione Europea - Procedimento monitorio - Fase "inaudita altera parte" - Esame officioso del carattere abusivo delle clausole - Doveri del giudice - Modalità di espletamento - Relativa motivazione del decreto e specifico avvertimento al consumatore - Necessità - Casi di rigetto del ricorso - Individuazione - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c..

131008 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - IN GENERE In genere.

SEZIONI UNITE

Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, il giudice del procedimento monitorio, nella fase "inaudita altera parte", deve esaminare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole rilevanti rispetto all'oggetto della domanda - esercitando, a tal fine, i poteri istruttori di cui all'art. 640 c.p.c. (richiedendo la produzione di documenti o i chiarimenti necessari, anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore) - e motivare sinteticamente l'esito negativo di tale controllo nel decreto ingiuntivo, nonché, con lo stesso provvedimento, avvertire il debitore che, in assenza di opposizione, decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e che il decreto non opposto diventerà irrevocabile; lo stesso giudice deve, invece, rigettare, in tutto o in parte, il ricorso, salva la riproponibilità della domanda, se il predetto controllo abbia esito positivo oppure se l'accertamento della vessatorietà imponga un'istruzione probatoria (quale quella tramite l'assunzione di testimonianze o l'espletamento di c.t.u.) incompatibile col procedimento monitorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 640, Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 6, Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 7, Cod. Civ. art. 1421, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 34, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 36

Sez. U - , Sentenza n. 9456 del 06/04/2023 (Rv. 667445 - 02)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Diff.)

S. (CONSOLI SERGIO) contro U. (SPINELLI GIORDANO TOMMASO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 19/03/2019

133009 PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA' - SANATORIA Testimonianza resa da persona incapace - Conseguenze - Nullità relativa - Eccezione da proporsi subito dopo l'assunzione della prova - Necessità - Inosservanza del termine - Sanatoria - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c..

138298 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA' A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO In genere.

Qualora la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157

Massime precedenti Vedi: N. 18036 del 2014 Rv. 632027 - 01, N. 20652 del 2009 Rv. 609722 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21670 del 2013 Rv. 627450 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 9479 del 06/04/2023** (Rv. **667446 - 02**)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** Estensore: **VINCENTI ENZO.** Relatore: **VINCENTI ENZO.** P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Parz. Diff.)

T. (STIAFFINI NICOLA) contro C.

Dichiara estinto il processo, TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO, 23/07/2021

079205 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE Principio di effettività della tutela del consumatore in base al diritto dell'Unione Europea - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Esecuzione o intervento del creditore fondati su un decreto ingiuntivo non opposto - Omessa motivazione del decreto sul carattere non abusivo delle clausole - Dovere del giudice dell'esecuzione di svolgere tale controllo - Condizioni e modalità - Avviso al debitore sulla facoltà di proporre opposizione ex art. 650 c.p.c. entro quaranta giorni - Conseguenze sul processo esecutivo - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c..

131011 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETA' - PER MANCATA OPPOSIZIONE O PER MANCATA ATTIVITA' DELL'OPPONENTE In genere.

Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, nel caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto, su cui sia fondata l'esecuzione o l'intervento del creditore, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un'opposizione esecutiva (potendo, ove non adito prima dalle parti, dare atto, nel provvedimento di fissazione dell'udienza, della mancanza di motivazione del decreto ingiuntivo e invitare il creditore, procedente o intervenuto, a produrre il contratto); il giudice dell'esecuzione è altresì tenuto a informare le parti dell'esito del controllo svolto - avvertendo il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione - e a soprassedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito fino alla vana scadenza del predetto termine o alle determinazioni del giudice dell'opposizione sull'istanza ex art. 649 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 649 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 530, Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 485, Cod. Proc. Civ. art. 486, Cod. Proc. Civ. art. 487, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 6, Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 7, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 34, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 36

Sez. U - , **Sentenza n. 9479 del 06/04/2023** (Rv. **667446 - 05**)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** Estensore: **VINCENTI ENZO.** Relatore: **VINCENTI ENZO.** P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Parz. Diff.)

T. (STIAFFINI NICOLA) contro C.

Dichiara estinto il processo, TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO, 23/07/2021

048064 COMUNITA' EUROPEA - CORTE DI GIUSTIZIA - SENTENZE - SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI Principio di effettività della tutela del consumatore in base al diritto dell'Unione Europea - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Opposizione tardiva al

SEZIONI UNITE

decreto ingiuntivo non opposto - Profili deducibili - Sospensione dell'esecutorietà del d.i. - Condizioni - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c..

131032 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE PROVVISORIA In genere.

131033 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA In genere.

Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, l'opposizione tardiva (ex art. 650 c.p.c.) al decreto ingiuntivo non motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria può riguardare esclusivamente il profilo di abusività di dette clausole; conseguentemente, il giudice dell'opposizione ha il potere (ex art. 649 c.p.c.) di sospendere, in tutto o in parte, l'esecutorietà del provvedimento monitorio a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole negoziali potrebbe comportare sul titolo giudiziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 649 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 6, Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 7, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 34, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 36

Sez. U - , Sentenza n. 9504 del 06/04/2023 (Rv. 667447 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: PAGETTA ANTONELLA. Relatore: PAGETTA ANTONELLA. P.M. CUOMO LUIGI. (Conf.)

P. (CARDARELLI FRANCESCO) contro C.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 19/05/2022

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Magistrato segretario del C.S.M. - Intervento finalizzato a consentire l'accesso dei consiglieri "autosospesi" al contenuto di intercettazioni ambientali - Illecito disciplinare previsto dall'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Configurabilità - Fondamento.

Integra l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006 la condotta di un magistrato segretario del C.S.M. volta a consentire, attraverso un intervento sul funzionario amministrativo preposto, l'accesso da parte di consiglieri "autosospesi" al contenuto di intercettazioni ambientali che li riguardavano (ancorché non come indagati nel procedimento penale), perché - sebbene la dichiarazione di "autosospensione" non incida sulle prerogative connesse allo status di componente del C.S.M., comprese quelle relative all'accesso regolato dall'art. 31 del regolamento interno del Consiglio - la peculiare posizione giuridica assunta dai componenti autosospesi e l'incertezza giuridico-amministrativa in ambito consiliare circa la loro facoltà di accesso alla documentazione avrebbero imposto all'incolpato di astenersi dall'adottare iniziative esorbitanti dai compiti propri di un magistrato segretario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. A), RSCM [rnc : art = 0031 00, gen = RG, sp = RSCM]

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4953 del 2015 Rv. 634503 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , Sentenza n. 9479 del 06/04/2023 (Rv. 667446 - 03)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Parz. Diff.)

T. (STIAFFINI NICOLA) contro C.

Dichiara estinto il processo, TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO, 23/07/2021

048064 COMUNITA' EUROPEA - CORTE DI GIUSTIZIA - SENTENZE - SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI Contratto concluso tra un professionista e un consumatore - Esecuzione minacciata o promossa in forza di decreto ingiuntivo non opposto - Opposizioni esecutive tese a far valere l'abusività delle clausole contrattuali - Riqualficazione in opposizione ex art. 650 c.p.c. o concessione di termine per l'opposizione tardiva a d.i. - Necessità - Conseguenze - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c..

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE In genere.

131011 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETA' - PER MANCATA OPPOSIZIONE O PER MANCATA ATTIVITA' DELL'OPPONENTE In genere.

Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, quando il titolo azionato è un decreto ingiuntivo non opposto e non motivato sul carattere non abusivo delle clausole del contratto che è fonte del credito ingiunto, ferma la rilevabilità d'ufficio della nullità di protezione, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta dal debitore per far valere l'abusività delle clausole va riqualficata come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimessa alla decisione del giudice di questa, operando la "translatio iudicii"; nella medesima ipotesi, se il debitore ha proposto l'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. per far valere l'abusività di una clausola, il giudice dell'esecuzione deve dare termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. (se del caso anche rilevando l'abusività di altre clausole), senza procedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 649 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 1421, Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 6, Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 7, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 34, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 36

Sez. U - , Ordinanza n. 9634 del 11/04/2023 (Rv. 667448 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: ORILIA LORENZO. Relatore: ORILIA LORENZO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

T. (STICCHI DAMIANI SAVERIO) contro C.

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Ammissione al "Fondo salva opere" ex art. 47 d.l. n. 34 del 2019 - Situazione giuridica di diritto soggettivo - Revoca dell'ammissione per sopravvenuta carenza dei presupposti del beneficio - Controversia - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.

Spetta al giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la revoca dell'ammissione al "Fondo salva opere", previsto dall'art 47 del d.l. n. 34 del 2019, per la sopravvenuta carenza dei relativi

SEZIONI UNITE

presupposti (tra cui l'esistenza di un credito insoddisfatto del sub-appaltatore), perché la lite concerne una posizione di diritto soggettivo delle società ammesse al beneficio, non degradata a interesse legittimo dalla revoca, la quale non comporta alcun apprezzamento discrezionale circa l'"an", il "quid" e il "quomodo" dell'erogazione e, dunque, non è espressione del potere autoritativo della pubblica amministrazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/04/2019 num. 34 art. 47, Legge 28/06/2019 num. 58 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3057 del 2016 Rv. 638402 - 01, N. 16457 del 2020 Rv. 658338 - 01, N. 3166 del 2019 Rv. 652495 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 9712 del 12/04/2023** (Rv. **667449 - 01**)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA**. Estensore: **MANZON ENRICO**. Relatore: **MANZON ENRICO**.

P. (MARINI FRANCESCO SAVERIO) contro M.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 29/07/2022

115064 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI Art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006 - Applicazione della sanzione del trasferimento d'ufficio congiunta al mutamento delle funzioni - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

In materia di procedimento disciplinare a carico di magistrati, l'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006, nello stabilire che la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura - nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonizione e dalla rimozione - possa disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio, deve essere interpretato nel senso di prevedere entrambe le misure, senza escluderne il cumulo, poiché la "ratio" della norma non è quella di sanzionare ulteriormente il magistrato, ma di impedire che il contesto ambientale in cui esso opera, rispetto al quale sono rilevanti sia la sede che le funzioni svolte, determini ulteriori violazioni disciplinari lesive del buon andamento della giustizia, tutelando, pertanto, un interesse pubblico riconducibile all'art. 97 cost. ed all'intero titolo IV della costituzione. (In applicazione del principio, rilevata la stretta connessione degli illeciti contestati con l'esercizio delle funzioni requirenti, la S.C. ha rigettato la censura riguardante il cumulo fra la sanzione disciplinare inflitta a un magistrato della Procura e il suo trasferimento ad altro ufficio con mutamento delle funzioni, disposto in un caso di rivelazione ad un avvocato difensore di atti di indagine coperti da segreto e, in particolare, dell'imminente adozione di misure cautelari a carico di soggetti affiliati alla 'ndrangheta, poi effettivamente sottrattisi alla misura).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 13 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 17551 del 2017 Rv. 644923 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 9782 del 12/04/2023** (Rv. **667450 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**. Relatore: **IOFRIDA GIULIA**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

E. (CRACA ALFREDO) contro T. (PACINI ILARIA)

Regola giurisdizione

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 - Contratti del consumatore - Domanda di nullità del

SEZIONI UNITE

contratto di conto corrente nei confronti di un istituto di credito svizzero - Giurisdizione del giudice italiano - Condizioni - Fattispecie.

Ai sensi degli artt. 15, paragrafo 1, e 16, paragrafo 1, della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 (ratificata dall'UE con decisione del Consiglio del 27 novembre 2008 ed entrata in vigore nei rapporti con la Confederazione elvetica il 1° gennaio 2011), sussiste la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di nullità contrattuale formulata dal consumatore nei confronti di un istituto di credito di diritto svizzero che abbia svolto o svolga o abbia diretto o diriga in Italia, anche per il tramite di mandatari o di società strettamente collegate, attività professionali a cui sia riconducibile il contratto per cui è causa. (Il principio è stato affermato con riferimento ad una controversia relativa alla dedotta nullità di un contratto di conto corrente personale, concluso in Italia in violazione dell'art. 132 T.U.B. - per svolgimento di attività bancaria non autorizzata dalla Banca d'Italia - e collegato ad un rapporto bancario costituito in trust, mediante l'intervento di una società estera, avente il ruolo di gestore patrimoniale, che aveva promosso l'operazione e, comunque, collaborato alla sua conclusione nell'interesse della banca svizzera convenuta).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 30/10/2007 art. 15 com. 1, Tratt. Internaz. 30/10/2007 art. 16 com. 1

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 6280 del 2019 Rv. 652981 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6001 del 2021 Rv. 660833 - 01, N. 7444 del 2008 Rv. 602480 - 01

Sez. U, Sentenza n. 9733 del 12/04/2023 (Rv. 667458 - 01)

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: MANZON ENRICO. Relatore: MANZON ENRICO. P.M. PERELLI SIMONE. (Conf.)

M. (MANES VITTORIO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 23/06/2022

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Illecito disciplinare di cui all'art. 3, comma 1, lett. l-bis) del d.lgs. n. 109 del 2006 (introdotto dall'art. 11 l. n. 71 del 2022) - Rapporto di specialità con l'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Esclusione - Concorso di illeciti disciplinari - Sussistenza.

In tema di illeciti disciplinari dei magistrati, l'introduzione, con l'art. 11 della l. n. 71 del 2022, della nuova fattispecie d'illecito prevista dall'art. 3, comma 1, lett. l-bis), del d.lgs. n. 109 del 2006 - che sanziona la condotta del magistrato che si adopera "per condizionare indebitamente l'esercizio delle funzioni del C.S.M., al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per sé o per altri o di arrecare un danno ingiusto ad altri" - non esclude che la medesima condotta, integrante una grave scorrettezza nei confronti di altri magistrati, sia autonomamente punita ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, in quanto tra le due disposizioni non esiste un rapporto di specialità (rapporto che, invece, va riconosciuto tra l'art. 3, comma 1, lett. l-bis) del d.lgs. n. 109 del 2006 e l'art. 3, comma 1, lett. i) dello stesso d.lgs.), sicché i diversi illeciti disciplinari possono concorrere.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. D), Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 com. 1 lett. I) CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 com. 1 lett. LBIS CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 5, Legge 17/06/2022 num. 71 art. 11 com. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22302 del 2021 Rv. 662229 - 06

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 9791 del 12/04/2023** (Rv. **667451 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **CRUCITTI ROBERTA.** Relatore: **CRUCITTI ROBERTA.** P.M. **SANLORENZO RITA.** (Conf.)

contro

Regola giurisdizione

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In genere.

CONFORME A CASSAZIONE SU 030658/2018 65181401

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 30658 del 2018 Rv. 651814 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 9954 del 13/04/2023** (Rv. **667454 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO.** Estensore: **VINCENTI ENZO.** Relatore: **VINCENTI ENZO.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

R. (ANTONGIOVANNI MASSIMILIANO) contro V.

Regola giurisdizione

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
Regolamento (CE) n. 44 del 2001 - Inapplicabilità a "i fallimenti, i concordati e le procedure affini" in forza dell'art. 1, par. 2, lett. b) dello stesso regolamento - Azioni che scaturiscono direttamente da una procedura di insolvenza - identificazione - Criteri seguiti dalla giurisprudenza CGUE - Conseguenze in tema di giurisdizione - Fattispecie.

In tema di giurisdizione, deve ritenersi che, alla luce dei principi espressi dalla CGUE, l'esclusione dell'applicabilità del Regolamento CE n. 44 del 2001, disposta dall'art. 1, par. 2, lett. b) dello stesso Regolamento - relativamente a "i fallimenti, i concordati e le procedure affini" - riguarda solo le azioni che scaturiscono direttamente da una procedura di insolvenza e che sono a questa strettamente connesse, con riferimento, tuttavia, non al contesto procedurale nel quale l'azione si inserisce, bensì al suo fondamento giuridico, occorrendo verificare se il diritto o l'obbligo che opera quale "petitum" sostanziale trovi la propria fonte nelle norme comuni del diritto civile o commerciale oppure, piuttosto, nelle norme derogatorie e specifiche della procedura di insolvenza. (Affermando tale principio, la S.C. ha stabilito la giurisdizione tedesca rispetto ad una domanda volta ad ottenere la cessazione di presunte "turbative" poste in essere dal soggetto chiamato in causa nell'esercizio delle funzioni di curatore di una procedura concorsuale - a cui non era applicabile "ratione temporis" il Regolamento CE n. 1346/2000 - già aperta ed avente effetti esclusivamente nel territorio della Repubblica Federale di Germania, dove pure erano ubicati gli immobili sui quali l'attore pretendeva l'esercizio di prerogative inibite dal c.d. "spossessamento" relativo ai beni rientranti nella massa attiva fallimentare).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 1 com. 2 lett. B, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 9816 del 13/04/2023** (Rv. **667452 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **SESTINI DANILO**. Relatore: **SESTINI DANILO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

C. (BOMBARDIERI LEANDRO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Ammissione al "Fondo salva opere" ex art. 47 d.l. n. 34 del 2019 - Diniego della P.A. - Controversia - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.

Spetta al giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il diniego dell'ammissione al "Fondo salva opere", previsto dall'art 47 del d.l. n. 34 del 2019, per assenza dei relativi presupposti (tra cui la certezza e l'esigibilità del credito vantato dal sub-appaltatore), perché la lite concerne una posizione di diritto soggettivo, non comportando la verifica di tali requisiti alcun apprezzamento discrezionale da parte dell'amministrazione circa l'"an", il "quid" e il "quomodo" dell'erogazione del beneficio.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/04/2019 num. 34 art. 47, Legge 28/06/2019 num. 58 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3057 del 2016 Rv. 638402 - 01, N. 16457 del 2020 Rv. 658338 - 01, N. 3166 del 2019 Rv. 652495 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 9837 del 13/04/2023** (Rv. **667453 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**. Relatore: **ROSSETTI MARCO**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (CERULLI ENRICO)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 24/07/2019

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Azione di risarcimento del danno alla salute nei confronti della P.A. - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Eccezione - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Presupposti - Eccezione all'eccezione - Comportamento materiale dell'Amministrazione - Fattispecie in tema di danno provocato da provvedimenti adottati in ambito di servizio pubblico scolastico.

102029 ISTRUZIONE E SCUOLE - ISTRUZIONE SECONDARIA - IN GENERE In genere.

La domanda di risarcimento del danno alla salute nei confronti della P.A., avendo ad oggetto la tutela di un diritto soggettivo inviolabile (come tale, insuscettibile di affievolimento da parte di provvedimenti amministrativi) appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, a meno che non si verta in un'ipotesi di giurisdizione esclusiva, tornando, peraltro, ad applicarsi la regola generale della giurisdizione del giudice ordinario allorquando, anche nelle materie riservate alla giurisdizione esclusiva, la lesione della salute sia stata provocata non dall'adozione d'un provvedimento amministrativo, bensì da una mera attività materiale della P.A. (Nella specie, la S.C. - con riguardo alla domanda proposta da uno studente nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per il risarcimento del danno psichico subito a seguito dell'esclusione, in virtù di formali provvedimenti del consiglio di classe e del dirigente scolastico, dalla partecipazione a una gita scolastica - ha riconosciuto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi di pregiudizio arrecato da un provvedimento adottato nello svolgimento di un pubblico servizio).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. C CORTE COST.

SEZIONI UNITE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23436 del 2022 Rv. 665277 - 01, N. 9322 del 2007 Rv. 596970 - 01, N. 5060 del 2017 Rv. 643119 - 01, N. 13659 del 2006 Rv. 589535 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 10054 del 14/04/2023 (Rv. 667455 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (CONTE GIOVANNI BATTISTA)

Cassa con rinvio, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 20/01/2022

001018 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CONCESSIONE - IN GENERE Costruzione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili - Conferenza di servizi - Valutazione di impatto ambientale - Dissenso motivato del MIBAC ex art. 26, comma 2, d.lgs. n. 42 del 2004 - Effetti - Fattispecie in tema di tempestività del ricorso al Tribunale delle Acque pubbliche.

001063 ACQUE - IMPIANTI ELETTRICI - IN GENERE In genere.

Il dissenso motivato espresso dal MIBAC (Ministero dei beni culturali ed ambientali), ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 42 del 2004, in seno alla conferenza di servizi di cui all'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 387 del 2003, per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili, svolge una mera funzione di rappresentazione degli interessi affidati alla sua tutela e non preclude, dunque, la prosecuzione del procedimento verso la decisione conclusiva, ai sensi dell'art. 25 del citato d.lgs. n. 42 del 2004. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il termine per il ricorso al Tribunale delle Acque pubbliche, di cui all'art. 143, comma 2, r.d. n. 1775 del 1933, avverso il decreto regionale di diniego della valutazione di impatto ambientale per la realizzazione di un impianto idroelettrico decorresse dalla data in cui era stato rilasciato il parere negativo del MIBAC, sul presupposto che si trattasse di atto endo-procedimentale privo di autonoma efficacia lesiva).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 25, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 26 com. 2, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 14 ter CORTE COST., Regio Decr. 11/09/1933 num. 1775 art. 143 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2155 del 2021 Rv. 660428 - 01, N. 9338 del 2018 Rv. 647919 - 01, N. 16386 del 2011 Rv. 618855 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 10538 del 19/04/2023 (Rv. 667727 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

R. (SCIUTO FILIPPO) contro M.

Regola giurisdizione

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE Comparto scuola - Personale docente - Graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze - Controversie - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Giurisdizione amministrativa - Ambito - Fattispecie.

In tema di personale docente, nelle controversie concernenti la legittimità della regolamentazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze in ambito scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario - venendo in considerazione atti

SEZIONI UNITE

ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi - in quanto le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle predette graduatorie non si configurano come procedure concorsuali, non implicando alcuna valutazione discrezionale ed essendo finalizzate unicamente all'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili; la giurisdizione del giudice amministrativo resta di conseguenza limitata alle controversie nelle quali, secondo il criterio del "petitum" sostanziale, la questione involga direttamente la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda avente ad oggetto il corretto posizionamento del ricorrente nella graduatoria provinciale utilizzata per l'assegnazione delle supplenze nell'anno scolastico 2021/2022, inerenti alla classe di concorso concernente l'insegnamento del clarinetto negli istituti secondari di secondo grado).

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1999 num. 124 art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 29/10/2019 num. 126 art. 1 quater CORTE COST., Legge 20/12/2019 num. 159 CORTE COST., Decreto Legge 08/04/2020 num. 22, Legge 06/06/2020 num. 41, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 5, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9330 del 2023 Rv. 667442 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 11197 del 27/04/2023 (Rv. 667456 - 01)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.** *P.M. CUOMO LUIGI. (Conf.)*

P. (ARNULFO CARLO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 28/07/2022

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Illecito ex art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Grave scorrettezza - Nozione - Valutazione della Sezione disciplinare del CSM - Sindacato in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa a frasi offensive e denigratorie pronunciate in udienza e contenute in provvedimenti e "chat" di "whatsapp".

In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, la "grave scorrettezza" di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 - che concerne i comportamenti tenuti dal magistrato nei confronti delle parti, dei difensori, di altri magistrati e di chiunque con lui abbia rapporti nell'ambito dell'ufficio giudiziario - costituisce oggetto di una valutazione riservata alla Sezione disciplinare del CSM, il cui apprezzamento, in quanto afferente al merito, è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con cui la Sezione disciplinare del CSM ha condannato alla perdita di anzianità di tre mesi un magistrato per una serie di comportamenti scorretti dallo stesso tenuti: aver censurato con toni sarcastici e irrispettosi, in una "chat" di whatsapp, un provvedimento collegiale adottato da colleghi in servizio presso il medesimo ufficio giudiziario; aver pubblicamente denigrato, nel corso di un'udienza, l'operato dei magistrati del pubblico ministero; avere espresso aspre critiche nei confronti di un altro collega e del Presidente del tribunale, in seno alla motivazione di un provvedimento giurisdizionale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

SEZIONI UNITE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33001 del 2021 Rv. 662941 - 02, N. 29823 del 2020 Rv. 660013 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 11186 del 27/04/2023 (Rv. 667728 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: GIUSTI ALBERTO. Relatore: GIUSTI ALBERTO.

C. (ANDENA CARLO) contro P. (PROCURA GENERALE PRESSO CORTE DEI CONTI)
Rigetta, CORTE CONTI II SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 06/05/2021

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Società "in house" - Danno cagionato da soggetto in rapporto di servizio con altra società "in house" dello stesso ente pubblico ("danno obliquo") - Giurisdizione contabile - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di società di capitali a partecipazione pubblica, la giurisdizione contabile della Corte dei conti sussiste qualora sia prospettato un danno cagionato ad una società "in house" attraverso la condotta di un soggetto svolgente la propria attività per conto di altra società "in house", partecipata dallo stesso ente pubblico, di cui la prima si sia avvalsa per la realizzazione dei propri scopi, in quanto l'art. 12 del d.lgs. n. 175 del 2016, nel prevedere la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società "in house", non distingue tra danno diretto e danno "obliquo", incentrandosi sulla natura giuridica pubblica del soggetto danneggiato, indipendentemente dalla forma privatistica, nell'ottica della più ampia tutela del pubblico erario. (Nella specie, la S.C. - con riferimento a vicenda nella quale una società "in house", in qualità di stazione appaltante di lavori, aveva commissionato all'appaltatore una fornitura per un importo palesemente eccessivo nonché difforme dalle condizioni di mercato - ha dichiarato sussistente la giurisdizione contabile della Corte dei conti in relazione al danno cagionato a detta società da due dirigenti di società "in house" incaricate, mediante apposite convenzioni, delle prestazioni di assistenza e supporto nonché della predisposizione del progetto esecutivo propedeutico all'affidamento).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/08/2016 num. 175 art. 12, Costituzione art. 103 com. 2

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2189 del 2023 Rv. 666635 - 01, N. 15979 del 2022 Rv. 664909 - 02, N. 4264 del 2023 Rv. 667012 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 11197 del 27/04/2023 (Rv. 667456 - 03)

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO. P.M. CUOMO LUIGI. (Conf.)

P. (ARNULFO CARLO) contro P.
Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 28/07/2022

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Messaggi "whatsapp" e SMS - Utilizzabilità - Natura di prova documentale - Acquisizione mediante riproduzione fotografica - Ammissibilità - Applicabilità della disciplina delle intercettazioni o della corrispondenza - Esclusione - Fattispecie.

In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, i messaggi "whatsapp" e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale ex art. 234 c.p.p. e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera

SEZIONI UNITE

riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art. 254 c.p.p.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione della Sezione disciplinare del CSM, nel senso della piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una "chat" di "whatsapp" mediante copia dei relativi "screenshot", ritenendo irrilevante, a tal fine, il mancato sequestro del dispositivo in cui le conversazioni erano memorizzate, anche tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi, fornito dalla riproduzione nelle relazioni del Procuratore della Repubblica e del Presidente del tribunale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254

Sez. U - , Sentenza n. 11197 del 27/04/2023 (Rv. 667456 - 02)

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO. P.M. CUOMO LUIGI. (Conf.)

P. (ARNULFO CARLO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 28/07/2022

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni - Conversazioni e chat private - Comportamenti gravemente scorretti ex art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie relativa a dichiarazioni offensive e denigratorie verso l'operato di altri magistrati.

In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, l'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 (che punisce "i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori") è configurabile anche in relazione a dichiarazioni rese nell'ambito di conversazioni o "chat" private, purché riconducibili all'esercizio della funzione giurisdizionale, la quale non comprende soltanto le condotte tenute direttamente nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, ma anche quelle che - in quanto inscindibilmente collegate a comportamenti precedenti (o anche solo "in fieri") attinenti alle stesse - divengono parti di un unico "modus agendi", contrario ai doveri del magistrato. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento a esternazioni offensive e denigratorie verso l'operato del Presidente del tribunale, dei componenti di un collegio giudicante e dei magistrati della Procura della Repubblica, poste in essere da un magistrato nell'ambito di una "chat" di "whatsapp" condivisa con i colleghi del proprio ufficio giudiziario, nonché a margine di un'udienza).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. D

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20042 del 2021 Rv. 661737 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 11287 del 28/04/2023 (Rv. 667457 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: STALLA GIACOMO MARIA. Relatore: STALLA GIACOMO MARIA. P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)

I. (SARNO SABINO ANTONINO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 09/03/2016

SEZIONI UNITE

081188 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDAZIONI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI Atto impositivo per crediti tributari anteriori al fallimento - Legittimazione processuale del fallito - Condizioni - Inerzia della curatela - Nozione - Difetto di legittimazione del fallito - Natura dell'eccezione e rilevanza.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

Qualora i presupposti di un rapporto tributario si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l'atto impositivo può impugnarlo, ex art. 43 l.f., a condizione che il curatore si sia astenuto dall'impugnazione, assumendo un comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l'abbiano determinato; l'insussistenza di detto stato di inerzia comporta, per il fallito, il difetto della capacità processuale di impugnare l'atto impositivo, vizio suscettibile di essere rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 19

Massime precedenti Vedi: N. 26506 del 2021 Rv. 662287 - 01, N. 12854 del 2018 Rv. 648887 - 01

Sez. U, Sentenza n. 11305 del 28/04/2023 (Rv. 667459 - 01)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA**. *Estensore:* **RUBINO LINA**. *Relatore:* **RUBINO LINA**. *P.M. PERELLI SIMONE. (Conf.)*

C. (POMANTI PIETRO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 31/05/2022

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Illecito disciplinare - Comportamento gravemente scorretto ex art. 2, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 109 del 2006 - Elemento soggettivo - Coscienza dell'antigiuridicità della condotta - Necessità - Esclusione - Volontarietà della condotta e conoscenza delle circostanze di fatto - Sufficienza - Fattispecie.

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, affinché sia integrato l'illecito del comportamento gravemente scorretto di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, non è necessario che l'agente abbia coscienza dell'antigiuridicità della condotta, ma è sufficiente che quest'ultima sia volontariamente posta in essere in presenza di circostanze di fatto che, conosciute dal magistrato, dovrebbero indurlo ad astenersi dal comportamento sanzionato. (Fattispecie relativa a messaggi WhatsApp inviati a un componente del C.S.M., tesi a screditare umanamente e professionalmente dei colleghi che concorrevano per il conferimento di un ufficio semidirettivo di un tribunale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. D)

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21974 del 2018 Rv. 650281 - 01, N. 34380 del 2022 Rv. 666365 - 01

APRILE 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione prima



SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 9204 del 03/04/2023** (Rv. **667480 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Relatore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**.

F. (BELLUCCI MAURIZIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/02/2020

152010 RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE Indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti all'estero in territori già soggetti alla sovranità italiana - Natura della relativa obbligazione - Debito di valore - Configurabilità - Esclusione - Debito di valuta - Sussistenza - Meccanismo di rivalutazione di cui all'art. 4 della legge n. 135 del 1985 - Irrilevanza.

L'indennizzo concesso dalla l.n.16 del 1980, per beni perduti all'estero in territori già soggetti alla sovranità italiana, non ha natura risarcitoria, bensì indennitaria, rappresentando il frutto di una volontaria assunzione di impegno per ragioni politiche e solidaristiche, e configura, pertanto, un debito di valuta, e non di valore, che, come tale, non comporta l'applicabilità della rivalutazione monetaria. Né, in senso contrario, assume rilievo la previsione, contenuta nell'art. 4 della l.n. 135 del 1985, di un meccanismo di adeguamento attraverso un coefficiente di rivalutazione, la quale assolve al diverso obiettivo di risarcire il danno da ritardato adempimento, sia per la parte ragguagliata agli interessi moratori maturati alla stessa data, sia per l'eventuale maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 26/01/1980 num. 16 CORTE COST., Legge 05/04/1985 num. 135 art. 4

Massime precedenti Conformi: N. 10793 del 2014 Rv. 631414 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19649 del 2015 Rv. 637110 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 9166 del 03/04/2023** (Rv. **667479 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **MERCOLINO GUIDO**. Relatore: **MERCOLINO GUIDO**.

B. (BERNARDI ELENA) contro P. (MARADEI SERGIO)
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 03/07/2018

081316 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE Amministrazione straordinaria - Contratti ad esecuzione continuata e periodica - Prestazioni rese in epoca antecedente alla dichiarazione dello stato di insolvenza - Ammissione allo stato passivo - Opponibilità del contratto - Rilevanza.

In tema di amministrazione straordinaria, il contraente "in bonis" può ottenere l'ammissione al passivo del credito derivante dalle prestazioni rese, anteriormente alla dichiarazione dello stato di insolvenza della società, in adempimento di un contratto ad esecuzione continuata o periodica opponibile alla procedura in quanto munito di data certa, quand'anche fatto oggetto di susseguente scioglimento ad opera del commissario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 50

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 16650 del 2022 Rv. 664942 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 9314 del 04/04/2023** (Rv. **667483 - 02**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Relatore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**.

P. (FRAIOLI ANNA RITA) contro P.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/03/2021

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Trattamento dei dati personali in sede giudiziaria - Notificazione a terzi, a cura della parte, di un ordine di esibizione riprodotto i predetti dati - Violazione della disciplina dettata a tutela della riservatezza - Esclusione - Fondamento - Natura speciale delle disposizioni processuali rispetto a quelle recate dal d.lgs. n. 193 del 2003 - Fattispecie.

In tema di protezione dei dati personali, non costituisce violazione della relativa disciplina il loro utilizzo mediante lo svolgimento di attività processuale giacché detta disciplina non trova applicazione in via generale, ai sensi degli artt. 7, 24 e 46-47 del d.lgs. n. 193 del 2003 (cd. codice della privacy), quando i dati stessi vengano raccolti e gestiti nell'ambito di un processo; in esso, infatti, la titolarità del trattamento spetta all'autorità giudiziaria e in tal sede vanno composte le diverse esigenze, rispettivamente, di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo, per cui, se non coincidenti, è il codice di rito a regolare le modalità di svolgimento in giudizio del diritto di difesa e dunque, con le sue forme, a prevalere in quanto contenente disposizioni speciali e, benché anteriori, non suscettibili di alcuna integrazione su quelle del predetto codice della privacy.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 7, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 8, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 24, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 46, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 47, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 152

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 3034 del 2011 Rv. 616637 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 9227 del 04/04/2023** (Rv. **667481 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Relatore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**.

A. (RIGHI ROBERTO) contro C. (NARESE PIERO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/07/2018

080041 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA Giudizio relativo - Natura e contenuto - Domanda di attribuzione e ripartizione tra gli esproprianti delle quote della somma dovuta - Ammissibilità - Esclusione.

In tema di espropriazione per pubblica utilità, la cosiddetta "opposizione alla stima" non si configura come fase di mera impugnazione del provvedimento amministrativo, ma si caratterizza come giudizio di autonoma quantificazione dell'indennità da parte del giudice, il quale, in mancanza di specifica istanza, da parte dell'espropriante, di ridurre l'indennità stabilita in via amministrativa, deve decidere unicamente sulla richiesta dell'opponente di un'indennità maggiore rispetto a quella fissata in sede amministrativa. La conseguente decisione interviene tra "i proprietari e gli altri interessati" (art. 19 della legge n. 865 del 1971), i primi dei quali

SEZIONE PRIMA

vanno identificati nei soggetti iscritti nei registri o negli atti catastali, con possibilità di estensione agli eredi o aventi causa, mentre i secondi sono immediatamente individuabili nei titolari di diritti o pretese reali sul bene, in concorso ovvero in conflitto con la posizione dei proprietari. La stessa decisione ha contenuto giurisdizionale limitatamente all'ordine di deposito delle eventuali somme aggiuntive, lasciando impregiudicata l'attribuzione delle singole quote, cui è preordinato l'apposito procedimento camerale (artt. 30 e segg., 52 e segg. della legge n. 2359 del 1865), con implicazioni che possono legittimamente dar luogo ad un procedimento contenzioso nelle forme ordinarie, in caso di controversia tra i pretendenti alle somme dovute.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10680 del 2000 Rv. 539489 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 9227 del 04/04/2023** (Rv. **667481 - 02**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Relatore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**.

A. (RIGHI ROBERTO) contro C. (NARESE PIERO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/07/2018

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Opposizione alla stima - Obbligo del giudice di procedere alla determinazione dell'indennità - Sussistenza - Domanda di conferma della stima da parte dell'ente locale - Sentenza di riduzione dell'indennità - Vizio di ultrapetizione - Esclusione.

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA In genere.

L'opposizione alla stima ha ad oggetto l'accertamento della giusta indennità ed il giudice non è, quindi, vincolato alle domande delle parti, espropriato ed espropriante, con la conseguenza che non viola l'art. 112 c.p.c. la sentenza della corte d'appello che riduca l'indennità e il valore venale stimato dalla Commissione provinciale espropri, pur non avendo l'ente locale mai impugnato la stessa ed avendone domandato la conferma nel giudizio di opposizione proposto dall'espropriato.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 2329 del 2012 Rv. 621330 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15414 del 2019 Rv. 654650 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 9313 del 04/04/2023** (Rv. **667482 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **AMATORE ROBERTO**.

Relatore: **AMATORE ROBERTO**.

C. (FILARDO NICOLA) contro I.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 16/02/2021

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Trattamento dati personali - Possesso di dati personali - Soggetto onerato della risposta - Titolare del trattamento e non l'istante - Ragioni.

SEZIONE PRIMA

In materia di trattamento dei dati personali, il soggetto onerato dell'obbligo di fornire risposta in ordine al possesso (o meno) dei dati personali è il titolare del trattamento, destinatario dell'istanza di accesso, e non invece l'interessato, dovendo il primo sempre riscontrare l'istanza proposta, anche in termini negativi, dichiarando espressamente di essere, o meno, in possesso dei dati di cui si richiede l'ostensione.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 art. 12 com. 3, Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 art. 4, Decreto Legisl. 10/08/2018 num. 101 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18292 del 2020 Rv. 659101 - 02, N. 39531 del 2021 Rv. 663426 - 01, N. 32533 del 2018 Rv. 652231 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 9344 del 05/04/2023 (Rv. 667484 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA.

S. (CAVESTRO MARINO) contro F.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 22/07/2021

082296 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - INTERVENTO P.M. - IMPUGNAZIONI Divorzio - Reclamo ex art. 708, u.c., c.p.c. - Rigetto con statuizione delle spese - Proponibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

082329 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - INTERVENTO P.M. - PROVVEDIMENTI - PROVVISORI In genere.

In tema di divorzio, il decreto di rigetto del reclamo proposto dal coniuge ai sensi dell'art. 708, u.c., c.p.c., nel testo vigente "ratione temporis", è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. limitatamente alla pronuncia sulla liquidazione delle spese processuali illegittimamente emessa, la quale, afferendo a posizioni di debito e credito discendenti da rapporto obbligatorio autonomo, imprime al provvedimento i caratteri della decisorietà e definitività, sì da essere idonea ad acquistare autorità di cosa giudicata. (Nella specie, la S.C., in accoglimento del ricorso straordinario proposto, ha affermato l'illegittimità della statuizione sulle spese assunta dalla corte d'appello, siccome riservata al tribunale in sede di definizione del giudizio, e, decidendo nel merito, ha disposto la sua revoca).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 08/02/2006 num. 54 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12177 del 2011 Rv. 617615 - 01, N. 8432 del 2020 Rv. 657610 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 9434 del 05/04/2023 (Rv. 667487 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: CAMPESE EDUARDO.

Relatore: CAMPESE EDUARDO.

S. (BOSCAINI GIANBATTISTA) contro L. (PERUZZI CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/05/2018

SEZIONE PRIMA

013035 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Arbitrato in materia societaria - Impugnazione di delibere societarie aventi ad oggetto operazioni sul capitale sociale, per aumento o riduzione - Compromettibilità in arbitri - Condizioni.

L'impugnazione di delibere societarie aventi ad oggetto operazioni sul capitale sociale, per aumento o riduzione, è compromettibile in arbitri allorquando, in ragione della prospettazione offerta dalle parti, la corrispondente controversia non investa, in modo diretto e non semplicemente mediato, gli interessi - dei soci, della società o di terzi ad essa estranei - protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, diversamente finendosi per devolvere agli arbitri diritti (sostanziali) inderogabili protetti da una specifica norma che li regola.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 34, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 35, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2446, Cod. Civ. art. 2447

Massime precedenti Vedi: N. 24444 del 2019 Rv. 655346 - 01, N. 27736 del 2018 Rv. 651460 - 01, N. 10433 del 2022 Rv. 664564 - 01, N. 14665 del 2019 Rv. 653914 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 9395 del 05/04/2023 (Rv. 667486 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

D. (LAMBERTINI LAMBERTO) contro S. (JACCHIA MARIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA

013035 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Arbitrato societario - Impugnabilità del lodo per errore "in iudicando" - Limiti - Questioni non compromettibili o relative alla validità di delibere assembleari - Testo dell'art. 829 c.p.c. vigente "ratione temporis" - Irrilevanza.

In tema di arbitrato societario, ove le parti abbiano autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità, l'impugnazione della decisione arbitrale per errore "in iudicando" non è consentita, salvo che abbia ad oggetto questioni non compromettibili o relative alla validità di delibere assembleari, a prescindere dal fatto che la clausola compromissoria sia stata inserita prima o dopo la novella del 2006, essendo irrilevante che "ratione temporis" l'art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003 faccia riferimento al testo dell'art. 829, comma 3, c.p.c., conseguente al d.lgs. n. 40 del 2006, ovvero all'art. 829, comma 3, c.p.c., nel testo previgente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 36, Decreto Legisl. 20/02/2006 num. 40 art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 827 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16780 del 2022 Rv. 664945 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9285 del 2016 Rv. 639687 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 9364 del 05/04/2023 (Rv. 667485 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

C. (RECCHIONI STEFANO) contro C. (DE NARDIS DOMENICO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 18/04/2018

SEZIONE PRIMA

141034 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA Ente pubblico - Transazione - Necessità dell'impegno di spesa ai fini della sua validità e vincolatività - Sussistenza - Conseguenze della sua assenza - Nullità rilevabile d'ufficio anche in cassazione - Efficacia ostativa del giudicato - Esclusione.

È estendibile alla transazione il principio per cui gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi sono validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone una nullità rilevabile d'ufficio anche in cassazione e senza che assuma portata ostativa a tal fine alcun giudicato esterno.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 191

Massime precedenti Vedi: N. 33768 del 2019 Rv. 656627 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 9499 del 06/04/2023 (Rv. 667488 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: ABETE LUIGI. Relatore: ABETE LUIGI.

P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

C. (VEZZULLI ELENA) contro D. (VINTI STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 06/02/2019

114071 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - FORMAZIONE DEL CONTRATTO - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Appalti pubblici - Contratti stipulati col sistema dell'asta pubblica o licitazione privata prima del d.lgs. n. 163 del 2006 - Equivalenza tra aggiudicazione definitiva e contratto vincolante ex art. 16 r.d. n. 2440 del 1923 - Sussistenza - Ragioni - Abrogazione della norma dalla l. n. 109 de 1994 ed efficacia precettiva del d.P.R. n. 554 del 1999 - Esclusione.

In tema di appalti pubblici, nel regime anteriore al d.lgs. n. 163 del 2006, in ambito di contratti stipulati dalla P.A. con il sistema dell'asta pubblica o della licitazione privata, il processo verbale di aggiudicazione definitiva equivale per ogni effetto legale al contratto, con forza immediatamente vincolante anche per l'Amministrazione appaltante, da un lato, perché l'art. 16 del r.d. n. 2440 del 1923 non è stato abrogato dalla l. n. 109 del 1994, rispetto alla quale non presenta profili di incompatibilità, dall'altro lato, perché il d.P.R. n. 554 del 1999, recante il regolamento di attuazione della l. n. 109 cit., non possiede efficacia precettiva derogatoria del summenzionato art. 16.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 CORTE COST., Legge 11/02/1994 num. 109 CORTE COST. PENDENTE, DPR 21/12/1999 num. 554 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29798 del 2017 Rv. 646583 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 9507 del 06/04/2023 (Rv. 667489 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

L. (BELLUCCI MAURIZIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/04/2017

138228 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE Travisamento della prova - Censurabilità in Cassazione ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 115 c.p.c. - Condizioni.

SEZIONE PRIMA

Il travisamento della prova, per essere censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c., postula: a) che l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova ("demonstrandum"), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima ("demonstratum"), con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c) che l'errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi che risultano oggettivamente dal materiale probatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito; d) che il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di possibilità, ma di assoluta certezza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 37382 del 2022 Rv. 666679 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 9507 del 06/04/2023 (Rv. 667489 - 02)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

L. (BELLUCCI MAURIZIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/04/2017

138228 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE Processo civile - Norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova - Inesistenza - Conseguenze - Ammissibilità di prova atipica - Condizioni - Scritti provenienti da terzi - Violazione del contraddittorio - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Nel vigente ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo, come in caso di dichiarazioni scritte provenienti da terzi, che, pur raccolte fuori dal processo, non comportano la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che il contraddittorio si instaura con la loro produzione in giudizio. (Nella specie, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza della corte di appello che, escludendo il valore di prova legale della dichiarazione giurata di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 98 del 1994 nell'ambito di una controversia avente ad oggetto l'indennizzo per la perdita di beni in Somalia, aveva omesso di valutare tale dichiarazione, quale prova atipica, nel contesto dell'intero materiale istruttorio acquisito agli atti del giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Legge 29/01/1994 num. 98 art. 1 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101

Massime precedenti Vedi: N. 25162 del 2020 Rv. 659777 - 01, N. 10791 del 2014 Rv. 631632 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 9501 del 06/04/2023** (Rv. **667549 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **MELONI MARINA**. Relatore: **MELONI MARINA**.

D. (COVELLI MARIANGELA) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/03/2022

002005 ADOZIONE - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE Stato di adottabilità - Accertamento del giudice - Oggetto - Giudizio prognostico.

Il giudice di merito, nell'accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 44 com. 1 lett. D CORTE COST., Legge 28/03/2001 num. 149 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7559 del 2018 Rv. 648444 - 01, N. 8527 del 2006 Rv. 588171 - 01, N. 4107 del 1982 Rv. 422087 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 9533 del 07/04/2023** (Rv. **667490 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **AMATORE ROBERTO**. Relatore: **AMATORE ROBERTO**.

C. (MATTIELLO GIANCARLO) contro C. (CASTORINO GIANFRANCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/04/2018

052001 CONSORZI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Consorzio - Obblighi consorziato - Fonte - Titolo di proprietà - Esclusione - Volontaria adesione a contratto aperto di costituzione del consorzio - Sussistenza.

In tema di consorzi, la fonte degli obblighi del consorziato non discende dal titolo di proprietà, ovvero da una "obligatio propter rem" atipica, ma dalla contrattualizzazione dell'obbligo ovvero dalla imposizione del vincolo nel regolamento condominiale e nel contratto di acquisto, con relativa accettazione della convenzione da parte del proprietario associato, che è tenuto al pagamento degli oneri consortili non in quanto proprietario e nemmeno in quanto condomino, ma per la sua volontaria adesione al contratto aperto, per effetto del quale il consorzio è stato costituito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2602, Cod. Civ. art. 2606, Cod. Civ. art. 2612, Cod. Civ. art. 2615

Massime precedenti Vedi: N. 18560 del 2016 Rv. 641332 - 01, N. 22641 del 2013 Rv. 627892 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 9619 del 11/04/2023** (Rv. **667548 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Relatore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**.

B. (LIVIOTTI ELENA) contro L. (CONTI ROSA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/09/2020

SEZIONE PRIMA

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Assegno divorzile - Determinazione - Valutazione degli introiti - Estensione dell'indagine alla titolarità di beni patrimoniali e attività finanziarie, acquisite in corso di convivenza o successivamente - Condizioni - Rilevanza da un punto di vista statico e dinamico - Ragioni.

In tema di determinazione dell'assegno divorzile, occorre considerare non soltanto gli introiti collegati allo svolgimento di attività lavorativa o imprenditoriale o quelli derivanti dal godimento di trattamenti pensionistici o assistenziali, ma anche l'eventuale titolarità di beni patrimoniali ed attività finanziarie, le quali, acquisite in corso di convivenza o frutto di miglioramenti successivi della situazione economica dell'obbligato, purché costituenti sviluppo naturale e prevedibile dell'attività svolta all'epoca, rilevano sia sotto il profilo statico, per l'immobilizzazione di capitali che tali forme d'investimento comportano, sia sotto il profilo dinamico, per le potenzialità economiche di cui costituiscono indice l'acquisto e la vendita, trattandosi di risorse economiche che esprimono la "ricchezza" complessivamente considerata di ciascuno dei coniugi ai fini dell'accertamento del significativo squilibrio delle condizioni economico-patrimoniali delle parti.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11025 del 1997 Rv. 509662 - 01, N. 19291 del 2005 Rv. 585752 - 01, N. 24496 del 2006 Rv. 595205 - 01, N. 975 del 2021 Rv. 660202 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 9730 del 12/04/2023** (Rv. **667491 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. *Estensore:* **TERRUSI FRANCESCO**. *Relatore:* **TERRUSI FRANCESCO**.

L. (DELLA PORTA RODIANI PIERGIORGIO) contro P.
Regola competenza

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Concordato semplificato ex d.l. n. 118 del 2021 - Natura di procedura concorsuale - Applicabilità in via analogica dell'art. 161, comma 1, l.fall. ai fini dell'individuazione della competenza per territorio - Continuità fra le norme del d.l. n. 118 del 2021 e quelle del CCII - Sussistenza.

Il concordato semplificato di cui al d.l. n. 118 del 2021, pedissequamente confluito nell'attuale art. 25-sexies del d.lgs. n. 14 del 2019 in seguito al d.lgs. n. 83 del 2022, pur connotato da peculiarità rispetto al concordato preventivo fin dalla fase d'accesso in quanto postula il previo percorso della composizione negoziata, rientra al pari di quest'ultimo nell'alveo delle procedure concorsuali, conseguentemente soggiacendo, ai fini dell'individuazione della competenza per territorio, in applicazione analogica dell'art. 161, comma 1, l.fall., alla regola della irrilevanza del trasferimento della sede sociale nell'anno che precede il deposito del ricorso, come confermato dalla linea di continuità tra le norme del d.l. n. 118 cit. e quelle del menzionato d.lgs. n. 14 del 2019, che, ai sensi dell'art. 28, esclude la rilevanza del trasferimento del centro degli interessi principali intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui all'art. 2 lett. m-bis del d.lgs. n. 14 del 2019.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge 21/10/2021 num. 147, Decreto Legge 24/08/2021 num. 118 all. 18, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 25 sexies, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 2

SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 9847 del 13/04/2023** (Rv. **667493 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Relatore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**.

T. (*MOBILIO GIANFRANCO*) contro C. (*D'ANGELO FRANCESCO*)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 23/06/2016

058098 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITA' - IN GENERE Contratti di prestazione d'opera con la pubblica amministrazione - Forma scritta - Necessità - Deroga per gli interventi in favore di popolazioni colpite da eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 - Esclusione - Ragioni.

141028 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA In genere.

I contratti con i quali i comuni conferiscono incarichi professionali per prestazione d'opera devono essere redatti in forma scritta a pena di nullità anche per le regioni terremotate della Campania e della Basilicata colpite dal sisma del 1980 e del 1981, atteso che l'art. 3, l. n. 219 del 1981, recante conversione in legge del d.l. n. 75 del 1980, ha costituito le risorse cui attingere per le opere di ricostruzione, senza derogare alle regole pubblicistiche nella stipulazione dei contratti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17, Legge 14/05/1981 num. 219 art. 54, Legge 29/04/1982 num. 187 art. 4, Legge 14/05/1981 num. 219 art. 54

Massime precedenti Vedi: N. 14099 del 2004 Rv. 574983 - 01, N. 14078 del 2010 Rv. 613655 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 9810 del 13/04/2023** (Rv. **667492 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **AMATORE ROBERTO**. Relatore: **AMATORE ROBERTO**.

I. (*GRILLO BRANCATI BRUNO*) contro F. (*CARDILLO ORESTE*)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/12/2017

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUPTIVI - IN GENERE Potere di rilevazione - Eccezioni rilevabili ad istanza di parte - Identificazione - Previsione "ex lege" ovvero corrispondenza del fatto a diritto potestativo - Natura di controeccezione rispetto ad eccezione rilevabile ad istanza di parte - Sufficienza - Esclusione - Conseguenze - Eccezione di interruzione della prescrizione - Rilevabilità d'ufficio - Conseguenze in appello.

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE In genere.

Poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riserva il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime

SEZIONE PRIMA

di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l'interruzione della prescrizione. Ne consegue che il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, purché i fatti risultino documentati "ex actis".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2, Cod. Civ. art. 2938

Massime precedenti Vedi: N. 18602 del 2013 Rv. 627483 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 15661 del 2005 Rv. 583491 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 9858 del 13/04/2023 (Rv. 667602 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: CASADONTE ANNAMARIA. Relatore: CASADONTE ANNAMARIA.

C. (DI ROSA DANIELA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 06/07/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale e umanitaria - Valutazione credibilità del richiedente - Criteri - Opinione del giudice - Esclusione - Procedimentalizzazione ex d.lgs. n. 251 del 2007 e d.lgs. n. 25 del 2008 - Rilevanza - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale e umanitaria, la valutazione della credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice, ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi ma alla stregua dei criteri indicati negli artt. 3 d.lgs. n. 251 del 2007 e 8 d.lgs. n. 25 del 2008. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello, in quanto, nel reputare non credibile il racconto di una cittadina cinese, che asseriva di essere stata sottoposta a persecuzione religiosa, per essere la stessa fuggita ottenendo il visto turistico per l'espatrio, aveva ommesso di verificare le dichiarazioni rese dalla medesima in merito ai documenti e le risultanze delle Coi, che nulla riportavano sull'impossibilità di lasciare il paese da parte di fedeli di chiese clandestine).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 28214 del 2022 Rv. 665751 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 9871 del 13/04/2023 (Rv. 667494 - 03)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA.

A. (ANNUNZIATA MARIA) contro G. (CERISANO GIOVANNI ERNESTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 17/07/2018

080001 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - IN GENERE Acquisizione coattiva sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 - Quantificazione dell'indennità - Necessità di inglobare anche il valore delle opere pubbliche realizzate dalla Pubblica Amministrazione - Esclusione.

In tema di indennizzo ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, ai fini della determinazione del valore venale del bene oggetto del provvedimento di c.d. "acquisizione sanante", alla data della adozione dello stesso, non deve computarsi - alla luce del tenore del citato articolo, nonché del

SEZIONE PRIMA

richiamo operato da quest'ultimo all'art. 37, comma 4, del predetto d.P.R., che fa salva la disposizione del precedente art. 32, comma 1 - anche il valore dell'opera pubblica che sullo stesso bene sia stata, anche solo parzialmente, realizzata dalla pubblica amministrazione.

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42 bis CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 37 com. 4 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 32 com. 1

Sez. 1 - , Ordinanza n. 9871 del 13/04/2023 (Rv. 667494 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA.

A. (ANNUNZIATA MARIA) contro G. (CERISANO GIOVANNI ERNESTO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 17/07/2018

080001 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - IN GENERE Acquisizione coattiva sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 - Contestazione sul "quantum" dell'indennizzo - Applicabilità dei termini processuali dimidiati ex art. 119, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2010 - Esclusione - Ragioni.

In tema di acquisizione coattiva sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, ove il giudizio promosso dal privato abbia ad oggetto la contestazione sul "quantum" dell'indennizzo connesso all'effetto ablatorio, va esclusa l'applicabilità dei termini processuali dimidiati di cui all'art. 119, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2010, in quanto l'applicabilità in questione, riferita - ai sensi del comma 1, lett. f), del citato articolo, costituente disposizione di stretta interpretazione - ai provvedimenti relativi alle "procedure di occupazione e di espropriazione", riguarda i soli giudizi in cui sono impugnati atti e provvedimenti amministrativi, ma non quelli concernenti, in via esclusiva, istanze risarcitorie o indennitarie.

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 119 com. 2, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 119 com. 1 lett. F

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20691 del 2021 Rv. 661853 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 9871 del 13/04/2023 (Rv. 667494 - 02)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA.

A. (ANNUNZIATA MARIA) contro G. (CERISANO GIOVANNI ERNESTO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 17/07/2018

080001 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - IN GENERE Acquisizione coattiva sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 - Quantificazione dell'indennità - Rimedio - Natura di riconoscimento della giusta indennità - Esclusione - Contestazione della determinazione dell'indennità - Sussistenza - Conseguenze - Prescrizione decennale - Esclusione - Decadenza - Sussistenza.

In tema di acquisizione coattiva sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, il rimedio azionabile contro la quantificazione dell'indennità non rappresenta una generale azione di riconoscimento della giusta indennità - a fronte della mancata determinazione da parte dell'amministrazione dell'indennità o di una indennità non definitiva -, ma costituisce un'azione che, in quanto volta a contestare la determinazione dell'indennità stessa operata dalla predetta

SEZIONE PRIMA

amministrazione, è assoggettata non alla ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., bensì al termine breve di decadenza di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di acquisizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 54, commi 1 e 5, del citato d.P.R., e 29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 29 com. 3 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 54, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28520 del 2019 Rv. 656165 - 01, N. 11687 del 2020 Rv. 657989 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15343 del 2018 Rv. 649624 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10024 del 14/04/2023 (Rv. 667496 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: CATALLOZZI PAOLO. Relatore: CATALLOZZI PAOLO.

A. (ALLORO MAURIZIO) contro C. (SOLINAS GIANNI)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 19/09/2018

086033 FONTI DEL DIRITTO - DELEGAZIONE LEGISLATIVA - LEGGE DELEGATA - FORZA DI LEGGE Contratto di conto corrente – Deroga al principio dell'efficacia "pro quota" dell'eccezione di compensazione nelle obbligazioni solidali – Esclusione – Conseguenze.

In tema di contratto di conto corrente, il principio dell'efficacia "pro quota" dell'eccezione di compensazione nelle obbligazioni solidali non riceve deroghe sicché la banca non può, a meno che le parti non abbiano diversamente disposto, operare la compensazione del credito vantato nei confronti di uno dei cointestatari, non regolato nel conto corrente cointestato, in misura superiore alla quota del saldo di spettanza di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1302, Cod. Civ. art. 1853, Cod. Civ. art. 1854

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10031 del 14/04/2023 (Rv. 667497 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: CONTI ROBERTO GIOVANNI.

Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI.

D. (FAILLACE TERESA MARIA) contro C.
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 24/03/2020

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Divorzio congiunto - Accordo per la corresponsione di assegno vita natural durante dall'ex coniuge all'altro a fronte di cessione di quote societarie da questo al primo - Possibilità di sua revisione - Esclusione - Ragioni - Natura di rendita vitalizia e non di assegno divorzile.

L'accordo, concluso in sede di separazione e poi trasfuso nel divorzio congiunto, con cui i coniugi convengano che, a fronte della cessione di quote societarie dalla moglie al marito, quest'ultimo corrisponda alla predetta ed ai figli, senza soluzione di continuità, un assegno "vita natural durante", anche dopo il raggiungimento della maggiore età, non è suscettibile di revisione ex art. 8 della l. n. 898 del 1970, trattandosi non di pattuizione di un assegno divorzile, ma di costituzione di una rendita vitalizia.

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 8, Cod. Civ. art. 1872

Massime precedenti Vedi: N. 11012 del 2021 Rv. 661270 - 01, N. 20745 del 2022 Rv. 665297 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10018 del 14/04/2023 (Rv. 667495 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

P. (LUISO FRANCESCO PAOLO) contro C. (ARIZZI FRANCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 22/05/2017

080001 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - IN GENERE Acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001 - Determinazione e corresponsione dell'indennizzo - Attribuzione della competenza in unico grado della Corte d'appello e applicazione estensiva del termine di trenta giorni ex art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2011 secondo l'interpretazione nomofilattica invalsa - Sussistenza - Configurabilità del c.d. "overruling processuale" - Esclusione - Ragioni.

In materia di espropriazione per pubblica utilità, l'indirizzo nomofilattico che afferma, per un verso, la devoluzione alla competenza della Corte d'appello in unico grado della controversia sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo previsto per la cd. "acquisizione sanante", per altro verso l'applicazione in via estensiva del termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto di esproprio, contemplato dall'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011 ai fini del ricorso per la determinazione della giusta indennità, non integra un cd. "overruling processuale", connotandosi, piuttosto, alla stregua di indirizzo giurisprudenziale di legittimità ampliativo - in assenza di un precedente e stabile orientamento -, di facoltà e poteri processuali che la parte abbia mancato di esercitare per un'erronea e autolimitativa interpretazione delle norme processuali.

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 29 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18918 del 2013 Rv. 627841 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15144 del 2011 Rv. 617905 - 01, N. 4135 del 2019 Rv. 652852 - 02 Rv. 652852 - 01, N. 22096 del 2015 Rv. 638169 - 01, N. 15283 del 2016 Rv. 640702 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10154 del 17/04/2023 (Rv. 667603 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE.

U. (RANIERI PAOLA) contro A. (VERINI CLAUDIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 13/09/2017

097196 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) Servizio sanitario nazionale - Passaggio da regime di convenzionamento esterno a quello di accreditamento - Natura del rapporto - Carattere concessorio - Sussistenza - Conseguenze - Necessità di provvedimento amministrativo e di contratto in forma scritta.

SEZIONE PRIMA

Nell'ambito del servizio sanitario nazionale, il passaggio dal regime di convenzionamento esterno a quello dell'accREDITAMENTO non ha modificato la natura del rapporto esistente tra l'Amministrazione e le strutture private, rimasto di natura sostanzialmente concessorio, con la conseguenza che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale, idoneo a riconoscere alla struttura la qualità di soggetto accREDITATO, o al di fuori di singoli e specifici contratti presupponenti la forma scritta "ad substantiam".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1740 del 2011 Rv. 617221 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023 (Rv. 667650 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

B. (BONACCORSI DI PATTI DOMENICO) contro C. (BARATTA GIOVANNI MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/09/2018

162021 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA Chiamata del terzo in garanzia impropria - Statuizione sulle spese - Rigetto della domanda principale - A carico dell'attore - Manifesta infondatezza o arbitrarietà della chiamata - A carico del chiamante - Ragioni - Fattispecie.

In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamato sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza dei giudici di merito in quanto avevano omesso di accertare se la domanda proposta dalla chiamante in causa fosse o meno manifestamente infondata ovvero se, al contrario, tale domanda, in relazione ai fatti contestati dall'attrice, fosse ammissibile in rito e fondata nel merito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 31889 del 2019 Rv. 655979 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 23552 del 2011 Rv. 620143 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10233 del 18/04/2023 (Rv. 667604 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: . Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

D. (VICICONTE GAETANO) contro I. (D'ANGELO FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 17/09/2018

159084 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITA' LIMITATA E NON LIMITATA) - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI Società - Delibera assembleare - Azione di nullità - Poteri del giudice - Pronuncia di nullità per motivi diversi da quelli dedotti anche in appello - Sussistenza -

SEZIONE PRIMA

Ragioni - Differenza rispetto alla domanda su esecuzione o annullamento della delibera - Applicazione del principio della domanda - Necessità - Conseguenze - Obbligo, in entrambi i casi, di rispetto della decadenza - Sussistenza.

In tema di società, il giudice, se investito dell'azione di nullità di una delibera assembleare, ha sempre il potere (e il dovere), in ragione della natura autodeterminata del diritto cui tale domanda accede, di rilevare e di dichiarare in via ufficiosa, e anche in appello, la nullità della stessa per un vizio diverso da quello denunciato; se, invece, la domanda ha per oggetto l'esecuzione o l'annullamento della delibera, la rilevabilità d'ufficio della nullità di quest'ultima da parte del giudice nel corso del processo e fino alla precisazione delle conclusioni dev'essere coordinata con il principio della domanda per cui il giudice, da una parte, può sempre rilevare la nullità della delibera, anche in appello, trattandosi di eccezione in senso lato, in funzione del rigetto della domanda ma, dall'altra parte, non può dichiarare la nullità della delibera impugnata ove manchi una domanda in tal senso ritualmente proposta, anche nel corso del giudizio che faccia seguito della rilevazione del giudice, dalla parte interessata; nell'uno e nell'altro caso, tuttavia, tale potere (e dovere) di rilevazione non può essere esercitato dal giudice oltre il termine di decadenza, la cui decorrenza è rilevabile d'ufficio e può essere impedita solo dalla formale rilevazione del vizio di nullità ad opera del giudice o della parte, pari a tre anni dall'iscrizione o dal deposito della delibera stessa nel registro delle imprese ovvero dalla sua trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 2364, Cod. Civ. art. 2379, Cod. Civ. art. 2380, Cod. Civ. art. 2380 bis, Cod. Civ. art. 2381

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26243 del 2014 Rv. 633566 - 01, N. 7294 del 2017 Rv. 643337 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 10371 del 18/04/2023** (in corso di massimazione)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**. Relatore: **IOFRIDA GIULIA**.

M. (COSTAGLIOLA CHIARA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 04/08/2022

063263 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - PUBBLICO IMPIEGO - IMPIEGATI - SERVIZIO ESCLUSIVO DELLA NAZIONE Protezione speciale - Dimostrazione della condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo - Produzione di comunicazione "Unilav" e di certificato scolastico - Decisività - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di protezione speciale, costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione "Unilav", che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni inerenti l'instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, e il certificato scolastico, comprovante l'impegno nell'apprendimento dell'italiano. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva trascurato la portata dimostrativa del documento Unilav e del certificato scolastico prodotti in giudizio, asserendo che l'integrazione potesse provarsi esclusivamente mediante esibizione di buste paga).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296, Decreto Legge 10/03/2023 num. 20 art. 7, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130, Legge 18/12/2020 num. 173, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1, Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 23571 del 2022 Rv. 665366 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 10221 del 18/04/2023** (Rv. **667498 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** Estensore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.**

Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.**

d. (VILLANTE CHIARA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRESCIA, 11/07/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione speciale - Mancato esercizio del potere amministrativo da parte del questore - Possibilità per il richiedente di adire direttamente il giudice - Sussistenza - Ragioni.

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In genere.

In tema di protezione speciale, il richiedente può adire direttamente il giudice al fine di far accertare il riconoscimento del diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno, anche quando non sia stato esercitato il potere amministrativo mediante un provvedimento del questore successivo al parere espresso ex lege dalla Commissione territoriale, atteso che l'art. 35-bis d.lgs. n. 25 del 2008 attribuisce al tribunale il potere giurisdizionale di sindacare ogni decisione (finale o interlocutoria che sia) incidente sull'esito finale del procedimento, ivi compreso il parere negativo della Commissione sull'istanza del richiedente la protezione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 lett. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130, Legge 18/12/2020 num. 173, Decreto Legge 10/03/2023 num. 20 art. 7

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5059 del 2017 Rv. 643118 - 01, N. 30658 del 2018 Rv. 651814 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 10325 del 18/04/2023** (Rv. **667606 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** Estensore: **CAIAZZO ROSARIO.** Relatore:

CAIAZZO ROSARIO.

L. (FRANCESCHET LUCA) contro C. (LEPORE GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/02/2017

011011 APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - ONEROSITA' E DIFFICOLTA' DI ESECUZIONE - EQUO COMPENSO Appalto opere pubbliche - Onerosità e difficoltà di esecuzione - Equo compenso - Natura di obbligazione di valuta - Conseguenze - Necessità della costituzione in mora - Sufficienza della riserva iscritta da parte dell'appaltatore - Esclusione.

In tema di appalto di opera pubbliche, l'equo compenso ex art. 1664, comma 2, c.c., riconosciuto all'appaltatore che nel corso dell'opera abbia incontrato difficoltà di esecuzione non previste che ne abbiano reso notevolmente più onerosa la prestazione, è oggetto d'una obbligazione di valuta e non di valore, giacché l'obbligazione nasce dal contratto e il credito ha la medesima funzione d'ogni altro emolumento spettante all'appaltatore come remunerazione. Ne conseguono, da un lato, la necessità della costituzione in mora, ex art. 1224 c.c., in funzione del decorso degli interessi, dall'altro, l'insufficienza, a tal fine, della riserva che l'appaltatore ha l'onere di iscrivere allo scopo di evitare la decadenza da domande di ulteriori compensi, indennizzi o risarcimenti, in dipendenza dello svolgimento del collaudo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1664 com. 2

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 17782 del 2015 Rv. 636687 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10291 del 18/04/2023 (Rv. 667651 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: AMATORE ROBERTO. Relatore: AMATORE ROBERTO.

M. (AMETRANO GIUSEPPE) contro T. (BUONONATO LUCIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/04/2020

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Morte del coniuge - Diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilità - Rinuncia stragiudiziale all'assegno divorzile - Cessazione del diritto alla pensione - Esclusione - Ragioni.

In caso di morte dell'ex coniuge, il diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilità ai sensi dell'art. 9, comma 2, l. n. 898 del 1970, che scaturisce, assieme agli altri presupposti, dal riconoscimento giudiziale, in suo favore, dell'assegno di divorzio, non viene meno per effetto della rinuncia stragiudiziale a detto assegno da parte del suo titolare, essendo necessario un provvedimento giurisdizionale che accerti l'effettiva e definitiva rinuncia a tale emolumento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Legge 28/12/2005 num. 263 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24621 del 2015 Rv. 637914 - 01, N. 15242 del 2000 Rv. 542187 - 01, N. 18066 del 2014 Rv. 632256 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10293 del 18/04/2023 (Rv. 667605 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: . Relatore: NAZZICONE LOREDANA.

B. (MORERA UMBERTO) contro N. (PAGANO MONICA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 11/05/2018

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Rapporti bancari - Saldo del conto - Accertamento - Rilevanza dell'estratto conto prodotto e delle ulteriori risultanze quali i c.d. riassunti scalari - Ricostruzione del c.t.u. - Integrazione della prova - Sussistenza.

In tema di rapporti bancari, la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e le ulteriori risultanze processuali; là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29190 del 2020 Rv. 660146 - 01, N. 37800 del 2022 Rv. 666467 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 10423 del 19/04/2023** (Rv. **667607 - 01**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA**. Estensore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA**. Relatore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA**.

B. (PERUSI STEFANO) contro D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/10/2021

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Figlio portatore di inabilità - Riconoscimento dell'indennità di accompagnamento - Natura - Rilevanza al fine di determinare l'assegno di mantenimento per il genitore convivente - Esclusione - Ragioni.

L'indennità di accompagnamento riconosciuta al figlio portatore di inabilità, in quanto costituente misura assistenziale pubblica diretta a pareggiare o quantomeno diminuire l'incidenza dei maggiori costi derivanti dalla patologia e non ad aumentare il reddito del percipiente, non costituisce risorsa economica valutabile per la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del genitore convivente, essendo questo diretto a fare fronte alle esigenze ordinarie e straordinarie del figlio secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 ter com. 4, Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35709 del 2021 Rv. 663112 - 01, N. 16739 del 2020 Rv. 658968 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 10442 del 19/04/2023** (Rv. **667627 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **D'ORAZIO LUIGI**. Relatore: **D'ORAZIO LUIGI**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Conf.)

D. (FIMMANO' DOMENICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/12/2016

113077 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE Obbligazioni in genere - Cessione dei crediti - In genere - Controversia promossa dal cedente contro il debitore - Intervento del cessionario in qualità di successore a titolo particolare - Condanna del convenuto all'adempimento in favore del cessionario medesimo - Ammissibilità - Condizioni - Mancata estromissione del cedente - Irrilevanza - Conseguenze.

Qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111, comma 3, c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Cod. Proc. Civ. art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 6471 del 2012 Rv. 622125 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10470 del 19/04/2023 (Rv. 667499 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: TRICOMI LAURA. Relatore: TRICOMI LAURA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

P. (LO FARO ROSA EMANUELA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CATANIA, 20/05/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Immigrazione - Diniego del visto d'ingresso per ricongiungimento - Citazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale - Proposizione davanti alla Sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Roma - Sussistenza.

In tema d'immigrazione, l'impugnazione spiegata avverso il diniego del visto d'ingresso ai fini del ricongiungimento per motivi familiari ex art. 20 del d.lgs. n. 150 del 2011, come innovato dall'art. 7, comma 1, lett. e), del d.l. n. 13 del 2017, conv., con modif., dalla l. n. 46 del 2017, ove venga convenuto in giudizio il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del quale gli uffici consolari deputati al rilascio del visto d'ingresso sono un'articolazione periferica, deve essere proposta dinanzi alla Sezione Specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Roma.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 7 com. 1 lett. E, Legge 13/04/2017 num. 46, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 20

Massime precedenti Vedi: N. 209 del 2005 Rv. 579508 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10430 del 19/04/2023 (Rv. 667608 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: TRICOMI LAURA. Relatore: TRICOMI LAURA.

C. (DE ANGELIS DANILO) contro R. (ROSSI DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/02/2018

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Rapporti di durata - Giudicato esterno - Rilevanza in diverso giudizio - Condizioni - Fattispecie.

Nei rapporti di durata, il vincolo del giudicato formatosi in relazione a periodi temporali diversi opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili. (Nella specie, la S.C., avuto riguardo al diritto del Comune di Roma a percepire il c.d. COSAP, ha riconosciuto la sussistenza del giudicato esterno in relazione al fatto costitutivo rappresentato dalla presenza di griglie e intercapedini sul marciapiede destinato al pubblico passaggio, ancorché i canoni dovuti con riferimento ai singoli periodi si connotassero come elementi variabili).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17223 del 2020 Rv. 658538 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 10444 del 19/04/2023** (Rv. **667628 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** Estensore: **AMATORE ROBERTO.** Relatore:
AMATORE ROBERTO.

V. (DE PAOLIS ENRICO GIUSEPPE) contro V. (SPINELLA ALESSANDRO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/12/2020

013043 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - TERMINI PER LA PRONUNCIA - DECADENZA DEGLI ARBITRI Pronuncia del lodo oltre il termine stabilito dalla legge - Nullità del lodo - Rilievo della decadenza - Notificazione alle controparti e agli arbitri - Forma - Fattispecie.

In tema di procedimento arbitrale, l'atto con cui la parte intenda far valere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 821 c.p.c., il decorso del termine previsto dall'art. 820 c.p.c. come causa di nullità del lodo, deve essere notificato alle controparti e agli arbitri, a pena di inefficacia, con le forme della notificazione degli atti processuali civili. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso contro la sentenza della corte di appello che aveva ritenuto inidonea a far valere il decorso del termine per la pronuncia del lodo una "dichiarazione di decadenza" inviata direttamente dall'indirizzo di posta elettronica certificata della parte interessata.)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 820 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 821 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27364 del 2020 Rv. 659897 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 10448 del 19/04/2023** (in corso di massimazione)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** Estensore: **VALENTINO DANIELA.** Relatore:
VALENTINO DANIELA.

S. (NICASTRO DEL LAGO GIORGIO) contro P.
Rigetta, GIUDICE DI PACE SIRACUSA, 09/06/2020

063263 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - PUBBLICO IMPIEGO - IMPIEGATI - SERVIZIO ESCLUSIVO DELLA NAZIONE Straniero - Divieto di espulsione ovvero di respingimento - Esame e accertamento da parte del giudice di pace - Dovere di cooperazione istruttoria - Pronuncia su concreto pericolo di persecuzione o trattamenti inumani e/o degradanti in caso di rimpatrio - Necessità - Ragioni.

In tema di opposizione all'espulsione, il divieto di espulsione o di respingimento di cui all'art. 19, comma 1, del d. lgs. n. 286 del 1998, impone al giudice di pace, in adempimento del suo dovere di cooperazione istruttoria, di esaminare e di pronunciarsi sul concreto pericolo, prospettato dall'opponente, di essere sottoposto a persecuzione o a trattamenti inumani e/o degradanti in caso di rimpatrio nel paese di origine, in quanto la norma di protezione introduce una misura umanitaria a carattere negativo, che conferisce al beneficiario il diritto a non vedersi nuovamente immesso in un contesto ad elevato rischio personale, qualora tale condizione sia positivamente accertata dal giudice, senza che la mancata presentazione, da parte dello straniero, della domanda di protezione internazionale valga ad escludere tale obbligo in capo al giudice di pace.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 8, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 8, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18

Massime precedenti Vedi: N. 21716 del 2022 Rv. 665238 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 10711 del 20/04/2023** (Rv. **667550 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**. Relatore: **IOFRIDA GIULIA**.

E. (VENCO ALBERTO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/04/2021

082307 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - IN GENERE Separazione coniugi - Addebito - Patologia psichiatrica non comportante incapacità di intendere e volere - Esonero del giudice dalla verifica e valutazione dei comportamenti coniugali in relazione all'art. 143 c.c. e alla loro efficacia causale sulla crisi coniugale - Esclusione.

In tema di separazione dei coniugi, ove uno di essi sia affetto da una patologia psichiatrica che non comporti un'effettiva incapacità di intendere e volere, il giudice, ai fini della pronuncia di addebito, non è esonerato dalla verifica e valutazione dei comportamenti coniugali allo scopo di accertare l'eventuale violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c. e la loro efficacia causale nella crisi coniugale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13021 del 1995 Rv. 495163 - 01, N. 40795 del 2021 Rv. 663468 - 01, N. 31351 del 2022 Rv. 665977 - 01, N. 8713 del 2015 Rv. 635251 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 10701 del 20/04/2023** (Rv. **667500 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **CAIAZZO ROSARIO**. Relatore: **CAIAZZO ROSARIO**.

I. (BRUNO GIOVANNI) contro C. (CANCRINI ARTURO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/11/2017

114032 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Bene pubblico suscettibile di sfruttamento economico - Scelta del concessionario - Procedura competitiva di evidenza pubblica - Esecuzione e gestione da parte di terzi - Distinzione tra concessioni già in essere e aggiudicate senza gara e concessionari scelti mediante gara - Conseguenze - Ricorribilità, da parte di questi ultimi, al sub-appalto.

In tema di opere pubbliche, la scelta del concessionario del bene pubblico suscettibile di sfruttamento economico va necessariamente effettuata attraverso procedura competitiva di evidenza pubblica, il che postula, con riferimento all'esecuzione dei lavori e alla gestione di servizi affidate a soggetti terzi, l'esigenza di distinguere fra l'ipotesi in cui le concessioni siano già in essere e aggiudicate in precedenza senza gara, nel qual caso viene in apice l'obbligo di indire la procedura di evidenza pubblica per la scelta degli appaltatori, così da garantire la concorrenza, e la diversa ipotesi in cui, per converso, i concessionari dei lavori non sono amministrazioni aggiudicatrici (in quanto scelti previo esperimento della gara) per gli appalti di lavori affidati a terzi, nel qual caso valgono le disposizioni contenute, rispettivamente, negli artt. 164-178 della parte III e nelle parti I e II del d.lgs. n. 163 del 2006, in quanto applicabile "ratione temporis", dal che si ricava che tali concessionari possono ricorrere al sub-appalto, più che all'appalto.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/1989 num. 122 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 CORTE COST.

SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10689 del 20/04/2023 (Rv. 667428 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO.

Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

A. (UDASSI ELISABETTA) contro M.

Dichiara improcedibile, TRIBUNALE CAGLIARI, 30/11/2022

100093 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO Ricorso per cassazione - Obbligo di deposito con modalità telematiche a far data dall'1 gennaio 2023 ex art. 196 quater disp. att. c.p.c. - Sussistenza - Violazione - Improcedibilità del ricorso.

In base all'art. 196 quater, comma 1, disp. att. c.p.c., applicabile, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2022, a tutti i procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di Cassazione a decorrere dall'1 gennaio 2023, il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, salvi i casi eccezionali previsti dall'art. 196 quater, comma 4, disp. att. c.p.c., con la conseguenza che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 369 c.p.c., deve essere dichiarato improcedibile il ricorso che, al di fuori dei casi tassativi in cui è consentito, sia depositato con modalità non telematiche.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 196 quater, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27943 del 2022 Rv. 665976 - 01, N. 29889 del 2022 Rv. 666476 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10646 del 20/04/2023 (Rv. 667611 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

C. (ZITIELLO LUCA) contro S. (BARLETTA PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 19/08/2017

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 008997/2021 66090201

Massime precedenti Conformi: N. 8997 del 2021 Rv. 660902 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10634 del 20/04/2023 (Rv. 667610 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: MARULLI MARCO. Relatore: MARULLI MARCO.

C. (DE ROBERTIS RAFFAELE) contro L. (CAGGIANO CHIARA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 19/10/2016

080021 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - RISARCIMENTO DEL DANNO Illegittima acquisizione del fondo e sua irreversibile trasformazione - Risarcimento del danno - Criteri di quantificazione - Determinazione all'attualità - Conseguenze - Trasformazione del debito di valore in debito di valuta - Decorrenza degli ordinari interessi legali.

SEZIONE PRIMA

In caso di illegittima acquisizione del fondo e di sua irreversibile trasformazione senza l'attivazione o la conclusione del procedimento di espropriazione, il danno deve essere liquidato attraverso la duplice operazione della "aestimatio", ossia determinando il valore del bene all'epoca del fatto, e della "taxatio", ossia sottoponendo il valore del bene, fino all'epoca della decisione, alla rivalutazione monetaria anno per anno, in ragione della naturale perdita di valore nel tempo del denaro, oltre agli interessi compensativi derivanti dal ritardo. Peraltro, la predetta obbligazione di valore, una volta determinato l'ammontare del risarcimento all'attualità, si converte in obbligazione di valuta, sulla quale decorrono gli ordinari interessi legali dalla data della decisione fino al saldo definitivo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1499, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21639 del 2011 Rv. 619992 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10671 del 20/04/2023 (Rv. 667739 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO.

T. (GEMMA MARIA) contro D. (DE MURO BARBARA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 18/08/2020

067003 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE Stato e capacità delle persone - Riconoscimento della trascrizione del provvedimento straniero - Proponibilità della domanda in assenza di rifiuto dell'ufficiale dello stato civile a provvedervi - Sussistenza - Ragioni - Interesse all'azione - Al momento della sentenza - Sufficienza - Fattispecie.

In tema di stato e capacità delle persone, la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della trascrizione del provvedimento straniero può essere proposta anche in assenza del rifiuto dell'ufficiale dello stato civile a provvedervi, atteso che l'interesse ad agire sussiste, ai sensi dell'art. 67 l. n. 218 del 1995, tutte le volte in cui ricorra, in concreto, almeno uno dei presupposti di cui al comma 1 di tale norma - e, cioè, la mancata ottemperanza alla sentenza straniera o la contestazione del suo riconoscimento o la necessità di procedere ad esecuzione forzata - e può sopravvenire anche nel corso del giudizio, non essendo necessaria la sua sussistenza al momento della domanda, purché sia presente al momento della decisione. (Nella specie, la S.C., con riguardo ad una domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di efficacia in Italia di una sentenza tedesca di accertamento della paternità, ha confermato la sentenza di accoglimento della corte territoriale, in quanto il ricorrente, costituendosi in giudizio dinanzi alla predetta autorità giudiziaria, aveva espressamente contestato il riconoscimento della pronuncia straniera, così facendo sorgere l'interesse ad agire della parte istante).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 65, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 66, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67

Massime precedenti Vedi: N. 2593 del 1968 Rv. 335070 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27338 del 2008 Rv. 605681 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 10668 del 20/04/2023** (Rv. **667677 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** Estensore: **AMATORE ROBERTO.** Relatore: **AMATORE ROBERTO.**

C. (CERVESI PATRIZIA) contro G. (BERAUDI DANIELA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 12/04/2019

082276 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE Pensione di reversibilità - Ripartizione tra coniuge superstite e coniuge divorziato - Natura previdenziale - Conseguenze - Applicazione del termine di sospensione feriale - Esclusione - Estensione al giudizio di cassazione - Sussistenza.

Le controversie aventi ad oggetto la ripartizione in quote dell'unica pensione di reversibilità fra il coniuge superstite e il coniuge divorziato ha natura previdenziale, con la conseguenza che non trova applicazione, per esse, il termine di sospensione feriale; tale esclusione, dovendo intendersi riferita all'intero corso del procedimento giudiziario, riguarda anche il giudizio di cassazione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 com. 3 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23880 del 2008 Rv. 605029 - 01, N. 21163 del 2018 Rv. 650113 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 749 del 2007 Rv. 593875 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 10619 del 20/04/2023** (Rv. **667609 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** Estensore: **TRICOMI LAURA.** Relatore: **TRICOMI LAURA.**

G. (MALAGUGINI MARCO) contro C. (CONIGLIONE ANTONELLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/07/2017

080032 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - PRONUNCIA E NOTIFICA Cessione volontaria delle aree ex art. 45 d.P.R. n. 327 del 2001 - Valenza privatistica - Esclusione - Natura di contratto a oggetto pubblico - Sussistenza - Conseguenze - Calcolo dell'indennità - Clausola convenzionale ancorata a parametri dichiarati costituzionalmente illegittimi o non più vigenti - Invalidità - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di espropriazione per pubblica utilità, la cessione volontaria delle aree ai sensi dell'art. 45 d.P.R. n. 327 del 2001 non è un contratto di diritto privato, ma di diritto pubblico, che si inserisce nel procedimento espropriativo, con la conseguenza che, ai fini del calcolo dell'indennità dovuta all'espropriato, non può tenersi conto della clausola convenzionale, ove essa sia ancorata a parametri legali dichiarati incostituzionali o non più vigenti nel corso della procedura. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, in quanto aveva affermato che, al momento della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis, commi 1 e 2, del d.l. n. 333 del 1992, introduttivo di criteri riduttivi dell'indennità di espropriazione, l'accordo di cessione del fondo, in quanto avente natura privatistica, fosse ormai esaurito in virtù della prestazione del consenso ai sensi dell'art. 1376 c.c.).

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 45, Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 com. 2 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1534 del 2018 Rv. 647079 - 02, N. 5390 del 2006 Rv. 587447 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10790 del 21/04/2023 (Rv. 667612 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

O. (MIGLIACCIO LUIGI) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SALERNO, 10/06/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Pericolo derivante dall'orientamento sessuale del richiedente - Valutazione oggettiva e complessiva del rischio per l'incolumità personale - Attualità - Motivazioni della partenza dal paese di origine - Irrilevanza - Protezione "sur place" - Sussiste - Valutazione di credibilità - Modalità di espressione della inclinazione sessuale - Irrilevanza - Valutazione di credibilità - Criteri.

In tema di protezione internazionale, la valutazione del rischio per l'incolumità del richiedente omosessuale in caso di rimpatrio può essere sorta anche in un momento successivo alla sua partenza, dando così luogo ad una esigenza di protezione "sur place"; non potendosi valorizzare le modalità di espressione dell'inclinazione sessuale del richiedente in modo da condizionare in via esclusiva la valutazione di credibilità del racconto, in quanto la libera scelta sessuale costituisce uno dei principali profili in cui si realizza l'esplicazione della personalità umana, dovendo il giudice procedere al vaglio di verosimiglianza del racconto in base ai criteri di cui all'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007, tenendo altresì conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente", non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 4, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 19/11/2007 num. 251 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 24397 del 2021 Rv. 662150 - 01, N. 6107 del 2022 Rv. 664058 - 01, N. 2954 del 2020 Rv. 657583 - 01, N. 5216 del 2022 Rv. 664057 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10968 del 26/04/2023 (Rv. 667679 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: CAIAZZO ROSARIO. Relatore: CAIAZZO ROSARIO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

D. (VINTI STEFANO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/06/2016

058261 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - DIFFIDA AD ADEMPIERE Oneri gravanti sulla parte intimante - Contenuto e limiti - Somma esorbitante rispetto a quanto dovuto contrattualmente - Conseguenze.

SEZIONE PRIMA

In tema di diffida ad adempiere, l'unico onere che, ai sensi dell'art. 1454 c.c., grava sulla parte intimante è quello di fissare un termine entro cui l'altra dovrà adempiere alla propria prestazione, pena la risoluzione "ope legis" del contratto, non tollerando un ulteriore ritardo nell'adempimento; di talché, qualora il contraente intimi con la diffida una somma superiore all'intero importo dovuto in base al contratto, quest'ultima non determina la risoluzione del contratto, giacché in tal caso è l'intimante che non intende adempiere al contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 133

Massime precedenti Vedi: N. 27530 del 2016 Rv. 642807 - 02, N. 25736 del 2017 Rv. 645951 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10977 del 26/04/2023 (Rv. 667621 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro O. (BOZZOLI CATERINA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 20/01/2021

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Visto di ingresso per ricongiungimento familiare - Rifiuto - Esistenza di segnalazione ai fini della non ammissione nello spazio Schengen - Sufficienza - Esclusione - Verifica relativa all'esistenza di minaccia effettiva, attuale e grave per la collettività - Rispetto oneri di procedura e valutazione - Necessità.

Il visto per ricongiungimento familiare ad un cittadino extracomunitario, coniuge di un cittadino italiano, non può essere rifiutato per il solo fatto che sul suo conto sussista una segnalazione ai fini della non ammissione entro lo spazio Schengen, dovendosi infatti verificare se la presenza di tale persona dia luogo ad una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della collettività e se sia stata rispettata la procedura prescritta, con particolare riguardo alla considerazione degli interessi dello Stato membro che ha effettuato la segnalazione Schengen e che deve essere previamente consultato ex art. 25, par. 1, comma primo, della c d. "CAAS" (Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 15/03/2006 num. 562, Tratt. Internaz. 14/06/1985 art. 25, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 28, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 20

Massime precedenti Vedi: N. 27224 del 2008 Rv. 605830 - 01, N. 6747 del 2021 Rv. 660889 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10967 del 26/04/2023 (Rv. 667678 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: ABETE LUIGI. Relatore: ABETE LUIGI.

G. (VACCARELLA ROMANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/07/2016

058065 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE Riferimento alla comune intenzione delle parti - Svalutazione del criterio letterale - Esclusione.

SEZIONE PRIMA

L'art. 1362 c.c., allorché nel comma 1 prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1366

Massime precedenti Conformi: N. 21576 del 2019 Rv. 654900 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 32786 del 2022 Rv. 666341 - 01, N. 34795 del 2021 Rv. 663182 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10967 del 26/04/2023 (Rv. 667678 - 02)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: ABETE LUIGI. Relatore: ABETE LUIGI.

G. (VACCARELLA ROMANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/07/2016

011047 APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - DEL COMMITTENTE Sospensione dei lavori - Mancanza di autorizzazioni preesistenti da parte dei titolari delle infrastrutture interessate dall'opera - Forza maggiore - Esclusione - Consapevolezza dell'appaltatore - Irrilevanza - Fattispecie.

In tema di appalto di opere pubbliche, la sospensione prevista dall'art. 30 del d.P.R. n. 1063 del 1962 - in caso di forza maggiore o per altre "ragioni di pubblico interesse o necessità" - non è invocabile quando la stazione appaltante, tenuta ad assicurare la possibilità giuridica dell'opera, sia consapevole di preesistenti impedimenti alla sua realizzazione e della necessità di acquisire autorizzazioni dagli enti titolari di infrastrutture interferenti con l'opera, a nulla rilevando la circostanza che l'appaltatore conoscesse o potesse conoscere la loro mancanza e non abbia a sua volta segnalato al committente la necessità di sollecitarne il rilascio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto insussistente il grave inadempimento dell'ente appaltante ed ha escluso che l'interpretazione complessiva del capitolato speciale d'appalto potesse far ricadere sull'appaltatore la responsabilità per il mancato ottenimento delle autorizzazioni condizionanti la regolare esecuzione dell'opera).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 30, Cod. Civ. art. 1453

Massime precedenti Vedi: N. 25554 del 2018 Rv. 650907 - 01, N. 13434 del 2016 Rv. 640377 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10968 del 26/04/2023 (Rv. 667679 - 02)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: CAIAZZO ROSARIO. Relatore:

CAIAZZO ROSARIO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

D. (VINTI STEFANO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/06/2016

114054 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESTINZIONE DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE - IN GENERE Disposizioni speciali in materia di appalto e appalto pubblico - Art. 133 del d.lgs. n. 163

SEZIONE PRIMA

del 2006 - Natura integrativa e non sostitutiva della disciplina generale in tema di risoluzione - Conseguenze.

In tema di appalto di opere pubbliche, le disposizioni speciali dettate con riferimento alle ipotesi di inadempimento del contratto di appalto (così come agli artt. 1662, 1667, 1668, 1669 c.c. o all'art. 133 del d.lgs. n. 163 del 2006) integrano, senza peraltro sostituirli, i principi generali dettati dal legislatore in tema di mancato adempimento e di risoluzione del contratto di cui agli artt. 1453 ss. c.c. Da ciò consegue - con particolare riferimento alla citata disposizione dell'art. 133 del d.lgs. n. 163 del 2006 - che tale speciale rimedio risolutorio sia bensì esperibile a prescindere dalla non scarsa importanza dell'inadempimento e pur quando quest'ultima condizione non ricorra, ma che tornino ad applicarsi, per converso, le disposizioni generali di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c. ove l'appaltatore non possa invocare i più favorevoli presupposti della norma speciale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1662, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668, Cod. Civ. art. 1669, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 133, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35

Massime precedenti Conformi: N. 12416 del 2004 Rv. 574227 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 10971 del 26/04/2023 (Rv. 667792 - 01)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO. P.M. DE RENZIS LUISA.** (Conf.)

L. (FELICE WALTER) contro T.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/04/2021

002015 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE Comunicazione integrale della sentenza della corte d'appello a mezzo PEC a cura della cancelleria - Decorrenza del termine di cui all'art. 17, comma 2, l. n. 184 del 1983 - Idoneità - Sussistenza.

In tema di adozione, la comunicazione, da parte del cancelliere, mediante posta elettronica certificata (PEC), del testo integrale della sentenza resa dalla corte d'appello, a norma dell'art. 17 della l. n. 184 del 1983, è idonea a far decorrere il termine "breve" di trenta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, risultando in tal modo soddisfatta la condizione della conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17

Massime precedenti Difformi: N. 25662 del 2014 Rv. 633720 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 29302 del 2017 Rv. 647285 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10936 del 26/04/2023 (Rv. 667671 - 01)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

B. (NOVELLINI PAOLO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 21/06/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Diniego della Commissione territoriale - Obbligo di traduzione del provvedimento ex art. 10 d.lgs. n. 25 del 2008 nella lingua indicata dal richiedente o in quella veicolare -

SEZIONE PRIMA

Omissione - Conseguenze - Nullità dell'atto - Opposizione - Condizioni - Termine - Decorrenza - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale dello straniero, la comunicazione della decisione negativa della Commissione territoriale competente, ai sensi dell'art. 10, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 25 del 2008, deve essere resa nella lingua indicata dallo straniero richiedente o, se ciò non sia possibile, in una delle quattro lingue veicolari (inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo l'indicazione di preferenza), determinando la relativa mancanza l'invalidità del provvedimento; tale vizio, tuttavia, può essere fatto valere solo in sede di opposizione all'atto che da tale violazione sia affetto, ivi compresa l'opposizione tardiva, qualora il rispetto del termine di legge sia stato reso impossibile proprio dalla nullità (vale a dire dalla mancata traduzione dell'atto e dalla conseguente ignoranza del relativo contenuto), a meno che lo straniero non abbia "medio tempore" avuto adeguata conoscenza della natura del provvedimento adottato e del rimedio proponibile avverso lo stesso, nel qual caso è da tale momento che dovrà farsi decorrere il suddetto termine. (Nella specie - in cui il richiedente aveva dedotto di aver impugnato il provvedimento di diniego oltre il termine di cui all'art. 35-bis, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008, per averne compreso il contenuto solo successivamente, grazie all'aiuto di un mediatore culturale -, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto con cui il giudice di merito, senza escludere che il richiedente conoscesse solo la lingua albanese e senza verificare in quale lingua gli fosse stata comunicata la decisione negativa della commissione territoriale, aveva dichiarato inammissibile - in quanto tardiva - l'opposizione dallo stesso proposta, sulla base del mero presupposto che egli, nel corso dell'audizione dinanzi alla commissione medesima, svoltosi in lingua albanese con l'assistenza di un interprete, era stato informato dell'esistenza termine previsto per l'impugnazione del provvedimento che solo in seguito sarebbe stato adottato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 10, Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 16470 del 2019 Rv. 654638 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 26576 del 2020 Rv. 659746 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 11004 del 26/04/2023** (Rv. **667740 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**.

Relatore: **IOFRIDA GIULIA**.

T. (GUGLIELMETTI GIOVANNI) contro A. (PAOLETTI VIERI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/08/2019

031047 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - IN GENERE Scissione parziale - Fattispecie traslativa - Limitazione ai beni inclusi nel patrimonio attribuito alla società beneficiaria - Sussistenza - Denominazione sociale e marchio - Autonomia - Conseguenze in caso di trasferimento del marchio - Trasferimento della denominazione sociale - Limiti e condizioni.

159517 SOCIETA' - FUSIONE - IN GENERE In genere.

Con riferimento ai segni distintivi, la scissione parziale societaria dà luogo ad una vicenda non meramente organizzativa, ma sostanzialmente traslativa dei beni inclusi nel patrimonio attribuito alla società beneficiaria della scissione, con la conseguenza che, essendo il marchio e la denominazione sociale dei segni distintivi autonomi - avendo il primo la funzione di identificare i prodotti fabbricati o commercializzati od i servizi resi da un imprenditore, la seconda quella di individuare la società come soggetto di diritto - l'attribuzione del marchio non implica anche il trasferimento della denominazione sociale, la quale può essere oggetto di valido trasferimento "inter vivos", anche ove assimilata alla ditta sociale, solo nel caso in cui sia ceduta l'intera azienda, previo espresso consenso dell'alienante.

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2564, Cod. Civ. art. 2565, Cod. Civ. art. 2567, Cod. Civ. art. 2573, Cod. Civ. art. 2506 bis com. 2, Cod. Civ. art. 2506, Cod. Civ. art. 2506 ter, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 17, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 1 bis, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 22

Massime precedenti Vedi: N. 5931 del 2014 Rv. 630514 - 01 Rv. 630513 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10974 del 26/04/2023 (Rv. 667680 - 01)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.**

C. (CUGOLA GIORGIO) contro B. (GRANI NICOLA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/01/2019

082277 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE Riduzione o revoca del contributo economico a favore della prole - Ripetibilità - Limiti - Condizioni.

In ogni ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti provvisori adottati, è esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita; il diritto di ritenere quanto è stato pagato, tuttavia, non opera nell'ipotesi in cui sia accertata l'insussistenza "ab origine", quanto al figlio maggiorenne, dei presupposti per il versamento e sia disposta la riduzione o la revoca del contributo, con decorrenza di regola collegata alla domanda di revisione o, motivatamente, da un periodo successivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 com. 4, Cod. Civ. art. 337, Cod. Civ. art. 337

Massime precedenti Vedi: N. 4224 del 2021 Rv. 660755 - 01, N. 29264 del 2022 Rv. 665892 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32914 del 2022 Rv. 666186 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11125 del 27/04/2023 (Rv. 667743 - 01)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

Y. (ROMANIELLO VITO) contro M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 07/04/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Accoglimento della domanda - Omessa pronuncia sulle spese - Motivazione illogica - Illegittimità - Fattispecie.

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE In genere.

I procedimenti in materia di protezione internazionale non si sottraggono all'applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., con la conseguenza che l'omessa statuizione sulle spese di lite, anche se fondata su una motivazione illogica - in caso di accoglimento della domanda - integra una lesione del diritto costituzionale (artt. 24 e 111 Cost.) ad una tutela giurisdizionale effettiva e

SEZIONE PRIMA

tendenzialmente completa, contenente una pronuncia sulle spese conseguente al "decisum", cui il giudice deve provvedere anche d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del Tribunale che, dopo aver accolto la domanda di protezione internazionale, aveva omesso di pronunciarsi sulle spese di lite "tenuto conto della natura della controversia" e del fatto che la pubblica amministrazione si era costituita "a mezzo dei propri funzionari").

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 651 del 2022 Rv. 663540 - 01, N. 5819 del 2018 Rv. 647897 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11058 del 27/04/2023 (Rv. 667741 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: TRICOMI LAURA. Relatore: TRICOMI LAURA.

H. (CANESTRARI FABIO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 17/03/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Dovere di cooperazione del giudice - Scarsa credibilità o contraddittorietà del racconto del richiedente - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

In materia di protezione internazionale, il giudizio negativo in merito alla valutazione di credibilità del richiedente asilo non può in alcun modo essere posto a base, di per sè, del diniego di cooperazione istruttoria cui il giudice è tenuto, dal momento che anteriormente all'adempimento di tale obbligo, egli non può conoscere e apprezzare correttamente la reale e attuale situazione del paese di provenienza del ricorrente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del Tribunale che, ritenuto aprioristicamente non credibile il racconto di un ricorrente pakistano - il quale aveva riferito di essere fuggito dal paese d'origine per evitare le aggressioni perpetrate nei suoi confronti da appartenenti al gruppo dei "Mujahideen", la cui gravità era confermata dall'uccisione del padre e del fratello - non aveva assolto al dovere di cooperazione istruttoria in relazione alla lamentata impossibilità di effettuare una denuncia dei fatti alle autorità di polizia).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 38095 del 2021 Rv. 663301 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 16925 del 2020 Rv. 658940 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 24010 del 2020 Rv. 659524 - 01, N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 04

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11091 del 27/04/2023 (Rv. 667742 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: VALENTINO DANIELA. Relatore: VALENTINO DANIELA.

O. (NOVARA ANNA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 10/01/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Mutilazione genitale femminile - Status di rifugiato - Sussistenza - Protezione sussidiaria - Sufficienza - Esclusione.

SEZIONE PRIMA

In tema di protezione internazionale, il rischio di assoggettamento a pratiche di mutilazioni genitali femminili può integrare gli estremi di un atto persecutorio per motivi di appartenenza ad un gruppo sociale (artt. 7 e 8 del d.lgs. n.251 del 2007) o di atto specificamente diretto contro un genere sessuale o l'infanzia (art. 7 lett. f), rappresentando dette pratiche per la persona che le subisce o rischia di subirle, un trattamento oggettivamente inumano e degradante; pertanto, ove sia accertato che il fenomeno venga praticato, nel contesto sociale e culturale del Paese di provenienza del richiedente, così da realizzare un trattamento ingiustamente discriminatorio, diretto o indiretto, della donna, devono ritenersi sussistenti i presupposti per la concessione dello status di rifugiato. (Nella specie, è stata cassata con rinvio la decisione di merito che, pur rilevando la situazione di vulnerabilità e la carenza del sistema sanitario del Paese di origine ai fini della tutela delle vittime di questa pratica, ha riconosciuto alla richiedente - vittima di un'accertata clitoridectomia - la protezione speciale, invece di quella che, più correttamente, avrebbe dovuto realizzarsi attraverso il riconoscimento dello status di rifugiato).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Tratt. Internaz. 07/04/2011 art. 60, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 29971 del 2021 Rv. 662723 - 01, N. 5144 del 2022 Rv. 664198 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11199 del 28/04/2023 (Rv. 667629 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **VANNUCCI MARCO.** *Relatore:* **VANNUCCI MARCO.**

F. (FASTOSO ALESSANDRO) contro E. (PIANTANIDA SILVIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/09/2014

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Ammissione al passivo dei crediti fiscali - Controversie su esistenza e consistenza del tributo - Esame rimesso al giudice tributario - Necessità - Mancata formazione preventiva del ruolo - Contestazione da parte del debitore - Conseguenze.

In tema di ammissione al passivo dei crediti fiscali, poiché le controversie implicanti una delibazione su esistenza e consistenza del tributo vanno necessariamente rimesse all'esame del giudice tributario, qualora il credito erariale sia stato insinuato senza la preventiva formazione del ruolo e consti contestazione da parte del debitore contribuente, la domanda di ammissione deve essere disattesa da parte del giudice delegato al fallimento, essendogli precluso un giudizio di merito sul credito in parola e sulle relative contestazioni.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93

Massime precedenti Vedi: N. 37006 del 2022 Rv. 666460 - 01, N. 29806 del 2017 Rv. 646847 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4126 del 2012 Rv. 621695 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 11269 del 28/04/2023** (Rv. **667681 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **NAZZICONE LOREDANA**. Relatore: **NAZZICONE LOREDANA**.

A. (FALQUI MARGHERITA) contro S. (GIANNI SAVERIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 29/03/2019

133133 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE Art. 101, comma 2, c.p.c. - Ambito applicativo - Rilevazione d'ufficio di circostanze modificative del quadro fattuale non valutate dalle parti - Necessità - Rilevazione della tardività di un'eccezione - Sviluppo inatteso - Esclusione - Ragioni - Conformità alla CEDU - Conseguenze.

L'art. 101, comma 2, c.p.c., riferendosi solo alla rilevazione d'ufficio di circostanze modificative del quadro fattuale non valutate dalle parti, non si applica qualora venga rilevata la tardività di un'eccezione, poiché, trattandosi di circostanza obiettiva, emergente dalla documentazione già in possesso delle parti e da loro agevolmente rilevabile, non configura uno sviluppo inatteso della lite, di talché, con riferimento alle questioni di rito che la parte avrebbe potuto e dovuto attendersi e prefigurarsi, incombe su di essa, in conformità alla giurisprudenza della Cedu, l'onere di prevenire ogni potenziale sviluppo del potere ufficioso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11928 del 2012 Rv. 623340 - 01, N. 15019 del 2016 Rv. 641276 - 01

APRILE 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione seconda



SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , Sentenza n. 9157 del 03/04/2023 (Rv. 667521 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)

A. (STARACE ALDO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/03/2016

045025 COMUNE - DEMANIO COMUNALE - STRADE Appartenenza all'ente territoriale- Accertamento - Requisiti spaziali e funzionali - Necessità - Contenuto.

In tema di limiti diritto di proprietà, l'estensione al sottosuolo non si applica all'area di sedime sottostante una strada pubblica in corrispondenza di un ponte o di un viadotto; ipotesi nella quale opera la presunzione di demanialità delle aree accessorie alle strade pubbliche, qualora sia accertato che l'area sia contigua o quantomeno comunicante con la strada pubblica e che integri la funzione viaria; presunzione che il privato può vincere provando, in contrario, la preesistente natura privata dell'area in contestazione o l'esistenza di un poziore titolo di proprietà.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 840, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 22

Massime precedenti Vedi: N. 2795 del 2017 Rv. 642811 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 9150 del 03/04/2023 (Rv. 667520 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

T. (BUSCEMI GAETANO) contro N. (IACOPETTI GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 08/03/2021

011005 APPALTO (CONTRATTO DI) - CONSEGNA DELL'OPERA Stipula di plurimi contratti di appalto relativi ad un'unica opera - Obbligazione unitaria per il ritardo mediante penale - Ritardo nella consegna dell'opera nei confronti del committente - Imputazione del ritardo - Rilevanza esterna - Esclusione - Fondamento.

In caso di stipula di plurimi contratti di appalto relativi ad un'unica opera, ciascuna impresa, pur conservando la propria autonoma soggettività giuridica, può contrarre un'obbligazione unitaria con riferimento all'assunzione di responsabilità per il ritardo nei confronti del comune committente convenendo la pattuizione di una penale. Sicché a fronte dell'obbligazione assunta non rileva l'imputazione del ritardo, avendo questo attinenza ai soli rapporti interni tra gli appaltatori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1384, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 1655

Massime precedenti Vedi: N. 13956 del 2019 Rv. 653925 - 02, N. 7180 del 2012 Rv. 622479 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 9255 del 04/04/2023** (Rv. **667522 - 01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**. Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE**.

C. (GALLO CARLO MARIA) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 18/02/2021

046051 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE Comunione ordinaria - Domanda di divisione di un fabbricato - Regolarità edilizia - Necessità - Documentazione alternativa - Sufficienza - Assenza del provvedimento di concessione in sanatoria - Irrilevanza.

La domanda di condono corredata della prova dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione costituisce documentazione alternativa rispetto alla concessione in sanatoria tale da comportare il venir meno dell'impedimento giuridico alla divisione di un fabbricato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 46, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20258 del 2009 Rv. 609669 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25021 del 2019 Rv. 655501 - 03

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 9347 del 05/04/2023** (Rv. **667523 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **TRAPUZZANO CESARE**. Relatore: **TRAPUZZANO CESARE**.

C. (SCANO DIONIGI) contro I. (PLAISANT ANGELO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 17/07/2017

113132 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE Novazione oggettiva - Natura - Elementi essenziali - "Animus novandi" - Sostituzione dell'obbligo precedente - Sufficienza - Esclusione - Prova in concreto - Necessità - Fattispecie.

Affinché si abbia novazione oggettiva dell'obbligazione è necessario che siano espressamente previste, o comunque siano desumibili in modo inequivocabile, la volontà e l'effetto di estinzione dell'obbligazione pregressa, in ragione della sostituzione con un'obbligazione nuova ed incompatibile, non essendo sufficienti le indicazioni meramente esemplificative, a fronte del richiamo a tutti gli altri patti che consentono la coesistenza di plurime obbligazioni (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto sussistere la comune intenzione delle parti di estinguere l'obbligazione di garanzia contenuta nell'originario atto di cessione per effetto di un successivo contratto integrativo che si era, tuttavia, limitato a disporre la sola riduzione del prezzo complessivo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230

Massime precedenti Vedi: N. 12039 del 2000 Rv. 540123 - 01, N. 27028 del 2022 Rv. 665873 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 9347 del 05/04/2023** (Rv. **667523 - 02**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **TRAPUZZANO CESARE**. Relatore: **TRAPUZZANO CESARE**.

C. (SCANO DIONIGI) contro I. (PLAISANT ANGELO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 17/07/2017

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Compravendita di partecipazioni sociali - Clausola di garanzia del venditore-cedente sulla sopravvenienza di passività fiscali e previdenziali incidenti sul patrimonio della società - Nullità per indeterminatezza - Esclusione - Condizione.

In tema di cessione di partecipazioni sociali, soddisfa il requisito della determinabilità dell'oggetto - ed è dunque valida e non viola il canone di buona fede oggettiva - la clausola del contratto che preveda l'adeguamento del corrispettivo fissato alle sopravvenienze passive successivamente accertate (ossia verificate dopo la cessione), facenti capo alla società "target", per fatti accaduti prima del perfezionamento dell'accordo traslativo, in ordine a causali specificate nei confronti di soggetti individuati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24790 del 2017 Rv. 646757 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 9348 del 05/04/2023** (Rv. **667524 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**.

N. (MORETTI ANDREA) contro D. (SPALLINA LORENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 25/05/2017

125084 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - DETENTORE Detentore non qualificato - Legittimazione a proporre azione di spoglio - Sussistenza - Limiti.

In tema di tutela possessoria, il detentore non qualificato è legittimato a proporre l'azione di spoglio nei limiti in cui agisca nell'interesse del possessore, il che esclude che la medesima azione possa essere esperita nei confronti di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4448 del 2012 Rv. 621438 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 9387 del 05/04/2023** (Rv. **667526 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**.

A. (GEMINIANI GIAN PIERO) contro C. (LORO MARCO MARIO ETTORE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/11/2017

046115 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - PROVVEDIMENTI PER LE SPESE - DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA Deliberazione assunta in violazione di norme di legge o di regolamento - Impugnazione da parte del singolo condomino - Natura - Ammissibilità.

SEZIONE SECONDA

La domanda diretta a far accertare la non conformità alla legge o al regolamento del contenuto della decisione approvata in una riunione di partecipanti al condominio, quale riportato nel relativo verbale, sia pure per mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, o per impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico, da valutarsi in relazione al difetto assoluto di attribuzioni, può comunque integrare gli estremi di un'azione di accertamento della nullità o dell'inesistenza materiale di detta deliberazione e può pertanto essere proposta da un condomino, se a tale accertamento egli abbia un interesse concreto e attuale, diretto ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che la delibera generava quanto al contenuto dell'assetto organizzativo della materia regolata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1136

Massime precedenti Vedi: N. 1367 del 2023 Rv. 666707 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9839 del 2021 Rv. 661084 - 03

Sez. 2 - , Sentenza n. 9377 del 05/04/2023 (Rv. 667525 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)*

S. (ROCCA RICCARDO) contro F. (TOGNI ANDREA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 08/02/2018

133007 PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA' - ESTENSIONE
Domanda di risoluzione per inadempimento - Domanda di risarcimento del danno - Accoglimento della sola domanda risarcitoria - Riproposizione della domanda di risoluzione dagli appellati ex art. 346 cod. proc. civ. - Esclusione - Onere di proporre tempestivo appello incidentale - Necessità - Conseguenze.

Quando sia stata proposta domanda di risoluzione per inadempimento di un contratto e una specifica richiesta di condanna al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento denunciato, l'accoglimento in primo grado della sola pretesa risarcitoria, sul presupposto che non vi sia prova del dedotto contratto, con espresso rigetto della domanda di accertamento dell'inadempimento e quindi anche con inequivoca valutazione di infondatezza della dichiarazione di risoluzione del rapporto, non consente all'originario attore di limitarsi a riproporre in appello, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., la domanda di risoluzione, rispetto alla quale l'avvenuta soccombenza richiede la proposizione di un tempestivo appello incidentale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26159 del 2014 Rv. 633525 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11799 del 2017 Rv. 644305 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 9473 del 06/04/2023 (Rv. 667531 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **PAPA PATRIZIA.** *Relatore:* **PAPA PATRIZIA.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

C. (SERMARINI MARCO) contro C. (ORTENZI MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 06/07/2016

SEZIONE SECONDA

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Sospensione ex art. 49, commi 4 e 9 ter, del d.l. n. 189 del 2016 - Avvocati esercenti nei territori colpiti dal sisma - Sede dell'ordine di iscrizione - Irrilevanza - Ragioni - Inagibilità dello studio professionale - Sussistenza - Attestazione dell'interessato da rilasciarsi entro la scadenza del primo periodo emergenziale - Necessità - Fondamento.

Ai fini della sospensione dei termini perentori processuali prevista per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 dall'art. 49, comma 9-ter, d.l. n. 189 de 2016, come modificato dall'art. 17, comma 1, d.l. n. 8 del 2017, rileva non già la sede dell'ordine di iscrizione del difensore, non essendo essa destinata, per sua natura e funzione, ad interferire con il materiale svolgimento dell'attività difensiva, ma l'inagibilità dello studio professionale, da attestarsi, a cura del soggetto interessato ad avvalersene, mediante dichiarazione rilasciata entro la scadenza del primo periodo emergenziale, essendo la norma speciale finalizzata a sovvenire i soggetti che, in quanto residenti o aventi sede nei territori terremotati, siano andati incontro a disagi tali da rendere difficoltoso l'esercizio del diritto di difesa e il rispetto dei suindicati termini.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/10/2016 num. 189 art. 49 com. 4, Legge 15/12/2016 num. 229 CORTE COST., Decreto Legge 17/10/2016 num. 189 art. 9 ter, Decreto Legge 09/02/2017 num. 8 art. 17 com. 1, Decreto Legge 09/02/2017 num. 8 art. 17 com. 2, DPR 28/12/2000 num. 445 CORTE COST., Legge 07/04/2017 num. 45, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27190 del 2018 Rv. 651373 - 01, N. 22462 del 2021 Rv. 662063 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 9457 del 06/04/2023 (Rv. 667529 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

L. (TARZIA GIORGIO) contro A. (CINTIOLI FABIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/02/2016

049002 CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - ATTO DI CONCESSIONE - IN GENERE Contratto di subconcessione di servizi - "Soggetto aggiudicatore" del subconcessionario - Forma scritta - Necessità - Ulteriori intese verbali - Rilevanza - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

Il contratto di subconcessione di servizi, intervenuto prima del d.lgs. n. 163 del 2006, in quanto attributivo al subconcessionario della qualifica di "soggetto aggiudicatore", quale impresa pubblica ex art. 2, lett. b), del d.lgs. n. 158 del 1995, è soggetto alle norme di evidenza pubblica e di forma scritta ai sensi dell'art. 2, lett. a), della l. n. 109 del 1994, sicché è al relativo contenuto che occorre far riferimento al fine di individuare la volontà pattizia del concessionario, senza che rilevino né le determinazioni unilaterali o le intese verbali attinenti alla fase preparatoria del negozio, né i comportamenti attuativi assunti nella fase esecutiva del rapporto. (In applicazione di tale principio, la S.C., dopo aver affermato che il rapporto intrattenuto tra la società concessionaria di servizi aeroportuali e la società incaricata di gestire l'assistenza a terra nel parcheggio dell'aeroporto era qualificabile in termini di subconcessione, ha escluso la rilevanza delle ulteriori pattuizioni verbali intervenute tra le parti e, conseguentemente, la configurabilità di un contratto atipico, misto, di subconcessione e di appalto di servizi).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17, Legge 24/12/1993 num. 537 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 158 art. 2 lett. B, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 2 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 13/01/1999 num. 18

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23322 del 2009 Rv. 610246 - 01, N. 8225 del 2010 Rv. 612507 - 01, N. 13723 del 2017 Rv. 644370 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 9455 del 06/04/2023 (Rv. 667528 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO.

G. (ZINI LUCA) contro C. (CICCOTTI ILARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 09/02/2018

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Conferimento di incarico professionale relativo ad ottenere il certificato di abitabilità - Progressiva esistenza del certificato - Nullità dell'incarico per difetto di causa - Disapplicazione della certificazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Il conferimento di un incarico professionale relativo ad ottenere il certificato di abitabilità, ove emerga l'esistenza progressiva di quest'ultimo, è nullo per difetto di causa, non essendo all'uopo consentito al giudice ordinario disapplicare il provvedimento amministrativo, ove illegittimo, in quanto tale potere è limitato ai casi in cui esso sia la fonte del diritto contestato. (Nella specie, la S.C. ha rigettato la censura afferente alla mancata disapplicazione da parte dei giudici di merito del certificato di abitabilità, atteso che esso non costituiva fonte dei diritti vantati dal professionista, ma elemento di fatto al quale le parti avevano fatto riferimento sul piano della giustificazione causale dell'impegno reciprocamente assunto).

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18499 del 2020 Rv. 659171 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 9460 del 06/04/2023 (Rv. 667530 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO.

G. (GALASSO MAURIZIO) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BERGAMO, 20/06/2018

133140 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE Ricusazione - Omessa proposizione dell'istanza per mancata conoscibilità del giudice - Denuncia della nullità della decisione - Legittimazione - Presupposti - Fattispecie.

In tema di ricusazione ex art. 52, comma 2, c.p.c., ove quest'ultima sia preclusa da un vizio procedurale che abbia impedito alla parte di conoscere preventivamente chi fossero i giudici chiamati a decidere, il rimedio accordato è quello di denunciare la nullità della sentenza, ma quest'ultima deve correlarsi alla specifica individuazione della causa di ricusazione che non è stato in precedenza possibile addurre e che si è poi riverberata nella nullità della decisione assunta. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato non fondato il motivo di ricorso con il quale la parte aveva dedotto la nullità del decreto assunto dal collegio in sede di reclamo avverso un provvedimento del giudice delegato, ex artt. 25 e 26 l. fall. - nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006 - correlata alla sola difformità fra l'intestazione di tale provvedimento e l'indicazione del verbale di udienza, risultando solo dal primo la presenza del giudice delegato nel collegio, circostanza che aveva comportato l'impossibilità di proporre istanza di ricusazione).

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 25, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10492 del 2019 Rv. 653468 - 01, N. 16831 del 2022 Rv. 664921 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36671 del 2022 Rv. 666377 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 9448 del 06/04/2023 (Rv. 667527 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.

Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.

J. (CIAFARDINI ANTONINO) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 29/10/2021

162017 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO Liquidazione - Giudizio di rinvio - Principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio - Patrocinio a spese dello Stato - Applicabilità - Modalità.

In tema di spese processuali, il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite. Ne consegue che ove una parte sia stata ammessa a patrocinio a spese dello Stato, il giudice del rinvio, ove ritenga l'iniziale pretesa manifestamente infondata può disporre la revoca del beneficio anche in relazione alle spese giudizio di legittimità, nonostante l'esito favorevole di quest'ultimo per il richiedente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32906 del 2022 Rv. 666076 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 9552 del 07/04/2023 (Rv. 667533 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: FALASCHI MILENA. Relatore: FALASCHI MILENA.

B. (DI CAGNO FABIO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 11/12/2018

098130 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITA' (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITA') Incarichi retribuiti a dipendenti pubblici - Obbligo di preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza - Necessità - Ragioni - Conseguenze - Espletamento di attività lavorativa "part time" - Sussistenza - Fondamento.

In tutti i casi di conferimento di incarichi retribuiti ai dipendenti pubblici, la P.A. è tenuta a verificare necessariamente "ex ante" le situazioni, anche solo potenziali, di conflitto di interessi, al fine di assicurare il più efficace rispetto dell'obbligo di esclusività, funzionale al buon andamento, all'imparzialità e alla trasparenza dell'azione amministrativa, ne consegue che il privato conferente l'incarico e il dipendente pubblico, anche se in part-time, hanno entrambi comunque l'obbligo di comunicare al datore il conferimento dell'incarico onde consentire all'ente di concedere la relativa autorizzazione previa valutazione dell'assenza di una possibile situazione di conflitto di interessi dell'incarico con l'attività lavorativa.

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2000 num. 165 art. 53, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 55 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 56 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 58 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 98

Massime precedenti Vedi: N. 28757 del 2019 Rv. 655613 - 01, N. 11811 del 2020 Rv. 658270 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 9556 del 07/04/2023 (Rv. 667537 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: FALASCHI MILENA. Relatore: FALASCHI MILENA.

C. (PAFUNDI GABRIELE) contro D. (POLLINI ENRICO)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE BERGAMO, 19/09/2018

040039 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITA' Limiti di velocità - Violazione dell'art. 142, comma 6 bis, codice della strada - Postazioni fisse e mobili - Obbligo di preventiva segnalazione e di visibilità - Necessità.

In tema di rilevamento della velocità mediante apparecchiature elettroniche, l'art. 142, comma 6-bis, del codice della strada, secondo il quale le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 142 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 142 com. 9 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, DM Trasporti 15/08/2007

Massime precedenti Vedi: N. 29595 del 2021 Rv. 662605 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 9544 del 07/04/2023 (Rv. 667631 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: PIRARI VALERIA. Relatore: PIRARI VALERIA.

C. (FERRALDESCHI ALFREDO) contro D. (PETILLO SALVATORE)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/05/2018

046115 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - PROVVEDIMENTI PER LE SPESE - DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA Condominio - Azione di annullamento di delibera condominiale avente ad oggetto crediti del condomino di valore minimo - Interesse ad agire - Sussistenza - Fondamento.

In tema di condominio negli edifici, sussiste l'interesse del condomino a promuovere l'azione di annullamento di una delibera condominiale avente ad oggetto crediti del medesimo di valore minimo, in quanto dal principio che la giurisdizione è risorsa statutale limitata - potendo la legge limitare, espressamente o implicitamente, il ricorso ad essa onde garantire la durata ragionevole del processo ex artt. 111 Cost. e 6 CEDU - non può, tuttavia, derivare il potere del giudice di stabilire limitazioni all'accesso al giudizio di legittimità, posto che nel nostro ordinamento la

SEZIONE SECONDA

giurisdizione si attua mediante il giusto processo ed è sempre ammesso il diritto di ricorrere per cassazione avverso le sentenze per violazione di legge; diritto il cui esercizio non dipende dal valore economico della controversia, soprattutto ove la predetta azione miri ad una verifica giudiziale della correttezza del "modus operandi" dell'amministratore nella generale iscrizione dei pagamenti in bilancio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28077 del 2021 Rv. 662570 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 9541 del 07/04/2023 (Rv. 667532 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.**

P. (RUPPI COSIMO) contro C.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 19/10/2021

100224 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE
Ordine di rinnovazione disposto ex art. 291 c.p.c. - Onere di tempestiva attivazione -
Concessione di un secondo termine - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.

In tema di notificazione, una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio ai sensi dell'art. 291 c.p.c., è preclusa al giudice la possibilità di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stante la perentorietà di quello già concesso, salvo che la parte abbia tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico e l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesima non imputabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte territoriale che, dopo aver correttamente disposto la rinnovazione della notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, stante il mancato perfezionamento del relativo procedimento, aveva reiterato tale ordine per ben due volte, nonostante il notificante non avesse dimostrato di essersi autonomamente attivato entro i termini di scadenza del primo termine assegnato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 638 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19218 del 2019 Rv. 654757 - 01, N. 14042 del 2005 Rv. 582100 - 01, N. 22113 del 2015 Rv. 637284 - 01, N. 1180 del 2006 Rv. 589674 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 9613 del 11/04/2023 (Rv. 667633 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.**

A. (MERISI SIMONA) contro R. (FERRETTI ANNA MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/07/2017

157001 SERVITU' - IN GENERE Opere necessarie relative alla conservazione della servitù -
Legittimazione del proprietario del fondo dominante - Sussistenza - Legittimazione di altri
soggetti aventi interesse alla conservazione della servitù - Esclusione.

Solo il proprietario del fondo dominante è legittimato, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 1069 c. c., ad effettuare le opere necessarie per la conservazione della servitù; deve, quindi, escludersi che una tale facoltà possa essere esercitata da terzi (locatari, affittuari o comodatari)

SEZIONE SECONDA

i quali, pur aventi un interesse alla buona conservazione della servitù, dovranno rappresentare la necessità di un tale intervento al proprietario del fondo dominante loro legato dal rapporto obbligatorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1069, Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 936, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3634 del 2007 Rv. 595361 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 9612 del 11/04/2023 (Rv. 667632 - 01)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **AMATO CRISTINA.** *Relatore:* **AMATO CRISTINA.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

B. (RUSSI MAURIZIO) contro I. (COLANTONIO RENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 10/11/2017

058163 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE Contratto di mediazione - Maturazione del diritto alla provvigione svincolato dalla conclusione dell'affare - Nullità della clausola ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 206 del 2005 - Fondamento.

Deve considerarsi come non apposta per nullità parziale di protezione, ex art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005, la clausola contenuta in un contratto di mediazione che preveda la maturazione del diritto alla provvigione in una fase non corrispondente alla conclusione dell'affare, nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, poiché determina un significativo squilibrio normativo ex art. 33, comma 1, del citato d.lgs., così stravolgendo il fondamento causale dell'operazione economica posta in essere dalle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755, Cod. Civ. art. 1469 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 36

Massime precedenti Vedi: N. 19565 del 2020 Rv. 659175 - 01, N. 22357 del 2010 Rv. 615671 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 9690 del 12/04/2023 (Rv. 667547 - 02)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *P.M. CENICCOLA ALDO. (Conf.)*

C. (PIPIA CORRADO) contro K. (MORICONI VINCENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/06/2017

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE Disconoscimento della scrittura privata - Tardività - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Eccezione - Proponibilità in sede di precisazione delle conclusioni - Sussistenza - Comparsa conclusionale - Esclusione - Ragioni.

138127 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO In genere.

L'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata ha natura sostanziale e non può, perciò, essere rilevata d'ufficio, sicché, nel caso in cui il disconoscimento sia avvenuto in

SEZIONE SECONDA

sede di precisazione delle conclusioni, è nella medesima sede che deve essere sollevata e non nella comparsa conclusionale, avendo quest'ultima l'esclusiva funzione di illustrare domande ed eccezioni già ritualmente proposte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 214

Massime precedenti Conformi: N. 5666 del 1994 Rv. 487013 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 23636 del 2019 Rv. 655493 - 01, N. 1300 del 2002 Rv. 552013 - 01, N. 10147 del 2011 Rv. 617920 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 9694 del 12/04/2023 (Rv. 667676 - 01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: AMATO CRISTINA. Relatore: AMATO CRISTINA. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

R. (MAZZUCATO MAURO) contro G. (ZANNI ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 12/10/2017

106010 MEDIAZIONE - PROVVISORIO Diritto alla provvigione - Rinuncia al pagamento dalla parte venditrice - Ammissibilità - Proposta irrevocabile - Sottoscrizione del promissario alienante - Presunzione di onerosità dell'incarico - Accertamento per testi - Ammissibilità.

In tema di mediazione, le parti possono convenire che la venditrice non debba pagare alcuna provvigione al mediatore e, qualora la prima sottoscriva una proposta irrevocabile di acquisto contenente la clausola assunta dalla parte acquirente relativa al pagamento della provvigione, ben può superare la presunzione di onerosità dell'incarico a suo carico mediante testimoni, posto che rispetto a tale proposta parte alienante deve qualificarsi come terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1755, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1722

Massime precedenti Vedi: N. 5795 del 1983 Rv. 430655 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 9690 del 12/04/2023 (Rv. 667547 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore: GIANNACCARI ROSSANA. P.M. CENICCOLA ALDO. (Conf.)

C. (PIPIA CORRADO) contro K. (MORICONI VINCENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/06/2017

138127 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO Disconoscimento della scrittura privata - Esercizio della facoltà nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione - Nozione - Effettivo esercizio del diritto di difesa - Rilevanza.

In tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione di cui all'art. 215, comma 1, n.2 c.p.c., in base alla quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella risposta successiva alla produzione, va intesa con riferimento al primo atto in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa, sia essa un'udienza o una difesa scritta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 215 com. 1 lett. 2, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15780 del 2018 Rv. 649335 - 01, N. 9159 del 2002 Rv. 555287 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , Sentenza n. 9815 del 13/04/2023 (Rv. 667534 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE. Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE. P.M. CENICCOLA ALDO. (Conf.)

P. (FONTANELLA GIANLUCA) contro R.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 29/11/2018

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Spese legali - Assenza di convenzione tra le parti - Liquidazione ex art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2008 - Valori minimi - Derogabilità ad opera del giudice - Esclusione.

In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13 com. 6, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 1, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/03/2018 num. 37, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19989 del 2021 Rv. 661839 - 03, N. 23798 del 2019 Rv. 655281 - 01, N. 14198 del 2022 Rv. 664685 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 9813 del 13/04/2023 (Rv. 667634 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.

G. (MALLARINO GRAZIANO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 06/05/2021

071045 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI - IN GENERE Calcolo della quota di disponibile - Parte convenuta in riduzione - Deduzione di donazione indiretta effettuata dal "de cuius" a favore della parte attrice non inclusa nella riunione fittizia - Domanda - Necessità - Esclusione - Eccezione - Sufficienza - Fondamento.

In tema di azione i riduzione, nel caso in cui la donazione effettuata dal "de cuius" in favore della parte attrice, di cui il convenuto pretenda l'imputazione "ex se", sia una donazione indiretta della quale occorra accertare l'esistenza, non è necessario proporre la relativa domanda, ma è sufficiente la semplice eccezione, in quanto il "fatto" rimane comunque diretto a provocare il rigetto dell'altrui pretesa, in conformità alla finalità tipica dell'eccezione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 556 CORTE COST., Cod. Civ. art. 564 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19833 del 2019 Rv. 654974 - 02

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 9814 del 13/04/2023** (Rv. **667635 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**.

F. (PIRRACCHIO VINCENZA RITA MARIA) contro G. (LAUDANI FABRIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 14/05/2018

105001 MANDATO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE E DIFFERENZE TRA MANDATARIO E NUNZIO) Mediazione atipica onerosa - Diritto alla provvigione - Obbligo di iscrizione nei ruoli tenuti presso le camere di commercio - Sussistenza.

In caso di mediazione atipica onerosa, al mediatore che presta la propria attività nell'interesse di una delle parti, con cui instaura un rapporto di collaborazione, anche privo di stabilità, raccogliendo e comunicando proposte di contratto, ovvero ordinazioni presso terzi, si applica l'art. 2 della l. n. 39 del 1989 e, pertanto, l'iscrizione all'indicato ruolo costituisce condizione necessaria ai fini del riconoscimento della provvigione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1709, Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755, Legge 03/02/1989 num. 39 art. 2, Legge 03/02/1989 num. 39 art. 9, Decreto Legisl. 26/03/2010 num. 59

Massime precedenti Vedi: N. 482 del 2019 Rv. 652053 - 01, N. 15577 del 2022 Rv. 665164 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19161 del 2017 Rv. 645138 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 9979 del 14/04/2023** (Rv. **667636 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**.

R. (CONSOLI GIUSEPPE) contro R. (SALANITRO UGO ANTONINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 21/03/2019

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Rigetto della domanda di nullità totale del testamento - Formazione del giudicato sulla nullità parziale anche se non dedotta - Sussistenza - Nuova domanda di nullità parziale - Preclusione - Fondamento.

La sentenza definitiva di rigetto della domanda di nullità del testamento comporta la formazione del giudicato anche sulla validità delle singole clausole della scheda testamentaria, sicché è preclusa la possibilità di ridiscuterne in un nuovo giudizio, e ciò in ragione del potere-dovere del giudice, investito della domanda di nullità dell'intero atto "mortis causa", di rilevare, quand'anche non dedotta, la nullità di ogni distinta pattuizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 606, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2910 del 2016 Rv. 638554 - 01, N. 27414 del 2018 Rv. 650939 - 02, N. 11166 del 2018 Rv. 648814 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26242 del 2014 Rv. 633507 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10096 del 17/04/2023 (Rv. 667637 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: POLETTI DIANORA. Relatore: POLETTI DIANORA.

B. (ABBATE FERDINANDO EMILIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 18/02/2021

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Indennizzo - Obbligazione "ex lege" - Interessi sulla somma riconosciuta - Spettanza - Decorrenza - Dalla domanda o dal decreto - Condizioni.

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'indennizzo costituisce un'obbligazione "ex lege", con la conseguenza che gli interessi legali sulla somma dovuta decorrono dal giorno della domanda giudiziale, nel caso in cui in essa siano stati esplicitamente richiesti, o dalla pronuncia del decreto che liquida l'indennizzo, nel caso in cui non siano stati richiesti con la domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1173, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282

Massime precedenti Vedi: N. 28409 del 2018 Rv. 651183 - 01, N. 22974 del 2017 Rv. 645570 - 01, N. 15732 del 2016 Rv. 640591 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 10118 del 17/04/2023 (Rv. 667638 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: POLETTI DIANORA. Relatore: POLETTI DIANORA. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)

C. (JOUVENAL DANIELA) contro S. (DI PACE MAURO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 02/09/2019

135015 PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO Procedimento disciplinare nei confronti dei geologi - Delibera del Consiglio nazionale dell'Ordine - Impugnazione dinanzi al tribunale con conseguente inizio della fase giurisdizionale - Consiglio nazionale dell'Ordine - Contraddittore necessario - Configurabilità.

Nel procedimento giurisdizionale previsto dall'art. 6 della l. n. 339 del 1990 per il sindacato sui provvedimenti in materia disciplinare nei confronti dei geologi, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi è contraddittore necessario, essendo destinatario della pretesa del privato diretta all'annullamento della deliberazione da esso adottata.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 101, Legge 12/11/1990 num. 339 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 568 del 2004 Rv. 569458 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 22090 del 2019 Rv. 654919 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16993 del 2017 Rv. 644918 - 02

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 10118 del 17/04/2023** (Rv. **667638 - 02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **POLETTI DIANORA.** Relatore: **POLETTI DIANORA.** P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA.** (Conf.)

C. (JOUVENAL DANIELA) contro S. (DI PACE MAURO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 02/09/2019

135015 PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO Giudizio disciplinare - Incolpazione - Requisiti.

In tema di giudizio disciplinare nei confronti di un professionista, la formale incolpazione richiede una contestazione precisa ed inequivoca degli addebiti, al fine di garantire all'incolpato l'esercizio del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Legge 25/07/1966 num. 616 art. 15, Legge 12/11/1990 num. 339 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24679 del 2018 Rv. 650657 - 01, N. 11608 del 2011 Rv. 618203 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 10264 del 18/04/2023** (Rv. **667639 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **FALASCHI MILENA.** Relatore: **FALASCHI MILENA.**

G. (OMAZZI LUCIA CARLA) contro B. (DE VINCENZO CLELIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/12/2017

046062 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROMIETÀ INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - IN GENERE Comunione - Impossibilità di pari uso - Mancata deliberazione di uso indiretto - Godimento esclusivo di uno dei comproprietari - Conseguenze - Indennizzo in favore degli altri - Decorrenza - Individuazione - Fattispecie in tema di godimento esclusivo, da parte del coniuge legalmente separato, della casa coniugale acquistata in regime di comunione legale.

In materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato che, in caso di separazione dei coniugi, l'indennità di occupazione della casa coniugale acquistata in regime di comunione legale non va corrisposta dalla data della separazione, ma da quella in cui il coniuge non occupante manifesti all'altro la richiesta di uso turnario o comunque la volontà di godimento dell'immobile.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1108, Cod. Civ. art. 150, Cod. Civ. art. 177

Massime precedenti Vedi: N. 35210 del 2021 Rv. 663262 - 01, N. 1738 del 2022 Rv. 663639 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 10268 del 18/04/2023** (Rv. **667682 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **BERTUZZI MARIO**. Relatore: **BERTUZZI MARIO**.

P. (DI FONSO SIMONA) contro A.

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE ROMA, 09/12/2021

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Sanzione per violazione codice della strada - Impugnazione dell'estratto di ruolo - Inammissibilità - Fondamento.

L'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, in relazione agli importi dovuti a titolo di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, è inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, applicandosi tale disposizione anche alla riscossione delle entrate extratributarie.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 195 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com. 4 PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26283 del 2022 Rv. 665660 - 02 Rv. 665660 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 10257 del 18/04/2023** (Rv. **667652 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**. Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE**.

R. (ANGELUCCI SERGIO) contro T. (LA PACE ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 15/03/2018

043009 COMODATO - COMODATARIO - RESTITUZIONE DELLA COSA Azione personale di restituzione di immobile esercitata in primo grado - Fondata su un comodato precario - Azione di accertamento dell'usucapione decennale spiegata in appello dall'attore soccombente - Domanda nuova - Esclusione - Fondamento.

Laddove venga proposta in primo grado azione di restituzione di immobile fondata su un comodato precario, non costituisce domanda nuova quella di usucapione decennale formulata in appello dall'attore soccombente, essendo quest'ultima formulata in forza dello stesso titolo trascritto univocamente invocato nella domanda di restituzione spiegata in primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1159, Cod. Civ. art. 1810, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 6292 del 2023 Rv. 667281 - 01, N. 3215 del 1969 Rv. 343217 - 01, N. 2726 del 2013 Rv. 624877 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 10475 del 19/04/2023** (Rv. **667683 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**.
P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Diff.)

B. (LOMBARDI GIUSEPPE) contro C. (PROVIDENTI SALVATORE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/10/2017

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Sanzioni Consob - Violazioni di cui all'art. 187 ter d.lgs. n. 58 del 1998 e all'art. 94 dello stesso d.lgs. - Principio di specialità ex art. 9 l. n. 689 del 1981 - Esclusione - Fondamento.

SEZIONE SECONDA

254049 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PRINCIPIO DI SPECIALITA' In genere.

In tema di sanzioni irrogate dalla Consob, non opera il principio di specialità di cui all'art. 9 della l. n. 689 del 1981 tra l'illecito di cui all'art. 187 ter del d.lgs. n. 58 del 1998 e quello di cui all'art. 94 del medesimo decreto, essendo diversi gli elementi oggettivi delle due fattispecie.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 94

Massime precedenti Vedi: N. 18811 del 2003 Rv. 568742 - 01, N. 3745 del 2009 Rv. 606555 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 10438 del 19/04/2023 (Rv. 667640 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. CENICCOLA ALDO. (Conf.)

M. (MUSSIO FRANCESCO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE GROSSETO, 22/06/2021

026033 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE Liquidazione del compenso spettante all'avvocato nei giudizi civili - D.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018 - Riduzione di oltre il 50% dei valori medi delle tabelle allegate - Possibilità - Esclusione.

218012 PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE In genere.

Ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente (ove ne sia mancata la determinazione consensuale), così come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente o del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dopo le modifiche degli artt. 4, comma 1 e 12, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, apportate dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 9 CORTE COST., Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 1, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 12 com. 1, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/03/2018 num. 37, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4759 del 2022 Rv. 663971 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10477 del 19/04/2023 (Rv. 667641 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: FALASCHI MILENA. Relatore: FALASCHI MILENA.

F. (MIASI GIOVANNI) contro C. (MACRI' PELLIZZERI RAFFAELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 09/08/2017

046151 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' NEL CONDOMINIO Condominio -

SEZIONE SECONDA

Rapporto tra limiti dell'uso delle cose comuni e le norme sulle distanze - Prevalenza del rispetto delle condizioni di uso individuale della cosa comune - Condizioni - Fattispecie.

136109 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE In genere.

In tema di condominio, qualora il giudice verifichi che l'uso della cosa comune sia avvenuto nell'esercizio dei poteri e nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 1102 c.c. a tutela degli altri comproprietari, deve ritenersi legittima l'opera realizzata senza il rispetto delle norme sulle distanze tra proprietà contigue, applicabili, di regola, anche in ambito condominiale, purché la relativa osservanza sia compatibile con la particolare struttura dell'edificio condominiale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di appello che, ritenendo applicabili le norme sulle distanze a discapito dell'art. 1102 c.c., aveva ordinato la rimozione di una passerella appoggiata al muro perimetrale comune, costituente un nuovo accesso all'appartamento di un condomino, senza verificare l'esistenza di un concreto pregiudizio all'appartamento sottostante).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1139, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17216 del 2020 Rv. 661735 - 02

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10676 del 20/04/2023 (Rv. 667642 - 01)

Presidente: CARRATO ALDO. Estensore: AMATO CRISTINA. Relatore: AMATO CRISTINA.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (CASSIANI MARCO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PESARO, 09/07/2019

254030 SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE Emissione di assegno senza autorizzazione - Configurabilità - Condizioni - Conoscenza della revoca dell'autorizzazione da parte del traente - Prova - Onere a carico della prefettura - Adempimento - Produzione dell'avviso di ricevimento della comunicazione - Necessità - Altre prove orali o documentali - Presunzioni semplici - Ammissibilità.

Ai fini della configurabilità dell'illecito amministrativo di cui all'art. 1 della legge n. 386 del 1990 (emissione di assegno senza autorizzazione), come sostituito dall'art. 28 del d.lgs. n. 507 del 1999, incombe alla prefettura l'onere di fornire la prova che il traente fosse effettivamente a conoscenza della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della lettera raccomandata o del telegramma con cui è stata effettuata la relativa comunicazione, ovvero mediante altre prove, orali o documentali, o presunzioni semplici, dalle quali possa desumersi la consapevolezza del difetto di autorizzazione da parte del privato.

Riferimenti normativi: Legge 15/12/1990 num. 386 art. 1, Legge 15/12/1990 num. 386 art. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 28, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23015 del 2009 Rv. 610307 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 10682 del 20/04/2023** (Rv. **667793 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**.

D. (FOLCHITTO ROBERTO) contro I. (ASSENZA VINCENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/09/2017

058246 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Risoluzione del contratto - Risoluzione per mancato rispetto del termine essenziale - Risoluzione per inadempimento consistente nel mancato rispetto del termine non essenziale di adempimento - Differenze - Conseguenze in merito al rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

058264 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO In genere.

La domanda di risoluzione del contratto per inosservanza del termine essenziale richiede la verifica dell'esistenza, nel contratto, di tale termine e del suo mancato rispetto, mentre quella di risoluzione per inadempimento consistente nell'inosservanza di un termine non essenziale implica un apprezzamento complessivo del sinallagma contrattuale, al fine di verificare quale fosse l'intenzione delle parti e quale di esse, con la sua condotta, si sia resa responsabile del mancato raggiungimento dello scopo negoziale che era stato originariamente prefisso, così incorrendo in un inadempimento di non scarsa importanza (art. 1455 c.c.), con la conseguenza che incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice del merito che, richiesto di una pronuncia di risoluzione contrattuale a norma degli artt. 1453 e 1454 c.c., accolga invece una domanda di risoluzione di diritto per avvenuta scadenza del termine essenziale (ex art. 1457 c.c.) non ritualmente proposta, trattandosi di ipotesi legislative nettamente distinte per requisiti formali e sostanziali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1457, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 4314 del 2016 Rv. 639412 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 10752 del 21/04/2023** (Rv. **667684 - 01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Parz. Diff.)

C. (TRIBULATO ANTONINO) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 25/09/2017

159050 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE Credito verso la società cancellata dal registro delle imprese - Legittimazione passiva del socio - Esistenza di somme residue dalla liquidazione e attribuite al socio - Onere della prova - A carico del creditore - Utilizzazione delle dette somme per pagare altri debiti della società - Onere della prova - A carico del socio convenuto in giudizio - Fattispecie.

In caso di credito non soddisfatto verso la società di capitali cancellata dal registro delle imprese, il socio può essere obbligato a rispondere verso il creditore sociale ove quest'ultimo provi l'avvenuta distribuzione dell'attivo e la conseguente riscossione di una quota di esso da parte del socio in base al bilancio finale di liquidazione, incombendo, di converso, sul socio convenuto in giudizio l'onere della prova di aver effettivamente utilizzato le somme ricevute in base al bilancio finale di liquidazione per il pagamento dei debiti della società. (Nella specie, la S.C. ha

SEZIONE SECONDA

cassato con rinvio la sentenza della corte di appello che aveva erroneamente ritenuto provato, da parte del socio, il pagamento, con le somme rivenienti dalla liquidazione finale, di altri creditori della società sulla sola base dell'emissione di assegni bancari, la cui consegna non ha, di per sé, efficacia solutoria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2491

Massime precedenti Vedi: N. 15474 del 2017 Rv. 644762 - 02

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10808 del 21/04/2023 (Rv. 667685 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE. Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE.

C. (LA SPINA GIUSEPPE) contro P. (MORICHELLI PIETRO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 20/08/2021

011048 APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - DELL'APPALTATORE Opera parzialmente difforme rispetto alle prescrizioni del permesso di costruire - Nullità del contratto - Esclusione - Appaltatore quale "nudus minister" - Responsabilità contrattuale nei confronti del committente - Esclusione - Diritto al compenso - Spettanza.

In tema di appalto, la realizzazione dell'opera in modo parzialmente difforme dalle prescrizioni del permesso di costruire non determina la nullità dell'appalto, sicché l'appaltatore che abbia agito quale "nudus minister" del committente, seguendone pedissequamente le direttive e le istruzioni nell'esecuzione del contratto, non può ritenersi responsabile per inadempimento e conserva il diritto al compenso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1657, Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23594 del 2017 Rv. 645788 - 02

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10767 del 21/04/2023 (Rv. 667653 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO. Relatore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.

C. (MARAGLIANO PIETRO) contro V. (CREMONA ANTONINO MARIA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 15/03/2017

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Spese di lite - Accoglimento della domanda di rivendica - Terzo chiamato in garanzia per evizione direttamente dall'attore in rivendica - Spese sostenute dal chiamato - A carico del chiamante - Esclusione - A carico del convenuto - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

187032 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - CHIAMATA IN CAUSA DEL VENDITORE In genere.

In tema di spese di lite, in caso di accoglimento della domanda di rivendica, le spese di lite del terzo chiamato in garanzia per evizione direttamente dall'attore, pur in mancanza di un rapporto processuale e sostanziale diretto tra il convenuto ed il chiamato in causa, sono legittimamente poste a carico non dell'attore chiamante, ma del convenuto che, con le proprie infondate pretese

SEZIONE SECONDA

sul bene controverso, ha determinato non solo l'azione dell'attore in rivendica, ma anche la chiamata in causa del terzo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, dopo aver accolto la domanda di rivendica proposta dall'attore, aveva erroneamente posto a suo carico anche le spese di lite sostenute dal terzo chiamato, senza considerare che tale chiamata in causa si era resa necessaria in virtù delle contestazioni che il convento aveva mosso sulla titolarità di parte del terreno rivendicata dall'attore e per far fronte all'eventualità che quest'ultimo subisse l'evizione parziale del bene.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1485, Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6255 del 1991 Rv. 472506 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 31889 del 2019 Rv. 655979 - 02, N. 23904 del 2022 Rv. 665384 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 10869 del 24/04/2023 (in corso di massimazione)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.**

Relatore: **TRAPUZZANO CESARE. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)**

C. (BROCHIERO MAGRONE FABRIZIO) contro C. (NASSISI MONICA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/08/2018

046081 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE Azione di reintegra nel possesso di bene condominiale e conseguente domanda di risarcimento del danno - Attribuzioni dell'amministratore ex art. 1130 n. 4 c.c. - Conseguenze - Delibera di rinuncia all'azione di spoglio adottata dall'assemblea condominiale - Vincolatività per l'amministratore - Esclusione - Delibera di autorizzazione assembleare alla proposizione dell'azione di risarcimento del danno per lesione del possesso di bene condominiale da parte dell'amministratore - Necessità - Esclusione - Fondamento.

046092 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE In genere.

133109 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA In genere.

In tema di condominio, tra gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio, rientranti nelle attribuzioni dell'amministratore ex art. 1130 n. 4 c.c., sono ricomprese le azioni di reintegrazione del possesso dei beni condominiali e quelle, connesse, di risarcimento del danno derivante dalle lesioni del possesso di detti beni, con la conseguenza che, da un lato, l'eventuale delibera di rinuncia all'azione di reintegrazione autonomamente intrapresa dall'amministratore non vincola quest'ultimo e, dall'altro, la proposizione dell'azione di risarcimento del danno per lesione del possesso del bene condominiale, da parte dell'amministratore, non necessita dell'autorizzazione dell'assemblea.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1138, Cod. Proc. Civ. art. 75, Cod. Proc. Civ. art. 81

Massime precedenti Vedi: N. 23065 del 2009 Rv. 610020 - 01, N. 5645 del 2022 Rv. 664181 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 10864 del 24/04/2023** (Rv. **667688 - 01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

R. (FORGIONE ERCOLE) contro Z. (POZZI MAURIZIO AMEDEO MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/12/2016

026032 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO Difese attinenti all'"an debeatur" - Conseguenze sul rito applicabile - Domanda riconvenzionale, di compensazione o accertamento pregiudiziale - Trattazione - Rito sommario "speciale" o rito ordinario - Limiti - Rilevanza della competenza del giudice adito.

La controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'"an debeatur". Soltanto qualora il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 d.lgs. cit., la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande. Qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli artt. 34, 35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi dell'art. 14.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 bis PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 702 quater, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 4485 del 2018 Rv. 647316 - 02

Sez. 2 - , **Sentenza n. 10869 del 24/04/2023** (in corso di massimazione)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **TRAPUZZANO CESARE**.

Relatore: **TRAPUZZANO CESARE**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Conf.)

C. (BROCHIERO MAGRONE FABRIZIO) contro C. (NASSISI MONICA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/08/2018

046170 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOSUOLO (CANTINE, SOTTERRANEI) Spazio sottostante il suolo in cui sorge l'edificio - Presunzione di comunione - Conseguenze.

125061 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - IN GENERE In genere.

Lo spazio sottostante il suolo di un edificio condominiale, in mancanza di un titolo che ne attribuisca la proprietà esclusiva ad uno dei condomini, va considerato di proprietà comune, per il combinato disposto degli artt. 840 e 1117 c.c., sicché, ove il singolo condomino proceda, senza il consenso degli altri partecipanti, a scavi in profondità del sottosuolo, così attraendolo nell'orbita della sua disponibilità esclusiva, si configura uno spoglio denunciabile dall'amministratore con l'azione di reintegrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 840, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1168

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Conformi: N. 6154 del 2016 Rv. 639400 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 10869 del 24/04/2023 (in corso di massimazione)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.**
Relatore: **TRAPUZZANO CESARE. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)**
C. (BROCHIERO MAGRONE FABRIZIO) contro C. (NASSISI MONICA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/08/2018

125038 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - RISARCIMENTO DEL DANNO
Azione a difesa del possesso - Azione connessa di risarcimento del danno - Esperibilità prima dell'introduzione del merito possessorio - Necessità - Conoscibilità solo all'interno del giudizio sul merito possessorio - Sussistenza.

La domanda risarcitoria, connessa alla lesione del possesso, è riservata alla fase di merito possessorio, dato che le questioni inerenti alle pretese risarcitorie possono essere esaminate solo nel giudizio a cognizione piena, sicché detta azione non è tardiva ove sia spiegata nel corso della fase sommaria e fino al momento della prosecuzione del procedimento possessorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 20635 del 2014 Rv. 632423 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10865 del 24/04/2023 (Rv. **667689 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **PAPA PATRIZIA.** *Relatore:*
PAPA PATRIZIA.
A. (VIO GIUSEPPE) contro C. (DI MATTIA SALVATORE)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 22/11/2018

046076 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - NOMINA E REVOCA Conferimento a persona giuridica - Ammissibilità - Fondamento.

L'incarico di amministratore del condominio può essere conferito, oltre che a una persona fisica, anche a una persona giuridica, tenuto conto che quest'ultima non soffre di limitazioni di capacità, se non nei casi tassativamente previsti dalla legge, e che essa è in grado di offrire, quanto all'adempimento della relativa obbligazione ed all'imputazione della conseguente responsabilità, un grado di affidabilità pari a quello della persona fisica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131

Massime precedenti Conformi: N. 1406 del 2007 Rv. 595724 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 10824 del 24/04/2023** (Rv. **667686 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**.

S. (RE MICHELE) contro C. (SAGGIOMO PASQUALE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/05/2022

046079 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE Condominio - Convocazione dell'assemblea dei condòmini - Legittimato alla convocazione - Condòmino apparente - Esclusione - Effettivo proprietario dell'unità immobiliare - Onere di verifica da parte dell'amministratore - Sussistenza - Obblighi di comunicazione all'amministratore in capo ai condòmini ai sensi degli artt. 1130, comma 6 c.c. e 63, comma 5, disp. att. c.c. - Irrilevanza.

All'assemblea condominiale deve essere convocato l'effettivo titolare del diritto di proprietà dell'unità immobiliare, indipendentemente dalla avvenuta comunicazione all'amministratore della eventuale vicenda traslativa ad essa relativa, non incidendo la disciplina in ordine alla tenuta del registro di anagrafe condominiale, di cui all'art. 1136, comma 6 c.c., e all'obbligo solidale per il pagamento dei contributi in caso di cessione dei diritti, di cui all'art. 63, comma 5, disp. att. c.c., sull'acquisizione dello "status" di condòmino e sulle conseguenti legittimazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136 com. 6, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 com. 5, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 com. 3, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8824 del 2015 Rv. 635185 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 10864 del 24/04/2023** (Rv. **667688 - 02**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

R. (FORGIONE ERCOLE) contro Z. (POZZI MAURIZIO AMEDEO MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/12/2016

026032 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO Appello svolto nelle forme del rito con cui si è concluso il primo grado - Valutazione dell'ammissibilità secondo le forme del rito fino ad allora seguito - Necessità - Conseguenze.

Il riscontro, in sede di appello, dell'erronea trattazione della causa fin dal momento della sua introduzione con il rito ordinario, anziché con il rito ex artt. 28 della l. n. 794 del 1942 e 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, impone al giudice d'appello unicamente di valutare gli effetti sostanziali e processuali della domanda introduttiva, secondo le norme del rito seguito, ormai consolidatosi, avendo dunque riguardo alla data di notifica della citazione, senza spiegare effetti invalidanti sull'attività processuale in precedenza compiuta, né comportare la nullità della sentenza di primo grado o, comunque, la rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 quater, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26083 del 2021 Rv. 662297 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 10862 del 24/04/2023** (Rv. **667687 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA.**

Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA.** P.M. **MISTRI CORRADO.** (Diff.)

A. (MASTROSANTI ROBERTO) contro B. (TESORIERE OTTAVIO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 03/06/2016

044024 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO Diritti di obbligazione - Foro del domicilio del creditore al tempo della scadenza dell'obbligazione - Cessione del credito - Accertamento del tempo di scadenza dell'obbligazione - Cessione perfezionata dopo la scadenza dell'obbligazione - Competenza del foro del luogo di domicilio del cedente al tempo della scadenza - Sussistenza.

Nel caso in cui il credito sia stato oggetto di cessione opponibile al debitore, ai fini dell'individuazione del foro competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c., il luogo del domicilio del creditore cessionario rileva solo qualora la cessione sia stata conclusa e notificata al debitore prima della scadenza dell'obbligazione, dovendosi altrimenti avere riguardo al luogo in cui il creditore cedente, al tempo della scadenza, aveva il domicilio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33087 del 2021 Rv. 662965 - 02

Sez. 2 - , **Sentenza n. 10869 del 24/04/2023** (in corso di massimazione)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **TRAPUZZANO CESARE.**

Relatore: **TRAPUZZANO CESARE.** P.M. **VITIELLO MAURO.** (Conf.)

C. (BROCHIERO MAGRONE FABRIZIO) contro C. (NASSISI MONICA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/08/2018

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE Ricorso per cassazione - Requisiti di ammissibilità - Indicazione specifica di tutti i soggetti verso i quali viene esercitata la "vocatio in ius" - Necessità - Esclusione - Evincibilità dal ricorso della categoria di soggetti contro i quali viene proposto ricorso - Sufficienza.

Il ricorso per cassazione è inammissibile qualora manchi o vi sia incertezza assoluta sull'identificazione delle parti contro cui esso è diretto ma, ai fini dell'osservanza della norma predetta, non è necessario che le relative indicazioni siano premesse all'esposizione dei motivi di impugnazione, o che siano altrove esplicitamente formulate, essendo sufficiente, analogamente a quanto previsto dall'art. 164 c.p.c., che esse risultino in modo chiaro e inequivoco (e non, dunque, ingannevole), anche se implicitamente, dal contesto del ricorso, nonché dal riferimento ad atti dei precedenti gradi di giudizio, da cui sia agevole identificare con certezza la parte intimata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 369

Massime precedenti Vedi: N. 2234 del 2022 Rv. 663755 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 10857 del 24/04/2023** (Rv. **667643 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**.

A. (SANGIORGI GAETANO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 30/10/2017

116003 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - ATTIVITA' DI PREVENZIONE Aziende sottoposte a sequestro preventivo antimafia in data antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 159/2011 – Competenza del giudice civile a conoscere dell'azione di condanna del debitore sottoposto a sequestro – Art. 1, comma 194, l. n. 228 del 2012 – Divieto di azioni esecutive – Estensione alle azioni di condanna – Esclusione.

In tema di misure di prevenzione patrimoniale, spetta al giudice civile - e non alla sezione per le misure di prevenzione del tribunale penale - la competenza a conoscere della domanda di condanna del debitore sottoposto a sequestro e confisca, quali misure di prevenzione antimafia ai sensi della l. n. 575 del 1965, allorché le stesse siano state adottate dal giudice penale prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, dato che il divieto di azioni esecutive, di cui all'art. 1, comma 194, della l. n. 228 del 2012, non si applica alle domande di accertamento e di condanna proposte nei confronti del debitore la cui azienda sia stata sottoposta a misure di prevenzione prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, salva la necessità che il credito accertato sia posto in esecuzione nel rispetto delle disposizioni speciali applicabili alle aziende sottoposte alla misura antimafia.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 194 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5790 del 2017 Rv. 643399 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 10929 del 26/04/2023** (Rv. **667759 - 02**)

Presidente: **COSENTINO ANTONELLO**. Estensore: **CAPONI REMO**. Relatore: **CAPONI REMO**.

C. (BAIARDO CARLO) contro E. (ZACCHEO MASSIMO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE GENOVA, 30/11/2017

157099 SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO DI CAVI E DI CONDUTTURE - IN GENERE Servitù coattiva - Art. 122 TU n. 1775 del r.d. 11 dicembre 1933 - Derogabilità - Conseguenze.

In tema di servitù coattive, dalla espressa derogabilità dell'art. 122 del r.d. n. 1775 del 1933 discende che il proprietario del fondo servente, pur avendo la facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione che obblighi l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza essere tenuto ad indennizzi o rimborsi, può, tuttavia, validamente decidere di non esercitare la suddetta facoltà e - nell'esercizio della propria autonomia negoziale - di accollarsi le spese di ricollocazione di condutture e appoggi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 122, Cod. Civ. art. 1056 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19037 del 2022 Rv. 664995 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 10929 del 26/04/2023** (Rv. **667759 - 01**)

Presidente: **COSENTINO ANTONELLO**. Estensore: **CAPONI REMO**. Relatore: **CAPONI REMO**.

C. (BAIARDO CARLO) contro E. (ZACCHEO MASSIMO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE GENOVA, 30/11/2017

157021 SERVITU' - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU' VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER USUCAPIONE Servitù coattiva - Qualificazione - In base al titolo di costituzione - Esclusione - In base alla funzione - Natura coattiva di servitù costituita volontariamente o per usucapione - Ammissibilità - Conseguente applicazione dell'art. 122 del r.d. n. 1775 del 1933 anziché dell'art. 1068 c.c.

157099 SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO DI CAVI E DI CONDUTTURE - IN GENERE In genere.

La servitù si qualifica come coattiva non in forza del titolo di costituzione bensì in relazione alla funzione svolta, potendo essa essere costituita sia volontariamente che per usucapione, con la conseguente applicazione dell'art. 122 del r.d. n. 1755 del 1933, che pone a carico dell'Enel le spese relative allo spostamento, anziché dell'art. 1068 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1068, Cod. Civ. art. 1027, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1755 art. 122, Cod. Civ. art. 1056 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1822 del 1971 Rv. 352345 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 28271 del 2019 Rv. 655687 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19037 del 2022 Rv. 664995 - 01, N. 5077 del 1983 Rv. 429938 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 10952 del 26/04/2023** (Rv. **667690 - 02**)

Presidente: **CARRATO ALDO**. Estensore: **AMATO CRISTINA**. Relatore: **AMATO CRISTINA**.

M. (PORTO ROSSELLA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 03/03/2020

031006 BENI - IMMATERIALI - IN GENERE Consorzi di tutela delle D.O.P. - Qualificazione - Soggetti privati ex art. 2602 c.c., incaricati ex l. n. 128 del 1998 dello svolgimento di funzioni pubbliche - Sussistenza - Conseguenze - Finalità delle attività di controllo svolte - Interesse generale in tema di tutela dell'alimentazione.

I consorzi di tutela delle D.O.P. rivestono la qualificazione di soggetti privati incaricati di pubbliche funzioni, sicché le attività di controllo del rispetto del disciplinare delle D.O.P., ad essi attribuite dall'art. 53, comma 15, l. n. 128 del 1998 e successive modificazioni, sono dirette alla protezione della qualità del prodotto nell'interesse del consumatore, trattandosi di funzione di interesse generale che rientra nei compiti essenziali dello Stato in materia di tutela dell'alimentazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2602, Legge 24/04/1998 num. 128 art. 53 com. 15

Massime precedenti Vedi: N. 3725 del 2019 Rv. 652737 - 01, N. 355 del 2008 Rv. 600877 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 10912 del 26/04/2023** (Rv. **667644 - 01**)

Presidente: **COSENTINO ANTONELLO**. Estensore: **CAPONI REMO**. Relatore: **CAPONI REMO**.

S. (LOGGIA SALVATORE) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 19/09/2017

157084 SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO - IN GENERE Fondo intercluso – Costituzione di servitù coattiva di passaggio – Fondo intercludente appartenente a più proprietari – Giudizio per la costituzione della servitù – Litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari del fondo intercludente – Necessità – Applicazione analogica dell'art. 1059 comma 2 c.c. per evitare l'inutilità della sentenza resa a contraddittorio non integro – Esclusione.

L'azione costitutiva di servitù coattiva di passaggio va proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all'accesso alla pubblica via ovvero nei confronti di tutti i comproprietari dell'unico fondo intercludente, poiché la funzione del diritto riconosciuto dall'art. 1051 c.c. al proprietario del fondo intercluso si realizza solo con la costituzione della servitù di passaggio nella sua interezza, pena la pronuncia di una sentenza "inutiliter data", non potendo applicarsi in via analogica, in caso di contraddittorio non integro, al fine di evitare detta inutilità, l'art. 1059, comma 2, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1059 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 7318 del 2017 Rv. 643524 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9685 del 2013 Rv. 625962 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 10952 del 26/04/2023** (Rv. **667690 - 01**)

Presidente: **CARRATO ALDO**. Estensore: **AMATO CRISTINA**. Relatore: **AMATO CRISTINA**.

M. (PORTO ROSSELLA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 03/03/2020

031057 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - PRODOTTI - IN GENERE Art. 14, comma 2, del regolamento CE n. 510 del 2006 - Disciplina dei rapporti tra marchi, D.O.P. e I.G.P. registrata - Applicabilità al caso di un consorzio riportante nella ragione sociale una D.O.P. attribuita ad altro consorzio - Esclusione - Conseguenze.

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE In genere.

Ai consorzi di tutela delle D.O.P. (Denominazioni di Origine Protetta) non si applica la disciplina dei rapporti tra marchi, D.O.P. e I.G.P. (Indicazioni di Origine Protetta) di cui all'art. 14, comma 2, del regolamento CE n. 510 del 2006, che tutela, a determinate condizioni, il marchio registrato o acquisito con l'uso in buona fede prima della data di deposito della domanda di registrazione della D.O.P. o della I.G.P., con la conseguenza che è soggetto a sanzione amministrativa per violazione dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 297 del 2004 (emanato in applicazione del regolamento CEE n. 2081 del 1992) il consorzio di tutela che nella sua ragione sociale usi una D.O.P. attribuita dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ad un altro consorzio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2004 num. 297 art. 5 com. 1, Regolam. Consiglio CEE 14/07/1992 num. 2081, Regolam. Consiglio CEE 20/03/2006 num. 510 art. 14 com. 2, Cod. Civ. art. 2602

Massime precedenti Vedi: N. 7937 del 2023 Rv. 667278 - 01, N. 27194 del 2019 Rv. 655770 - 01 Rv. 655770 - 02

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10926 del 26/04/2023 (Rv. 667673 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE.

M. (PIEROBON REGINA) contro B. (BIGNAMI MICHELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 05/10/2017

100011 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE Procedimento d'appello - Atto di citazione - Inesistenza di tutti gli elementi relativi alla "vocatio in ius" - Inammissibilità dell'appello - Esclusione - Rinnovazione dell'atto di citazione e sanatoria della nullità con efficacia "ex tunc" - Sussistenza - Fattispecie.

La mancanza nell'atto di citazione d'appello di tutti i requisiti indicati dall'art. 164, comma 1, c.p.c. e, quindi, di tutti gli elementi integranti la "vocatio in ius", non determina l'inammissibilità del gravame, dovendosi disporre, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la rinnovazione, entro un termine perentorio, della menzionata citazione, i cui vizi sono così sanati con efficacia "ex tunc". (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di appello che aveva ritenuto che la mancanza, nell'atto di citazione notificato e iscritto a ruolo, dell'indicazione della data di udienza di comparizione e degli inviti previsti dall'art. 163, terzo comma, n. 7 c.p.c., vigente "ratione temporis", non poteva essere sanata con la costituzione dell'appellato, né con la rinnovazione della citazione, ritenendo inapplicabile l'art. 164 c.p.c. al giudizio d'appello.)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 544 del 2020 Rv. 656812 - 01, N. 23979 del 2019 Rv. 655105 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10916 del 26/04/2023 (Rv. 667645 - 01)

Presidente: COSENTINO ANTONELLO. Estensore: CAPONI REMO. Relatore: CAPONI REMO.

V. (DE STEFANO LUIGI) contro B. (AGAMENNONE STEFANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/12/2017

157043 SERVITU' - PREDIALI - ESTINZIONE - IN GENERE Servitù di non edificazione - Costruzione di un'opera sul fondo servente - Decorso della prescrizione - Successiva demolizione e ricostruzione - Interruzione - Esclusione - Fondamento - Eccezione - Esercizio dello "ius prohibendi" da parte del titolare del fondo dominante - Modalità.

In tema di servitù di non edificare, la prescrizione, che comincia a decorrere al momento della realizzazione dell'opera edilizia sul fondo servente in violazione del divieto di costruzione, non è interrotta dalla successiva demolizione seguita da ricostruzione del manufatto (nella specie un tunnel) e ciò in quanto i due momenti, demolizione e ricostruzione, vanno unitariamente considerati, essendo entrambi tesi a consolidare la violazione della servitù di non edificare, sempre che la demolizione non sia conseguenza dell'esercizio dello "ius prohibendi" da parte del titolare del fondo dominante, manifestato con domanda giudiziaria, in tal caso producendosi, per converso, l'effetto interruttivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1073, Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2943

Massime precedenti Vedi: N. 3857 del 2016 Rv. 638834 - 01, N. 16861 del 2013 Rv. 627094 - 01, N. 11054 del 2022 Rv. 664416 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11074 del 27/04/2023 (Rv. 667692 - 01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA.

C. (CORVINO DOMENICO) contro M. (SICA SALVATORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 28/02/2020

136068 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - APPOSIZIONE DI TERMINI (NOZIONI, DISTINZIONI) - IN GENERE Conversione in azione di regolamento del confine - Fondamento - Condizioni.

L'azione per apposizione di termini, presupponendo la certezza del confine, implicitamente contiene l'azione di regolamento del confine, e in questa si modifica, ove, per le eccezioni del convenuto, insorga contrasto sulla linea di confine, lungo la quale i termini devono essere apposti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 950, Cod. Civ. art. 951

Massime precedenti Conformi: N. 9512 del 2014 Rv. 630630 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11048 del 27/04/2023 (Rv. 667691 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: FALASCHI MILENA. Relatore: FALASCHI MILENA.

B. (PARPAGLIONI MARA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 22/10/2021

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Procedura fallimentare - Durata non ragionevole - Indennizzo spettante "iure proprio" all'erede del creditore - Condizioni - Assunzione formale della qualità di parte - Esclusione - Manifestazione dell'interesse alla ragionevole durata mediante scritti e istanze - Necessità.

In tema di equa riparazione, affinché all'erede di un creditore ammesso al passivo di un fallimento possa essere riconosciuto "iure proprio" l'indennizzo per irragionevole durata della procedura concorsuale, non è necessario che egli assuma formalmente la qualità di parte, ma è sufficiente che dimostri tramite istanze, richieste o ricezione di atti il suo interesse giuridicamente rilevante alla definizione in tempi ragionevoli della procedura fallimentare.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 94, Legge Falliment. art. 96, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 95

Massime precedenti Vedi: N. 8508 del 2016 Rv. 639782 - 01

APRILE 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione terza



SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 9178 del 03/04/2023** (Rv. **667234 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **PORRECA PAOLO.** Relatore: **PORRECA PAOLO.**

D. (VALLA GIACOMO) contro F. (FAVALLI GIACINTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 15/07/2019

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Infortunio sul lavoro - Responsabilità del committente per violazione del dovere di sicurezza - Configurabilità - Presupposti - Fattispecie.

152009 RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) In genere.

In tema di infortuni sul lavoro, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 494 del 1996, il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, di modo che, ai fini della configurazione della sua responsabilità, occorre verificare in concreto l'incidenza della relativa condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità delle società committente e appaltatrice per la morte di un dipendente della subappaltatrice - conseguente alla caduta da un modulo per la realizzazione di un forno di verniciatura, posto all'altezza di quattro metri, per il mancato "fermo" delle indossate misure di sicurezza -, senza vagliare l'eventuale efficienza eziologica dell'omessa richiesta, da parte delle suddette società, di allineamento delle discrasie esistenti tra il piano di sicurezza e coordinamento della committente - che prevedeva idonea impalcatura o ponteggio o altra misura tecnica che consentisse l'aggancio delle funi e cinture di sicurezza - e il piano operativo di sicurezza predisposto dalla subappaltatrice, che contemplava, invece, solo funi disposte a croce con funzione di protezione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049, Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494

Massime precedenti Vedi: N. 5419 del 2019 Rv. 652918 - 01, N. 2517 del 2023 Rv. 666602 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 9224 del 03/04/2023** (Rv. **667246 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **SCRIMA ANTONIETTA.** Relatore: **SCRIMA ANTONIETTA.**

R. (CELLA FRANCESCO) contro R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/11/2018

SEZIONE TERZA

133128 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - IN GENERE Violazione delle norme sulla composizione del tribunale - Nullità della decisione - Applicabilità del regime ex art. 161, comma 1, c.p.c. - Conseguenze - Decisione del giudice d'appello quale giudice di primo grado - Necessità - Rispetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. - Necessità - Esclusione.

All'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale è applicabile, in forza del rinvio operato dall'art. 50-quater c.p.c., il regime della nullità di cui all'art. 161, comma 1, c.p.c., con la conseguenza che il relativo vizio (che non comporta la nullità degli atti precedenti) si converte in motivo di impugnazione, senza che quest'ultima produca l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice, ove il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito, essendo egli chiamato a rinnovare la decisione come se fosse nella posizione del giudice di primo grado, e non potendo, pertanto, sindacare il mancato rispetto, nell'atto di appello, dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 bis, Cod. Proc. Civ. art. 50 ter, Cod. Proc. Civ. art. 50 quater, Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Massime precedenti Vedi: N. 26729 del 2019 Rv. 655560 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9304 del 04/04/2023 (Rv. 667249 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

F. (TANFERNA PAOLA) contro R. (FRIGENTI GUGLIELMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/06/2018

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Danno da occupazione senza titolo di immobile - Peculiare natura del bene - Prova presuntiva - Rilevanza - Fattispecie.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

Con riguardo ad immobili del tutto peculiari (quali, ad esempio, monumenti dall'indiscutibile rilevanza storica), il danno patrimoniale da occupazione "sine titolo" può ritenersi dimostrato in virtù della prova presuntiva discendente dalle stesse particolari caratteristiche del bene. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva quantificato il danno per l'occupazione, a partire dal 1985, di una porzione di 160,40 mq. delle Mura Aureliane di Roma, in euro 399.664,83, condannando altresì gli occupanti a pagare al Comune l'ulteriore somma di euro 1.477,49 mensili, fino al rilascio della stessa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33645 del 2022 Rv. 666193 - 04

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9269 del 04/04/2023 (Rv. 667247 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.

A. (SOTTANA LUCA) contro T. (RUZZO CONCETTA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/02/2020

SEZIONE TERZA

100034 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE Costituzione telematica dell'appellante – Omesso deposito dei "files" o copie analogiche idonei a comprovare la notifica – Mancata produzione degli stessi da parte dell'appellato – Conseguenza – Improcedibilità.

Nel caso in cui l'appellante, nel costituirsi in modalità telematica, ometta di depositare i "files" o le copie analogiche idonei a comprovare l'avvenuta notificazione del gravame, quest'ultimo è improcedibile, a meno che alla relativa produzione non provveda l'appellato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 347, Legge 21/01/1994 num. 53

Massime precedenti Vedi: N. 3527 del 2017 Rv. 643035 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9271 del 04/04/2023 (Rv. 667248 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI.

R. (ROMEO GABRIELE) contro C.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TRAPANI, 17/06/2020

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso e in luogo diverso da quello indicato nell'atto - Validità - Esclusione - Fondamento - Potere di certificazione del difensore ex art. 83 c.p.c. - Limiti - Fattispecie.

La procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso per cassazione e in un luogo diverso da quello indicato nell'atto è invalida, perché l'art. 83, comma 3, c.p.c. attribuisce al difensore il potere di certificare l'autografia della sottoscrizione della parte soltanto in relazione alla formazione di uno degli atti in cui si esplica l'attività difensiva, rispetto ai quali, pertanto, è necessario che l'autenticazione da parte del procuratore sia contestuale. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso - recante la data del 14 agosto 2020 e "Marsala-Roma" quale luogo di redazione - proposto in forza di una procura, redatta su foglio separato e congiunto all'atto, sottoscritta e autenticata dal difensore in data 6 luglio 2020 in Catania).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 365

Massime precedenti Conformi: N. 11240 del 2022 Rv. 664508 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 36827 del 2022 Rv. 666696 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36057 del 2022 Rv. 666374 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9304 del 04/04/2023 (Rv. 667249 - 02)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

F. (TANFERNA PAOLA) contro R. (FRIGENTI GUGLIELMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/06/2018

080053 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - RETROCESSIONE Espropriazione per pubblica utilità - Domanda di retrocessione - Trasferimento della proprietà -

SEZIONE TERZA

Effetti - Decorrenza - Conseguenze - Mancato pagamento del prezzo - Occupazione del bene - Illiceità - Persistenza - Esclusione.

In materia di espropriazione per pubblica utilità, qualora venga accolta la domanda giudiziale di retrocessione proposta dal privato espropriato, con determinazione del relativo prezzo, l'effetto reale del trasferimento della proprietà si determina "ex nunc" nel momento del passaggio in giudicato della sentenza, indipendentemente dal pagamento del prezzo suddetto, con la conseguenza che, laddove il privato sia rimasto nel possesso del bene durante lo svolgimento della procedura di espropriazione e del successivo giudizio di retrocessione, il mancato pagamento, da parte sua, del prezzo stabilito nella menzionata sentenza integra un inadempimento, ma non esclude il venir meno del carattere abusivo di tale occupazione, ai fini del risarcimento del danno spettante alla Pubblica Amministrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1376, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1498, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 60, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 61, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 62, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 46, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 47

Massime precedenti Vedi: N. 10843 del 2022 Rv. 664545 - 01, N. 25825 del 2021 Rv. 662486 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9384 del 05/04/2023 (Rv. 667250 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.

C. (CURATO FRANCESCO) contro Z. (FRARE CHIARA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/04/2020

063101 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - EGUAGLIANZA - IN GENERE Impianto di scale mobili - Divieto di accesso con cani-guida - Condotta discriminatoria ex art. 2 l. n. 67 del 2006 - Sussistenza - Fondamento.

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
In genere.

Il divieto di accesso alle scale mobili con cani-guida costituisce discriminazione indiretta, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 67 del 2006, del non vedente (o dell'ipovedente), perché determina una condizione di svantaggio di quest'ultimo - costituita dalla lesione del diritto alla fruizione del mezzo di trasporto pubblico - rispetto all'omologa situazione in cui si trovi la persona priva di disabilità.

Riferimenti normativi: Legge 01/03/2006 num. 67 art. 2, Legge 01/03/2006 num. 67 art. 3, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 44 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24936 del 2019 Rv. 655339 - 01, N. 18762 del 2016 Rv. 642103 - 02, N. 3842 del 2021 Rv. 660704 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9433 del 05/04/2023 (Rv. 667252 - 01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

M. (MAURIELLO GIUSEPPE) contro A.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA

SEZIONE TERZA

079114 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE Dichiarazione di sussistenza di precedenti pignoramenti - Indicazione dei relativi estremi da parte del terzo pignorato - Necessità - Fissazione di un termine da parte del giudice dell'esecuzione - Possibilità - Omessa integrazione della dichiarazione - Conseguenze.

Nel procedimento di espropriazione dei crediti di cui agli artt. 543 e ss. c.p.c., il terzo pignorato che dichiara la sussistenza della propria obbligazione nei confronti del debitore esecutato - precisando, però, che il relativo credito risulta già vincolato da precedenti pignoramenti - ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 550 c.p.c., di indicare gli estremi di questi ultimi (precisando, quindi, l'identità dei creditori pignoranti, la data della notifica dei pignoramenti, gli importi pignorati, nonché il contenuto delle dichiarazioni di quantità già rese e gli eventuali pagamenti già effettuati in base ai provvedimenti di assegnazione emessi), onde consentire al giudice dell'esecuzione di eventualmente disporre, nella presenza dei necessari presupposti, la riunione delle procedure, ai sensi dell'art. 524 c.p.c.; nel caso in cui tali indicazioni non siano fornite, la dichiarazione dovrà ritenersi incompleta e il giudice dell'esecuzione dovrà sollecitarne al terzo l'integrazione, fissando all'uopo una nuova udienza ex art. 548 c.p.c. e concedendogli, nell'ipotesi in cui i pignoramenti in questione siano in numero tale da rendere necessaria una complessa attività di recupero dei dati necessari, un adeguato termine, il cui vano decorso impedisce di intendere la dichiarazione come regolarmente resa, ai sensi dello stesso art. 548 c.p.c., con la conseguenza che, se le allegazioni del creditore o anche la stessa dichiarazione comunque resa dal terzo consentano l'individuazione del credito pignorato, potrà procedersi alla relativa assegnazione in favore del creditore procedente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 550, Cod. Proc. Civ. art. 524

Sez. 3 - , **Sentenza n. 9390 del 05/04/2023** (Rv. **667251 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **GORGONI MARILENA**. Relatore: **GORGONI MARILENA**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

C. (MUGONI PAOLA RITA) contro A. (SECCI GIAMPAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 26/02/2020

133225 PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA Domanda di risarcimento del danno - Instaurazione, da parte del convenuto, di un diverso giudizio nei confronti di altri soggetti ritenuti responsabili - Riunione - Inammissibilità della domanda introduttiva del secondo giudizio - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE In genere.

Nel caso in cui al processo avente ad oggetto una domanda di risarcimento del danno venga riunito il diverso giudizio successivamente instaurato dal convenuto nei confronti di un terzo indicato quale esclusivo responsabile, la domanda in quest'ultimo proposta non può considerarsi inammissibile in ragione della violazione delle preclusioni maturate nella prima causa anteriormente alla riunione, trattandosi di procedimenti connessi per il titolo, ma diversi sotto il profilo delle parti nonché della "causa petendi". (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inammissibile la domanda con la quale un comune - convenuto da un automobilista per il risarcimento dei danni conseguenti a un incidente stradale asseritamente causato da una buca ricoperta da uno strato di sabbia riconducibile ad un cantiere - aveva instaurato un diverso giudizio nei confronti dell'appaltatore e del subappaltatore delle opere "ivi" eseguite, chiedendo l'accertamento della loro esclusiva o concorrente responsabilità in relazione al sinistro e del suo diritto ad essere tenuto indenne di quanto fosse stato tenuto a pagare al danneggiato).

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106

Massime precedenti Vedi: N. 18808 del 2021 Rv. 661705 - 02

Sez. 3 - , Sentenza n. 9458 del 06/04/2023 (Rv. 667253 - 01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **MOSCARINI ANNA.** *Relatore:* **MOSCARINI ANNA.** *P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)*

B. (GERACI GIUSEPPE FILIPPO) contro B. (ROSSI ALFREDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/06/2019

149221 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - IN GENERE Revocatoria penale ex art. 192 c.p. - Termine di prescrizione - "Dies a quo" - Individuazione - Fondamento - Durata, interruzione e sospensione della prescrizione - Regole civilistiche - Applicabilità.

Il termine di prescrizione dell'azione cd. revocatoria penale, di cui all'art. 192 c.p., decorre dalla data della declaratoria di colpevolezza dell'autore del reato, dal momento che con essa si identifica il momento in cui l'azione può essere esercitata, ai sensi dell'art. 2935 c.c., fermo restando che la durata, l'interruzione e la sospensione di tale termine sono disciplinate dalle corrispondenti regole civilistiche, trattandosi pur sempre di azione riconducibile al più ampio genere dell'"actio pauliana".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 192, Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2903

Massime precedenti Vedi: N. 28426 del 2021 Rv. 662503 - 01, N. 23158 del 2014 Rv. 633291 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9609 del 07/04/2023 (Rv. 667321 - 01)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**

D. (ACONE PASQUALE) contro D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/05/2021

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Atto dispositivo posto in essere nel corso di un giudizio - Pregiudizio per il credito relativo al rimborso delle spese processuali - Sussistenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

A fondamento dell'azione revocatoria contro un atto dispositivo posto in essere nel corso di un giudizio non può essere posta la sussistenza di un pregiudizio per il credito afferente alla refusione delle relative spese processuali, dal momento che il corrispondente diritto sorge solo con la sentenza che pronunci la condanna al pagamento delle stesse a carico della parte soccombente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda revocatoria proposta nel corso di un processo, sul presupposto che, non potendo considerarsi esistente, al momento del compimento dell'atto pregiudizievole, il credito relativo

SEZIONE TERZA

al pagamento delle spese processuali, fosse necessaria la prova del "consilium fraudis" del debitore, non riscontrato nel caso di specie).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4694 del 1980 Rv. 408502 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 9536 del 07/04/2023 (Rv. 667254 - 02)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:*

FANTICINI GIOVANNI. *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)*

N. (GALANTE ANGELO) contro D. (PEDONE FULVIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 27/01/2021

082209 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE Bene in comunione legale - Conferimento in fondo patrimoniale - Azione revocatoria intentata dal creditore di uno dei coniugi - Legittimazione passiva - In capo ad entrambi i coniugi - Fondamento.

149226 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - LITISCONSORZIO In genere.

L'azione revocatoria intentata dal creditore di uno dei coniugi nei riguardi dell'atto con cui un bene della comunione legale sia stato conferito in un fondo patrimoniale dev'essere rivolta (notificata ed eventualmente trascritta ex art. 2652, comma 1, n. 5 c.c.) nei confronti di entrambi i coniugi, essendo preordinata alla pronuncia d'inefficacia dell'atto nel suo complesso (vale a dire non limitatamente a un'inesistente quota pari alla metà del bene), siccome funzionale ad un'espropriazione forzata da compiersi anch'essa, necessariamente, sull'intero bene.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 189 com. 2, Cod. Civ. art. 2652 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 18707 del 2021 Rv. 661910 - 01, N. 5768 del 2022 Rv. 664077 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 9536 del 07/04/2023 (Rv. 667254 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:*

FANTICINI GIOVANNI. *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)*

N. (GALANTE ANGELO) contro D. (PEDONE FULVIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 27/01/2021

079020 ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI Espropriazione di un bene in comunione legale per crediti personali di un solo coniuge - Trascrizione del pignoramento - Nei confronti di entrambi i coniugi - Ragioni - Specificazione della natura del bene - Quadro "D" della nota di trascrizione.

082209 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE In genere.

SEZIONE TERZA

Nel caso di espropriazione di un bene in comunione legale per crediti personali di un solo coniuge, la trascrizione del pignoramento va eseguita anche nei confronti del coniuge non debitore, in quanto anch'egli soggetto passivo dell'espropriazione, considerato che nella struttura di fattispecie a formazione progressiva del pignoramento immobiliare la formalità pubblicitaria ha la funzione di completare il pignoramento e di renderlo opponibile ai terzi, dovendosi dar conto della natura di cespiti in comunione legale nel quadro "D" della nota di trascrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 492, Cod. Proc. Civ. art. 567 CORTE COST., Cod. Civ. art. 189, Cod. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 555 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2659

Massime precedenti Vedi: N. 6575 del 2013 Rv. 625462 - 01, N. 1647 del 2023 Rv. 666729 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9604 del 07/04/2023 (Rv. 667400 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GRAZIOSI CHIARA.

Relatore: GRAZIOSI CHIARA.

S. (MELARDI SILVANA) contro F. (D'ONOFRIO FRANCESCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/05/2018

055089 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE Art. 7 della legge n. 817 del 1971 - Spettanza del diritto di prelazione e riscatto al confinante nudo proprietario - Condizioni - Coltivazione diretta del fondo - Necessità - Modalità di accertamento.

L'esercizio del diritto di prelazione agraria può essere consentito anche al nudo proprietario del fondo confinante con quello posto in vendita, essendo egli pur sempre titolare di un diritto di proprietà, seppure temporaneamente compresso dall'esistenza dell'altrui diritto reale sul medesimo bene, a condizione che coltivi legittimamente e direttamente il terreno da almeno due anni, in base ad un titolo legittimo, la cui ricorrenza - da accertarsi in concreto, potendo sussistere laddove l'usufruttuario abbia consentito la coltivazione - consente, in concorso con gli altri requisiti legali, l'operatività della prelazione e del riscatto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 978, Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22887 del 2016 Rv. 642968 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9604 del 07/04/2023 (Rv. 667400 - 02)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GRAZIOSI CHIARA.

Relatore: GRAZIOSI CHIARA.

S. (MELARDI SILVANA) contro F. (D'ONOFRIO FRANCESCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/05/2018

055089 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE Vendita di fondo agricolo - Esercizio positivo del riscatto agrario da parte del titolare del diritto di prelazione - Conseguenza - Azione risarcitoria ex art. 1483 c.c. dell'acquirente del fondo nei confronti dell'alienante - Ammissibilità.

187042 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - TOTALE In genere.

SEZIONE TERZA

L'acquirente che subisca lo spossessamento del fondo per effetto del vittorioso esercizio del riscatto agrario da parte dell'avente diritto può agire nei confronti dell'alienante per il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1483 c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1483, Cod. Civ. art. 1479, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14754 del 2007 Rv. 597471 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3465 del 2007 Rv. 598844 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 9616 del 11/04/2023 (Rv. 667347 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **GRAZIOSI CHIARA.** *Relatore:* **GRAZIOSI CHIARA.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)*

Q. (MONTI ALBERTO) contro L. (LONGHINI PIETRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/12/2020

058105 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - PARZIALE Clausole contrattuali affette da nullità - Inserzione automatica di norme imperative ex art. 1419, comma 2, c.c. - Indicazione della norma imperativa - Necessità.

Il giudice che dichiara la nullità di una clausola del contratto ai sensi dell'art. 1419, comma 2, c.c. deve indicare la norma imperativa con la quale sostituire la predetta clausola dichiarata nulla. (Fattispecie in tema di clausola "claims made" apposta ad un contratto di assicurazione per la responsabilità civile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322 com. 1, Cod. Civ. art. 1917 com. 1, Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 6364 del 2011 Rv. 617417 - 01, N. 8794 del 2000 Rv. 538125 - 01, N. 12981 del 2022 Rv. 664632 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 9675 del 12/04/2023 (Rv. 667396 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **MOSCARINI ANNA.**

Relatore: **MOSCARINI ANNA.** *P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)*

R. (SRUBEK TOMASSY CHIARA) contro T. (CACCESE ANTONELLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 01/10/2020

112043 NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Stipulazione di un contratto nullo per impossibilità dell'oggetto - Obbligo risarcitorio da omessa informazione del notaio rogante - Sussistenza - Misura - Obbligo di restituzione del corrispettivo in capo alla parte contrattuale - Rilevanza ostativa - Esclusione - Fattispecie.

La stipulazione di un contratto nullo per impossibilità dell'oggetto è suscettibile di determinare in capo al notaio rogante un obbligo di risarcimento del danno da omessa informazione commisurato al corrispettivo contrattuale versato dall'una all'altra parte contrattuale, non rilevando in senso contrario che dalla nullità derivi, per quest'ultima, il distinto obbligo di restituire l'indebito eventualmente ricevuto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria avanzata nei confronti di un notaio, che aveva ommesso di informare la cessionaria di un credito IVA, della incedibilità del credito IVA portato dalla cedente in compensazione e non chiesto a rimborso).

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2236

Massime precedenti Vedi: N. 15305 del 2013 Rv. 627952 - 01, N. 24405 del 2021 Rv. 662109 - 01, N. 17810 del 2019 Rv. 654539 - 01, N. 18244 del 2014 Rv. 632307 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 9674 del 12/04/2023 (Rv. 667395 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: MOSCARINI ANNA.

Relatore: MOSCARINI ANNA. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

R. (MASTRANGELO PIETRO) contro M. (D'ELIA DANIELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 15/03/2019

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Motivo di ricorso ex art. 360, n. 4, c.p.c. - Mancata ammissione istanze istruttorie ex art. 345, comma 2, c.p.c. - Ammissibilità del motivo - Presupposti.

In tema di ricorso per cassazione, la censura concernente la violazione delle regole processuali ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., qualora investa la mancata ammissione in appello di istanze istruttorie ex art. 345, comma 2, c.p.c., è ammissibile solo in quanto spieghi come e perché le istanze in parola, se accolte, sarebbero state suscettibili di rovesciare l'esito del giudizio di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 26087 del 2019 Rv. 655459 - 01, N. 22341 del 2017 Rv. 646020 - 03, N. 22978 del 2015 Rv. 637775 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9759 del 12/04/2023 (Rv. 667570 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: CONDELLO

PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.

L. (NOLE' GIUSEPPE) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 06/11/2018

104277 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - IN GENERE Contratto di locazione ex art. 42 l. n. 397 del 1978 - Tacito rinnovo alle scadenze successive alla seconda - Ammissibilità - Necessità di forma scritta - Esclusione - Fondamento.

141028 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA In genere.

Ai contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualità di conduttori, ai sensi dell'art. 42 l. n. 392 del 1978, trova applicazione il tacito rinnovo alle scadenze successive alla seconda, previsto dall'art. 28 l. n. 392 del 1978, atteso che l'operatività di tale meccanismo non è incompatibile con il principio secondo il quale la volontà della P.A. deve essere necessariamente manifestata in forma scritta, dovendosi ritenere che l'obbligo di tale forma, assolto "ab origine" con la stipulazione del contratto, validamente permanga e continui a costituire il fattore genetico anche per i sessenni successivi, in difetto di diniego di rinnovazione da parte del locatore, ovvero di disdetta da parte del conduttore alla prima scadenza, o ancora di disdetta, ad opera di uno dei contraenti, alle scadenze successive.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 42 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17, Cod. Civ. art. 1597

Massime precedenti Vedi: N. 34162 del 2019 Rv. 656447 - 01, N. 19410 del 2016 Rv. 642591 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 9744 del 12/04/2023 (Rv. 667364 - 01)

Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.** *P.M. MISTRI CORRADO.* (Conf.)

V. (LASCARI GIORGIO) contro C. (SCARANTINO GIOVANNA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 08/11/2019

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
Liquidazione equitativa – Presupposti – Onere della prova incombente sulla parte – Contenuto – Fattispecie.

La liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la liquidazione in via equitativa del danno patito dal conduttore di un locale cantinato, ove erano allocati articoli da regalo deteriorati in conseguenza di un allagamento ascrivibile al condominio, in assenza di prova di tale pregiudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2097

Massime precedenti Conformi: N. 4534 del 2017 Rv. 643131 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4310 del 2018 Rv. 647811 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 9863 del 13/04/2023 (Rv. 667344 - 01)

Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **SCODITTI ENRICO.** *Relatore:* **SCODITTI ENRICO.** *P.M. TRONCONE FULVIO.* (Conf.)

D. (MACCARRONE TINO) contro A. (LIUZZI FABIOLA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/05/2019

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Principio dell'onere probatorio - Residualità - Principio di acquisizione delle prove - Portata - Conseguenze - Fatto rilevante rimasto ignoto - Applicazione - Sussistenza.

Le regole sull'onere della prova sono disposizioni di giudizio residuali rispetto al principio di acquisizione probatoria - secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute, concorrono alla formazione del libero convincimento del giudice (non condizionato dalla loro provenienza) - e trovano, dunque, applicazione solo in presenza di un fatto rilevante rimasto ignoto sulla base delle emergenze probatorie.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 245

Massime precedenti Vedi: N. 21909 del 2013 Rv. 627711 - 01, N. 5980 del 1998 Rv. 516496 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4835 del 2023 Rv. 666889 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9883 del 13/04/2023 (Rv. 667345 - 01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **SCODITTI ENRICO.** *Relatore:* **SCODITTI ENRICO.**

F. (DIAZ PIETRO NATALE) contro P. (SECHI GIOVANNI ALDO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 16/04/2020

127041 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO Prescrizione relativa ai fatti illeciti costituenti reato - Istituti della sospensione e interruzione della prescrizione relativi al reato - Azione civile esercitata in sede penale - Applicabilità - Giudizio civile per il risarcimento dei danni - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di prescrizione, al diritto al risarcimento del danno da fatto illecito considerato dalla legge anche come illecito penale si applicano gli istituti della sospensione e dell'interruzione della prescrizione relativi al reato nei soli casi di azione civile esercitata e conclusa in sede penale e non invece nella diversa ipotesi di azione risarcitoria svolta in sede civile (ancorché preceduta dalla costituzione di parte civile nel processo penale), essendo ontologicamente diversi l'illecito civile e quello penale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 160 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11190 del 2022 Rv. 664506 - 01, N. 2694 del 2021 Rv. 660396 - 01, N. 5009 del 2009 Rv. 607109 - 01, N. 4683 del 2020 Rv. 656911 - 03

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1479 del 1997 Rv. 502506 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 9930 del 13/04/2023 (Rv. 667346 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.** P.M. **TRONCONE FULVIO.** (Diff.)

P. (CESCUTTI GIANCARLO) contro P. (TURRIN LUCA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 04/09/2019

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Risarcimento del danno da privazione del rapporto genitoriale - Illecito permanente - Decorrenza del termine prescrizione - Cessazione della permanenza - Determinazione - Condotta positiva o impossibilità non imputabile di porre fine al comportamento omissivo - "Dies a quo" - Individuazione - Condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto risarcitorio - Necessità.

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da privazione del rapporto genitoriale, conseguente all'illecito, di natura permanente, di abbandono parentale, decorre solo dalla

SEZIONE TERZA

cessazione della permanenza, che si verifica dal giorno in cui il comportamento abbandonico viene meno, per effetto di una condotta positiva volta all'adempimento dei doveri morali e materiali di genitore, ovvero dal giorno in cui questi dimostri di non essere stato in grado, per causa a lui non imputabile, di porre fine al comportamento omissivo; al fine di individuare il "dies a quo" della prescrizione, peraltro, in ragione della peculiare natura dell'illecito (che provoca nella parte lesa una condizione di sofferenza personale e morale idonea a segnare il futuro sviluppo psico-fisico e ad incidere sulla sua capacità di percepire la situazione abbandonica) è necessario verificare se la vittima della condotta di abbandono genitoriale sia pervenuta ad una reale condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto risarcitorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 315 bis, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3079 del 2015 Rv. 634387 - 01, N. 34950 del 2022 Rv. 666450 - 01, N. 11097 del 2020 Rv. 658151 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9937 del 13/04/2023 (Rv. 667343 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.**

Relatore: **IANNELLO EMILIO.**

D. (LIMUTI WILLIAM) contro S. (MAURO MANUELA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/06/2018

104332 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE Somme corrisposte in eccedenza rispetto al canone legale - Azione di ripetizione ex art. 13, comma 2, l. n. 431 del 1998 - Termine semestrale di decadenza - Portata - Conseguenze.

In tema di locazione di immobili ad uso abitativo, il rispetto da parte del conduttore del termine semestrale di decadenza, previsto dall'art. 13, comma 2, della l. n. 431 del 1998, applicabile "ratione temporis", per l'esercizio dell'azione di ripetizione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato, gli consente il recupero di tutto quanto indebitamente è stato corrisposto fino al momento della riconsegna dell'immobile locato, rendendo inopponibile nei suoi confronti qualsivoglia eccezione di prescrizione, laddove, in caso contrario, egli è esposto al rischio dell'eccezione di prescrizione dei crediti per i quali essa è già maturata al momento dell'esercizio dell'azione.

Riferimenti normativi: Legge 09/12/1998 num. 431 art. 13 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31321 del 2022 Rv. 666073 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9917 del 13/04/2023 (Rv. 667571 - 01)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:*

TATANGELO AUGUSTO.

L. (ABBATE FERDINANDO EMILIO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 19/12/2018

140066 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA) Decorrenza termine ex art. 327 c.p.c. - Dalla data di pubblicazione -

SEZIONE TERZA

Sussistenza - Data di inserimento della sentenza nel registro cronologico - Irrilevanza - Limiti - Mancata apposizione di altra data di deposito - Sussistenza.

Il termine per l'impugnazione della sentenza previsto dall'art. 327 c.p.c. decorre dalla data di pubblicazione e non da quella di inserimento della sentenza nel registro cronologico; quest'ultima è irrilevante, a meno che non siano apposte in calce alla sentenza due diverse date e risulti così realizzata una impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione, la quale impone di accertare il momento in cui la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il suo deposito in cancelleria e l'inserimento nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7635 del 2019 Rv. 653376 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18586 del 2018 Rv. 649658 - 01, N. 9958 del 2020 Rv. 657755 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 10017 del 14/04/2023 (Rv. 667348 - 02)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO.

Relatore: IANNELLO EMILIO.

C. (BALDASSINI IVO) contro R. (GRAGLIA FEDERICA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/03/2019

136001 PROPRIETA' - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) Nuda proprietà - Diritto distinto dalla proprietà - Esclusione - Disciplina desunta dalle norme in tema di proprietà e di quelle in tema di usufrutto - Nozione di origine dottrinale - Fattispecie.

185014 USUFRUTTO - USUFRUTTO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL DIRITTO In genere.

Il codice civile non conosce la c.d. "nuda proprietà" come diritto distinto dalla proprietà: i suoi tratti contenutistici sono desunti, infatti, dal combinato disposto delle norme in tema di proprietà e di quelle in tema di usufrutto, ossia in via di mera sottrazione, dal contenuto del primo, dei poteri e delle facoltà che formano il contenuto del secondo; il concetto è dunque di origine dottrinale e serve solo a descrivere la situazione della proprietà gravata da usufrutto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva disposto la decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica della ricorrente, che aveva acquistato la proprietà di altro immobile, costituendo successivamente a detto acquisto in favore della madre e a titolo gratuito, l'usufrutto sull'immobile stesso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 978, Cod. Civ. art. 981

Massime precedenti Vedi: N. 1254 del 2019 Rv. 652467 - 01, N. 22887 del 2016 Rv. 642968 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 10017 del 14/04/2023 (Rv. 667348 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO.

Relatore: IANNELLO EMILIO.

C. (BALDASSINI IVO) contro R. (GRAGLIA FEDERICA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/03/2019

SEZIONE TERZA

074005 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA Art. 11, comma 1, lett. c), l.r. Lazio n. 12 del 1999 - Requisito della mancanza di proprietà di alloggio adeguato - Interpretazione - "Nuda proprietà" e acquisto di proprietà seguito da costituzione di usufrutto - Inclusione - Fondamento.

L'art. 11, comma 1, lett. c), della l.r. Lazio n. 12 del 1999 - nel prevedere, tra i requisiti soggettivi per conseguire e permanere nell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, che il beneficiario non sia titolare di un diritto di "proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare" secondo le caratteristiche di ubicazione e valore specificate nell'apposito regolamento - attribuisce rilievo ostativo al diritto non tanto in relazione al suo contenuto, bensì quale indice di una disponibilità economica incompatibile col regime di assistenza abitativa; ne consegue che tale requisito deve intendersi riferito sia alla proprietà, sia alla "nuda proprietà" di un immobile gravato da usufrutto altrui, sia all'acquisto della piena proprietà di un bene al quale faccia poi seguito la costituzione di un usufrutto in favore di altri, dovendosi evitare che le abitazioni destinate a categorie sociali meno protette rimangano nella disponibilità di chi non ne abbia effettivamente bisogno.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Lazio 06/08/1999 num. 12 art. 11 com. 1 lett. C

Massime precedenti Vedi: N. 31320 del 2021 Rv. 662953 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 10203 del 17/04/2023 (Rv. 667401 - 01)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** Estensore: **GORGONI MARILENA.** Relatore: **GORGONI MARILENA.**

T. (BIANCHIN MARIA GRAZIA) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/04/2022

104075 LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE Mancata riparazione della cosa locata - Danni permanenti verificatisi prima della compravendita - Diritto del terzo acquirente al risarcimento - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

A norma dell'art. 1602 c.c., l'acquirente dell'immobile locato, subentrando dal giorno dell'acquisto in tutti i diritti e gli obblighi del rapporto che non siano già esauriti, assume la qualità di locatore ed ha, quindi, azione per ottenere dal conduttore il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata riparazione della cosa locata, i quali, ancorché verificatisi prima della vendita, siano esistenti a tale momento. Tale azione è, tuttavia, condizionata dal fatto che non risulti che della minore efficienza della cosa locata si sia tenuto conto nella determinazione del prezzo della compravendita. (Nella specie, la S.C., in applicazione del detto principio, ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto che non fossero risarcibili i danni per il deterioramento che l'immobile aveva subito in esito ad un furto avvenuto prima dell'aggiudicazione all'asta del cespite in favore del nuovo proprietario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1602

Massime precedenti Conformi: N. 19442 del 2008 Rv. 604276 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7099 del 2015 Rv. 635116 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 10183 del 17/04/2023** (Rv. **667388 - 01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**. Estensore: **PORRECA PAOLO**. Relatore: **PORRECA PAOLO**.

R. (STANISCIÀ NICOLA) contro S. (FALCONI MASSIMILIANO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/04/2021

044071 COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA Litispendenza e continenza - Condizioni - Cause identiche pendenti davanti a distinti giudici anche in gradi diversi - Medesimo ufficio giudiziario - Applicabilità - Esclusione - Omessa riunione - Conseguenze - Fattispecie.

133225 PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA In genere.

Gli istituti della litispendenza e della continenza, operando soltanto tra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, non sono applicabili se le cause identiche o connesse pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, anche se in gradi diversi, di talché, non essendo l'omessa riunione motivo di invalidità, sarà opponibile il giudicato prima intervenuto, ovvero, qualora non dedotto o rilevato, opererà la regola della prevalenza del successivo, salvo l'utilizzo dell'art. 337, comma 2, c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, nell'ambito di un giudizio di risoluzione contrattuale, nel quale era stata proposta domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, non aveva ritenuto motivo di invalidità la mancata declaratoria di litispendenza o l'omessa riunione con altro precedente giudizio, in cui era stata proposta autonomamente identica domanda risarcitoria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 337, Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21761 del 2013 Rv. 627815 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15981 del 2018 Rv. 649429 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 10188 del 17/04/2023** (Rv. **667372 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**.
Relatore: **IANNELLO EMILIO**.

A. (SABATTINI ARMANDO) contro A.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 24/06/2019

133181 PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM Titolarità attiva o passiva del rapporto controverso - Contestazioni del convenuto - Mera difesa - Eccezione di prescrizione e contestazione del "quantum" del credito - Difese incompatibili con la contestazione della legittimazione - Esclusione.

L'eccezione di prescrizione del credito vantato (nella specie in relazione ai canoni di locazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica), e quella di erronea quantificazione dello stesso non comportano, di per sé, implicito riconoscimento della titolarità, dal lato passivo, del rapporto e non ostano, pertanto, alla possibilità di contestarne la sussistenza nel successivo corso del giudizio di primo grado, integrando una mera difesa, come tale sottratta al regime delle preclusioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16904 del 2018 Rv. 649436 - 01, N. 29875 del 2019 Rv. 656190 - 01, N. 3765 del 2021 Rv. 660420 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2951 del 2016 Rv. 638371 - 01 Rv. 638372 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , Ordinanza n. 10178 del 17/04/2023 (Rv. 667387 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

A. (DELLA MARRA TATIANA) contro P. (DE GASPERIS VLADIMIRO)
Rigetta, TRIBUNALE BOLOGNA, 23/06/2020

174129 TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI PERSONE E BAGAGLI (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - RITARDO O INADEMPIMENTO Trasporto internazionale - Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 - Ritardo o inadempimento nell'esecuzione del trasporto - Presunzione di responsabilità a carico del vettore - Onere probatorio - Criteri.

In tema di trasporto internazionale, la Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 introduce una presunzione di responsabilità del vettore aereo, per ritardo o inadempimento nell'esecuzione del trasporto, che il vettore può superare solo se egli dimostri di non essere riuscito ad impedire l'evento, nonostante l'adozione di ogni misura idonea a garantire la puntuale esecuzione del trasporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Tratt. Internaz. 12/10/1929 art. 19, Tratt. Internaz. 12/10/1929 art. 20, Tratt. Internaz. 12/10/1929 art. 23, Legge 19/05/1932 num. 841 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20787 del 2004 Rv. 577848 - 01, N. 1584 del 2018 Rv. 647585 - 01, N. 4261 del 2023 Rv. 666702 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 10202 del 17/04/2023 (Rv. 667389 - 01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

C. (CLEMENTE MASSIMO) contro G.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/03/2021

100031 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - FASCICOLI DI PARTE E D'UFFICIO Appello - Mancata acquisizione del fascicolo di primo grado - Vizio del procedimento e nullità della sentenza - Esclusione - Difetto di motivazione - Vizio deducibile per cassazione - Condizioni - Omessa considerazione di un documento - Principio di non dispersione della prova - Rilevanza - Fattispecie.

Nel giudizio di appello, la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado non determina un vizio del procedimento o la nullità della sentenza, potendo al più integrare il vizio di difetto di motivazione, ove venga specificamente prospettato che da tale fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili "aliunde" ed esplicitati dalla parte interessata, considerato che, in virtù del principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova", l'efficacia probatoria dei documenti prodotti non si esaurisce nel singolo grado di giudizio e prescinde dalle successive scelte difensive della parte. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva respinto l'appello, nonostante la mancata acquisizione del fascicolo di primo grado, contenente la citazione, dal quale il giudice di appello avrebbe potuto trarre elementi decisivi ai fini della fondatezza del motivo di appello).

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 76, Cod. Proc. Civ. art. 168

Massime precedenti Vedi: N. 27691 del 2017 Rv. 646777 - 01, N. 10164 del 2022 Rv. 664467 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4835 del 2023 Rv. 666889 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 10350 del 18/04/2023 (Rv. 667402 - 01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

D. (MARINI ALFREDINA) contro A.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FERMO, 19/01/2022

079068 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Provvedimenti pronunciati dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. - Ordinanza collegiale pronunciata all'esito del reclamo - Natura decisoria - Esclusione - Inammissibilità del ricorso ordinario e straordinario per cassazione.

L'ordinanza collegiale pronunciata all'esito del reclamo ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. avverso gli atti pronunciati dal giudice dell'esecuzione nel corso delle operazioni di vendita per espropriazione di immobili delegate al professionista ex art. 591 bis c.p.c., non ha natura né decisoria, né definitiva e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato, sicché non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 591 bis, Cod. Proc. Civ. art. 591 ter, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Conformi: N. 12238 del 2019 Rv. 653893 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 35855 del 2022 Rv. 666283 - 01, N. 11036 del 2009 Rv. 608013 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 10335 del 18/04/2023 (Rv. 667390 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: PELLECCIA ANTONELLA. Relatore: PELLECCIA ANTONELLA.

C. (CUZZUCOLI GIUSEPPE) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 06/05/2019

018118 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO Assicurazione obbligatoria responsabilità civile auto - Riconducibilità del danno al periodo di copertura assicurativa - Contestazione - Prova - Onere del danneggiato - Sussistenza - Mancato pagamento di premi successivi al primo - Sospensione - Conseguenze.

018141 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE In genere.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto, il danneggiato che proponga l'azione diretta contro l'assicuratore, ai sensi dell'art. 18 della l. n. 990 del 1969, di fronte

SEZIONE TERZA

all'eccezione della compagnia di mancanza della copertura assicurativa, ha l'onere di provare, anche a mezzo di testimoni, essendo egli terzo rispetto al contratto assicurativo, che tale danno si è verificato nel periodo di copertura assicurativa; atteso, peraltro, che, in caso di mancato pagamento alla scadenza del premio successivo al primo, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo ad essa, il sinistro accaduto nel periodo di sospensione è irriscarcibile dall'assicuratore, stante la mancanza della copertura assicurativa al momento del verificarsi del sinistro, senza che abbia rilevanza il pagamento del premio successivamente effettuato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 7 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4357 del 2022 Rv. 663939 - 03, N. 25366 del 2018 Rv. 651463 - 02, N. 5194 del 1998 Rv. 515786 - 01, N. 38216 del 2021 Rv. 663340 - 02

Sez. 3 - , Ordinanza n. 10540 del 19/04/2023 (Rv. 667410 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: PELLECCIA ANTONELLA. Relatore: PELLECCIA ANTONELLA.

V. (DOSI BARNABY) contro G. (FEDELI VALENTINO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/07/2019

018162 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Fondo di garanzia per le vittime della strada - art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005 - In genere - Fatto generatore del danno - Intervento del Fondo - Onere probatorio del danneggiato - Contenuto.

In tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 283 com. 1 lett. A CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10762 del 1992 Rv. 478760 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 10484 del 2001 Rv. 548657 - 01, N. 15367 del 2011 Rv. 618653 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 10483 del 19/04/2023 (Rv. 667403 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

A. (FARINA MARCO) contro A. (BOSCO ANTONELLA)

Dichiara cessata la materia del contendere, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 19/11/2019

SEZIONE TERZA

133042 PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE Giudizio di cassazione - Definizione convenzionale della controversia - Venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata - Applicabilità degli artt. 382, 383 e 384 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

Nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13471 del 2022 Rv. 666515 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 8980 del 2018 Rv. 650327 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 10683 del 20/04/2023 (Rv. 667391 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.

G. (DI CUNZOLO SARA) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 31/01/2019

113125 OBBLIGAZIONI IN GENERE - "FACTUM PRINCIPIS" - ONERE DELLA PROVA Inadempimento - Esonero del debitore da responsabilità - Impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore - Prova della non imputabilità - Necessità - Contenuto - Configurabilità di un "factum principis" - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.

113166 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - DEL DEBITORE In genere.

In materia di responsabilità contrattuale, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, deve essere offerta la prova della non imputabilità, anche remota, del fatto che ha impedito l'esecuzione della prestazione dovuta, non essendo rilevante, in mancanza, la configurabilità o meno del "factum principis". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva negato che il sequestro preventivo dell'impresa, disposto nell'ambito di un procedimento penale a carico del debitore, fosse idoneo ad integrare l'impossibilità assoluta, anche temporanea, idonea ad estinguere l'obbligazione, non potendosi ritenere la condotta del debitore esente da colpa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13142 del 2017 Rv. 644403 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14915 del 2018 Rv. 649054 - 01, N. 20152 del 2022 Rv. 665072 - 02

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 10686 del 20/04/2023** (Rv. **667382 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **SESTINI DANILO.** Relatore: **SESTINI DANILO.**

B. (FIORE ROBERTO) contro A. (VINCENTI SALVATORE)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRINDISI, 10/07/2020

152013 RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA Danni riportati da veicolo a seguito di sinistro stradale - Eccessiva onerosità - Possibilità di ordinare ex art. 2058 c.c. il risarcimento per equivalente - Valutazione - Entità dei costi e locupletazione del danneggiato - Necessità - Liquidazione - Criterio.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 2058, comma 2, c.c., la verifica relativa all'eccessiva onerosità non può basarsi soltanto sull'entità dei costi, dovendosi valutare, altresì, se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato; laddove, peraltro, il danneggiato decida - com'è suo diritto - di procedere alla riparazione anziché alla sostituzione del mezzo danneggiato, non risulta giustificato, traducendosi in una indebita locupletazione per il responsabile, il mancato riconoscimento di tutte le voci di danno che competerebbero in caso di rottamazione e sostituzione del veicolo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2058, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223

Massime precedenti Vedi: N. 4034 del 1975 Rv. 378330 - 01, N. 10196 del 2022 Rv. 664460 - 01, N. 27546 del 2017 Rv. 646470 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 10715 del 20/04/2023** (Rv. **667393 - 01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** Estensore: **PORRECA PAOLO.** Relatore: **PORRECA PAOLO.**

F. (ZAMPIERI PIERFRANCESCO) contro G. (FURLANETTO ALBERTO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 14/02/2022

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione a precetto - Socio di società di persone - Titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti della società - Qualificazione - Opposizione all'esecuzione - Fondamento.

159426 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - RAPPORTI CON I TERZI - MANCATA REGISTRAZIONE - RESPONSABILITA' DEI SOCI - ESCUSSIONE PREVENTIVA DEL PATRIMONIO SOCIALE In genere.

L'opposizione del socio di società di persone, avverso il precetto notificatogli dal creditore sociale sulla base del titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti della società, si configura sempre come opposizione all'esecuzione, in quanto attiene a una condizione dell'azione esecutiva nei confronti del socio, e, quindi, al diritto del creditore sociale di agire esecutivamente ai danni di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2313, Cod. Civ. art. 2324

Massime precedenti Conformi: N. 23749 del 2011 Rv. 620473 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15877 del 2019 Rv. 654296 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , Ordinanza n. 10687 del 20/04/2023 (Rv. 667392 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SESTINI DANILO. Relatore: SESTINI DANILO.

F. (SAMPIETRO FLAVIO) contro C. (MATTICOLI MARIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 19/09/2019

138022 PROVA CIVILE - CONFESSIONE - GIUDIZIALE - LITISCONSORZIO Confessione giudiziale resa dal responsabile del danno non proprietario del veicolo - Valore di prova legale nei confronti del solo confidente - Sussistenza.

Nel giudizio promosso dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, la confessione giudiziale resa dal conducente non proprietario del veicolo (il quale non è litisconsorte necessario) vincola il solo confitente, con la conseguenza che correttamente il giudice può accogliere la domanda nei suoi confronti, e rigettarla nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile auto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2733, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 141 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144

Massime precedenti Conformi: N. 3875 del 2014 Rv. 630217 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19327 del 2017 Rv. 645488 - 01, N. 25770 del 2019 Rv. 655374 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 10898 del 24/04/2023 (Rv. 667592 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.

I. (IANNUCCILLI PASQUALE) contro E.

Rigetta, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 18/09/2020

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Atti del commissionario ex art. 532 c.p.c. - Proponibilità immediata dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. - Esclusione - Preventivo reclamo al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 534-ter c.p.c. - Necessità.

In tema di opposizione agli atti esecutivi, il rimedio ex art. 617 c.p.c. non è direttamente esperibile avverso gli atti (nella specie, gli esperimenti di vendita dei beni pignorati) del commissionario, per i quali la legge appresta, quale specifico e diverso mezzo di controllo, il reclamo ex art. 534-ter c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 532, Cod. Proc. Civ. art. 534 ter

Massime precedenti Vedi: N. 5175 del 2018 Rv. 648289 - 01, N. 14282 del 2022 Rv. 664846 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 10898 del 24/04/2023** (Rv. **667592 - 02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: . Relatore: **ROSSI RAFFAELE**.

I. (IANNUCCILLI PASQUALE) contro E.

Rigetta, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 18/09/2020

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE All'esecuzione o agli atti esecutivi - Proposizione, nel corso del procedimento esecutivo, mediante atto iscritto al ruolo generale degli affari contenziosi civili - Provvedimento di trasmissione dell'atto al giudice dell'esecuzione - Impugnabilità con l'opposizione agli atti esecutivi - Esclusione - Ragioni.

In caso di opposizione esecutiva proposta dopo l'inizio dell'esecuzione forzata con atto iscritto direttamente al ruolo generale degli affari contenziosi civili, il provvedimento del giudice in tal guisa adito che dispone la trasmissione dell'atto al giudice dell'esecuzione e la cancellazione della causa dal ruolo contenzioso civile non è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., in quanto avente natura di mera distribuzione dell'affare nell'ambito del medesimo ufficio giudiziario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 486, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 7 bis com. 1, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 83 ter, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 185, Cod. Proc. Civ. art. 168

Massime precedenti Vedi: N. 16163 del 2018 Rv. 649431 - 01, N. 25170 del 2018 Rv. 651161 - 02

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 10850 del 24/04/2023** (Rv. **667590 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **ROSSI RAFFAELE**. Relatore: **ROSSI RAFFAELE**.

M. (SIMONETTI LORENZO) contro A. (VIARENGO MONICA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/05/2019

058029 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE - IN GENERE Subingresso del terzo nel contratto - Presupposti - "Electio amici" - Sufficienza - Esclusione - Procura da parte del terzo nominato o sua accettazione - Necessità - Prova - Fattispecie.

In tema di contratto per persona da nominare, affinché possa ritenersi perfezionato il subingresso del terzo (con conseguente esclusione della legittimazione ad agire dello stipulante) non è sufficiente una valida e tempestiva "electio amici", ma è altresì necessaria l'esistenza di una procura rilasciata dal terzo nominato ovvero l'accettazione della nomina da parte di costui, la quale non richiede forme peculiari, potendo essere desunta da qualsiasi atto che ne manifesti chiaramente la volontà. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata che aveva escluso la legittimazione attiva a promuovere l'azione ex art. 2932 c.c. in capo all'originario stipulante di un contratto preliminare, che aveva proceduto alla nomina del terzo, senza verificare la sussistenza di una procura o di un'accettazione riferibili a quest'ultimo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1401, Cod. Civ. art. 1402, Cod. Civ. art. 1405, Cod. Civ. art. 2932

Massime precedenti Vedi: N. 21254 del 2006 Rv. 593891 - 01, N. 13537 del 2011 Rv. 618278 - 01, N. 18490 del 2014 Rv. 632222 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 10896 del 24/04/2023** (Rv. **667790 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **PORRECA PAOLO**. Relatore: **PORRECA PAOLO**. P.M. **LOCATELLI GIUSEPPE**. (Conf.)

F. (DI PIETROPAAOLO CLAUDIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/07/2020

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Esecuzione forzata tributaria ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 - Opposizione cd. recuperatoria - Illegittima compensazione di un credito dell'esecutato con un debito ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Deducibilità con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al giudice ordinario - Esclusione - Giurisdizione tributaria - Sussistenza.

In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, qualora la parte deduca, da un lato, di non aver ricevuto la notifica della cartella e dell'intimazione di pagamento, e dall'altro che l'Agente per la riscossione, mediante il procedimento svolto ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, come tale opposto, avrebbe illegittimamente compensato un credito dell'esecutato con un debito dello stesso nei confronti dell'amministrazione, senza il preventivo accertamento ex art. 36, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973, da parte dell'ente pubblico titolare del credito, la ragione di opposizione recuperatoria così allegata non può farsi utilmente valere davanti al giudice ordinario ex art. 615 c.p.c., dovendo dedursi nei termini, per evitarne la preclusione, davanti al giudice tributario, munito di giurisdizione, dal momento che, in tal modo, si contesta l'originaria sussistenza del credito erariale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 72 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20693 del 2021 Rv. 662224 - 01, N. 21642 del 2021 Rv. 662122 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 10867 del 24/04/2023** (Rv. **667660 - 01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**. Estensore: **VALLE CRISTIANO**. Relatore: **VALLE CRISTIANO**.

Z. (DEFILIPPI CLAUDIO) contro A. (FERRI ANTONIO)
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CUNEO, 13/12/2021

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 bis c.p.c. - Ordinanza di rigetto - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Ragioni.

È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione del processo esecutivo ex art. 624-bis c.p.c., trattandosi di provvedimento inidoneo al passaggio in giudicato avverso il quale l'ordinamento appresta il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 bis

Massime precedenti Vedi: N. 25411 del 2019 Rv. 655372 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 10897 del 24/04/2023** (Rv. **667591 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**. Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

L. (ROMAGNOLI ILARIA) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 27/02/2020

175007 TRATTATI, CONVENZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI - INTERPRETAZIONE (DEI TRATTATI E DELLE CONVENZIONI) Art. 2, lett. d), del Protocollo dell'Accordo bilaterale Italo Croato, sottoscritto a Zagabria il 5 novembre 1996 - Interpretazione - Criteri - Obbligo a carico degli Stati contraenti verso i propri cittadini - Esclusione - Obbligo verso gli investitori dell'altra parte contraente - Sussistenza - Fattispecie.

In base al criterio teleologico di cui all'art. 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, l'art. 2, lett. d), del Protocollo allegato all'Accordo bilaterale tra Croazia ed Italia sulla promozione e protezione degli investimenti (sottoscritto a Zagabria il 5 novembre 1996), il quale persegue la finalità di incoraggiare i cittadini e le imprese di una parte contraente ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra, dev'essere interpretato nel senso che gli obblighi di ciascuno degli Stati contraenti ivi previsti non sono rivolti verso i propri cittadini, bensì nei confronti degli investitori dell'altra parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli Esteri da due imprese italiane, le quali, in relazione a una controversia coinvolgente una società di diritto croato dalle stesse precedentemente costituita, pretendevano che lo Stato italiano, in forza del succitato art. 2, lett. d, si facesse carico delle spese necessarie alla promozione di un arbitrato internazionale).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 23/05/1969 art. 31, Tratt. Internaz. 23/05/1969 art. 32, Legge 12/02/1974 num. 112, Tratt. Internaz. 05/11/1996 art. 2 lett. D

Massime precedenti Vedi: N. 24743 del 2007 Rv. 600466 - 01, N. 21413 del 2017 Rv. 645618 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 10983 del 26/04/2023** (Rv. **667404 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **SPAZIANI PAOLO**. Relatore: **SPAZIANI PAOLO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

M. (DI MICELI SALVATORE) contro S. (FAZIO GIUSEPPE)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PALERMO, 07/06/2019

148037 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA - Locazione di immobile - Danni arrecati a terzi - Responsabilità del proprietario o del conduttore - Criterio di ripartizione - Fattispecie.

In tema di danni da cose in custodia, poiché la responsabilità ex art. 2051 c.c. implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo, al proprietario dell'immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul solo conduttore la responsabilità per i danni provocati dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità. (Nella specie, con riferimento alla caduta dalla passerella del palco di un cine-teatro - occorsa, a causa di un improvviso "black-out" elettrico, a un tecnico incaricato di effettuare le riprese video di un evento culturale, mentre eseguiva un sopralluogo -, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che aveva ritenuto configurabile la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al conduttore, sul presupposto

SEZIONE TERZA

che tanto il palco quanto l'impianto elettrico costituissero parti dell'immobile acquisite alla sua disponibilità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21788 del 2015 Rv. 637554 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 11152 del 27/04/2023 (Rv. 667668 - 01)

Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **SESTINI DANILO.** *Relatore:* **SESTINI DANILO.** *P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)*

G. (BONANNO FELDMANN LUIGI) contro C. (SENFETT AGATA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 11/04/2019

148037 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA
Responsabilità del custode - Natura oggettiva - Accertamento del nesso causale tra cosa ed evento - Sufficienza - Prova liberatoria - Caso fortuito - Condotta del danneggiato o del terzo - Requisiti.

La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 20943 del 2022 Rv. 665084 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 11107 del 27/04/2023 (Rv. 667405 - 01)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

D. (PIERSIMONI PIERO) contro R.

Rigetta, TRIBUNALE MACERATA, 27/04/2021

148067 RESPONSABILITA' CIVILE - PROPRIETA' DI ANIMALI - IN GENERE Incidente stradale tra veicolo e animale selvatico - Responsabilità ex art. 2052 c.c. - Presupposti - Onere della prova incombente sul conducente danneggiato - Oggetto.

Nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli e animali selvatici, ai fini dell'integrazione della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. è necessario provare che la condotta dell'animale sia stata la causa del danno, sicché non è sufficiente, per il danneggiato, dimostrare la presenza dell'animale sulla carreggiata e l'impatto tra quest'ultimo e il veicolo, essendo egli tenuto - anche ai fini di assolvere all'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ex art. 2054, comma 1, c.c. - ad allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di

SEZIONE TERZA

circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che il contegno dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui – nonostante ogni cautela – non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 com. 1 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16550 del 2022 Rv. 665057 - 01, N. 7969 del 2020 Rv. 657572 - 02

Sez. 3 - , Ordinanza n. 11101 del 27/04/2023 (Rv. 667791 - 01)

Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **SESTINI DANILO.** *Relatore:* **SESTINI DANILO.**

B. (SITZIA LORELLA) contro I. (GAMBINO MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 17/10/2018

018077 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO - DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO Assicurazione sulla vita - Clausola di attribuzione dell'indennizzo in favore degli eredi legittimi - Premorienza di uno dei beneficiari allo stipulante - Acquisto del diritto da parte dei suoi eredi - Misura - Fattispecie.

Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuova al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest'ultimo. (Nella specie, in un caso in cui erano pervenuti alla successione legittima della stipulante, insieme alla sorella di costei, gli eredi dell'altro fratello premorto, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ripartito l'indennizzo assicurativo in parti uguali tra tutti gli aventi diritto, anziché riconoscere a coloro che erano succeduti all'originario beneficiario premorto la sola quota di metà che a quest'ultimo sarebbe spettata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 457, Cod. Civ. art. 467 CORTE COST., Cod. Civ. art. 468 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1412 com. 2, Cod. Civ. art. 1920, Cod. Civ. art. 1919

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 11421 del 2021 Rv. 661129 - 03

Sez. 3 - , Sentenza n. 11152 del 27/04/2023 (Rv. 667668 - 02)

Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **SESTINI DANILO.** *Relatore:* **SESTINI DANILO.** *P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)*

G. (BONANNO FELDMANN LUIGI) contro C. (SENFETT AGATA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 11/04/2019

148037 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA Responsabilità del custode - Natura oggettiva - Conseguenze - Diligenza del custode - Rilevanza ai fini della prova liberatoria - Esclusione.

La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e, perciò, prescinde dalla colpa del custode; ne consegue che la capacità di vigilare sulla cosa, di mantenerne il controllo e di neutralizzarne le potenzialità dannose non integra un elemento costitutivo della fattispecie,

SEZIONE TERZA

rilevando unicamente alla stregua di canone interpretativo della fattispecie, funzionale a disvelare la "ratio legis" che presiede all'allocazione del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8811 del 2020 Rv. 657915 - 03, N. 2477 del 2018 Rv. 647933 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 11152 del 27/04/2023 (Rv. 667668 - 03)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: SESTINI DANILO. Relatore: SESTINI DANILO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

G. (BONANNO FELDMANN LUIGI) contro C. (SENFETT AGATA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 11/04/2019

148037 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA
Responsabilità del custode - Presupposto - Relazione fattuale con il bene - Sufficienza -
Sussistenza di un titolo giuridico - Necessità - Esclusione.

Nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. il criterio di individuazione del responsabile è fondato su una relazione meramente fattuale col bene, la quale prescinde dal riferimento alla custodia di natura contrattuale o all'esercizio di diritti reali, al possesso o alla detenzione e viene meno esclusivamente nell'ipotesi di cose oggettivamente insuscettibili di essere custodite.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 38089 del 2021 Rv. 663300 - 01, N. 15096 del 2013 Rv. 626957 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza interlocutoria n. 11300 del 28/04/2023 (Rv. 667406 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

T. (DELLA COSTANZA MAURIZIO) contro N. (DI MAURO STEFANO)

Rimette a pubblica udienza

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Cancellazione del difensore del ricorrente dall'albo degli avvocati cassazionisti dopo il deposito del ricorso - Interruzione del giudizio - Esclusione - Rinvio a nuovo ruolo con comunicazione alla parte interessata - Necessità - Fondamento.

La cancellazione del difensore del ricorrente dall'albo degli avvocati patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori non comporta l'interruzione del giudizio di cassazione, ma consente alla Corte di rinviarlo ad altra udienza (o adunanza), previa comunicazione alla parte dell'ordinanza di differimento, al fine di garantire a quest'ultima la possibilità di nominare un nuovo difensore, atteso che tale evento incide negativamente sull'esercizio del diritto di difesa e sull'integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità, secondo i principi del giusto processo, va garantita anche nel giudizio di legittimità in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 377 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 22 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21608 del 2013 Rv. 627660 - 01, N. 2107 del 2023 Rv. 667071 - 01

SEZIONE TERZA

APRILE 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione lavoro



Sez. L - , **Sentenza n. 9207 del 03/04/2023** (Rv. **667211 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **CAVALLARI DARIO**. Relatore: **CAVALLARI DARIO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

S. (PROIA GIAMPIERO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 26/08/2016

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Dirigenza medica - Direttore di struttura complessa - Rinnovo - Valutazione professionale e forma scritta - Necessità.

In tema di dirigenza medica, gli incarichi di direttore di struttura complessa devono essere rinnovati per iscritto, a pena di nullità, all'esito della valutazione professionale richiesta, allo scadere dei medesimi, dall'art. 15 d.lgs. n. 502 del 1992.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27120 del 2017 Rv. 646155 - 01, N. 2316 del 2022 Rv. 663671 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 9229 del 04/04/2023** (Rv. **667255 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **BUFFA FRANCESCO**. Relatore: **BUFFA FRANCESCO**.

S. (ROCCELLA ARMANDO) contro I. (SGROI ANTONINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 26/03/2021

103396 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 012720/2017 64450101

Massime precedenti Conformi: N. 12720 del 2017 Rv. 644501 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 9249 del 04/04/2023** (Rv. **667616 - 01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **GNANI ALESSANDRO**. Relatore: **GNANI ALESSANDRO**.

B. (SCOGNAMIGLIO RENATO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE

129174 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE Previdenza complementare - Cessazione dei requisiti di partecipazione al fondo - Posizione individuale - Pignorabilità - Esclusione - Fattispecie.

SEZIONE LAVORO

All'atto della cessazione dei requisiti di partecipazione ad una determinata forma di previdenza complementare, la posizione individuale non può convertirsi in prestazione previdenziale (come tale pignorabile) per effetto del mancato esercizio dell'opzione di riscatto totale o parziale oppure del mancato transito ad un'altra forma di previdenza complementare, perché quest'ultimo, al pari della decisione di non provvedere al riscatto, non può determinare, in assenza di una norma "ad hoc" (mancante nel d.lgs. n. 252 del 2005), l'azzeramento della posizione individuale nel frattempo maturata dall'assicurato. (Fattispecie relativa ad un'ipotesi verificatasi prima dell'entrata in vigore dell'art. 14, comma 2, lett. c-bis, d.lgs. n. 252 del 2005, introdotto dal d.lgs. n. 88 del 2018).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/12/2005 num. 252 art. 14 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/06/2018 num. 88 art. 1 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 05/12/2005 num. 252 art. 14 com. 2 lett. CBIS CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12209 del 2022 Rv. 664415 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 9365 del 05/04/2023 (Rv. 667186 - 01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: PONTERIO CARLA. Relatore: PONTERIO CARLA.

G. (MORTARA ANDREA) contro B. (BIAMONTI LUIGI)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 24/07/2018

005001 AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI)
Contratto di agenzia - Base di calcolo delle provvigioni - Clausole attributive del potere illimitato di modifica al preponente - Nullità.

Nel contratto di agenzia, devono considerarsi nulle, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., le clausole formulate in modo tale da attribuire al preponente un potere illimitato di modifica unilaterale della base di calcolo e quindi dell'importo delle provvigioni, attraverso la facoltà di concedere extrasconti in misura non prestabilita e a un numero di clienti imprecisato, così rendendo non determinato e non determinabile un elemento essenziale del contratto, quale appunto la controprestazione dovuta dalla società all'agente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1742

Massime precedenti Vedi: N. 13580 del 2015 Rv. 635837 - 01, N. 29164 del 2021 Rv. 662560 - 01, N. 5467 del 2000 Rv. 536068 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 9356 del 05/04/2023 (Rv. 667256 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CERULO ANGELO. Relatore: CERULO ANGELO.

G. (RUSSO GIOVANNI) contro I.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRANI, 03/05/2019

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI Decreto di omologa ex art. 445-bis c.p.c. - Mancata assegnazione del termine per le contestazioni - Ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost. - Fondamento.

SEZIONE LAVORO

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA
- IN GENERE In genere.

Il decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445-bis c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., se pronunciato dal giudice senza la previa fissazione - con decreto comunicato alle parti e all'esito delle operazioni di consulenza - di un termine non superiore a trenta giorni per contestare le conclusioni del c.t.u., perché proprio dallo spirare del predetto termine (posto a salvaguardia del diritto di difesa) deriva, in difetto di contestazioni, l'intangibilità dell'accertamento.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 445 bis com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 10753 del 2022 Rv. 664423 - 01, N. 29096 del 2019 Rv. 655703 - 01, N. 20847 del 2019 Rv. 654677 - 01, N. 32695 del 2022 Rv. 666012 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 9668 del 12/04/2023 (Rv. 667377 - 02)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.

Relatore: CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.

C. (SERVENTI ENRICO) contro H. (MARTUCCI ANGELO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 06/11/2017

103182 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITA' - SUCCESSIONE DI CONTRATTI Art. 51 del d.lgs. n. 81 del 2015 - Contratti collettivi aziendali - Deroga rispetto al cd. tetto legale di durata di contratti a tempo determinato in successione - Portata.

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

In tema di rapporto di lavoro a tempo determinato, i contratti collettivi aziendali a cui fa riferimento l'art. 51 del d.lgs. n. 81 del 2015 possono contemplare, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del citato d.lgs., "diverse disposizioni" in deroga rispetto al cd. tetto legale di durata di contratti a tempo determinato in successione, anche laddove sia intervenuta a riguardo una determinata fonte collettiva di diverso livello altresì abilitata alla deroga dal predetto art. 51, non potendosi ritenere che, una volta esercitato il potere collettivo di deroga in uno qualsiasi dei contratti collettivi, si verifichi una sorta di consunzione o di consumazione del potere stesso e che, pertanto, detti contratti aziendali non possano derogare ulteriormente alla previsione legale (nonché alla deroga già operata dall'altra fonte collettiva).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Decreto Legisl. 15/05/2015 num. 81 art. 51, Decreto Legisl. 15/05/2015 num. 81 art. 19 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 15455 del 2012 Rv. 624459 - 01, N. 17939 del 2022 Rv. 664854 - 01

SEZIONE LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 9668 del 12/04/2023** (Rv. **667377 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI**.

Relatore: **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI**.

C. (SERVENTI ENRICO) contro H. (MARTUCCI ANGELO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 06/11/2017

103182 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITA' - SUCCESSIONE DI CONTRATTI Contrattazione aziendale - Impossibilità di derogare a quella nazionale - Configurabilità - Condizione - Gerarchia fra i due livelli di contrattazione - Insussistenza.

La contrattazione aziendale, che non è una sommatoria di più contratti individuali, bensì atto di autonomia sindacale - riguardante una pluralità di lavoratori collettivamente considerati - destinato ad introdurre una disciplina collettiva uniforme dei rapporti di lavoro, non può derogare a quanto stabilito dalla contrattazione nazionale solo ove il legislatore abbia delegato la materia riservandola a quest'ultima, non sussistendo nessun rapporto di gerarchia tra i due livelli di contrattazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 2077

Massime precedenti Vedi: N. 12560 del 2003 Rv. 566320 - 01, N. 17939 del 2022 Rv. 664854 - 01, N. 8265 del 2020 Rv. 657645 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 9874 del 13/04/2023** (Rv. **667378 - 01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. Estensore: **CAVALLARI DARIO**. Relatore:

CAVALLARI DARIO.

G. (ALLETTO DIEGO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/12/2016

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Pubblico impiego privatizzato - Passaggio di personale dall'Ente sviluppo agricolo siciliano all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque - Conservazione del trattamento economico - Calcolo - Anzianità professionale edile (cd. "APE") - Inclusione.

In tema di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di passaggio di personale dall'Ente sviluppo agricolo siciliano all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, ai sensi dell'art. 7 della l.r. Sicilia n. 19 del 2005, il lavoratore trasferito mantiene il diritto a conservare, se maggiore, il livello del trattamento economico precedente, il quale va calcolato tenendo conto di tutti gli elementi della retribuzione, la corresponsione dei quali sia certa nell'"an" e nel "quantum" e, quindi, anche del trattamento di anzianità professionale edile (cd. "APE"), previsto dall'art. 29 del c.c.n.l. del 20 maggio 2004 per le imprese edili ed affini, fatto salvo l'effetto del riassorbimento, che opera sulla medesima retribuzione nella sua globalità e non sulle singole voci di questa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 3 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 31, Legge Reg. Sicilia 22/12/2005 num. 19 art. 7, Contr. Coll. 20/05/2004 art. 29

Massime precedenti Vedi: N. 11771 del 2021 Rv. 661116 - 01, N. 4545 del 2016 Rv. 639193 - 01

SEZIONE LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 10080 del 14/04/2023** (Rv. **667553 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **MAROTTA CATERINA**. Relatore: **MAROTTA CATERINA**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

C. (TANI CLAUDIO STEFANO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/05/2018

115072 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI Vice procuratori onorari - Natura subordinata del rapporto di lavoro con il Ministero della Giustizia - Esclusione - Fondamento.

141039 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FUNZIONARI PUBBLICI - ONORARI In genere.

L'esercizio delle funzioni di viceprocuratore onorario non è riconducibile ad un rapporto di lavoro di natura subordinata con il Ministero della Giustizia, ma ad un rapporto di servizio onorario con attribuzione di funzioni pubbliche, mancando gli elementi essenziali dell'impiego pubblico, quali la scelta del dipendente di carattere prettamente tecnico-amministrativo effettuata mediante procedure concorsuali, l'inserimento strutturale del dipendente medesimo nell'apparato organizzativo della P.A., lo svolgimento del rapporto secondo un apposito statuto per il pubblico impiego, il carattere retributivo del compenso e la durata tendenzialmente indeterminata del rapporto stesso.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 106, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 4 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13973 del 2022 Rv. 664848 - 01, N. 3157 del 2023 Rv. 667038 - 01, N. 5008 del 1992 Rv. 476997 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 10046 del 14/04/2023** (Rv. **667411 - 02**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**.

Relatore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

C. (GRILLI MARIA ANGELA) contro F. (PEA GASTONE)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 21/03/2019

005017 AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIoglimento DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE Scioglimento del rapporto di agenzia per fatto concludente - Crediti maturati a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e suppletiva di clientela - Ammissione allo stato passivo del fallimento del preponente - Sussistenza.

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE In genere.

In tema di fallimento del preponente, ove il rapporto di agenzia si sciogla, ai sensi dell'art. 72, comma 1, l. fall., per fatto concludente - con provvedimento di esclusione dei crediti relativi al predetto rapporto dallo stato passivo del fallimento del preponente -, i crediti maturati a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e suppletiva di clientela possono essere ammessi allo stato passivo in questione, avuto riguardo alla natura non retributiva, né risarcitoria, bensì indennitaria di entrambe le indennità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Legge Falliment. art. 72

Massime precedenti Vedi: N. 4410 del 2016 Rv. 639024 - 01, N. 20215 del 2019 Rv. 654965 - 01, N. 6870 del 2022 Rv. 664110 - 01, N. 24776 del 2013 Rv. 628525 - 01

SEZIONE LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 10046 del 14/04/2023** (Rv. **667411 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**.

Relatore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

C. (GRILLI MARIA ANGELA) contro F. (PEA GASTONE)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 21/03/2019

005001 AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI)
Fallimento del preponente - Rapporto di agenzia pendente - Regola generale di sospensione stabilita dall'art. 72, comma 1, l. fall. - Applicabilità - Fondamento.

081157 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE In genere.

Nel caso di fallimento del preponente, al contratto di agenzia pendente si applica, in assenza di una disciplina specifica, la regola generale di sospensione stabilita dall'art. 72, comma 1, e non l'art. 78, vigente "ratione temporis", l. fall. - il quale, peraltro, prevede lo scioglimento del contratto per il fallimento del mandatario, non anche del mandante -, non essendo possibile assimilare tipologicamente il rapporto di agenzia a quello di mandato alla luce dei caratteri distintivi del primo, dati dalla continuità e stabilità dell'attività dell'agente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Legge Falliment. art. 72 com. 1, Legge Falliment. art. 78, Cod. Civ. art. 1703

Massime precedenti Vedi: N. 2385 del 1988 Rv. 458166 - 01, N. 2828 del 2016 Rv. 638716 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 10328 del 18/04/2023** (Rv. **667430 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **FEDELE ILEANA**. Relatore: **FEDELE**

ILEANA. P.M. **FILIPPI PAOLA**. (Diff.)

B. (RICHINI RAFFAELLA) contro A. (AVOLIO VINCENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 15/09/2017

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE
Principio del rilievo officioso delle nullità negoziali per causa diversa da quella allegata - Azione per far valere una discriminazione in danno di lavoratori - Applicabilità - Presupposti - Fattispecie.

103262 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DONNE - IN GENERE In genere.

Il principio per cui il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare d'ufficio l'esistenza di un diverso vizio di nullità, ove emergente dagli atti, è suscettibile di applicazione anche nell'ipotesi di azione volta a far valere una discriminazione in danno di lavoratori, qualora l'atto di cui si predica la nullità abbia natura negoziale e ricorra un interesse generale tutelato e sempre che la domanda di accertamento della nullità risulti autodeterminata in relazione al "petitum". (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che - in relazione a domanda, proposta da alcuni dipendenti pubblici, di accertamento della nullità, per discriminazione di genere, di avvisi di selezione relativi all'accesso alle progressioni professionali orizzontali - aveva escluso la rilevanza d'ufficio della nullità degli avvisi in questione sotto il diverso profilo della discriminazione dei lavoratori a tempo parziale rispetto a quelli a tempo pieno).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1324, Cod. Proc. Civ. art. 112, Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 art. 4

SEZIONE LAVORO

Massime precedenti Vedi: N. 9675 del 2019 Rv. 653619 - 01, N. 36353 del 2021 Rv. 662922 - 01, N. 8795 del 2016 Rv. 639560 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26242 del 2014 Rv. 633505 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 10285 del 18/04/2023 (Rv. 667407 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: MAROTTA CATERINA. Relatore: MAROTTA CATERINA.

P. (VENTURA FABIO MASSIMO) contro C. (MARINI PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/12/2020

132116 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE Impugnativa di licenziamento - Decadenza ex art. 6, comma 2, secondo periodo, della l. n. 604 del 1966 - Atto idoneo ad impedirli - Ricorso ex art. 700 c.p.c. - Inclusione - Fondamento.

In tema di impugnativa del licenziamento, il ricorso ex art. 700 c.p.c., proposto ai sensi degli artt. 669 bis e 669 ter c.p.c., è idoneo ad impedire la decadenza prevista dall'art. 6, comma 2, secondo periodo, della l. n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 32, comma 1, della l. n. 183 del 2010, poiché il procedimento d'urgenza, in tal caso, al pari di quello ordinario, assolve alla primaria funzione di emersione tempestiva del contenzioso e alla connessa finalità di superare l'incertezza suscettibile di incidere in modo significativo sull'organizzazione e sulla gestione dell'impresa, avuto anche riguardo alla particolare affinità sussistente tra i due procedimenti, in ragione della definitività - seppur condizionata ad una differente ed eventuale decisione assunta nel giudizio ordinario - che caratterizza il provvedimento conclusivo del procedimento cautelare d'urgenza.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 com. 2 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 bis, Cod. Proc. Civ. art. 669 ter CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3818 del 2021 Rv. 660443 - 01, N. 2312 del 2022 Rv. 663789 - 01, N. 14057 del 2019 Rv. 653967 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 10227 del 18/04/2023 (Rv. 667415 - 01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: PONTERIO CARLA. Relatore: PONTERIO CARLA.

M. (BRASCHI GIANLUCA) contro T. (VESCI GERARDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/07/2017

058262 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO Inadempimento datoriale - Rifiuto della prestazione lavorativa - Legittimità - Condizioni - Buona fede - Necessità - Fattispecie.

103237 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE In genere.

SEZIONE LAVORO

L'inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione lavorativa in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell'art. 1460, comma 2, c.c., alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittima la sanzione disciplinare conservativa irrogata ad alcuni dipendenti, aventi qualifica di macchinista, di Trenitalia s.p.a. - a causa del rifiuto dai medesimi opposto all'ordine datoriale di eseguire la prestazione a partire dalle ore 4.25, in anticipo rispetto all'orario ordinario delle 5.00 -, avuto riguardo, in una valutazione comparativa del comportamento delle parti, da un lato, all'assenza di profili di illiceità penalmente rilevanti nella richiesta di turno allargato, peraltro effettuata al massimo in due occasioni, senza quindi pregiudizio per le esigenze vitali dei lavoratori, e, dall'altro, alle conseguenze negative che tale rifiuto aveva provocato sul funzionamento del servizio di trasporto pubblico gestito dalla società).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2086 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12094 del 2018 Rv. 648390 - 01, N. 28353 del 2021 Rv. 662584 - 02, N. 17353 del 2012 Rv. 624560 - 01, N. 12777 del 2019 Rv. 653834 - 01, N. 8911 del 2019 Rv. 653217 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 10236 del 18/04/2023 (Rv. 667416 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. FRESA MARIO. (Diff.)

C. (FONDERICO GIULIANO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 23/07/2021

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Impiego pubblico privatizzato - Art. 63, comma 2 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Interpretazione - Potere/dovere del giudice di rideterminare la sanzione - Sussistenza - Fondamento.

103260 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI In genere.

In tema di illeciti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, l'art. 63, comma 2 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 - il quale prevede che, nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice "può rideterminare la sanzione", tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato -, va interpretato nel senso che il giudice ha il potere/dovere di rimodulare la predetta sanzione, anche in difetto di sollecitazione ad opera dell'amministrazione, in quanto l'assoluta discrezionalità nell'esercizio del potere in questione renderebbe la norma priva di ragionevolezza, oltre che contrastante con la dichiarata necessità di valorizzare e tutelare gli interessi pubblici coinvolti dall'illecito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/05/2017 num. 75 art. 21, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3896 del 2019 Rv. 652886 - 01

SEZIONE LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 10337 del 18/04/2023** (Rv. **667417 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **MANCINO ROSSANA.** Relatore: **MANCINO ROSSANA.** P.M. **FRESA MARIO.** (Conf.)

I. (PATTERI ANTONELLA) contro B. (DENTICI LORENZO MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 10/06/2016

129083 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO Indebito previdenziale - Irripetibilità - Condizioni - Fattispecie.

L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento; b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore; d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva negato la ripetetibilità di quanto indebitamente corrisposto dall'INPS a titolo di trattamento pensionistico di anzianità carente della relativa provvista contributiva - per effetto dell'annullamento dei contributi figurativi, accreditati per i periodi di mobilità, a cagione del contemporaneo svolgimento, da parte dell'assicurato, di attività lavorativa autonoma -, escludendo il dolo dell'assicurato medesimo, sul presupposto che quest'ultimo non avesse mai celato lo svolgimento della predetta attività nel periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, provvedendo anche al regolare versamento dei relativi contributi, ragion per cui lo stesso INPS, già prima della liquidazione della pensione e nel corso dell'erogazione dell'indennità in questione, era o avrebbe dovuto essere a conoscenza della situazione professionale del lavoratore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5984 del 2022 Rv. 663999 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21453 del 2013 Rv. 628374 - 01, N. 1170 del 2018 Rv. 647201 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 10284 del 18/04/2023** (Rv. **667412 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** Estensore: **BELLE' ROBERTO.** Relatore: **BELLE' ROBERTO.** P.M. **MUCCI ROBERTO.** (Diff.)

C. (TARDINO ANNALISA) contro G. (CICCHIRILLO GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 17/05/2021

103260 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI Impiego pubblico privatizzato - Cd. legge "Madia" - Termine per la conclusione del procedimento disciplinare da parte dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari - Decorrenza - Dalla data di ricezione della segnalazione dell'illecito - Conseguenze.

In tema di illeciti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 75 del 2017 (cd. legge "Madia") all'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, il termine per la conclusione del procedimento da parte dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari non decorre più dalla conoscenza dell'illecito in capo al responsabile della struttura di appartenenza, ma da quando l'Ufficio predetto abbia ricevuto la segnalazione di tale illecito,

SEZIONE LAVORO

sicch  a tal fine i tempi intercorsi prima di quella trasmissione non hanno rilievo, se non quando ne risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 25/05/2017 num. 75 art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 20730 del 2022 Rv. 665119 - 01, N. 29142 del 2022 Rv. 665769 - 02, N. 11635 del 2021 Rv. 661113 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 10595 del 20/04/2023 (Rv. 667420 - 01)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **CALAFIORE DANIELA.** *Relatore:*

CALAFIORE DANIELA. *P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)*

M. (TEDESCO GIORGIO) contro I. (MARITATO LELIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/10/2020

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE Art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Configurazione dell'interesse ad agire - Condizione dell'azione di natura dinamica - Rilevanza al momento della decisione - Dimostrazione dell'interesse nei giudizi pendenti - Necessit  e modalit  - Fattispecie in materia di riscossione di crediti previdenziali.

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE In genere.

In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per s  il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, pu  assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, nel grado di legittimit  mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrono accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo proposta dal contribuente - volta all'accertamento della prescrizione dei contributi previdenziali oggetto di cartelle e di avvisi di addebito, sul presupposto della inesistenza o nullit  delle relative notifiche -, per non avere il medesimo dimostrato lo specifico interesse ad agire n  in seno al ricorso per cassazione, n  comunque prima dell'inizio della discussione dell'udienza pubblica).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com. 4 PENDENTE, Legge 17/12/2021 num. 215 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 21/10/2021 num. 146 art. 3 bis PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 29294 del 2019 Rv. 655707 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 26283 del 2022 Rv. 665660 - 01

SEZIONE LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 10694 del 20/04/2023** (Rv. **667418 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **MICHELINI GUALTIERO**. Relatore: **MICHELINI GUALTIERO**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Diff.)

E. (TOFFOLETTO FRANCO) contro F. (D'URBANO PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/05/2018

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Somministrazione irregolare - Art. 80-bis del d.l. n. 34 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 77 del 2020 - Norma di interpretazione autentica - Configurabilità.

In tema di somministrazione irregolare, l'art. 80 bis del d.l. n. 34 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 77 del 2020 - ove è previsto che il secondo periodo del comma 3 dell'art. 38 del d.lgs. n. 81 del 2015, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o gestione del rapporto si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento - deve qualificarsi come norma di interpretazione autentica, in quanto, chiarendo la portata della norma interpretata, intervenendo, con effetti retroattivi, su quei profili applicativi che avevano dato luogo ad incertezze, prescrive una regola di giudizio destinata ad operare in termini generali per le controversie già avviate come per quelle future.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 80 bis, Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 38, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 27, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17969 del 2016 Rv. 641175 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 10802 del 21/04/2023** (Rv. **667419 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **PONTERIO CARLA**. Relatore: **PONTERIO CARLA**. P.M. **FRESA MARIO**. (Diff.)

P. (GRANOZZI GAETANO) contro F. (CARIDI MATTEO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 20/02/2020

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Procedimento disciplinare - Termine fissato dalla contrattazione collettiva - Violazione - Licenziamento disciplinare - Tutela di cui all'art. 18, comma 6, della l. n. 300 del 1970, novellato ex l. n. 92 del 2012 - Configurabilità - Condizioni e presupposti - Fattispecie.

La violazione del termine per l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare, stabilito dalla contrattazione collettiva, è idonea a integrare una violazione della procedura di cui all'art. 7 st. lav., tale da rendere operativa - ove la sanzione sia costituita da un licenziamento disciplinare - la tutela prevista dall'art. 18, comma 6, dello stesso Statuto, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, purché il ritardo nella comunicazione del predetto licenziamento non risulti, con accertamento in fatto riservato al giudice di merito, notevole e ingiustificato, tale da ledere in senso non solo formale ma anche sostanziale il principio di tempestività, per l'affidamento in tal modo creato nel lavoratore sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto e per la contrarietà del ritardo datoriale agli obblighi di correttezza e buona fede. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito - che, accertata la violazione dell'art. 55, comma 4, del c.c.n.l. per i dipendenti di Poste Italiane spa, il quale prevede l'archiviazione del procedimento in caso di mancato invio al lavoratore della

SEZIONE LAVORO

comunicazione del provvedimento entro 30 giorni dal termine di scadenza della presentazione delle giustificazioni, aveva ritenuto applicabile la tutela reintegratoria cd. "attenuata" di cui all'art. 18, comma 4, st. lav. - sul rilievo che, nel caso in esame, la comunicazione del licenziamento era avvenuta in data di poco successiva a quella di scadenza del termine in questione).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 6 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Contr. Coll. 14/04/2011 art. 55 com. 4, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27935 del 2021 Rv. 662521 - 01, N. 21569 del 2018 Rv. 650246 - 01, N. 17113 del 2016 Rv. 640786 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30985 del 2017 Rv. 646738 - 02

Sez. L - , Sentenza n. 10811 del 24/04/2023 (Rv. 667413 - 01)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.** *P.M. MUCCI ROBERTO. (Diff.)*

A. (GNONI CHRISTIAN) contro D. (DIBITONTO ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 01/02/2021

103127 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE Enti pubblici non economici - Rapporti di lavoro di diritto privato - Applicazione dei principi di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 - Sussistenza - Svolgimento in fatto di mansioni superiori - Diritto al superiore inquadramento - Esclusione - Fattispecie.

La sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato, pertanto, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al d.lgs. n. 165 del 2001; ne consegue che, in applicazione dell'art. 52 del medesimo d.lgs., l'esercizio di fatto di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento, mentre dà diritto alle corrispondenti retribuzioni, non è utile all'acquisizione definitiva della qualifica superiore. (Principio espresso rispetto al personale operaio dell'Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (ARIF) il cui rapporto, ai sensi dell'art. 12, co. 3, l.r. Puglia n. 3 del 2010, nel testo "ratione temporis" applicabile, è regolato dal contratto collettivo nazionale privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52 CORTE COST. PENDENTE, Legge Reg. Puglia 25/02/2010 num. 3 art. 12 com. 3, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9786 del 2020 Rv. 657849 - 01, N. 6193 del 2023 Rv. 667027 - 01, N. 24805 del 2015 Rv. 638167 - 01, N. 12334 del 2015 Rv. 635846 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24670 del 2009 Rv. 610504 - 01

SEZIONE LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 10826 del 24/04/2023** (Rv. **667460 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** Estensore: **PAGETTA ANTONELLA.** Relatore: **PAGETTA ANTONELLA.** P.M. **FRESA MARIO.** (Diff.)

G. (LALLI SERGIO) contro E. (PESSI ROBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/03/2019

103224 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE Contratto di apprendistato - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Piano formativo - Documento esterno al contratto - Esclusione - Ragioni.

Il contratto di apprendistato, per la cui stipula è richiesta la forma scritta "ad substantiam", deve necessariamente contenere il piano formativo individuale nel corpo dell'atto, senza possibilità di rinvio ad un documento esterno, in quanto l'elemento professionalizzante qualifica la causa, con la conseguenza che la volontà negoziale del lavoratore deve formarsi sulla base della piena consapevolezza del percorso proposto e della sua idoneità per l'acquisizione della qualifica.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 49 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350

Massime precedenti Vedi: N. 2365 del 2020 Rv. 656696 - 01, N. 3120 del 2003 Rv. 560791 - 01, N. 17895 del 2007 Rv. 598597 - 01, N. 16595 del 2020 Rv. 658635 - 01, N. 18817 del 2013 Rv. 628343 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 10863 del 24/04/2023** (Rv. **667431 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **MANCINO ROSSANA.** Relatore: **MANCINO ROSSANA.**

I. (CORETTI ANTONIETTA) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/01/2016

129113 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITA' Assegno di maternità - Cittadina extracomunitaria - Convivente "more uxorio" con il padre italiano della prole - Diritto alla prestazione - Esclusione - Ragioni.

In tema di assegno di maternità ex art. 74 del d.lgs. n. 151 del 2001, nel testo "ratione temporis" vigente, la madre extracomunitaria, convivente "more uxorio" col cittadino italiano padre del figlio minore, non ha diritto alla prestazione, non rientrando nella nozione di familiare di cittadino comunitario delineata dall'art. 2, comma 1, lettera b), nn. 2 e 4, del d.lgs. n. 30 del 2007, che richiede per la percezione dell'emolumento un'unione registrata secondo la legislazione degli Stati membri, equiparata al matrimonio alle condizioni previste dallo Stato ospitante.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 74 CORTE COST., Legge 23/12/2021 num. 238 art. 3 com. 3 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 32606 del 2022 Rv. 666002 - 01, N. 14073 del 2019 Rv. 653970 - 01

SEZIONE LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 10990 del 26/04/2023** (Rv. **667414 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** Estensore: **BELLE' ROBERTO.** Relatore: **BELLE' ROBERTO.** P.M. **FRESA MARIO.** (Diff.)

A. (RAMPINI MARIO) contro R. (FALCHETTI BALLERANI CRISTHIA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 11/04/2017

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Medici - Indennità di esclusività - Evento straordinario nella dinamica retributiva - Esclusione - Conseguenza - Sottoposizione al blocco stipendiale di cui all'art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con l. 122 del 2010 e d.p.r. 122 del 2013.

L'indennità di esclusività - prevista dall'art. 15-quater, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992 e dalla successiva contrattazione collettiva di attuazione, spettante ai medici (nelle fasce superiori a quella base) per effetto del superamento del quinto e poi del quindicesimo anno di attività con positiva valutazione del collegio di verifica - non costituisce evento straordinario della dinamica retributiva e, perciò, non si sottrae al blocco stipendiale di cui all'art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010 (conv. con mod. dalla l. n. 122 del 2010) ed all'art. 1, comma 1, lett. a, del d.P.R. n. 122 del 2013, nemmeno nel caso in cui sia poi attribuito al medico un incarico di direzione di struttura semplice o di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo (ai sensi dell'art. 15, comma 4, del d. lgs. n. 502 del 1992 e dell'art. 27 lett. b) e c) del CCNL 8.6.2000, quadriennio 1998-2001, Area dirigenza medica e veterinaria del S.S.N.), in quanto il riconoscimento dell'indennità predetta è autonomo rispetto al conferimento di tali incarichi e la misura dell'emolumento non muta per la loro sopravvenienza.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 08/06/2000 art. 27 lett. B, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 27 lett. C, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 9 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 quater com. 5 CORTE COST., DPR 04/09/2013 num. 122 art. 1 lett. A CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 6264 del 2019 Rv. 653180 - 01, N. 5138 del 2022 Rv. 663890 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 10953 del 26/04/2023** (Rv. **667541 - 01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** Estensore: **CALAFIORE DANIELA.** Relatore: **CALAFIORE DANIELA.**

I. (SGROI ANTONINO) contro S. (TARABINI GIUSEPPE)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/04/2017

129138 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE Retribuzione imponibile - Individuazione - Retribuzione non onnicomprensiva - Conseguenze - Fattispecie.

Ai fini dell'individuazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, occorre fare riferimento alla retribuzione "dovuta", per legge o per contratto collettivo o individuale, e non a quella effettivamente erogata, dovendo interpretarsi la locuzione "tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro" (ex art. 12 della l. n. 153 del 1969) nel senso di "tutto ciò che ha diritto di ricevere"; conseguentemente, salvo che la retribuzione stabilita nella contrattazione collettiva nazionale sia onnicomprensiva, se è prevista un'indennità ulteriore a livello provinciale o aziendale, per calcolare il "dovuto" è necessario interpretare il contratto ed accertare se quella voce retributiva va inclusa negli istituti indiretti. (Nella specie, la S.C. ha affermato che l'indennità di camice, prevista dal c.c.n.l. per le farmacie rurali, va inclusa, in quanto "dovuta", nella base di calcolo dei contributi anche se non effettivamente corrisposta, avendo il datore di lavoro offerto, in sostituzione, camice e lavaggio).

SEZIONE LAVORO

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/09/1997 num. 314, Decreto Legge 14/06/1996 num. 318 art. 3, Legge 29/07/1996 num. 402, Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3630 del 1999 Rv. 525289 - 01, N. 46 del 2009 Rv. 606416 - 01, N. 21105 del 2009 Rv. 610066 - 01

APRILE 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione tributaria



Sez. 5 - , **Ordinanza n. 9165 del 03/04/2023** (Rv. **667381 - 01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **PICARDI FRANCESCA**. Relatore: **PICARDI FRANCESCA**.

C. (CARILE FRANCO) contro P. (ORLANDI BENITO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 09/02/2018

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Avviso di fissazione di udienza - Elezione di domicilio presso il difensore - Comunicazione all'indirizzo pec della parte anziché del difensore - Nullità - Sussistenza - Sanatoria ex art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Esclusione - Ragioni.

In tema di contenzioso tributario, qualora la parte non abbia indicato negli atti il proprio indirizzo p.e.c., valevole per le comunicazioni e notificazioni come domicilio eletto ex art. 16-bis, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, ed abbia invece eletto domicilio presso il proprio difensore, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31 del predetto decreto, avvenuta direttamente all'indirizzo p.e.c. è nulla, non potendosi equiparare alla consegna a mani proprie, che l'art. 17 del predetto decreto fa sempre salva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 bis com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 31, Cod. Proc. Civ. art. 170

Massime precedenti Vedi: N. 7059 del 2014 Rv. 629940 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 9236 del 04/04/2023** (Rv. **667433 - 01**)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **GORI PIERPAOLO**. Relatore: **GORI PIERPAOLO**. P.M. **LOCATELLI GIUSEPPE**. (Conf.)

P. (SABBATINO EDOARDO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 10/05/2016

154176 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI LIQUIDATORI E DEI SOCI Imposte non pagate - Estinzione della società contribuente - Responsabilità degli amministratori ex art. 36, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Sussistenza - Condizioni.

In tema di riscossione, gli amministratori di società di capitali, estinte per cancellazione dal registro delle imprese, sono responsabili, ai sensi dell'art. 36, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, per le obbligazioni tributarie della società, ove abbiano compiuto, nel corso degli ultimi due periodi di imposta antecedenti alla messa in liquidazione, operazioni di liquidazione o di occultamento di attività sociali, non solo mediante omissioni nella contabilità, ma anche presentando dichiarazioni fiscali infedeli ovvero omettendo di presentarle.

SEZIONE TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36 com. 4, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36 com. 1, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 17020 del 2019 Rv. 654398 - 01, N. 10961 del 2009 Rv. 608136 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 9266 del 04/04/2023 (Rv. 667559 - 01)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **DI MARZIO PAOLO.** *Relatore:* **DI MARZIO PAOLO.**

T. (RUSSO WALTER) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB. PROV. CASERTA, 23/12/2014

135007 PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI Patrocinio tributario con prestazione di esclusiva attività di procuratore legale - Compensi professionali - Tariffa dei dottori commercialisti - Applicabilità - Esclusione.

In tema di tariffe professionali, i compensi dei dottori commercialisti, abilitati ad esercitare il patrocinio legale innanzi alle corti di giustizia tributaria, anche in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, devono essere liquidati, per l'attività concretamente svolta nel processo, applicando le tariffe relative agli avvocati, e non quelle previste per i dottori commercialisti.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 CORTE COST. PENDENTE, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13, Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 9 CORTE COST., Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140

Massime precedenti Vedi: N. 15666 del 2007 Rv. 598764 - 01, N. 15560 del 2015 Rv. 636204 - 01, N. 16159 del 2015 Rv. 636437 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 9267 del 04/04/2023 (Rv. 667560 - 01)

Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **HMELJAK TANIA.** *Relatore:* **HMELJAK TANIA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (COEN STEFANO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 13/02/2018

279415 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI
In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 000987/2022 66361001

Massime precedenti Conformi: N. 987 del 2022 Rv. 663610 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 9337 del 05/04/2023** (Rv. **667722 - 01**)

Presidente: **NONNO GIACOMO MARIA**. Estensore: **PIRARI VALERIA**. Relatore: **PIRARI VALERIA**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Diff.)

C. (GRANDE CORRADO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 18/12/2014

279409 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE Vendita di immobile destinato a servizi sanitari - Aliquota agevolata del dieci per cento - Applicabilità - Fondamento - Destinazione abitativa - Irrilevanza.

In tema di IVA, l'operazione avente ad oggetto la vendita di immobili da destinare a poliambulatorio e servizi sanitari, nonché a consultorio familiare, è soggetta all'aliquota ridotta del 10% ai sensi dell'art. 16, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, in ragione del richiamo da essa operato all'allegata Tabella A, parte III, che contempla, all'art. 127 quinquies, gli edifici di cui all'art. 1, della l. n. 659 del 1961, ossia quelli di cui all'elenco contenuto nell'art. 2, comma 2, del r.d.l. n. 1094 del 1949, conv. dalla l. n. 35 del 1939, rispetto ai quali non rileva la destinazione abitativa, siccome non richiamata dall'art. 1 della predetta l. n. 659, ma la finalità di interesse collettivo a carattere sostanzialmente assistenziale sottesa alla loro destinazione secondo le loro caratteristiche intrinseche al momento dell'operazione, indipendentemente dal loro accatastamento.

Riferimenti normativi: Legge 05/01/1939 num. 35, Regio Decr. Legge 21/06/1938 num. 1094 art. 2 com. 2, Legge 19/07/1961 num. 659 art. 1, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 16 com. 2, DPR 26/10/1972 num. 633 all. A art. 127 quinquies

Massime precedenti Vedi: N. 9662 del 2023 Rv. 667721 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 9360 del 05/04/2023** (Rv. **667561 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **CATALDI MICHELE**. Relatore: **CATALDI MICHELE**. P.M. **CENICCOLA ALDO**. (Conf.)

M. (GIGLIO SERENA) contro A.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 11/12/2017

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni amministrative tributarie - Compensazione delle spese del giudizio per incertezza normativa - Conseguenze - Incertezza normativa ai fini della disapplicazione della sanzione - Automatico accertamento - Esclusione - Ragioni.

In tema di sanzioni amministrative tributarie, la compensazione delle spese del giudizio, giustificata, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, dall'incertezza normativa, non implica necessariamente il contemporaneo accertamento, in fatto ed in diritto, dell'incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme, prevista dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 ai fini della disapplicazione delle sanzioni amministrative tributarie, attesa la differenza delle relative fattispecie legali in ordine sia al concetto di incertezza in ciascuna sussumibile, sia alla "ratio" della sua rilevanza e agli effetti della sua rilevazione, sia al momento rispetto al quale deve farsi risalire il suo accertamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18718 del 2018 Rv. 649622 - 01, N. 4394 del 2014 Rv. 629969 - 01, N. 41360 del 2021 Rv. 663386 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 9437 del 05/04/2023 (Rv. 667649 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: LENOCI VALENTINO. Relatore: LENOCI VALENTINO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (UCKMAR VICTOR)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 20/08/2014

178462 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE Credito di imposta per dividendi societari - Art. 14, comma 1-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Trasformazione di società municipalizzate in società di capitali o costituzione di nuova società - Spettanza in entrambi i casi - Fondamento.

In tema di imposte sui redditi, il credito di imposta sui dividendi, previsto dall'art. 14, comma 1-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986, spetta all'ente territoriale non solo in caso di trasformazione diretta delle aziende municipalizzate in società di capitali, ma anche qualora venga costituita una nuova società con conferimento di azienda o ramo di azienda, poiché il riferimento alla trasformazione non richiama la nozione civilistica di cui agli artt. 2498 e ss. c.c., ma attiene all'adozione, da parte degli enti locali, di modelli privatistici di gestione dei servizi pubblici, a prescindere dalle modalità di costituzione del soggetto affidatario.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 14 com. 1 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 34 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2498

Massime precedenti Vedi: N. 19 del 2007 Rv. 594520 - 01, N. 12297 del 2018 Rv. 648203 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 9400 del 05/04/2023 (Rv. 667562 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: CORTESI FRANCESCO. Relatore: CORTESI FRANCESCO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

A. (POLITO CARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 17/09/2019

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Società - Esterovestizione - Società estera controllata da società residente - Nozione di controllo rilevante - Contenuto.

In tema di "esterovestizione", al fine di accertare se una società estera sia soggetta al controllo da parte di una società italiana, il controllo sulla sussistenza della fattispecie di cui all'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c. (cd. controllo interno di diritto) impone di verificare che la maggioranza delle quote della società estera sia concentrata in capo alla sola società italiana, senza che rilevi la possibile titolarità di altre quote da parte dei soci di quest'ultima, a ciò ostando il disposto di cui all'art. 2359, comma 2, c.c., il quale esclude, al riguardo, il computo di voti spettanti per conto di terzi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2359 com. 1 lett. 1, Cod. Civ. art. 2359 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 73 com. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 73 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 33234 del 2018 Rv. 652118 - 01, N. 16697 del 2019 Rv. 654687 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 9375 del 05/04/2023** (Rv. **667726 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **CATALDI MICHELE**. Relatore: **CATALDI MICHELE**. P.M. **CENICCOLA ALDO**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (MANCINI FRANCESCO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 25/09/2015

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Compatibilità della norma interna con il diritto comunitario - Verifica d'ufficio in sede di legittimità - Ammissibilità - Fondamento.

La questione relativa alla compatibilità della norma interna con quella eurounitaria sopravvenuta è rilevabile in sede di legittimità, anche d'ufficio e per la prima volta, senza alcuna preclusione in quanto il giudice di ultima istanza è tenuto ad effettuare tale controllo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15032 del 2014 Rv. 631844 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25278 del 2019 Rv. 655533 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 9469 del 06/04/2023** (Rv. **667710 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **HMELJAK TANIA**. Relatore: **HMELJAK TANIA**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

L. (MARTINI MICHELE) contro A.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 02/05/2013

279409 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE Aliquota agevolata - Strutture ricettive - Residence - Inclusione - "Casa-albergo" - Abitazione - Assimilabilità - Esclusione - Negozio - Assimilabilità - Beneficio - Spettanza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di IVA, alla compravendita di strutture ricettive - tra le quali rientra il "residence", caratterizzato dalla messa a disposizione di un mini-appartamento e dall'essere lo stabile nel suo insieme un condominio - non è applicabile l'aliquota agevolata di cui alla l. n. 408 del 1949, in quanto la "casa albergo", quale struttura destinata a prestare ospitalità dietro corrispettivo ad una massa indiscriminata di fruitori, non è assimilabile alla "casa di abitazione", ma rientra nella categoria del "negoziato", essendo luogo deputato allo svolgimento di attività d'impresa e spettando l'agevolazione solo in relazione alla compravendita di unità immobiliari effettivamente utilizzate per soddisfare esigenze abitative. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso l'applicabilità dell'aliquota IVA agevolata, poiché la vendita frazionata delle unità immobiliari, comprese in una struttura turistico-ricettiva, non ne faceva venir meno la originaria destinazione urbanistica, mancando la prova del cambio di destinazione d'uso e dell'utilizzo per soddisfare esigenze abitative primarie).

Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 all. A art. 127 undecies, Legge 17/05/1983 num. 217 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21378 del 2020 Rv. 659470 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 26317 del 2020 Rv. 659878 - 02

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 9519 del 06/04/2023** (Rv. **667666 - 01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO.** Estensore: **PENTA ANDREA.** Relatore: **PENTA ANDREA.**

P. (**RUSSO FABIO**) contro C.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 07/02/2019

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Occupazione "sine titolo" - Assoggettabilità ad imposta del proprietario - Sussistenza - Diritto al risarcimento nei confronti dell'occupante - Configurabilità.

In tema di ICI, l'occupazione "sine titolo" di un appartamento da parte di un privato non spoglia il proprietario del possesso del bene fino a quando non intervenga la radicale trasformazione dell'immobile, sicché egli resta soggetto passivo dell'imposta, ancorché il bene sia detenuto dall'occupante, impregiudicato il suo diritto a far valere eventuali pretese di carattere risarcitorio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21157 del 2016 Rv. 641467 - 01, N. 16550 del 2019 Rv. 654685 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 9518 del 06/04/2023** (Rv. **667665 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** Relatore: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.**

A. (**AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .**) contro U. (**BARAZZA ENZO**)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 06/06/2016

178480 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COSTI DI ACQUISIZIONE Redditi provenienti da attività illecita - Indeducibilità dei costi - Giudicato penale favorevole al contribuente - Diritto al rimborso della maggiore imposta versata - Sussistenza - Intervenuta conciliazione giudiziale con l'amministrazione - Irrilevanza.

In tema di redditi provenienti da attività illecite, la definizione della pretesa tributaria mediante conciliazione giudiziale, non comportando la definitività dell'atto impositivo, non preclude al contribuente il diritto al rimborso della maggiore imposta versata, qualora un successivo giudicato penale escluda la sussistenza del reato, dal quale sia derivata la non deducibilità dei costi utilizzati per la sua commissione, anche in relazione a fatti precedenti all'entrata in vigore dell'art. 14, comma 4 bis, della l. n. 537 del 1993, nella formulazione introdotta dall'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla l. n. 44 del 2012.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 com. 2 CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20579 del 2020 Rv. 659060 - 01, N. 4645 del 2020 Rv. 657347 - 02, N. 8133 del 2023 Rv. 667095 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 9515 del 06/04/2023** (Rv. **667664 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **CATALDI MICHELE.** Relatore: **CATALDI MICHELE.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro O. (MONGELLI MICHELE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 31/03/2015

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Verifica fiscale - Accesso presso lo studio del professionista - Art. 52, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Art. 33, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Ambito di applicazione.

In tema di accessi, ispezioni e verifiche, ai fini degli accertamenti sia in materia di IVA che di imposte dirette, gli artt. 52, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 e 33, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti e professioni deve essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato, trovano applicazione nel caso in cui il professionista sia lo stesso contribuente oggetto delle indagini tributarie, ma non anche quando egli sia il depositario delle scritture contabili di un diverso soggetto contribuente sottoposto a controllo fiscale.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52 com. 1, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1299 del 2020 Rv. 656744 - 01, N. 34586 del 2021 Rv. 663033 - 01, N. 38045 del 2021 Rv. 663065 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 9529 del 07/04/2023** (Rv. **667667 - 01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO.** Estensore: **PENTA ANDREA.** Relatore: **PENTA ANDREA.**

M. (PERINO CARLO) contro C. (AGRESTI SABRINA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 20/06/2017

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Aree fabbricabili - Determinazione del valore imponibile - Valore venale in comune commercio - Parametri previsti dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992 - Tassatività - Valutazione del giudice di merito - Necessità.

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini della determinazione del valore imponibile, il giudice di merito, investito della questione, non può esimersi dal verificare che la misura del valore venale in comune commercio, attribuito ad un'area fabbricabile, sia ricavata in base ai parametri vincolanti tassativamente previsti dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992, che, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, tenuto conto dell'anno di imposizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14118 del 2017 Rv. 644421 - 01, N. 11445 del 2018 Rv. 648202 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 9531 del 07/04/2023** (Rv. **667711 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** Estensore: **TRISCARI GIANCARLO.** Relatore: **TRISCARI GIANCARLO.** P.M. **BASILE TOMMASO.** (Diff.)

G. (PAFUNDI GABRIELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 07/10/2014

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Soggetti non residenti nell'Unione europea - IVA - Rimborso - Termine di presentazione della domanda - Art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità.

In tema di IVA, alla domanda di rimborso, avanzata dagli operatori economici domiciliati e residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea, in assenza di una specifica previsione normativa, si applica il termine generale di decadenza, previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, di due anni dal pagamento o, se posteriore, di due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 171

Massime precedenti Vedi: N. 2746 del 2023 Rv. 666624 - 01, N. 20573 del 2019 Rv. 654866 - 02, N. 2420 del 2021 Rv. 660483 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 9660 del 11/04/2023** (Rv. **667723 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** Estensore: **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** Relatore: **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

U. (GARETTINI GUIDO) contro A.

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 27/01/2022

100298 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DELL'ESECUZIONE Revocazione delle sentenze della Corte di cassazione - Sospensione dell'esecuzione ex art. 401 c.p.c. - Ammissibilità - Limiti - Sentenze emesse ex art. 384, comma 2, c.p.c.

Nel procedimento per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione (ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c.), la sospensione prevista dall'art. 401 c.p.c. è ammissibile per le sole sentenze astrattamente suscettibili di esecuzione e, quindi, solo per quelle emesse ai sensi dell'art. 384, comma 2, ultima parte, c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 401, Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14680 del 2012 Rv. 623604 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 9793 del 12/04/2023** (Rv. **667716 - 01**)

Presidente: **MANZON ENRICO.** Estensore: **SUCCIO ROBERTO.** Relatore: **SUCCIO ROBERTO.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

E. (MICCINESI MARCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI

SEZIONE TRIBUTARIA

279451 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA Art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Presentazione della nota di variazione dell'imposta - Legittimazione del curatore fallimentare - Sussistenza - Concordato fallimentare con assuntore - Chiusura del fallimento per intervenuta definitività del decreto di omologazione - Irrilevanza - Ragioni.

In tema di IVA, il curatore fallimentare, essendo tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti IVA inerenti al periodo compreso tra l'apertura e la chiusura del fallimento, è legittimato a presentare la nota di variazione dell'imponibile o dell'imposta, di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, anche ove il fallimento venga chiuso ex art. 130 l.fall, per intervenuta definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare con assuntore.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26, Legge Falliment. art. 130

Massime precedenti Vedi: N. 3380 del 2010 Rv. 611693 - 01, N. 1303 del 2019 Rv. 652203 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 9662 del 12/04/2023** (Rv. **667721 - 01**)

Presidente: **NONNO GIACOMO MARIA.** Estensore: **PIRARI VALERIA.** Relatore: **PIRARI VALERIA.** P.M. **VITIELLO MAURO.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (PROIETTI FABRIZIO)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 29/09/2015

279409 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE Interventi di recupero sul patrimonio edilizio - Aliquota agevolata del dieci per cento - Ambito applicativo - Edifici scolastici - Inclusione - Ragioni.

In tema di IVA, gli interventi di recupero edilizio di una scuola (nella specie, la sostituzione degli infissi interni) sono soggetti all'aliquota ridotta del 10%, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, in ragione del richiamo da esso operato all'allegata tabella A, parte III, che contempla all'art. 127 quinquies, sia le opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 847 del 1964, come integrato dall'art. 44 della l. n. 865 del 1971, tra cui sono inserite anche le scuole se destinate ad uso pubblico e funzionalmente collegate ad un determinato territorio, sia gli edifici di cui all'art. 1 della l. n. 659 del 1961, ossia quelli di cui all'elenco contenuto nell'art. 2, comma 2, del r.d.l. n. 1094 del 1939, conv. dalla l. n. 35 del 1939, rispetto ai quali non rileva la destinazione abitativa, siccome non richiamata dall'art. 1 della predetta l. n. 659, ma la finalità di interesse collettivo a carattere sostanzialmente assistenziale, sottesa alla loro destinazione secondo le caratteristiche intrinseche al momento dell'operazione.

Riferimenti normativi: Legge 05/01/1939 num. 35, Regio Decr. Legge 21/07/1938 num. 1094 art. 2 com. 2, Legge 19/07/1961 num. 659 art. 1, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 44, Legge 29/09/1964 num. 847 art. 4, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 16 com. 2, DPR 26/10/1972 num. 633 all. A art. 127 quinquies lett. III

Massime precedenti Vedi: N. 26821 del 2014 Rv. 633876 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 9663 del 12/04/2023** (Rv. **667712 - 01**)

Presidente: **NONNO GIACOMO MARIA.** Estensore: **PIRARI VALERIA.** Relatore: **PIRARI VALERIA.** P.M. **VITIELLO MAURO.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. GENOVA

SEZIONE TRIBUTARIA

180055 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE Dazi doganali - Classificazione doganale - Tubi metallici a sezione circolare - Sottovoce "73063080" - Applicabilità - Condizioni - Conseguenze.

In tema di dazi doganali, in base alla "nomenclatura combinata" ricavabile dall'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658 del 1987, come modificato dal regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 1001 del 2013, i tubi metallici a sezione circolare, ancorché finiti e cromati al momento dell'importazione, sono riconducibili alla sottovoce doganale n. 73063080, afferente ai lavori di ghisa, ferro o acciaio e tubi, e non a quella n. 94039010, afferente alle parti metalliche di mobili, e, pertanto, soggetti al dazio al 90%, allorquando le loro caratteristiche e proprietà oggettive non sono indicative di una specifica destinazione ad un dato prodotto finale.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 23/07/1987 num. 2658, Regolam. Commissione CEE 04/10/2013 num. 1001

Massime precedenti Vedi: N. 29537 del 2018 Rv. 651284 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 9786 del 12/04/2023 (Rv. 667725 - 01)

Presidente: PAOLITTO LIBERATO. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

R. (VERGERIO DI CESANA FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 16/11/2018

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Ordinanza della Corte di cassazione - Mancanza accidentale del ricorso nel fascicolo d'ufficio - Improcedibilità del ricorso - Errore di fatto - Vizio revocatorio - Configurabilità - Fattispecie.

In tema di revocazione, l'errore di fatto, di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., deve risultare dagli "atti e documenti della causa", tra cui vanno compresi, in attuazione dei principi del giusto processo e di effettività della difesa, anche quelli che, seppur ritualmente depositati, siano stati inseriti, per mero disguido della cancelleria non imputabile alla parte, in un diverso fascicolo d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non provato l'errore revocatorio dell'ordinanza, che aveva dichiarato inammissibile un ricorso per cassazione per l'omesso deposito degli avvisi di ricevimento della notifica, poiché non era stato documentato che i suddetti avvisi fossero stati allegati, in tale giudizio, al momento della costituzione del ricorrente e che, pertanto, fossero conoscibili dal collegio al momento della decisione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 29634 del 2019 Rv. 655742 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 9723 del 12/04/2023** (Rv. **667713 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **GORI PIERPAOLO**. Relatore: **GORI PIERPAOLO**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

I. (SERRA MASSIMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 18/02/2020

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Iva - Garanzia fideiussoria per il rimborso di tributi - Portata - Conseguenze.

Il diritto al rimborso dei costi relativi alla garanzia fideiussoria, prestata dal contribuente al fine di ottenere il rimborso dell'IVA, ha portata generale indipendentemente dalla fisionomia della controversia tributaria e non va pertanto riconosciuto esclusivamente per le spese relative a garanzie acquisite nell'ambito di una specifica attività di accertamento del tributo stesso, nel rispetto del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost..

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 8 com. 4, Costituzione art. 53

Massime precedenti Vedi: N. 5508 del 2020 Rv. 657368 - 02

Sez. 5 - , **Sentenza n. 9783 del 12/04/2023** (Rv. **667724 - 01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO**. Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE**. Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

G. (BELLINGACCI MARCO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 19/03/2018

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Compravendita immobiliare soggetta ad Iva - Agevolazione "prima casa" ex art. 1, comma 497, della l. n. 266 del 2005 - Terreno circostante il fabbricato - Calcolo della superficie utile complessiva - Computabilità - Ragioni - Soggezione del terreno a vincolo preordinato all'espropriazione per pubblica utilità - Irrilevanza.

In tema di compravendita immobiliare soggetta ad IVA, il terreno circostante il fabbricato, destinato, secondo l'accertamento del giudice di merito, a durevole servizio di esso e per il quale il contribuente abbia invocato l'agevolazione della cd. prima casa, ai sensi dell'art. 1, comma 497, della l. n. 266 del 2005, deve essere considerato come parte integrante dell'area scoperta pertinenziale, ai fini del calcolo della superficie utile complessiva, ancorché la relativa consistenza sia, in tutto o in parte, soggetta a vincolo preordinato all'espropriazione per pubblica utilità di durata quinquennale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 497 CORTE COST. PENDENTE, Decr. Minist. Lavori pubblici 02/08/1969 num. 1072 art. 5, Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 art. 33, DPR 26/10/1972 num. 633 all. 1 n. 21

Massime precedenti Vedi: N. 25489 del 2022 Rv. 665743 - 01, N. 19188 del 2019 Rv. 654754 - 01, N. 6316 del 2022 Rv. 663987 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 9780 del 12/04/2023** (Rv. **667715 - 02**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO**. Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE**. Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

S. (VANZ GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 15/10/2019

279299 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - IN GENERE Territorialità dell'imposta sulle donazioni - Bonifico bancario di attività finanziarie detenute all'estero - Donazione informale - Obbligo di registrazione - Insussistenza - Conseguenze.

In tema di territorialità dell'imposta sulle donazioni, il trasferimento, mediante bonifico bancario, di attività finanziarie detenute all'estero, integrando gli estremi di una donazione informale, per la quale non rileva la residenza del beneficiario, non comporta l'obbligo di registrazione a carico delle parti, ma solo l'applicazione dell'imposta sulle donazioni nella misura dell'8%, ove il valore imponibile sia superiore alle franchigie in vigore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 769, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 56 bis com. 3, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 2 com. 2, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 55, DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8720 del 2021 Rv. 661026 - 01, N. 7428 del 2021 Rv. 660847 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 9780 del 12/04/2023** (Rv. **667715 - 01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO**. Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE**. Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

S. (VANZ GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 15/10/2019

279299 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - IN GENERE Liberalità atipiche - Sottoposizione a imposta - Art. 56-bis, comma 1, del d.lgs. n. 346 del 1990 - Dichiarazione dell'interessato - Istanza per la procedura di collaborazione volontaria - Inclusione - Condizioni.

In tema di imposta di successione, la dichiarazione prevista dall'art. 56 bis, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 346 del 1990, al fine dell'accertamento e della sottoposizione all'imposta delle liberalità diverse dalle donazioni, può provenire, oltre che dal donatario, anche dal donante e può essere rappresentata anche dall'istanza volta ad avvalersi della procedura di collaborazione volontaria ed il rientro dei capitali detenuti all'estero, quando la donazione abbia avuto ad oggetto le attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, spontaneamente emerse per volontà dell'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, del d.l. n. 167 del 1990, conv. con modif. dalla l. n. 227 del 1990.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 769, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 56 bis com. 3, Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 4 com. 1, Legge 04/08/1990 num. 227 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 735 del 2022 Rv. 663652 - 01, N. 27665 del 2020 Rv. 659967 - 01, N. 5802 del 2023 Rv. 666920 - 02

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 9760 del 12/04/2023** (Rv. **667714 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **LA ROCCA GIOVANNI**. Relatore: **LA ROCCA GIOVANNI**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (MANCA BITTI DANIELE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 12/10/2015

178382 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - RICHIESTE DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 026646/2020 65994301

Massime precedenti Conformi: N. 26646 del 2020 Rv. 659943 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 10086 del 14/04/2023** (Rv. **667717 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **SALEMME ANDREA ANTONIO**. Relatore: **SALEMME ANDREA ANTONIO**.

N. (FANTOZZI AUGUSTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 06/06/2014

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Dichiarazione presentata tramite ufficio bancario o postale - Termine per la notificazione della cartella di pagamento - Decorrenza - Data della consegna all'ufficio - Eventuale ritardo nella trasmissione all'amministrazione - Irrilevanza - Ragioni.

In tema di dichiarazione dei redditi presentata per il tramite di una banca convenzionata o di un ufficio di Poste Italiane S.p.A., il termine per la notificazione della cartella di pagamento decorre dalla data della materiale consegna all'ufficio bancario o postale, poiché essa coincide con la presentazione, essendo irrilevante l'eventuale ritardo nella trasmissione della dichiarazione all'amministrazione, dovendosi garantire l'insopprimibile interesse del contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni, a fronte dell'interesse pubblico alla riscossione dei crediti tributari.

Riferimenti normativi: DPR 22/07/1998 num. 322 art. 3 com. 1, DPR 22/07/1998 num. 322 art. 3 com. 7

Sez. 5 - , **Sentenza n. 10126 del 17/04/2023** (Rv. **667461 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **CATALDI MICHELE**. Relatore: **CATALDI MICHELE**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Conf.)

C. (DELFINI FRANCESCA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 24/03/2017

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Giudizio di cassazione - Discordanza tra i dati della sentenza impugnata indicati in ricorso e quelli risultanti dalla sentenza prodotta in copia autentica - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Condizioni.

In materia di giudizio di cassazione, la discordanza, per mero errore materiale, tra i dati identificativi della sentenza impugnata indicati nell'atto d'impugnazione e quelli risultanti dalla

SEZIONE TRIBUTARIA

sentenza prodotta in copia autentica dall'impugnante, non determina l'inammissibilità del ricorso, ove la corrispondenza tra la sentenza depositata e quella nei cui confronti è rivolta l'impugnazione risulti comunque dalla congruenza tra i motivi di gravame ed il contenuto della sentenza in atti, consentendo di individuare univocamente quest'ultima come oggetto effettivo del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16861 del 2018 Rv. 649539 - 01, N. 34588 del 2022 Rv. 666273 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 10238 del 18/04/2023 (Rv. 667596 - 01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 11/12/2018

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Fabbricati rurali - Classamento - Categoria D/10 - Attribuzione e conservazione - Permanenza di superficie minima - Necessità - Esclusione - Conseguenze in caso di suddivisione del fabbricato con frazionamento.

In tema di classamento, l'attribuzione e la conservazione del carattere rurale dei fabbricati diversi da quelli destinati ad abitazione (categoria D/10) non è subordinato alla permanenza di una superficie minima, ma solo alla strumentalità dell'immobile all'esercizio delle attività agricole tipizzate dalla disciplina "ratione temporis" vigente; ne consegue che, in caso di suddivisione e frazionamento del fabbricato rurale, le risultanti porzioni conservano la classificazione in categoria D/10 a prescindere dalle minori dimensioni delle rispettive superfici, ferma restando la compatibilità delle caratteristiche tipologico-funzionali con l'effettiva produzione del fondo al quale le porzioni del fabbricato sono asservite.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Decreto Legge 01/10/2007 num. 159 art. 42 bis, Legge 29/11/2007 num. 222 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 9, Legge 26/02/1994 num. 133 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 31239 del 2017 Rv. 646996 - 01, N. 26617 del 2017 Rv. 646421 - 01, N. 27439 del 2022 Rv. 665669 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 10235 del 18/04/2023 (Rv. 667434 - 01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.

C. (DE FEUDIS SEBASTIANO) contro B. (DONNARUMMA ALFONSO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 27/03/2017

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Processo tributario - Sospensione del processo ai sensi dell'art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018 - Omessa presentazione della domanda di definizione agevolata alla scadenza del termine - Conseguenze - Prosecuzione - Presentazione istanza di trattazione - Necessità - Esclusione - Ragioni.

SEZIONE TRIBUTARIA

In tema di sospensione del processo tributario ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018, deve ritenersi che i giudizi per i quali il contribuente abbia presentato istanza di sospensione fino al 10 giugno 2019, senza successivamente presentare la domanda di definizione, allo scadere della predetta data proseguano senza che sia necessario presentare istanza di trattazione, in quanto dal coordinamento con detta norma del successivo comma 13 risulta introdotta una sequenza rigorosamente prestabilita e cronologicamente cadenzata, che stabilisce come il procedimento possa essere sospeso, su istanza del contribuente, fino al 10 giugno 2019, per consentire la presentazione della domanda di definizione agevolata e, soltanto dopo il deposito della domanda di definizione agevolata, fino al 31 dicembre 2020, per consentire l'adempimento degli obblighi derivanti dalla medesima definizione agevolata.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2221 del 2021 Rv. 660467 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 10242 del 18/04/2023 (Rv. 667435 - 01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.

P. (GOMMELLINI ALBERTO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 10/07/2018

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Classamento catastale - Immobile "fieristico" - Carattere commerciale - Conseguenze - Inquadramento - Categoria "D/8" - Configurabilità - Categoria "E" - Esclusione - Fondamento - Eccezione - Aree scoperte destinate a fiera - Attribuzione della categoria E/4 - Fondamento.

In tema di classamento catastale, l'immobile "fieristico" - che ha carattere commerciale, essendo destinato allo svolgimento di manifestazioni di promozione economica, culturale o sportiva, ovvero di spettacoli in genere - non rientra nella categoria catastale E (prevista solo per gli immobili sostanzialmente considerati "extra commercium" e, quindi, improduttivi di reddito e non tassabili), ma va inquadrato nella categoria D/8, nella quale rientrano gli immobili (quali centri commerciali, mercati, fiere, spazi espositivi) costruiti per speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di altra destinazione senza radicali trasformazioni; fa eccezione il caso in cui l'unità immobiliare destinata a fiera - da censire, quindi, nel gruppo E e, in particolare, nella categoria E/4 - sia costituita soprattutto da aree scoperte, di volta in volta appositamente attrezzate con strutture e stand amovibili per le esigenze espositive o unicamente con semplici costruzioni destinate a soddisfare le esigenze primarie (ad esempio: biglietteria, servizi igienici, accoglienza), in quanto trattasi della naturale evoluzione del concetto di "recinto".

Riferimenti normativi: DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 8, DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 61, Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 40 CORTE COST., Legge 24/11/2006 num. 286 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29381 del 2019 Rv. 655914 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 10420 del 19/04/2023** (Rv. **667597 - 01**)

Presidente: **NONNO GIACOMO MARIA**. Estensore: **GORI PIERPAOLO**. Relatore: **GORI PIERPAOLO**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Diff.)

A. (ROCCIOLETTI GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 11/07/2019

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Accertamento analitico - induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d, d.P.R. n. 600 del 1973 - Determinazione del reddito di impresa - Omessa contabilizzazione di ricavi ed IVA - Operazione commerciale infragruppo interna - Prestazione di servizi - "Valore normale" del canone di affitto ex art. 9 TUIR - Scostamento - Antieconomicità - Valutazione - Valenza indiziaria - Accertamento - Prova contraria a carico del contribuente - Violazione del criterio della neutralità del tributo armonizzato - Esclusione - Violazione dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 147 del 2015 - Esclusione.

178466 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE In genere.

In tema di accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973, ai fini della determinazione del reddito di impresa per omessa contabilizzazione di ricavi e IVA relativa ad operazione commerciale tra società del medesimo gruppo, aventi sede in Italia, per l'individuazione del valore da attribuire ad una prestazione di servizi, lo scostamento dal "valore normale" del canone di affitto di cui all'art. 9 TUIR può assumere rilievo quale parametro indiziaro dell'antieconomicità manifesta e macroscopica dell'operazione, esulante dal normale margine di errore di valutazione anche dell'inerenza della destinazione del bene o servizio, così da giustificare l'accertamento, con conseguente onere di prova contraria a carico del contribuente; ciò non determina la violazione del criterio della neutralità del tributo armonizzato, né della norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 147 del 2015, che è diretta ad escludere l'applicazione dell'art. 110 TUIR al "transfer pricing" interno e non a limitare la portata logico-giuridica dell'art. 9 TUIR.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 9, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D CORTE COST., Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 147 art. 5 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 16948 del 2019 Rv. 654388 - 02, N. 35713 del 2022 Rv. 666581 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 10418 del 19/04/2023** (Rv. **667436 - 01**)

Presidente: **NONNO GIACOMO MARIA**. Estensore: **GORI PIERPAOLO**. Relatore: **GORI PIERPAOLO**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (FIUMANO' CARLO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 10/10/2018

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Accisa - Scadenza dei termini per il conguaglio - Art. 56, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1995 - Compensazione - Disciplina rigida - Gas naturale - Art. 26, comma 13, d.lgs. n. 504 del 1995 - Detrazione dai successivi versamenti in acconto - Diritto potestativo del contribuente - Esclusione - Ragioni.

In materia di pagamento dell'accisa, la scadenza dei termini previsti per i versamenti e per il conguaglio è fissata, dall'art. 56, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1995, disposizione che regola

SEZIONE TRIBUTARIA

altresì la compensazione stabilendo, per le accise relative al gas naturale (art. 26, comma 13, del citato d.lgs.), che le somme eventualmente versate oltre il dovuto sono detratte dai successivi versamenti in acconto, senza che possa essere utilmente invocato dal contribuente un generale diritto potestativo alla compensazione, la cui erronea applicazione, con modalità difforme rispetto al meccanismo prescritto, non integra una violazione meramente formale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 56 com. 1, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 26 com. 13

Massime precedenti Vedi: N. 26008 del 2019 Rv. 655449 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 10739 del 20/04/2023 (Rv. 667675 - 01)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)*
E. (PAPA MALATESTA ALFONSO MARIA) contro Z.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 18/06/2014

127009 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA Cartella di pagamento - Notificazione - Invalidità - Conseguenze - Inidoneità allo svolgimento della funzione di precetto - Atto di intimazione di pagamento - Configurabilità - Pervenimento all'indirizzo del destinatario - Applicabilità degli artt. 1334 e 1335 c.c. - Idoneità ad interrompere la prescrizione - Sussistenza - Fattispecie.

154152 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE In genere.

L'invalidità della notificazione della cartella esclude la sua idoneità a fungere da precetto prodromico alla riscossione coattiva, ma non la sua attitudine, per contenuto e forma, a integrare (sotto il profilo sostanziale) un'intimazione di pagamento, che, se pervenuta in un luogo configurabile come indirizzo del destinatario, è idonea a determinare l'applicazione degli artt. 1334 e 1335 c.c. e, quindi, a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, ferma restando la possibilità di fornire la prova contraria alla presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito, la quale aveva escluso che la notifica della cartella, invalida perché eseguita per tramite di un'agenzia privata, fosse idonea a interrompere la prescrizione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15617 del 2005 Rv. 582933 - 01 Rv. 582933 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 10773 del 21/04/2023** (Rv. **667539 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** Estensore: **SALEMME ANDREA ANTONIO.** Relatore: **SALEMME ANDREA ANTONIO.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

P. (FERRARO GIANROCCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 25/03/2015

178488 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RIMANENZE - VALUTAZIONE DEI BENI Valutazione delle rimanenze ai fini del reddito d'impresa - Criterio del minor valore fra quello di mercato e il costo specifico - Applicabilità a beni diversi da quelli raggruppabili in categorie omogenee - Esclusione.

In tema di valutazione delle rimanenze in chiusura d'esercizio, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, il criterio del minore fra il valore di mercato o di possibile realizzo ed il costo specifico (quale costo di acquisto o di produzione), di cui all'art. 92, comma 5, TUIR, non può essere applicato a beni diversi da quelli raggruppabili in categorie omogenee per natura e per valore ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, con particolare riguardo ai beni valorizzati a costi specifici.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2426, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 92 com. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 92 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10714 del 2022 Rv. 664295 - 01, N. 19647 del 2022 Rv. 664937 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 10781 del 21/04/2023** (Rv. **667540 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** Estensore: **LEUZZI SALVATORE.** Relatore: **LEUZZI SALVATORE.**

L. (MEZZETTI MAURO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 03/11/2014

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Redditi d'impresa - Commercio di prodotti di lusso o di nicchia - Spese di pubblicità e spese di rappresentanza - Criterio discreto - Obiettivi e finalità perseguiti.

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI In genere.

In tema di redditi d'impresa, anche quando la società contribuente, nel commercio di prodotti di lusso o di nicchia, dispone di un'utenza di riferimento tendenzialmente ristretta, il criterio discreto tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza è rappresentato dagli obiettivi immediatamente perseguiti mediante gli esborsi sostenuti, i quali, per iscriversi alla prima categoria, devono necessariamente rispondere ad una finalità promozionale specificamente incentrata sui prodotti e compiuta attraverso un'attività reclamistica e organizzativa direttamente calibrata sulla loro vendita, mentre rientrano tra le seconde i costi di iniziative imperniate sull'ente e orientate a potenziarne, quale patrocinatore o sovvenzionatore di eventi culturali, il grado di conoscenza, l'immagine e il prestigio fra potenziali e selezionati clienti, ancorché da esse possa derivare, collateralmente e di riflesso, un incremento delle vendite dei prodotti.

SEZIONE TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 bis CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10440 del 2021 Rv. 661087 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 10846 del 24/04/2023 (Rv. 667598 - 01)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: SALEMME ANDREA ANTONIO. Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO.

C. (PUOTI GIOVANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 22/01/2015

154145 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - IN GENERE Individuazione disciplina sulla determinazione del "quantum" delle imposte iscrivibili a ruolo - Momento terminativo della formazione del ruolo - Rilevanza - Fondamento - Successiva notificazione della cartella di pagamento - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile per la determinazione del "quantum" delle imposte da iscrivere a ruolo, viene in rilievo esclusivamente il momento terminativo del procedimento di formazione del ruolo stesso - che si perfeziona con la dichiarazione di esecutività - il quale soltanto costituisce titolo della pretesa nei confronti del contribuente, senza che alcuna rilevanza assuma la successiva e distinta attività di notifica della cartella, del tutto estranea alla venuta ad esistenza del titolo e finalizzata unicamente alla sua messa a conoscenza nei confronti del destinatario. (La S.C., enunciando il principio di diritto, ha confermato la sentenza d'appello che aveva ritenuto inapplicabile la riduzione dell'importo da iscrivere, da un mezzo a un terzo, prevista dall'art. 7 d.l. n. 70 del 2011, norma entrata in vigore dopo che il ruolo era stato reso esecutivo).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 11 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 15 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 7, Legge 12/07/2011 num. 106 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 14236 del 2017 Rv. 644434 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 10868 del 24/04/2023 (Rv. 667599 - 01)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO.

H. (FIGA' GIACOMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLZANO, 27/06/2016

279453 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE IVA - Artt. 12 e 135 Direttiva 2006/112/CE - Cessione di terreno con fabbricato demolito e ricostruito con aumento della volumetria - Qualificazione in termini di cessione di terreno edificabile - Condizioni - Operazione economica unitaria e concatenazione cronologica di due o più atti.

In tema di IVA, in applicazione degli artt. 12 e 135 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come interpretati

SEZIONE TRIBUTARIA

dalla Corte di Giustizia, un'operazione di cessione di un terreno che incorpora, alla data di tale cessione, un fabbricato demolito e poi ricostruito con aumento della volumetria costituisce cessione di un "terreno edificabile" e non di "fabbricato e del suolo attiguo" in presenza di un'unica operazione economica, individuabile alla luce dell'interesse economico sociale perseguito dalle parti della cessione e avuto riguardo alla concatenazione cronologica di due o più atti, tra i quali, a titolo di esemplificazione: la richiesta del titolo edificatorio e il suo ottenimento da parte del cedente, la presentazione del progetto da parte del cessionario di demolizione del fabbricato e ricostruzione, lo sfruttamento della volumetria sul terreno in misura superiore a quella preesistente.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 12, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 135

Sez. 5 - , Sentenza n. 10875 del 24/04/2023 (Rv. 667600 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)

*A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (FEDELE STEFANO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 28/03/2017*

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) "Ius superveniens" ex art. 53, comma 8 bis, TUA - Attività di "grossista" - Criterio della fatturazione e non dell'immissione in consumo - "Abolitio criminis" - Esclusione - Incidenza sulla sola esigibilità dell'accisa - Permanenza degli obblighi di dichiarazione e versamento - "Favor rei" - Esclusione - Ragioni.

In tema di accise sull'energia elettrica, la modifica dell'art. 53 TUA (con l'inserimento del comma 8 bis da parte del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012) e, quindi, l'adozione, per i grossisti, del criterio della fatturazione, anziché di quello previgente dell'immissione in consumo, non ha comportato alcuna "abolitio criminis", essendosi limitata a modellare diversamente il momento dell'esigibilità dell'accisa, lasciando dunque inalterati sia gli obblighi di corretta e veritiera dichiarazione annuale che quelli di versamento mensile; lo "ius superveniens", pertanto, non ha determinato i presupposti per l'applicabilità del principio del "favor rei", ma ha realizzato un mero fenomeno di successione di leggi nel tempo, che non ha alterato il disvalore della condotta e la risposta sanzionatoria dell'ordinamento, poiché non è stata abrogata l'omessa o incompleta presentazione della dichiarazione annuale, ma è stato solo modificato il contenuto della dichiarazione stessa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 9 com. 2, Legge 26/04/2012 num. 44 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 53 com. 8, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 59 com. 1 lett. C

Massime precedenti Vedi: N. 10684 del 2020 Rv. 657862 - 01, N. 24555 del 2022 Rv. 665790 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13145 del 2022 Rv. 664655 - 02 Rv. 664655 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 11029 del 26/04/2023** (Rv. **667617 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** Estensore: **CARADONNA LUNELLA.**

Relatore: **CARADONNA LUNELLA.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

L. (LEVATO ROSARIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 11/02/2020

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE Rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. - Requisiti - Fatto ostativo esterno alla volontà della parte - Immediatezza della reazione - Rigoroso sindacato del giudice tributario di merito - Ragioni.

177294 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

La rimessione in termini di cui all'art. 153, comma 2, c.p.c. presuppone due elementi e, cioè, l'esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte (non determinato da quest'ultima) e l'immediata reazione al manifestarsi della necessità di svolgere l'attività processuale ormai preclusa; conseguentemente, anche in ragione dei caratteri di celerità ed immediatezza che contraddistinguono il processo tributario, l'istanza di rimessione in termini (nello specifico, la "scusabilità" dell'errore) dev'essere sottoposta a un vaglio particolarmente severo da parte del giudice tributario di merito, evitando che sia impiegata come espediente processuale per rimediare all'inosservanza di un termine decadenziale espressamente previsto dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 268 del 2022 Rv. 663598 - 01, N. 22342 del 2021 Rv. 661991 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 11191 del 27/04/2023** (Rv. **667601 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **CATALDI MICHELE.** Relatore: **CATALDI MICHELE.** P.M. **TRONCONE FULVIO.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (FANTOZZI AUGUSTO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 31/10/2018

178417 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE Imposte sui redditi - Artt. 44, comma 2, lett. a) e 87, commi 3 e 5, TUIR - Distinzione tra azioni e titoli similari e obbligazioni e titoli similari - Criterio discrezionale - Remunerazione del titolo.

178519 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE In genere.

Ai fini delle imposte sui redditi, in applicazione dell'art. 44, comma 2, lett. a, TUIR ed anche ai sensi del regime PEX di cui all'art. 87, commi 3 e 5, TUIR, la distinzione, adottata dal legislatore fiscale, degli strumenti finanziari tra azioni e titoli similari ed obbligazioni e titoli similari si fonda, in primo luogo, sulla remunerazione che, se derivante totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente (o di altra società del gruppo) o dell'affare per il quale i titoli e gli strumenti sono stati emessi, comporta la classificazione dello strumento finanziario come titolo azionario o similare (in caso di strumenti emessi da soggetti non residenti, inoltre, la remunerazione dev'essere totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente); in via secondaria, qualora la remunerazione del titolo non sia totalmente rappresentata dai predetti risultati economici, lo stesso può essere

SEZIONE TRIBUTARIA

ricodotto a quelli similari alle obbligazioni in caso di esistenza di una obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella indicata e di assenza di diritti di partecipazione alla gestione dell'impresa.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 44 com. 2 lett. A, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87 com. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87 com. 5

Sez. 5 - , Sentenza n. 11188 del 27/04/2023 (Rv. 667618 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: DI MARZIO PAOLO. Relatore: DI MARZIO PAOLO. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Diff.)

N. (POLITO CARLO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 25/06/2019

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Partecipazione di fondi di investimento statunitensi in società italiane - Dividendi distribuiti nel periodo 2007-2010 - Ritenuta d'imposta - Applicazione dell'aliquota prevista dalla Convenzione Italia-U.S.A. - Interpretazione - Applicazione dell'aliquota prevista "ratione temporis" per i fondi mobiliari aperti residenti.

178416 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - DIVIDENDI In genere.

178462 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE In genere.

In tema di ritenute applicabili sui dividendi distribuiti, negli anni dal 2007 al 2010, da società residenti in Italia a fondi d'investimento mobiliare residenti negli Stati Uniti, l'art. 10, par. 2, lett. b, della Convenzione Italia-U.S.A., per il quale l'imposta applicata dallo Stato di residenza della società che paga i dividendi non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo, va interpretato, secondo il canone di buona fede ed i principi della fiscalità comunitaria ed internazionale (per evitare la violazione dell'art. 63 TFUE in tema di libera circolazione dei capitali tra Stati membri e paesi terzi), nel senso che anche a tali dividendi si applica l'aliquota del 12,5 per cento, a cui erano assoggettati "ratione temporis" i fondi comuni mobiliari aperti residenti ai sensi dell'art. 9, comma 2, della l. n. 77 del 1983.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/11/1997 num. 461 art. 9, Legge 23/03/1983 num. 77 art. 9 com. 2, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 63, Legge 02/08/2008 num. 130 art. 1, Tratt. Internaz. 25/08/1999 art. 10 com. 2 lett. B, Legge 03/03/2009 num. 20 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 21454 del 2022 Rv. 665312 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21581 del 2022 Rv. 665326 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 11189 del 27/04/2023 (Rv. 667619 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: CATALDI MICHELE. Relatore: CATALDI MICHELE. P.M. TRONCONE FULVIO. (Diff.)

S. (MAISTO GUGLIELMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 04/07/2019

SEZIONE TRIBUTARIA

154208 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE Ritardato rimborso di imposte sul reddito - Interessi ex art. 44 d.P.R. n. 602 del 1973 - Funzione - Maturazione.

In tema di rimborso delle imposte sul reddito, gli interessi di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973 - che non presuppongono la mora dell'Amministrazione e mirano a reintegrare la diminuzione patrimoniale subita dal contribuente per non aver goduto della somma di denaro già versata al fisco oggetto di restituzione - maturano, indipendentemente dalla buona o mala fede dell'"accipiens", al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, successivo alla data del versamento (non già della domanda) e fino a quella dell'ordinativo di pagamento.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 44 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282

Massime precedenti Vedi: N. 25684 del 2016 Rv. 641943 - 01, N. 16087 del 2017 Rv. 644700 - 01, N. 29237 del 2021 Rv. 662889 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 11262 del 28/04/2023 (Rv. 667622 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: CATALDI MICHELE. Relatore: CATALDI MICHELE. P.M. CENICCOLA ALDO. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (LEO MAURIZIO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 23/11/2015

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Imposte sui redditi - Deducibilità dell'IRAP - Rimborso - Istanza già inoltrata alla data del 2 marzo 2012 - Periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012 - Pendenza del termine ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 - Istanza di rimborso telematica per gli stessi periodi - Modalità di cui al provvedimento direttoriale n. 140973 del 2012 - Perdita di efficacia dell'istanza precedente - Esclusione - Prosecuzione del giudizio introdotto avverso il silenzio-rifiuto formatosi su quest'ultima.

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere.

In materia di sopravvenuta deducibilità dell'Irap ai fini delle imposte sul reddito ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1 quater, del d.l. n. 201 del 2011, per i contribuenti che al 2 marzo 2012 abbiano già inoltrato istanza di rimborso relativa a periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali era ancora pendente il termine ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, l'eventuale presentazione, con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 140973 del 2012 dell'istanza di rimborso in via telematica relativa ai medesimi periodi, non ha determinato la perdita di efficacia dell'istanza già presentata e non preclude la prosecuzione del giudizio introdotto avverso il silenzio-rifiuto formatosi su quest'ultima, al fine di accertare, nel merito la fondatezza dell'invocato diritto alla ripetizione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 2 com. 1, Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 2 com. 1, Legge 22/12/2011 num. 214 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29043 del 2019 Rv. 656116 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 11284 del 28/04/2023** (Rv. **667623 - 01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** Estensore: **CRIVELLI ALBERTO.** Relatore:

CRIVELLI ALBERTO. P.M. **FILIPPI PAOLA.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (BRIGUGLIO EUGENIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 04/09/2019

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Divieto di nuove eccezioni in senso tecnico - Ammissibilità di nuove difese - Impugnazione del silenzio rifiuto su istanza di rimborso d'imposta - Mancato versamento degli importi richiesti da parte della P.A. o utilizzazione in compensazione - Mera difesa - Ammissibilità anche in appello - Fondamento.

In tema di contenzioso tributario, l'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 preclude in appello esclusivamente le nuove eccezioni "in senso tecnico" dalle quali, cioè, deriva un mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa ed il conseguente ampliamento del "thema decidendum"; conseguentemente, l'Amministrazione finanziaria può difendersi dall'impugnazione, da parte del contribuente, del silenzio-rifiuto su un'istanza di rimborso d'imposta eccependo, anche in appello, il mancato versamento degli importi richiesti o la loro utilizzazione in compensazione, poiché il rilievo integra una mera difesa o un'eccezione "in senso improprio", ammissibile in quanto mera contestazione delle censure avanzate col ricorso, non introduttiva di nuovi elementi d'indagine.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 23587 del 2016 Rv. 641749 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 23862 del 2020 Rv. 659532 - 02, N. 2413 del 2021 Rv. 660482 - 01

APRILE 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

questioni processuali e
comuni alle sezioni



1. GIURISDIZIONE

Sez. U - , **Ordinanza n. 9954 del 13/04/2023** (Rv. **667454 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **VINCENTI ENZO**. Relatore: **VINCENTI ENZO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

R. (ANTONGIOVANNI MASSIMILIANO) contro V.

Regola giurisdizione

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Regolamento (CE) n. 44 del 2001 - Inapplicabilità a "i fallimenti, i concordati e le procedure affini" in forza dell'art. 1, par. 2, lett. b) dello stesso regolamento - Azioni che scaturiscono direttamente da una procedura di insolvenza - identificazione - Criteri seguiti dalla giurisprudenza CGUE - Conseguenze in tema di giurisdizione - Fattispecie.

In tema di giurisdizione, deve ritenersi che, alla luce dei principi espressi dalla CGUE, l'esclusione dell'applicabilità del Regolamento CE n. 44 del 2001, disposta dall'art. 1, par. 2, lett. b) dello stesso Regolamento - relativamente a "i fallimenti, i concordati e le procedure affini" - riguarda solo le azioni che scaturiscono direttamente da una procedura di insolvenza e che sono a questa strettamente connesse, con riferimento, tuttavia, non al contesto procedurale nel quale l'azione si inserisce, bensì al suo fondamento giuridico, occorrendo verificare se il diritto o l'obbligo che opera quale "petitum" sostanziale trovi la propria fonte nelle norme comuni del diritto civile o commerciale oppure, piuttosto, nelle norme derogatorie e specifiche della procedura di insolvenza. (Affermando tale principio, la S.C. ha stabilito la giurisdizione tedesca rispetto ad una domanda volta ad ottenere la cessazione di presunte "turbative" poste in essere dal soggetto chiamato in causa nell'esercizio delle funzioni di curatore di una procedura concorsuale - a cui non era applicabile "ratione temporis" il Regolamento CE n. 1346/2000 - già aperta ed avente effetti esclusivamente nel territorio della Repubblica Federale di Germania, dove pure erano ubicati gli immobili sui quali l'attore pretendeva l'esercizio di prerogative inibite dal c.d. "spossessamento" relativo ai beni rientranti nella massa attiva fallimentare).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 1 com. 2 lett. B, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1

Sez. U - , **Ordinanza n. 9816 del 13/04/2023** (Rv. **667452 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **SESTINI DANILO**. Relatore: **SESTINI DANILO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

C. (BOMBARDIERI LEANDRO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Ammissione al "Fondo salva opere" ex art. 47 d.l. n. 34 del 2019 - Diniego della P.A. - Controversia - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.

Spetta al giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il diniego dell'ammissione al "Fondo salva opere", previsto dall'art 47 del d.l. n. 34 del 2019, per assenza dei relativi presupposti (tra cui la certezza e l'esigibilità del credito vantato dal sub-appaltatore), perché la lite concerne una posizione di diritto soggettivo, non comportando la verifica di tali requisiti alcun apprezzamento discrezionale da parte dell'amministrazione circa l'"an", il "quid" e il "quomodo" dell'erogazione del beneficio.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/04/2019 num. 34 art. 47, Legge 28/06/2019 num. 58 CORTE COST.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3057 del 2016 Rv. 638402 - 01, N. 16457 del 2020 Rv. 658338 - 01, N. 3166 del 2019 Rv. 652495 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 9837 del 13/04/2023 (Rv. 667453 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (CERULLI ENRICO)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 24/07/2019

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Azione di risarcimento del danno alla salute nei confronti della P.A. - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Eccezione - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Presupposti - Eccezione all'eccezione - Comportamento materiale dell'Amministrazione - Fattispecie in tema di danno provocato da provvedimenti adottati in ambito di servizio pubblico scolastico.

102029 ISTRUZIONE E SCUOLE - ISTRUZIONE SECONDARIA - IN GENERE In genere.

La domanda di risarcimento del danno alla salute nei confronti della P.A., avendo ad oggetto la tutela di un diritto soggettivo inviolabile (come tale, insuscettibile di affievolimento da parte di provvedimenti amministrativi) appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, a meno che non si verta in un'ipotesi di giurisdizione esclusiva, tornando, peraltro, ad applicarsi la regola generale della giurisdizione del giudice ordinario allorquando, anche nelle materie riservate alla giurisdizione esclusiva, la lesione della salute sia stata provocata non dall'adozione d'un provvedimento amministrativo, bensì da una mera attività materiale della P.A. (Nella specie, la S.C. - con riguardo alla domanda proposta da uno studente nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per il risarcimento del danno psichico subito a seguito dell'esclusione, in virtù di formali provvedimenti del consiglio di classe e del dirigente scolastico, dalla partecipazione a una gita scolastica - ha riconosciuto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi di pregiudizio arrecato da un provvedimento adottato nello svolgimento di un pubblico servizio).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. C CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23436 del 2022 Rv. 665277 - 01, N. 9322 del 2007 Rv. 596970 - 01, N. 5060 del 2017 Rv. 643119 - 01, N. 13659 del 2006 Rv. 589535 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 9782 del 12/04/2023 (Rv. 667450 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

E. (CRACA ALFREDO) contro T. (PACINI ILARIA)

Regola giurisdizione

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 - Contratti del consumatore - Domanda di nullità del contratto di conto corrente nei confronti di un istituto di credito svizzero - Giurisdizione del giudice italiano - Condizioni - Fattispecie.

Ai sensi degli artt. 15, paragrafo 1, e 16, paragrafo 1, della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 (ratificata dall'UE con decisione del Consiglio del 27 novembre 2008 ed entrata in vigore nei rapporti con la Confederazione elvetica il 1° gennaio 2011), sussiste la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di nullità contrattuale formulata dal consumatore nei confronti di un istituto di credito di diritto svizzero che abbia svolto o svolga o abbia diretto o diriga in Italia,

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

anche per il tramite di mandatari o di società strettamente collegate, attività professionali a cui sia riconducibile il contratto per cui è causa. (Il principio è stato affermato con riferimento ad una controversia relativa alla dedotta nullità di un contratto di conto corrente personale, concluso in Italia in violazione dell'art. 132 T.U.B. - per svolgimento di attività bancaria non autorizzata dalla Banca d'Italia - e collegato ad un rapporto bancario costituito in trust, mediante l'intervento di una società estera, avente il ruolo di gestore patrimoniale, che aveva promosso l'operazione e, comunque, collaborato alla sua conclusione nell'interesse della banca svizzera convenuta).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 30/10/2007 art. 15 com. 1, Tratt. Internaz. 30/10/2007 art. 16 com. 1

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 6280 del 2019 Rv. 652981 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6001 del 2021 Rv. 660833 - 01, N. 7444 del 2008 Rv. 602480 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 9791 del 12/04/2023 (Rv. 667451 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CRUCITTI ROBERTA. Relatore: CRUCITTI ROBERTA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

contro

Regola giurisdizione

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In genere.

CONFORME A CASSAZIONE SU 030658/2018 65181401

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 30658 del 2018 Rv. 651814 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 9634 del 11/04/2023 (Rv. 667448 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: ORILIA LORENZO. Relatore: ORILIA LORENZO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

T. (STICCHI DAMIANI SAVERIO) contro C.

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Ammissione al "Fondo salva opere" ex art. 47 d.l. n. 34 del 2019 - Situazione giuridica di diritto soggettivo - Revoca dell'ammissione per sopravvenuta carenza dei presupposti del beneficio - Controversia - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.

Spetta al giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la revoca dell'ammissione al "Fondo salva opere", previsto dall'art 47 del d.l. n. 34 del 2019, per la sopravvenuta carenza dei relativi presupposti (tra cui l'esistenza di un credito insoddisfatto del sub-appaltatore), perché la lite concerne una posizione di diritto soggettivo delle società ammesse al beneficio, non degradata a interesse legittimo dalla revoca, la quale non comporta alcun apprezzamento discrezionale circa l'"an", il "quid" e il "quomodo" dell'erogazione e, dunque, non è espressione del potere autoritativo della pubblica amministrazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/04/2019 num. 34 art. 47, Legge 28/06/2019 num. 58 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3057 del 2016 Rv. 638402 - 01, N. 16457 del 2020 Rv. 658338 - 01, N. 3166 del 2019 Rv. 652495 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 9403 del 05/04/2023 (Rv. 667443 - 01)

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: PAGETTA ANTONELLA. Relatore: PAGETTA ANTONELLA. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

P. (LENZI UGO) contro C.

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Pubblico impiego contrattualizzato - Sospensione di agente di polizia locale per violazione dell'obbligo di sottoposizione alla vaccinazione obbligatoria anti Covid-19 - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la controversia relativa alla sospensione di un agente della polizia locale per la mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale anti Covid-19, introdotto dall'art. 4 ter del d.l. n. 44 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 76 del 2021, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, poiché l'attività di verifica dell'osservanza di tale obbligo, da parte del datore di lavoro, non è ascrivibile all'ambito pubblicistico, ma a quello degli atti di gestione del rapporto di lavoro, seppur vincolati nei presupposti, nei contenuti e nelle modalità di esplicazione dalla previsione di legge.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 01/04/2021 num. 44 art. 4 ter CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/05/2021 num. 76 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7218 del 2020 Rv. 657217 - 01, N. 28429 del 2022 Rv. 665655 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 9436 del 05/04/2023 (Rv. 667444 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MAROTTA CATERINA. Relatore: MAROTTA CATERINA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

M. (GRAZIANO SEBASTIANO) contro I. (PREDEN SERGIO)

Regola giurisdizione

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Pensione dei pubblici dipendenti - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza - Ratei percepiti dagli eredi dopo il decesso del pensionato - Domanda di ripetizione proposta dall'INPS - Controversia - Giurisdizione del giudice ordinario - Condizioni.

In materia di rapporto pensionistico, deve affermarsi la giurisdizione della Corte dei conti esclusivamente per le controversie concernenti il diritto o la misura di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali; ne consegue che la controversia sugli atti di recupero di ratei erogati ed indebitamente percepiti appartiene a detto giudice se dell'indebito controverso occorra accertare in giudizio l'"an" e/o il "quantum" del rapporto pensionistico, non anche quando si discuta solo della sussistenza o meno dei presupposti e/o delle condizioni di legge per il recupero di un indebito già certo e quantificato, spettando in questo secondo caso la giurisdizione al giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18172 del 2017 Rv. 645127 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **U** - , **Ordinanza n. 9330 del 04/04/2023** (Rv. **667442 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** Estensore: **MAROTTA CATERINA.** Relatore:
MAROTTA CATERINA. P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)

contro

Regola giurisdizione

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE Comparto scuola - Personale ATA - Formazione della graduatoria di circolo e di istituto - Controversia relativa - Individuazione del giudice munito di giurisdizione - Criteri - Fattispecie.

In tema di personale ATA, nelle controversie concernenti la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, nell'ambito del comparto scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorché oggetto della domanda sia la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo con il quale si pone la disciplina di tali graduatorie - che costituisce esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di inserimento - e, solo quale effetto della rimozione di tale atto, l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria; sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del personale all'inserimento nella graduatoria di istituto o di circolo, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere. (Nella specie la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda avente ad oggetto il corretto posizionamento della ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto utilizzate dalle scuole statali per l'assunzione dei supplenti in sostituzione del personale ATA assente).

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1999 num. 124 art. 4 CORTE COST., Decr. Minist. min. IUR 03/03/2021 num. 50, Decr. Minist. min. IUR 13/12/2000 num. 430 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 13800 del 2017 Rv. 644524 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 17123 del 2019 Rv. 654372 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8774 del 2021 Rv. 660857 - 03

2. COMPETENZA

Sez. **1** - , **Ordinanza n. 9730 del 12/04/2023** (Rv. **667491 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **TERRUSI FRANCESCO.** Relatore:
TERRUSI FRANCESCO.

L. (DELLA PORTA RODIANI PIERGIORGIO) contro P.

Regola competenza

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Concordato semplificato ex d.l. n. 118 del 2021 - Natura di procedura concorsuale - Applicabilità in via analogica dell'art. 161, comma 1, l.fall. ai fini dell'individuazione della competenza per territorio - Continuità fra le norme del d.l. n. 118 del 2021 e quelle del CCII - Sussistenza.

Il concordato semplificato di cui al d.l. n. 118 del 2021, pedissequamente confluito nell'attuale art. 25-sexies del d.lgs. n. 14 del 2019 in seguito al d.lgs. n. 83 del 2022, pur connotato da peculiarità rispetto al concordato preventivo fin dalla fase d'accesso in quanto postula il previo percorso della composizione negoziata, rientra al pari di quest'ultimo nell'alveo delle procedure concorsuali, conseguentemente soggiacendo, ai fini dell'individuazione della competenza per territorio, in applicazione analogica dell'art. 161, comma 1, l.fall., alla regola della irrilevanza del trasferimento della sede sociale nell'anno che precede il deposito del ricorso, come confermato dalla linea di continuità tra le norme del d.l. n. 118 cit. e quelle del menzionato d.lgs. n. 14 del 2019, che, ai sensi dell'art. 28, esclude la rilevanza del trasferimento del centro degli interessi principali intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui all'art. 2 lett. m-bis del d.lgs. n. 14 del 2019.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge 21/10/2021 num. 147, Decreto Legge 24/08/2021 num. 118 all. 18, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 25 sexies, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 2

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10018 del 14/04/2023 (Rv. 667495 - 01)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Relatore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.**

P. (LUISO FRANCESCO PAOLO) contro C. (ARIZZI FRANCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 22/05/2017

080001 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - IN GENERE Acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001 – Determinazione e corresponsione dell'indennizzo – Attribuzione della competenza in unico grado della Corte d'appello e applicazione estensiva del termine di trenta giorni ex art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2011 secondo l'interpretazione nomofilattica invalsa – Sussistenza – Configurabilità del c.d. "overruling processuale" – Esclusione – Ragioni.

In materia di espropriazione per pubblica utilità, l'indirizzo nomofilattico che afferma, per un verso, la devoluzione alla competenza della Corte d'appello in unico grado della controversia sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo previsto per la cd. "acquisizione sanante", per altro verso l'applicazione in via estensiva del termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto di esproprio, contemplato dall'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011 ai fini del ricorso per la determinazione della giusta indennità, non integra un cd. "overruling processuale", connotandosi, piuttosto, alla stregua di indirizzo giurisprudenziale di legittimità ampliativo – in assenza di un precedente e stabile orientamento –, di facoltà e poteri processuali che la parte abbia mancato di esercitare per un'erronea e autolimitativa interpretazione delle norme processuali.

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 29 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18918 del 2013 Rv. 627841 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15144 del 2011 Rv. 617905 - 01, N. 4135 del 2019 Rv. 652852 - 02 Rv. 652852 - 01, N. 22096 del 2015 Rv. 638169 - 01, N. 15283 del 2016 Rv. 640702 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 10183 del 17/04/2023 (Rv. 667388 - 01)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.**

R. (STANISCIÀ NICOLA) contro S. (FALCONI MASSIMILIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/04/2021

044071 COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA Litispendenza e continenza - Condizioni - Cause identiche pendenti davanti a distinti giudici anche in gradi diversi - Medesimo ufficio giudiziario - Applicabilità - Esclusione - Omessa riunione - Conseguenze - Fattispecie.

133225 PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA In genere.

Gli istituti della litispendenza e della continenza, operando soltanto tra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, non sono applicabili se le cause identiche o connesse pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, anche se in gradi diversi, di talché, non essendo l'omessa riunione motivo di invalidità, sarà opponibile il giudicato prima intervenuto, ovvero, qualora non dedotto o rilevato, opererà la regola della prevalenza del successivo, salvo l'utilizzo dell'art. 337, comma

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

2, c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, nell'ambito di un giudizio di risoluzione contrattuale, nel quale era stata proposta domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, non aveva ritenuto motivo di invalidità la mancata declaratoria di litispendenza o l'omessa riunione con altro precedente giudizio, in cui era stata proposta autonomamente identica domanda risarcitoria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 337, Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21761 del 2013 Rv. 627815 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15981 del 2018 Rv. 649429 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 10862 del 24/04/2023** (Rv. **667687 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA**.

Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Diff.)

A. (MASTROSANTI ROBERTO) contro B. (TESORIERE OTTAVIO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 03/06/2016

044024 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO Diritti di obbligazione - Foro del domicilio del creditore al tempo della scadenza dell'obbligazione - Cessione del credito - Accertamento del tempo di scadenza dell'obbligazione - Cessione perfezionata dopo la scadenza dell'obbligazione - Competenza del foro del luogo di domicilio del cedente al tempo della scadenza - Sussistenza.

Nel caso in cui il credito sia stato oggetto di cessione opponibile al debitore, ai fini dell'individuazione del foro competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c., il luogo del domicilio del creditore cessionario rileva solo qualora la cessione sia stata conclusa e notificata al debitore prima della scadenza dell'obbligazione, dovendosi altrimenti avere riguardo al luogo in cui il creditore cedente, al tempo della scadenza, aveva il domicilio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33087 del 2021 Rv. 662965 - 02

Sez. 2 - , **Sentenza n. 10864 del 24/04/2023** (Rv. **667688 - 01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

R. (FORGIONE ERCOLE) contro Z. (POZZI MAURIZIO AMEDEO MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/12/2016

026032 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO Difese attinenti all'"an debeatur" - Conseguenze sul rito applicabile - Domanda riconvenzionale, di compensazione o accertamento pregiudiziale - Trattazione - Rito sommario "speciale" o rito ordinario - Limiti - Rilevanza della competenza del giudice adito.

La controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'"an debeatur". Soltanto qualora il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 d.lgs. cit., la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

piena), previa separazione delle domande. Qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli artt. 34, 35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi dell'art. 14.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 bis PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 702 quater, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 4485 del 2018 Rv. 647316 - 02

3. DOMANDA GIUDIZIALE

*Sez. L - , **Sentenza n. 10595 del 20/04/2023** (Rv. **667420 - 01**)*

*Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** Estensore: **CALAFIORE DANIELA.** Relatore: **CALAFIORE DANIELA.** P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)*

M. (TEDESCO GIORGIO) contro I. (MARITATO LELIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/10/2020

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE Art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Configurazione dell'interesse ad agire - Condizione dell'azione di natura dinamica - Rilevanza al momento della decisione - Dimostrazione dell'interesse nei giudizi pendenti - Necessità e modalità - Fattispecie in materia di riscossione di crediti previdenziali.

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE In genere.

In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotta dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrono accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo proposta dal contribuente - volta all'accertamento della prescrizione dei contributi previdenziali oggetto di cartelle e di avvisi di addebito, sul presupposto della inesistenza o nullità delle relative notifiche -, per non avere il medesimo dimostrato lo specifico interesse ad agire né in seno al ricorso per cassazione, né comunque prima dell'inizio della discussione dell'udienza pubblica).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com. 4 PENDENTE, Legge 17/12/2021 num. 215 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 21/10/2021 num. 146 art. 3 bis PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 29294 del 2019 Rv. 655707 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 26283 del 2022 Rv. 665660 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 2 - , **Sentenza n. 10869 del 24/04/2023** (in corso di massimazione)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **TRAPUZZANO CESARE.**
Relatore: **TRAPUZZANO CESARE. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)**
C. (BROCHIERO MAGRONE FABRIZIO) contro C. (NASSISI MONICA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/08/2018

046081 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE Azione di reintegra nel possesso di bene condominiale e conseguente domanda di risarcimento del danno - Attribuzioni dell'amministratore ex art. 1130 n. 4 c.c. - Conseguenze - Delibera di rinuncia all'azione di spoglio adottata dall'assemblea condominiale - Vincolatività per l'amministratore - Esclusione - Delibera di autorizzazione assembleare alla proposizione dell'azione di risarcimento del danno per lesione del possesso di bene condominiale da parte dell'amministratore - Necessità - Esclusione - Fondamento.

046092 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE In genere.

133109 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA In genere.

In tema di condominio, tra gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio, rientranti nelle attribuzioni dell'amministratore ex art. 1130 n. 4 c.c., sono ricomprese le azioni di reintegrazione del possesso dei beni condominiali e quelle, connesse, di risarcimento del danno derivante dalle lesioni del possesso di detti beni, con la conseguenza che, da un lato, l'eventuale delibera di rinuncia all'azione di reintegrazione autonomamente intrapresa dall'amministratore non vincola quest'ultimo e, dall'altro, la proposizione dell'azione di risarcimento del danno per lesione del possesso del bene condominiale, da parte dell'amministratore, non necessita dell'autorizzazione dell'assemblea.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1138, Cod. Proc. Civ. art. 75, Cod. Proc. Civ. art. 81

Massime precedenti Vedi: N. 23065 del 2009 Rv. 610020 - 01, N. 5645 del 2022 Rv. 664181 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 10595 del 20/04/2023** (Rv. **667420 - 01**)
Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** Estensore: **CALAFIORE DANIELA.** Relatore:
CALAFIORE DANIELA. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)
M. (TEDESCO GIORGIO) contro I. (MARITATO LELIO)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/10/2020

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE Art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Configurazione dell'interesse ad agire - Condizione dell'azione di natura dinamica - Rilevanza al momento della decisione - Dimostrazione dell'interesse nei giudizi pendenti - Necessità e modalità - Fattispecie in materia di riscossione di crediti previdenziali.

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE In genere.

In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

camerale oppure, qualora occorrono accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo proposta dal contribuente - volta all'accertamento della prescrizione dei contributi previdenziali oggetto di cartelle e di avvisi di addebito, sul presupposto della inesistenza o nullità delle relative notifiche -, per non avere il medesimo dimostrato lo specifico interesse ad agire né in seno al ricorso per cassazione, né comunque prima dell'inizio della discussione dell'udienza pubblica).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com. 4 PENDENTE, Legge 17/12/2021 num. 215 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 21/10/2021 num. 146 art. 3 bis PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 29294 del 2019 Rv. 655707 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 26283 del 2022 Rv. 665660 - 01

4. TERMINI

Sez. 2 - , Ordinanza n. 9541 del 07/04/2023 (Rv. 667532 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.

P. (RUPPI COSIMO) contro C.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 19/10/2021

100224 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Ordine di rinnovazione disposto ex art. 291 c.p.c. - Onere di tempestiva attivazione - Concessione di un secondo termine - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.

In tema di notificazione, una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio ai sensi dell'art. 291 c.p.c., è preclusa al giudice la possibilità di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stante la perentorietà di quello già concesso, salvo che la parte abbia tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico e l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesima non imputabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte territoriale che, dopo aver correttamente disposto la rinnovazione della notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, stante il mancato perfezionamento del relativo procedimento, aveva reiterato tale ordine per ben due volte, nonostante il notificante non avesse dimostrato di essersi autonomamente attivato entro i termini di scadenza del primo termine assegnato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 638 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19218 del 2019 Rv. 654757 - 01, N. 14042 del 2005 Rv. 582100 - 01, N. 22113 del 2015 Rv. 637284 - 01, N. 1180 del 2006 Rv. 589674 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 9473 del 06/04/2023 (Rv. 667531 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

C. (SERMARINI MARCO) contro C. (ORTENZI MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 06/07/2016

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Sospensione ex art. 49, commi 4 e 9 ter, del d.l. n. 189 del 2016 - Avvocati esercenti nei territori colpiti dal sisma - Sede dell'ordine di iscrizione - Irrilevanza - Ragioni - Inagibilità dello studio professionale -

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sussistenza - Attestazione dell'interessato da rilasciarsi entro la scadenza del primo periodo emergenziale - Necessità - Fondamento.

Ai fini della sospensione dei termini perentori processuali prevista per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 dall'art. 49, comma 9-ter, d.l. n. 189 de 2016, come modificato dall'art. 17, comma 1, d.l. n. 8 del 2017, rileva non già la sede dell'ordine di iscrizione del difensore, non essendo essa destinata, per sua natura e funzione, ad interferire con il materiale svolgimento dell'attività difensiva, ma l'inagibilità dello studio professionale, da attestarsi, a cura del soggetto interessato ad avvalersene, mediante dichiarazione rilasciata entro la scadenza del primo periodo emergenziale, essendo la norma speciale finalizzata a sovvenire i soggetti che, in quanto residenti o aventi sede nei territori terremotati, siano andati incontro a disagi tali da rendere difficoltoso l'esercizio del diritto di difesa e il rispetto dei suindicati termini.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/10/2016 num. 189 art. 49 com. 4, Legge 15/12/2016 num. 229 CORTE COST., Decreto Legge 17/10/2016 num. 189 art. 9 ter, Decreto Legge 09/02/2017 num. 8 art. 17 com. 1, Decreto Legge 09/02/2017 num. 8 art. 17 com. 2, DPR 28/12/2000 num. 445 CORTE COST., Legge 07/04/2017 num. 45, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27190 del 2018 Rv. 651373 - 01, N. 22462 del 2021 Rv. 662063 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 9456 del 06/04/2023 (Rv. 667445 - 02)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Diff.)

S. (CONSOLI SERGIO) contro U. (SPINELLI GIORDANO TOMMASO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 19/03/2019

133009 PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA' - SANATORIA Testimonianza resa da persona incapace - Conseguenze - Nullità relativa - Eccezione da proporsi subito dopo l'assunzione della prova - Necessità - Inosservanza del termine - Sanatoria - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c..

138298 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA' A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO In genere.

Qualora la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepirla subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157

Massime precedenti Vedi: N. 18036 del 2014 Rv. 632027 - 01, N. 20652 del 2009 Rv. 609722 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21670 del 2013 Rv. 627450 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 9390 del 05/04/2023 (Rv. 667251 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

C. (MUGONI PAOLA RITA) contro A. (SECCI GIAMPAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 26/02/2020

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

133225 PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA Domanda di risarcimento del danno - Instaurazione, da parte del convenuto, di un diverso giudizio nei confronti di altri soggetti ritenuti responsabili - Riunione - Inammissibilità della domanda introduttiva del secondo giudizio - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE In genere.

Nel caso in cui al processo avente ad oggetto una domanda di risarcimento del danno venga riunito il diverso giudizio successivamente instaurato dal convenuto nei confronti di un terzo indicato quale esclusivo responsabile, la domanda in quest'ultimo proposta non può considerarsi inammissibile in ragione della violazione delle preclusioni maturate nella prima causa anteriormente alla riunione, trattandosi di procedimenti connessi per il titolo, ma diversi sotto il profilo delle parti nonché della "causa petendi". (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inammissibile la domanda con la quale un comune - convenuto da un automobilista per il risarcimento dei danni conseguenti a un incidente stradale asseritamente causato da una buca ricoperta da uno strato di sabbia riconducibile ad un cantiere - aveva instaurato un diverso giudizio nei confronti dell'appaltatore e del subappaltatore delle opere "ivi" eseguite, chiedendo l'accertamento della loro esclusiva o concorrente responsabilità in relazione al sinistro e del suo diritto ad essere tenuto indenne di quanto fosse stato tenuto a pagare al danneggiato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106

Massime precedenti Vedi: N. 18808 del 2021 Rv. 661705 - 02

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10444 del 19/04/2023 (Rv. 667628 - 01)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**

V. (DE PAOLIS ENRICO GIUSEPPE) contro V. (SPINELLA ALESSANDRO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/12/2020

013043 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - TERMINI PER LA PRONUNCIA - DECADENZA DEGLI ARBITRI Pronuncia del lodo oltre il termine stabilito dalla legge - Nullità del lodo - Rilievo della decadenza - Notificazione alle controparti e agli arbitri - Forma - Fattispecie.

In tema di procedimento arbitrale, l'atto con cui la parte intenda far valere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 821 c.p.c., il decorso del termine previsto dall'art. 820 c.p.c. come causa di nullità del lodo, deve essere notificato alle controparti e agli arbitri, a pena di inefficacia, con le forme della notificazione degli atti processuali civili. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso contro la sentenza della corte di appello che aveva ritenuto inidonea a far valere il decorso del termine per la pronuncia del lodo una "dichiarazione di decadenza" inviata direttamente dall'indirizzo di posta elettronica certificata della parte interessata.)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 820 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 821 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27364 del 2020 Rv. 659897 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9917 del 13/04/2023 (Rv. 667571 - 01)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

L. (ABBATE FERDINANDO EMILIO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 19/12/2018

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

140066 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA) Decorrenza termine ex art. 327 c.p.c. - Dalla data di pubblicazione - Sussistenza - Data di inserimento della sentenza nel registro cronologico - Irrilevanza - Limiti - Mancata apposizione di altra data di deposito - Sussistenza.

Il termine per l'impugnazione della sentenza previsto dall'art. 327 c.p.c. decorre dalla data di pubblicazione e non da quella di inserimento della sentenza nel registro cronologico; quest'ultima è irrilevante, a meno che non siano apposte in calce alla sentenza due diverse date e risulti così realizzata una impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione, la quale impone di accertare il momento in cui la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il suo deposito in cancelleria e l'inserimento nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7635 del 2019 Rv. 653376 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18586 del 2018 Rv. 649658 - 01, N. 9958 del 2020 Rv. 657755 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 9871 del 13/04/2023 (Rv. 667494 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA.

A. (ANNUNZIATA MARIA) contro G. (CERISANO GIOVANNI ERNESTO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 17/07/2018

080001 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - IN GENERE Acquisizione coattiva sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 - Contestazione sul "quantum" dell'indennizzo - Applicabilità dei termini processuali dimidiati ex art. 119, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2010 - Esclusione - Ragioni.

In tema di acquisizione coattiva sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, ove il giudizio promosso dal privato abbia ad oggetto la contestazione sul "quantum" dell'indennizzo connesso all'effetto ablatorio, va esclusa l'applicabilità dei termini processuali dimidiati di cui all'art. 119, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2010, in quanto l'applicabilità in questione, riferita - ai sensi del comma 1, lett. f), del citato articolo, costituente disposizione di stretta interpretazione - ai provvedimenti relativi alle "procedure di occupazione e di espropriazione", riguarda i soli giudizi in cui sono impugnati atti e provvedimenti amministrativi, ma non quelli concernenti, in via esclusiva, istanze risarcitorie o indennitarie.

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 119 com. 2, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 119 com. 1 lett. F

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20691 del 2021 Rv. 661853 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9937 del 13/04/2023 (Rv. 667343 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

D. (LIMUTI WILLIAM) contro S. (MAURO MANUELA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/06/2018

104332 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE Somme corrisposte in eccedenza rispetto al canone

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

legale - Azione di ripetizione ex art. 13, comma 2, l. n. 431 del 1998 - Termine semestrale di decadenza - Portata - Conseguenze.

In tema di locazione di immobili ad uso abitativo, il rispetto da parte del conduttore del termine semestrale di decadenza, previsto dall'art. 13, comma 2, della l. n. 431 del 1998, applicabile "ratione temporis", per l'esercizio dell'azione di ripetizione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato, gli consente il recupero di tutto quanto indebitamente è stato corrisposto fino al momento della riconsegna dell'immobile locato, rendendo inopponibile nei suoi confronti qualsivoglia eccezione di prescrizione, laddove, in caso contrario, egli è esposto al rischio dell'eccezione di prescrizione dei crediti per i quali essa è già maturata al momento dell'esercizio dell'azione.

Riferimenti normativi: Legge 09/12/1998 num. 431 art. 13 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31321 del 2022 Rv. 666073 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 10971 del 26/04/2023 (Rv. 667792 - 01)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)**

L. (FELICE WALTER) contro T.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/04/2021

002015 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE Comunicazione integrale della sentenza della corte d'appello a mezzo PEC a cura della cancelleria - Decorrenza del termine di cui all'art. 17, comma 2, l. n. 184 del 1983 - Idoneità - Sussistenza.

In tema di adozione, la comunicazione, da parte del cancelliere, mediante posta elettronica certificata (PEC), del testo integrale della sentenza resa dalla corte d'appello, a norma dell'art. 17 della l. n. 184 del 1983, è idonea a far decorrere il termine "breve" di trenta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, risultando in tal modo soddisfatta la condizione della conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17

Massime precedenti Difformi: N. 25662 del 2014 Rv. 633720 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 29302 del 2017 Rv. 647285 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 11029 del 26/04/2023 (Rv. 667617 - 01)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **CARADONNA LUNELLA.**

Relatore: **CARADONNA LUNELLA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)**

L. (LEVATO ROSARIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 11/02/2020

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE Rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. - Requisiti - Fatto ostativo esterno alla volontà della parte - Immediatezza della reazione - Rigoroso sindacato del giudice tributario di merito - Ragioni.

177294 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

La rimessione in termini di cui all'art. 153, comma 2, c.p.c. presuppone due elementi e, cioè, l'esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte (non determinato da quest'ultima)

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

e l'immediata reazione al manifestarsi della necessità di svolgere l'attività processuale ormai preclusa; conseguentemente, anche in ragione dei caratteri di celerità ed immediatezza che contraddistinguono il processo tributario, l'istanza di rimessione in termini (nello specifico, la "scusabilità" dell'errore) dev'essere sottoposta a un vaglio particolarmente severo da parte del giudice tributario di merito, evitando che sia impiegata come espediente processuale per rimediare all'inosservanza di un termine decadenziale espressamente previsto dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 268 del 2022 Rv. 663598 - 01, N. 22342 del 2021 Rv. 661991 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10668 del 20/04/2023 (Rv. 667677 - 01)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**

C. (CERVESI PATRIZIA) contro G. (BERAUDI DANIELA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 12/04/2019

082276 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE Pensione di reversibilità - Ripartizione tra coniuge superstite e coniuge divorziato - Natura previdenziale - Conseguenze - Applicazione del termine di sospensione feriale - Esclusione - Estensione al giudizio di cassazione - Sussistenza.

Le controversie aventi ad oggetto la ripartizione in quote dell'unica pensione di reversibilità fra il coniuge superstite e il coniuge divorziato ha natura previdenziale, con la conseguenza che non trova applicazione, per esse, il termine di sospensione feriale; tale esclusione, dovendo intendersi riferita all'intero corso del procedimento giudiziario, riguarda anche il giudizio di cassazione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 com. 3 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23880 del 2008 Rv. 605029 - 01, N. 21163 del 2018 Rv. 650113 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 749 del 2007 Rv. 593875 - 01

5. NOTIFICAZIONE

Sez. 5 - , Ordinanza n. 9165 del 03/04/2023 (Rv. 667381 - 01)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **PICARDI FRANCESCA.** *Relatore:* **PICARDI FRANCESCA.**

C. (CARILE FRANCO) contro P. (ORLANDI BENITO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 09/02/2018

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Avviso di fissazione di udienza - Elezione di domicilio presso il difensore - Comunicazione all'indirizzo pec della parte anziché del difensore - Nullità - Sussistenza - Sanatoria ex art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Esclusione - Ragioni.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

In tema di contenzioso tributario, qualora la parte non abbia indicato negli atti il proprio indirizzo p.e.c., valevole per le comunicazioni e notificazioni come domicilio eletto ex art. 16-bis, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, ed abbia invece eletto domicilio presso il proprio difensore, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31 del predetto decreto, avvenuta direttamente all'indirizzo p.e.c. è nulla, non potendosi equiparare alla consegna a mani proprie, che l'art. 17 del predetto decreto fa sempre salva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 bis com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 31, Cod. Proc. Civ. art. 170

Massime precedenti Vedi: N. 7059 del 2014 Rv. 629940 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 9541 del 07/04/2023 (Rv. 667532 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.**

P. (RUPPI COSIMO) contro C.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 19/10/2021

100224 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Ordine di rinnovazione disposto ex art. 291 c.p.c. - Onere di tempestiva attivazione - Concessione di un secondo termine - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.

In tema di notificazione, una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio ai sensi dell'art. 291 c.p.c., è preclusa al giudice la possibilità di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stante la perentorietà di quello già concesso, salvo che la parte abbia tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico e l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesima non imputabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte territoriale che, dopo aver correttamente disposto la rinnovazione della notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, stante il mancato perfezionamento del relativo procedimento, aveva reiterato tale ordine per ben due volte, nonostante il notificante non avesse dimostrato di essersi autonomamente attivato entro i termini di scadenza del primo termine assegnato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 638 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19218 del 2019 Rv. 654757 - 01, N. 14042 del 2005 Rv. 582100 - 01, N. 22113 del 2015 Rv. 637284 - 01, N. 1180 del 2006 Rv. 589674 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 10846 del 24/04/2023 (Rv. 667598 - 01)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

C. (PUOTI GIOVANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 22/01/2015

154145 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - IN GENERE Individuazione disciplina sulla determinazione del "quantum" delle imposte iscrivibili a ruolo - Momento terminativo della formazione del ruolo - Rilevanza - Fondamento - Successiva notificazione della cartella di pagamento - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile per la determinazione del "quantum" delle imposte da iscrivere a ruolo, viene in rilievo esclusivamente il momento terminativo del procedimento di formazione del ruolo stesso - che si perfeziona con la dichiarazione di esecutività - il quale soltanto costituisce titolo della pretesa nei confronti del contribuente, senza che alcuna rilevanza assuma la successiva e distinta attività di notifica della cartella, del tutto estranea alla venuta ad esistenza del titolo e finalizzata unicamente alla sua messa a conoscenza nei confronti del destinatario. (La S.C., enunciando il principio di diritto, ha confermato la sentenza d'appello che aveva ritenuto inapplicabile la riduzione dell'importo da iscrivere, da un mezzo a un terzo, prevista dall'art. 7 d.l. n. 70 del 2011, norma entrata in vigore dopo che il ruolo era stato reso esecutivo).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 11 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 15 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 7, Legge 12/07/2011 num. 106 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 14236 del 2017 Rv. 644434 - 01

6. FASCICOLO

*Sez. 5 - , **Sentenza n. 9786 del 12/04/2023** (Rv. **667725 - 01**)*

*Presidente: **PAOLITTO LIBERATO**. Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE**. Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)*

R. (VERGERIO DI CESANA FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 16/11/2018

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Ordinanza della Corte di cassazione - Mancanza accidentale del ricorso nel fascicolo d'ufficio - Improcedibilità del ricorso - Errore di fatto - Vizio revocatorio - Configurabilità - Fattispecie.

In tema di revocazione, l'errore di fatto, di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., deve risultare dagli "atti e documenti della causa", tra cui vanno compresi, in attuazione dei principi del giusto processo e di effettività della difesa, anche quelli che, seppur ritualmente depositati, siano stati inseriti, per mero disguido della cancelleria non imputabile alla parte, in un diverso fascicolo d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non provato l'errore revocatorio dell'ordinanza, che aveva dichiarato inammissibile un ricorso per cassazione per l'omesso deposito degli avvisi di ricevimento della notifica, poiché non era stato documentato che i suddetti avvisi fossero stati allegati, in tale giudizio, al momento della costituzione del ricorrente e che, pertanto, fossero conoscibili dal collegio al momento della decisione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 29634 del 2019 Rv. 655742 - 01

*Sez. 3 - , **Ordinanza n. 10202 del 17/04/2023** (Rv. **667389 - 01**)*

*Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **GORGONI MARILENA**. Relatore: **GORGONI MARILENA**.*

C. (CLEMENTE MASSIMO) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/03/2021

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

100031 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - FASCICOLI DI PARTE E D'UFFICIO Appello - Mancata acquisizione del fascicolo di primo grado - Vizio del procedimento e nullità della sentenza - Esclusione - Difetto di motivazione - Vizio deducibile per cassazione - Condizioni - Omessa considerazione di un documento - Principio di non dispersione della prova - Rilevanza - Fattispecie.

Nel giudizio di appello, la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado non determina un vizio del procedimento o la nullità della sentenza, potendo al più integrare il vizio di difetto di motivazione, ove venga specificamente prospettato che da tale fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili "aliunde" ed esplicitati dalla parte interessata, considerato che, in virtù del principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova", l'efficacia probatoria dei documenti prodotti non si esaurisce nel singolo grado di giudizio e prescinde dalle successive scelte difensive della parte. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva respinto l'appello, nonostante la mancata acquisizione del fascicolo di primo grado, contenente la citazione, dal quale il giudice di appello avrebbe potuto trarre elementi decisivi ai fini della fondatezza del motivo di appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 76, Cod. Proc. Civ. art. 168

Massime precedenti Vedi: N. 27691 del 2017 Rv. 646777 - 01, N. 10164 del 2022 Rv. 664467 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4835 del 2023 Rv. 666889 - 01

7. LITISCONSORZIO

*Sez. 2 - , **Ordinanza n. 10912 del 26/04/2023** (Rv. **667644 - 01**)*

*Presidente: **COSENTINO ANTONELLO**. Estensore: **CAPONI REMO**. Relatore: **CAPONI REMO**.*

S. (LOGGIA SALVATORE) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 19/09/2017

157084 SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO - IN GENERE Fondo intercluso - Costituzione di servitù coattiva di passaggio - Fondo intercludente appartenente a più proprietari - Giudizio per la costituzione della servitù - Litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari del fondo intercludente - Necessità - Applicazione analogica dell'art. 1059 comma 2 c.c. per evitare l'inutilità della sentenza resa a contraddittorio non integro - Esclusione.

L'azione costitutiva di servitù coattiva di passaggio va proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all'accesso alla pubblica via ovvero nei confronti di tutti i comproprietari dell'unico fondo intercludente, poiché la funzione del diritto riconosciuto dall'art. 1051 c.c. al proprietario del fondo intercluso si realizza solo con la costituzione della servitù di passaggio nella sua interezza, pena la pronuncia di una sentenza "inutiliter data", non potendo applicarsi in via analogica, in caso di contraddittorio non integro, al fine di evitare detta inutilità, l'art. 1059, comma 2, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1059 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 7318 del 2017 Rv. 643524 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9685 del 2013 Rv. 625962 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Sentenza n. 9536 del 07/04/2023** (Rv. **667254 - 02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **FANTICINI GIOVANNI**. Relatore: **FANTICINI GIOVANNI**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

N. (GALANTE ANGELO) contro D. (PEDONE FULVIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 27/01/2021

082209 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE Bene in comunione legale - Conferimento in fondo patrimoniale - Azione revocatoria intentata dal creditore di uno dei coniugi - Legittimazione passiva - In capo ad entrambi i coniugi - Fondamento.

149226 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - LITISCONSORZIO In genere.

L'azione revocatoria intentata dal creditore di uno dei coniugi nei riguardi dell'atto con cui un bene della comunione legale sia stato conferito in un fondo patrimoniale dev'essere rivolta (notificata ed eventualmente trascritta ex art. 2652, comma 1, n. 5 c.c.) nei confronti di entrambi i coniugi, essendo preordinata alla pronuncia d'inefficacia dell'atto nel suo complesso (vale a dire non limitatamente a un'inesistente quota pari alla metà del bene), siccome funzionale ad un'espropriazione forzata da compiersi anch'essa, necessariamente, sull'intero bene.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 189 com. 2, Cod. Civ. art. 2652 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 18707 del 2021 Rv. 661910 - 01, N. 5768 del 2022 Rv. 664077 - 01

8. PROVA CIVILE

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 9304 del 04/04/2023** (Rv. **667249 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**. Relatore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**.

F. (TANFERNA PAOLA) contro R. (FRIGENTI GUGLIELMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/06/2018

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Danno da occupazione senza titolo di immobile - Peculiare natura del bene - Prova presuntiva - Rilevanza - Fattispecie.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

Con riguardo ad immobili del tutto peculiari (quali, ad esempio, monumenti dall'indiscutibile rilevanza storica), il danno patrimoniale da occupazione "sine titolo" può ritenersi dimostrato in virtù della prova presuntiva discendente dalle stesse particolari caratteristiche del bene. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva quantificato il danno per l'occupazione, a partire dal 1985, di una porzione di 160,40 mq. delle Mura Aureliane di Roma, in euro 399.664,83, condannando altresì gli occupanti a pagare al Comune l'ulteriore somma di euro 1.477,49 mensili, fino al rilascio della stessa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33645 del 2022 Rv. 666193 - 04

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 9507 del 06/04/2023** (Rv. **667489 - 02**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Relatore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**.

L. (BELLUCCI MAURIZIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/04/2017

138228 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE Processo civile - Norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova - Inesistenza - Conseguenze - Ammissibilità di prova atipica - Condizioni - Scritti provenienti da terzi - Violazione del contraddittorio - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Nel vigente ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo, come in caso di dichiarazioni scritte provenienti da terzi, che, pur raccolte fuori dal processo, non comportano la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che il contraddittorio si instaura con la loro produzione in giudizio. (Nella specie, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza della corte di appello che, escludendo il valore di prova legale della dichiarazione giurata di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 98 del 1994 nell'ambito di una controversia avente ad oggetto l'indennizzo per la perdita di beni in Somalia, aveva omesso di valutare tale dichiarazione, quale prova atipica, nel contesto dell'intero materiale istruttorio acquisito agli atti del giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Legge 29/01/1994 num. 98 art. 1 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101

Massime precedenti Vedi: N. 25162 del 2020 Rv. 659777 - 01, N. 10791 del 2014 Rv. 631632 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 9507 del 06/04/2023** (Rv. **667489 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Relatore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**.

L. (BELLUCCI MAURIZIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/04/2017

138228 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE Travisamento della prova - Censurabilità in Cassazione ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 115 c.p.c. - Condizioni.

Il travisamento della prova, per essere censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c., postula: a) che l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova ("demonstrandum"), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima ("demonstratum"), con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c) che l'errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi che risultano oggettivamente dal materiale probatorio e che sono inequivocabilmente difforni da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito; d) che il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di possibilità, ma di assoluta certezza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 37382 del 2022 Rv. 666679 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 9456 del 06/04/2023** (Rv. **667445 - 03**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **DI MARZIO MAURO**. Relatore: **DI MARZIO MAURO**. P.M. **FINOCCHI GHERSI RENATO**. (Diff.)

S. (CONSOLI SERGIO) contro U. (SPINELLI GIORDANO TOMMASO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 19/03/2019

133244 PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PER LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI Testimonianza resa da persona incapace - Eccezione di nullità - Omessa riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni - Rinuncia - Conseguenze - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c..

138298 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA' A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO In genere.

La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza, in quanto resa da un teste che assume essere incapace, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 189 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 178 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Vedi: N. 6555 del 2005 Rv. 581357 - 01, N. 10120 del 2019 Rv. 653705 - 01, N. 1840 del 2003 Rv. 560308 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21670 del 2013 Rv. 627450 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 9456 del 06/04/2023** (Rv. **667445 - 02**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **DI MARZIO MAURO**. Relatore: **DI MARZIO MAURO**. P.M. **FINOCCHI GHERSI RENATO**. (Diff.)

S. (CONSOLI SERGIO) contro U. (SPINELLI GIORDANO TOMMASO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 19/03/2019

133009 PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA' - SANATORIA Testimonianza resa da persona incapace - Conseguenze - Nullità relativa - Eccezione da proporsi subito dopo l'assunzione della prova - Necessità - Inosservanza del termine - Sanatoria - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c..

138298 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA' A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO In genere.

Qualora la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157

Massime precedenti Vedi: N. 18036 del 2014 Rv. 632027 - 01, N. 20652 del 2009 Rv. 609722 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21670 del 2013 Rv. 627450 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. U - , **Sentenza n. 9456 del 06/04/2023** (Rv. **667445 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **DI MARZIO MAURO**. Relatore: **DI MARZIO MAURO**. P.M. **FINOCCHI GHERSI RENATO**. (Diff.)

S. (CONSOLI SERGIO) contro U. (SPINELLI GIORDANO TOMMASO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 19/03/2019

138262 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - IN GENERE Incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. - Rilevabilità "ex officio" - Esclusione - Eccezione di incapacità a deporre - Formulazione anteriormente all'ammissione del mezzo di prova - Necessità - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c..

L'incapacità a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell'ammissione del mezzo, essa rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia ammessa ed assunta, eccezione di nullità della prova.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157

Massime precedenti Vedi: N. 5454 del 2005 Rv. 581370 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21670 del 2013 Rv. 627450 - 01, N. 16723 del 2020 Rv. 658630 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 9690 del 12/04/2023** (Rv. **667547 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA**. Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA**. P.M. **CENICCOLA ALDO**. (Conf.)

C. (PIPIA CORRADO) contro K. (MORICONI VINCENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/06/2017

138127 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO Disconoscimento della scrittura privata - Esercizio della facoltà nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione - Nozione - Effettivo esercizio del diritto di difesa - Rilevanza.

In tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione di cui all'art. 215, comma 1, n.2 c.p.c., in base alla quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella risposta successiva alla produzione, va intesa con riferimento al primo atto in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa, sia essa un'udienza o una difesa scritta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 215 com. 1 lett. 2, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15780 del 2018 Rv. 649335 - 01, N. 9159 del 2002 Rv. 555287 - 01

Sez. 2, **Sentenza n. 9690 del 12/04/2023** (Rv. **667547 - 02**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA**. Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA**. P.M. **CENICCOLA ALDO**. (Conf.)

C. (PIPIA CORRADO) contro K. (MORICONI VINCENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/06/2017

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE Disconoscimento della scrittura privata - Tardività - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Eccezione - Proponibilità in sede di precisazione delle conclusioni - Sussistenza - Comparsa conclusionale - Esclusione - Ragioni.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

138127 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO In genere.

L'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata ha natura sostanziale e non può, perciò, essere rilevata d'ufficio, sicché, nel caso in cui il disconoscimento sia avvenuto in sede di precisazione delle conclusioni, è nella medesima sede che deve essere sollevata e non nella comparsa conclusionale, avendo quest'ultima l'esclusiva funzione di illustrare domande ed eccezioni già ritualmente proposte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 214

Massime precedenti Conformi: N. 5666 del 1994 Rv. 487013 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 23636 del 2019 Rv. 655493 - 01, N. 1300 del 2002 Rv. 552013 - 01, N. 10147 del 2011 Rv. 617920 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 9863 del 13/04/2023 (Rv. 667344 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

D. (MACCARRONE TINO) contro A. (LIUZZI FABIOLA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/05/2019

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Principio dell'onere probatorio - Residualità - Principio di acquisizione delle prove - Portata - Conseguenze - Fatto rilevante rimasto ignoto - Applicazione - Sussistenza.

Le regole sull'onere della prova sono disposizioni di giudizio residuali rispetto al principio di acquisizione probatoria - secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute, concorrono alla formazione del libero convincimento del giudice (non condizionato dalla loro provenienza) - e trovano, dunque, applicazione solo in presenza di un fatto rilevante rimasto ignoto sulla base delle emergenze probatorie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 245

Massime precedenti Vedi: N. 21909 del 2013 Rv. 627711 - 01, N. 5980 del 1998 Rv. 516496 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4835 del 2023 Rv. 666889 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 10202 del 17/04/2023 (Rv. 667389 - 01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

C. (CLEMENTE MASSIMO) contro G.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/03/2021

100031 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - FASCICOLI DI PARTE E D'UFFICIO Appello - Mancata acquisizione del fascicolo di primo grado - Vizio del procedimento e nullità della sentenza - Esclusione - Difetto di motivazione - Vizio deducibile per cassazione - Condizioni - Omessa considerazione di un documento - Principio di non dispersione della prova - Rilevanza - Fattispecie.

Nel giudizio di appello, la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado non determina un vizio del procedimento o la nullità della sentenza, potendo al più integrare il vizio di difetto di motivazione, ove venga specificamente prospettato che da tale fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili "aliunde" ed esplicitati dalla parte interessata, considerato che, in virtù del principio di

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

"non dispersione (o di acquisizione) della prova", l'efficacia probatoria dei documenti prodotti non si esaurisce nel singolo grado di giudizio e prescinde dalle successive scelte difensive della parte. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva respinto l'appello, nonostante la mancata acquisizione del fascicolo di primo grado, contenente la citazione, dal quale il giudice di appello avrebbe potuto trarre elementi decisivi ai fini della fondatezza del motivo di appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 76, Cod. Proc. Civ. art. 168

Massime precedenti Vedi: N. 27691 del 2017 Rv. 646777 - 01, N. 10164 del 2022 Rv. 664467 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4835 del 2023 Rv. 666889 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 10687 del 20/04/2023 (Rv. 667392 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **SESTINI DANILO.** Relatore: **SESTINI DANILO.**

F. (SAMPIETRO FLAVIO) contro C. (MATTICOLI MARIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 19/09/2019

138022 PROVA CIVILE - CONFESSIONE - GIUDIZIALE - LITISCONSORZIO Confessione giudiziale resa dal responsabile del danno non proprietario del veicolo - Valore di prova legale nei confronti del solo confidente - Sussistenza.

Nel giudizio promosso dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, la confessione giudiziale resa dal conducente non proprietario del veicolo (il quale non è litisconsorte necessario) vincola il solo confitente, con la conseguenza che correttamente il giudice può accogliere la domanda nei suoi confronti, e rigettarla nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile auto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2733, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 141 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144

Massime precedenti Conformi: N. 3875 del 2014 Rv. 630217 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19327 del 2017 Rv. 645488 - 01, N. 25770 del 2019 Rv. 655374 - 01

9. INTERRUZIONE

Sez. 3 - , Ordinanza interlocutoria n. 11300 del 28/04/2023 (Rv. 667406 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **DELL'UTRI MARCO.** Relatore: **DELL'UTRI MARCO.**

T. (DELLA COSTANZA MAURIZIO) contro N. (DI MAURO STEFANO)

Rimette a pubblica udienza

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Cancellazione del difensore del ricorrente dall'albo degli avvocati cassazionisti dopo il deposito del ricorso - Interruzione del giudizio - Esclusione - Rinvio a nuovo ruolo con comunicazione alla parte interessata - Necessità - Fondamento.

La cancellazione del difensore del ricorrente dall'albo degli avvocati patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori non comporta l'interruzione del giudizio di cassazione, ma consente alla Corte di rinviarlo ad altra udienza (o adunanza), previa comunicazione alla parte dell'ordinanza di differimento, al fine di garantire a quest'ultima la possibilità di nominare un nuovo difensore,

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

atteso che tale evento incide negativamente sull'esercizio del diritto di difesa e sull'integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità, secondo i principi del giusto processo, va garantita anche nel giudizio di legittimità in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 377 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 22 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21608 del 2013 Rv. 627660 - 01, N. 2107 del 2023 Rv. 667071 - 01

10. SOSPENSIONE

*Sez. 5 - , **Ordinanza n. 10235 del 18/04/2023** (Rv. **667434 - 01**)*

*Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE**. Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE**.*

C. (DE FEUDIS SEBASTIANO) contro B. (DONNARUMMA ALFONSO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 27/03/2017

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Processo tributario - Sospensione del processo ai sensi dell'art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018 - Omessa presentazione della domanda di definizione agevolata alla scadenza del termine - Conseguenze - Prosecuzione - Presentazione istanza di trattazione - Necessità - Esclusione - Ragioni.

In tema di sospensione del processo tributario ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018, deve ritenersi che i giudizi per i quali il contribuente abbia presentato istanza di sospensione fino al 10 giugno 2019, senza successivamente presentare la domanda di definizione, allo scadere della predetta data proseguano senza che sia necessario presentare istanza di trattazione, in quanto dal coordinamento con detta norma del successivo comma 13 risulta introdotta una sequenza rigorosamente prestabilita e cronologicamente cadenzata, che stabilisce come il procedimento possa essere sospeso, su istanza del contribuente, fino al 10 giugno 2019, per consentire la presentazione della domanda di definizione agevolata e, soltanto dopo il deposito della domanda di definizione agevolata, fino al 31 dicembre 2020, per consentire l'adempimento degli obblighi derivanti dalla medesima definizione agevolata.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2221 del 2021 Rv. 660467 - 01

11. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

*Sez. L - , **Ordinanza n. 9356 del 05/04/2023** (Rv. **667256 - 01**)*

*Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **CERULO ANGELO**. Relatore: **CERULO ANGELO**.*

G. (RUSSO GIOVANNI) contro I.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRANI, 03/05/2019

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI Decreto di omologa ex art. 445-bis c.p.c. - Mancata assegnazione del termine per le contestazioni - Ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost. - Fondamento.

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE In genere.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Il decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445-bis c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., se pronunciato dal giudice senza la previa fissazione - con decreto comunicato alle parti e all'esito delle operazioni di consulenza - di un termine non superiore a trenta giorni per contestare le conclusioni del c.t.u., perché proprio dallo spirare del predetto termine (posto a salvaguardia del diritto di difesa) deriva, in difetto di contestazioni, l'intangibilità dell'accertamento.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 445 bis com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 10753 del 2022 Rv. 664423 - 01, N. 29096 del 2019 Rv. 655703 - 01, N. 20847 del 2019 Rv. 654677 - 01, N. 32695 del 2022 Rv. 666012 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9917 del 13/04/2023 (Rv. 667571 - 01)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

L. (ABBATE FERDINANDO EMILIO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 19/12/2018

140066 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA) Decorrenza termine ex art. 327 c.p.c. - Dalla data di pubblicazione - Sussistenza - Data di inserimento della sentenza nel registro cronologico - Irrilevanza - Limiti - Mancata apposizione di altra data di deposito - Sussistenza.

Il termine per l'impugnazione della sentenza previsto dall'art. 327 c.p.c. decorre dalla data di pubblicazione e non da quella di inserimento della sentenza nel registro cronologico; quest'ultima è irrilevante, a meno che non siano apposte in calce alla sentenza due diverse date e risulti così realizzata una impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione, la quale impone di accertare il momento in cui la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il suo deposito in cancelleria e l'inserimento nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7635 del 2019 Rv. 653376 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18586 del 2018 Rv. 649658 - 01, N. 9958 del 2020 Rv. 657755 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 10350 del 18/04/2023 (Rv. 667402 - 01)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

D. (MARINI ALFREDINA) contro A.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FERMO, 19/01/2022

079068 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Provvedimenti pronunciati dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. - Ordinanza collegiale pronunciata all'esito del reclamo - Natura decisoria - Esclusione - Inammissibilità del ricorso ordinario e straordinario per cassazione.

L'ordinanza collegiale pronunciata all'esito del reclamo ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. avverso gli atti pronunciati dal giudice dell'esecuzione nel corso delle operazioni di vendita per espropriazione di immobili delegate al professionista ex art. 591 bis c.p.c., non ha natura né decisoria, né definitiva e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato, sicché non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost..

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 591 bis, Cod. Proc. Civ. art. 591 ter, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Conformi: N. 12238 del 2019 Rv. 653893 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 35855 del 2022 Rv. 666283 - 01, N. 11036 del 2009 Rv. 608013 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 11197 del 27/04/2023 (Rv. 667456 - 01)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.** *P.M. CUOMO LUIGI. (Conf.)*

P. (ARNULFO CARLO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 28/07/2022

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Illecito ex art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Grave scorrettezza - Nozione - Valutazione della Sezione disciplinare del CSM - Sindacato in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa a frasi offensive e denigratorie pronunciate in udienza e contenute in provvedimenti e "chat" di "whatsapp".

In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, la "grave scorrettezza" di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 - che concerne i comportamenti tenuti dal magistrato nei confronti delle parti, dei difensori, di altri magistrati e di chiunque con lui abbia rapporti nell'ambito dell'ufficio giudiziario - costituisce oggetto di una valutazione riservata alla Sezione disciplinare del CSM, il cui apprezzamento, in quanto afferente al merito, è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con cui la Sezione disciplinare del CSM ha condannato alla perdita di anzianità di tre mesi un magistrato per una serie di comportamenti scorretti dallo stesso tenuti: aver censurato con toni sarcastici e irrispettosi, in una "chat" di whatsapp, un provvedimento collegiale adottato da colleghi in servizio presso il medesimo ufficio giudiziario; aver pubblicamente denigrato, nel corso di un'udienza, l'operato dei magistrati del pubblico ministero; avere espresso aspre critiche nei confronti di un altro collega e del Presidente del tribunale, in seno alla motivazione di un provvedimento giurisdizionale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33001 del 2021 Rv. 662941 - 02, N. 29823 del 2020 Rv. 660013 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 10898 del 24/04/2023 (Rv. 667592 - 02)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* . *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

I. (IANNUCCILLI PASQUALE) contro E.

Rigetta, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 18/09/2020

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE All'esecuzione o agli atti esecutivi - Proposizione, nel corso del procedimento esecutivo, mediante atto iscritto al ruolo generale degli affari contenziosi civili - Provvedimento di trasmissione dell'atto al giudice dell'esecuzione - Impugnabilità con l'opposizione agli atti esecutivi - Esclusione - Ragioni.

In caso di opposizione esecutiva proposta dopo l'inizio dell'esecuzione forzata con atto iscritto direttamente al ruolo generale degli affari contenziosi civili, il provvedimento del giudice in tal guisa adito che dispone la trasmissione dell'atto al giudice dell'esecuzione e la cancellazione della causa dal ruolo contenzioso civile non è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ex art.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

617 c.p.c., in quanto avente natura di mera distribuzione dell'affare nell'ambito del medesimo ufficio giudiziario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 486, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 7 bis com. 1, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 83 ter, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 185, Cod. Proc. Civ. art. 168

Massime precedenti Vedi: N. 16163 del 2018 Rv. 649431 - 01, N. 25170 del 2018 Rv. 651161 - 02

12. SPESE GIUDIZIALI

Sez. 2 - , Ordinanza n. 9448 del 06/04/2023 (Rv. 667527 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.

Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.

J. (CIAFARDINI ANTONINO) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 29/10/2021

162017 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO Liquidazione - Giudizio di rinvio - Principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio - Patrocinio a spese dello Stato - Applicabilità - Modalità.

In tema di spese processuali, il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite. Ne consegue che ove una parte sia stata ammessa a patrocinio a spese dello Stato, il giudice del rinvio, ove ritenga l'iniziale pretesa manifestamente infondata può disporre la revoca del beneficio anche in relazione alle spese giudizio di legittimità, nonostante l'esito favorevole di quest'ultimo per il richiedente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32906 del 2022 Rv. 666076 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 9815 del 13/04/2023 (Rv. 667534 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE. Relatore:

FORTUNATO GIUSEPPE. P.M. CENICCOLA ALDO. (Conf.)

P. (FONTANELLA GIANLUCA) contro R.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 29/11/2018

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Spese legali - Assenza di convenzione tra le parti - Liquidazione ex art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2008 - Valori minimi - Derogabilità ad opera del giudice - Esclusione.

In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13 com. 6, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 1, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/03/2018 num. 37, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 19989 del 2021 Rv. 661839 - 03, N. 23798 del 2019 Rv. 655281 - 01, N. 14198 del 2022 Rv. 664685 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023 (Rv. 667650 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

B. (BONACCORSI DI PATTI DOMENICO) contro C. (BARATTA GIOVANNI MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/09/2018

162021 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA Chiamata del terzo in garanzia impropria - Statuizione sulle spese - Rigetto della domanda principale - A carico dell'attore - Manifesta infondatezza o arbitrarietà della chiamata - A carico del chiamante - Ragioni - Fattispecie.

In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza dei giudici di merito in quanto avevano omesso di accertare se la domanda proposta dalla chiamante in causa fosse o meno manifestamente infondata ovvero se, al contrario, tale domanda, in relazione ai fatti contestati dall'attrice, fosse ammissibile in rito e fondata nel merito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 31889 del 2019 Rv. 655979 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 23552 del 2011 Rv. 620143 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10767 del 21/04/2023 (Rv. 667653 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO. Relatore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.

C. (MARAGLIANO PIETRO) contro V. (CREMONA ANTONINO MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 15/03/2017

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Spese di lite - Accoglimento della domanda di rivendica - Terzo chiamato in garanzia per evizione direttamente dall'attore in rivendica - Spese sostenute dal chiamato - A carico del chiamante - Esclusione - A carico del convenuto - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

187032 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - CHIAMATA IN CAUSA DEL VENDITORE In genere.

In tema di spese di lite, in caso di accoglimento della domanda di rivendica, le spese di lite del terzo chiamato in garanzia per evizione direttamente dall'attore, pur in mancanza di un rapporto processuale e sostanziale diretto tra il convenuto ed il chiamato in causa, sono legittimamente poste a carico non dell'attore chiamante, ma del convenuto che, con le proprie infondate pretese sul bene controverso, ha determinato non solo l'azione dell'attore in rivendica, ma anche la chiamata in causa del terzo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, dopo aver accolto la domanda di rivendica proposta dall'attore, aveva erroneamente posto a suo carico anche le spese di lite sostenute dal terzo chiamato, senza considerare che tale chiamata in causa si era resa necessaria in virtù delle contestazioni che il convento aveva mosso

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

sulla titolarità di parte del terreno rivendicata dall'attore e per far fronte all'eventualità che quest'ultimo subisse l'evizione parziale del bene.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1485, Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6255 del 1991 Rv. 472506 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 31889 del 2019 Rv. 655979 - 02, N. 23904 del 2022 Rv. 665384 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 11125 del 27/04/2023** (Rv. **667743 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**. Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**.

Y. (ROMANIELLO VITO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 07/04/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Accoglimento della domanda - Omessa pronuncia sulle spese - Motivazione illogica - Illegittimità - Fattispecie.

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE In genere.

I procedimenti in materia di protezione internazionale non si sottraggono all'applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., con la conseguenza che l'omessa statuizione sulle spese di lite, anche se fondata su una motivazione illogica - in caso di accoglimento della domanda - integra una lesione del diritto costituzionale (artt. 24 e 111 Cost.) ad una tutela giurisdizionale effettiva e tendenzialmente completa, contenente una pronuncia sulle spese conseguente al "decisum", cui il giudice deve provvedere anche d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del Tribunale che, dopo aver accolto la domanda di protezione internazionale, aveva ommesso di pronunciarsi sulle spese di lite "tenuto conto della natura della controversia" e del fatto che la pubblica amministrazione si era costituita "a mezzo dei propri funzionari").

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 651 del 2022 Rv. 663540 - 01, N. 5819 del 2018 Rv. 647897 - 01

13. IMPUGNAZIONI CIVILI

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 9269 del 04/04/2023** (Rv. **667247 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **ROSSI RAFFAELE**. Relatore: **ROSSI RAFFAELE**.

A. (SOTTANA LUCA) contro T. (RUZZO CONCETTA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/02/2020

100034 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE Costituzione telematica dell'appellante - Omesso deposito dei "files" o copie analogiche idonei a comprovare la notifica - Mancata produzione degli stessi da parte dell'appellato - Conseguenza - Improcedibilità.

Nel caso in cui l'appellante, nel costituirsi in modalità telematica, ometta di depositare i "files" o le copie analogiche idonei a comprovare l'avvenuta notificazione del gravame, quest'ultimo è improcedibile, a meno che alla relativa produzione non provveda l'appellato.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 347, Legge 21/01/1994 num. 53

Massime precedenti Vedi: N. 3527 del 2017 Rv. 643035 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9271 del 04/04/2023 (Rv. 667248 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

R. (ROMEO GABRIELE) contro C.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TRAPANI, 17/06/2020

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso e in luogo diverso da quello indicato nell'atto - Validità - Esclusione - Fondamento - Potere di certificazione del difensore ex art. 83 c.p.c. - Limiti - Fattispecie.

La procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso per cassazione e in un luogo diverso da quello indicato nell'atto è invalida, perché l'art. 83, comma 3, c.p.c. attribuisce al difensore il potere di certificare l'autografia della sottoscrizione della parte soltanto in relazione alla formazione di uno degli atti in cui si esplica l'attività difensiva, rispetto ai quali, pertanto, è necessario che l'autenticazione da parte del procuratore sia contestuale. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso - recante la data del 14 agosto 2020 e "Marsala-Roma" quale luogo di redazione - proposto in forza di una procura, redatta su foglio separato e congiunto all'atto, sottoscritta e autenticata dal difensore in data 6 luglio 2020 in Catania).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 365

Massime precedenti Conformi: N. 11240 del 2022 Rv. 664508 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 36827 del 2022 Rv. 666696 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36057 del 2022 Rv. 666374 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 9356 del 05/04/2023 (Rv. 667256 - 01)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **CERULO ANGELO.** *Relatore:* **CERULO ANGELO.**

G. (RUSSO GIOVANNI) contro I.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRANI, 03/05/2019

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI Decreto di omologa ex art. 445-bis c.p.c. - Mancata assegnazione del termine per le contestazioni - Ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost. - Fondamento.

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE In genere.

Il decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445-bis c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., se pronunciato dal giudice senza la previa fissazione - con decreto comunicato alle parti e all'esito delle operazioni di consulenza - di un termine non superiore a trenta giorni per contestare le conclusioni del c.t.u., perché proprio dallo spirare del predetto termine (posto a salvaguardia del diritto di difesa) deriva, in difetto di contestazioni, l'intangibilità dell'accertamento.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 445 bis com. 5

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 10753 del 2022 Rv. 664423 - 01, N. 29096 del 2019 Rv. 655703 - 01, N. 20847 del 2019 Rv. 654677 - 01, N. 32695 del 2022 Rv. 666012 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 9375 del 05/04/2023 (Rv. 667726 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **CATALDI MICHELE.** *Relatore:* **CATALDI MICHELE.** *P.M. CENICCOLA ALDO. (Diff.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (MANCINI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 25/09/2015

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Compatibilità della norma interna con il diritto comunitario - Verifica d'ufficio in sede di legittimità - Ammissibilità - Fondamento.

La questione relativa alla compatibilità della norma interna con quella eurounitaria sopravvenuta è rilevabile in sede di legittimità, anche d'ufficio e per la prima volta, senza alcuna preclusione in quanto il giudice di ultima istanza è tenuto ad effettuare tale controllo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15032 del 2014 Rv. 631844 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25278 del 2019 Rv. 655533 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 9541 del 07/04/2023 (Rv. 667532 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.**

P. (RUPPI COSIMO) contro C.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 19/10/2021

100224 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Ordine di rinnovazione disposto ex art. 291 c.p.c. - Onere di tempestiva attivazione - Concessione di un secondo termine - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.

In tema di notificazione, una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio ai sensi dell'art. 291 c.p.c., è preclusa al giudice la possibilità di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stante la perentorietà di quello già concesso, salvo che la parte abbia tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico e l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesima non imputabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte territoriale che, dopo aver correttamente disposto la rinnovazione della notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, stante il mancato perfezionamento del relativo procedimento, aveva reiterato tale ordine per ben due volte, nonostante il notificante non avesse dimostrato di essersi autonomamente attivato entro i termini di scadenza del primo termine assegnato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 638 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19218 del 2019 Rv. 654757 - 01, N. 14042 del 2005 Rv. 582100 - 01, N. 22113 del 2015 Rv. 637284 - 01, N. 1180 del 2006 Rv. 589674 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 5 - , Sentenza n. 9660 del 11/04/2023 (Rv. 667723 - 01)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

U. (GARETTINI GUIDO) contro A.

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 27/01/2022

100298 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DELL'ESECUZIONE Revocazione delle sentenze della Corte di cassazione - Sospensione dell'esecuzione ex art. 401 c.p.c. - Ammissibilità - Limiti - Sentenze emesse ex art. 384, comma 2, c.p.c.

Nel procedimento per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione (ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c.), la sospensione prevista dall'art. 401 c.p.c. è ammissibile per le sole sentenze astrattamente suscettibili di esecuzione e, quindi, solo per quelle emesse ai sensi dell'art. 384, comma 2, ultima parte, c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 401, Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14680 del 2012 Rv. 623604 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 9674 del 12/04/2023 (Rv. 667395 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: MOSCARINI ANNA.

Relatore: MOSCARINI ANNA. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

R. (MASTRANGELO PIETRO) contro M. (D'ELIA DANIELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 15/03/2019

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Motivo di ricorso ex art. 360, n. 4, c.p.c. - Mancata ammissione istanze istruttorie ex art. 345, comma 2, c.p.c. - Ammissibilità del motivo - Presupposti.

In tema di ricorso per cassazione, la censura concernente la violazione delle regole processuali ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., qualora investa la mancata ammissione in appello di istanze istruttorie ex art. 345, comma 2, c.p.c., è ammissibile solo in quanto spieghi come e perché le istanze in parola, se accolte, sarebbero state suscettibili di rovesciare l'esito del giudizio di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 26087 del 2019 Rv. 655459 - 01, N. 22341 del 2017 Rv. 646020 - 03, N. 22978 del 2015 Rv. 637775 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 9786 del 12/04/2023 (Rv. 667725 - 01)

Presidente: PAOLITTO LIBERATO. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

R. (VERGERIO DI CESANA FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 16/11/2018

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Ordinanza della Corte di cassazione - Mancanza accidentale del ricorso nel fascicolo d'ufficio - Improcedibilità del ricorso - Errore di fatto - Vizio revocatorio - Configurabilità - Fattispecie.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

In tema di revocazione, l'errore di fatto, di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., deve risultare dagli "atti e documenti della causa", tra cui vanno compresi, in attuazione dei principi del giusto processo e di effettività della difesa, anche quelli che, seppur ritualmente depositati, siano stati inseriti, per mero disguido della cancelleria non imputabile alla parte, in un diverso fascicolo d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non provato l'errore revocatorio dell'ordinanza, che aveva dichiarato inammissibile un ricorso per cassazione per l'omesso deposito degli avvisi di ricevimento della notifica, poiché non era stato documentato che i suddetti avvisi fossero stati allegati, in tale giudizio, al momento della costituzione del ricorrente e che, pertanto, fossero conoscibili dal collegio al momento della decisione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 29634 del 2019 Rv. 655742 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 10202 del 17/04/2023 (Rv. 667389 - 01)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

C. (CLEMENTE MASSIMO) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/03/2021

100031 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - FASCICOLI DI PARTE E D'UFFICIO Appello - Mancata acquisizione del fascicolo di primo grado - Vizio del procedimento e nullità della sentenza - Esclusione - Difetto di motivazione - Vizio deducibile per cassazione - Condizioni - Omessa considerazione di un documento - Principio di non dispersione della prova - Rilevanza - Fattispecie.

Nel giudizio di appello, la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado non determina un vizio del procedimento o la nullità della sentenza, potendo al più integrare il vizio di difetto di motivazione, ove venga specificamente prospettato che da tale fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili "aliunde" ed esplicitati dalla parte interessata, considerato che, in virtù del principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova", l'efficacia probatoria dei documenti prodotti non si esaurisce nel singolo grado di giudizio e prescinde dalle successive scelte difensive della parte. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva respinto l'appello, nonostante la mancata acquisizione del fascicolo di primo grado, contenente la citazione, dal quale il giudice di appello avrebbe potuto trarre elementi decisivi ai fini della fondatezza del motivo di appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 76, Cod. Proc. Civ. art. 168

Massime precedenti Vedi: N. 27691 del 2017 Rv. 646777 - 01, N. 10164 del 2022 Rv. 664467 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4835 del 2023 Rv. 666889 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 10126 del 17/04/2023 (Rv. 667461 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **CATALDI MICHELE.** *Relatore:* **CATALDI MICHELE.** *P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)*

C. (DELFINI FRANCESCA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 24/03/2017

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Giudizio di cassazione - Discordanza tra i dati della sentenza impugnata indicati in ricorso e quelli

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

risultanti dalla sentenza prodotta in copia autentica - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Condizioni.

In materia di giudizio di cassazione, la discordanza, per mero errore materiale, tra i dati identificativi della sentenza impugnata indicati nell'atto d'impugnazione e quelli risultanti dalla sentenza prodotta in copia autentica dall'impugnante, non determina l'inammissibilità del ricorso, ove la corrispondenza tra la sentenza depositata e quella nei cui confronti è rivolta l'impugnazione risulti comunque dalla congruenza tra i motivi di gravame ed il contenuto della sentenza in atti, consentendo di individuare univocamente quest'ultima come oggetto effettivo del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16861 del 2018 Rv. 649539 - 01, N. 34588 del 2022 Rv. 666273 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10689 del 20/04/2023 (Rv. 667428 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **TERRUSI FRANCESCO.**

Relatore: **TERRUSI FRANCESCO.**

A. (UDASSI ELISABETTA) contro M.

Dichiara improcedibile, TRIBUNALE CAGLIARI, 30/11/2022

100093 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO Ricorso per cassazione - Obbligo di deposito con modalità telematiche a far data dall'1 gennaio 2023 ex art. 196 quater disp. att. c.p.c. - Sussistenza - Violazione - Improcedibilità del ricorso.

In base all'art. 196 quater, comma 1, disp. att. c.p.c., applicabile, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2022, a tutti i procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di Cassazione a decorrere dall'1 gennaio 2023, il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, salvi i casi eccezionali previsti dall'art. 196 quater, comma 4, disp. att. c.p.c., con la conseguenza che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 369 c.p.c., deve essere dichiarato improcedibile il ricorso che, al di fuori dei casi tassativi in cui è consentito, sia depositato con modalità non telematiche.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 196 quater, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27943 del 2022 Rv. 665976 - 01, N. 29889 del 2022 Rv. 666476 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 10869 del 24/04/2023 (in corso di massimazione)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.**

Relatore: **TRAPUZZANO CESARE. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)**

C. (BROCHIERO MAGRONE FABRIZIO) contro C. (NASSISI MONICA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/08/2018

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE Ricorso per cassazione - Requisiti di ammissibilità - Indicazione specifica di tutti i soggetti verso i quali viene esercitata la "vocatio in ius" - Necessità - Esclusione - Evincibilità dal ricorso della categoria di soggetti contro i quali viene proposto ricorso - Sufficienza.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Il ricorso per cassazione è inammissibile qualora manchi o vi sia incertezza assoluta sull'identificazione delle parti contro cui esso è diretto ma, ai fini dell'osservanza della norma predetta, non è necessario che le relative indicazioni siano premesse all'esposizione dei motivi di impugnazione, o che siano altrove esplicitamente formulate, essendo sufficiente, analogamente a quanto previsto dall'art. 164 c.p.c., che esse risultino in modo chiaro e inequivoco (e non, dunque, ingannevole), anche se implicitamente, dal contesto del ricorso, nonché dal riferimento ad atti dei precedenti gradi di giudizio, da cui sia agevole identificare con certezza la parte intimata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 369

Massime precedenti Vedi: N. 2234 del 2022 Rv. 663755 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 10867 del 24/04/2023 (Rv. 667660 - 01)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**. Estensore: **VALLE CRISTIANO**. Relatore: **VALLE CRISTIANO**.

Z. (DEFILIPPI CLAUDIO) contro A. (FERRI ANTONIO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CUNEO, 13/12/2021

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 bis c.p.c. - Ordinanza di rigetto - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Ragioni.

È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione del processo esecutivo ex art. 624-bis c.p.c., trattandosi di provvedimento inidoneo al passaggio in giudicato avverso il quale l'ordinamento appresta il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 bis

Massime precedenti Vedi: N. 25411 del 2019 Rv. 655372 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10926 del 26/04/2023 (Rv. 667673 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **TRAPUZZANO CESARE**. Relatore: **TRAPUZZANO CESARE**.

M. (PIEROBON REGINA) contro B. (BIGNAMI MICHELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 05/10/2017

100011 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE Procedimento d'appello - Atto di citazione - Inesistenza di tutti gli elementi relativi alla "vocatio in ius" - Inammissibilità dell'appello - Esclusione - Rinnovazione dell'atto di citazione e sanatoria della nullità con efficacia "ex tunc" - Sussistenza - Fattispecie.

La mancanza nell'atto di citazione d'appello di tutti i requisiti indicati dall'art. 164, comma 1, c.p.c. e, quindi, di tutti gli elementi integranti la "vocatio in ius", non determina l'inammissibilità del gravame, dovendosi disporre, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la rinnovazione, entro un termine perentorio, della menzionata citazione, i cui vizi sono così sanati con efficacia "ex tunc". (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di appello che aveva ritenuto che la mancanza, nell'atto di citazione notificato e iscritto a ruolo, dell'indicazione della data di udienza di comparizione e degli inviti previsti dall'art. 163, terzo comma, n. 7 c.p.c., vigente "ratione temporis", non poteva essere sanata con la costituzione dell'appellato, né con la rinnovazione della citazione, ritenendo inapplicabile l'art. 164 c.p.c. al giudizio d'appello.)

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 544 del 2020 Rv. 656812 - 01, N. 23979 del 2019 Rv. 655105 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza interlocutoria n. 11300 del 28/04/2023 (Rv. 667406 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.**

Relatore: **DELL'UTRI MARCO.**

T. (DELLA COSTANZA MAURIZIO) contro N. (DI MAURO STEFANO)

Rimette a pubblica udienza

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Cancellazione del difensore del ricorrente dall'albo degli avvocati cassazionisti dopo il deposito del ricorso - Interruzione del giudizio - Esclusione - Rinvio a nuovo ruolo con comunicazione alla parte interessata - Necessità - Fondamento.

La cancellazione del difensore del ricorrente dall'albo degli avvocati patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori non comporta l'interruzione del giudizio di cassazione, ma consente alla Corte di rinviarlo ad altra udienza (o adunanza), previa comunicazione alla parte dell'ordinanza di differimento, al fine di garantire a quest'ultima la possibilità di nominare un nuovo difensore, atteso che tale evento incide negativamente sull'esercizio del diritto di difesa e sull'integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità, secondo i principi del giusto processo, va garantita anche nel giudizio di legittimità in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 377 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 22 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21608 del 2013 Rv. 627660 - 01, N. 2107 del 2023 Rv. 667071 - 01

14. COSA GIUDICATA

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10430 del 19/04/2023 (Rv. 667608 - 01)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**

C. (DE ANGELIS DANILO) contro R. (ROSSI DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/02/2018

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Rapporti di durata - Giudicato esterno - Rilevanza in diverso giudizio - Condizioni - Fattispecie.

Nei rapporti di durata, il vincolo del giudicato formatosi in relazione a periodi temporali diversi opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili. (Nella specie, la S.C., avuto riguardo al diritto del Comune di Roma a percepire il c.d. COSAP, ha riconosciuto la sussistenza del giudicato esterno in relazione al fatto costitutivo rappresentato dalla presenza di griglie e intercapedini sul marciapiede destinato al pubblico passaggio, ancorché i canoni dovuti con riferimento ai singoli periodi si connotassero come elementi variabili).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17223 del 2020 Rv. 658538 - 01

15. ESECUZIONE FORZATA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 9433 del 05/04/2023** (Rv. **667252 - 01**)

Presidente: **RUBINO LINA**. Estensore: **TATANGELO AUGUSTO**. Relatore: **TATANGELO AUGUSTO**.

M. (**MAURIELLO GIUSEPPE**) contro A.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA

079114 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE Dichiarazione di sussistenza di precedenti pignoramenti - Indicazione dei relativi estremi da parte del terzo pignorato - Necessità - Fissazione di un termine da parte del giudice dell'esecuzione - Possibilità - Omessa integrazione della dichiarazione - Conseguenze.

Nel procedimento di espropriazione dei crediti di cui agli artt. 543 e ss. c.p.c., il terzo pignorato che dichiara la sussistenza della propria obbligazione nei confronti del debitore esecutato - precisando, però, che il relativo credito risulta già vincolato da precedenti pignoramenti - ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 550 c.p.c., di indicare gli estremi di questi ultimi (precisando, quindi, l'identità dei creditori pignoranti, la data della notifica dei pignoramenti, gli importi pignorati, nonché il contenuto delle dichiarazioni di quantità già rese e gli eventuali pagamenti già effettuati in base ai provvedimenti di assegnazione emessi), onde consentire al giudice dell'esecuzione di eventualmente disporre, nella presenza dei necessari presupposti, la riunione delle procedure, ai sensi dell'art. 524 c.p.c.; nel caso in cui tali indicazioni non siano fornite, la dichiarazione dovrà ritenersi incompleta e il giudice dell'esecuzione dovrà sollecitarne al terzo l'integrazione, fissando all'uopo una nuova udienza ex art. 548 c.p.c. e concedendogli, nell'ipotesi in cui i pignoramenti in questione siano in numero tale da rendere necessaria una complessa attività di recupero dei dati necessari, un adeguato termine, il cui vano decorso impedisce di intendere la dichiarazione come regolarmente resa, ai sensi dello stesso art. 548 c.p.c., con la conseguenza che, se le allegazioni del creditore o anche la stessa dichiarazione comunque resa dal terzo consentano l'individuazione del credito pignorato, potrà procedersi alla relativa assegnazione in favore del creditore procedente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 550, Cod. Proc. Civ. art. 524

Sez. U - , **Sentenza n. 9479 del 06/04/2023** (Rv. **667446 - 02**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **VINCENTI ENZO**. Relatore: **VINCENTI ENZO**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Parz. Diff.)

T. (**STIAFFINI NICOLA**) contro C.

Dichiara estinto il processo, TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO, 23/07/2021

079205 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE Principio di effettività della tutela del consumatore in base al diritto dell'Unione Europea - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Esecuzione o intervento del creditore fondati su un decreto ingiuntivo non opposto - Omessa motivazione del decreto sul carattere non abusivo delle clausole - Doveri del giudice dell'esecuzione di svolgere tale controllo - Condizioni e modalità - Avviso al debitore sulla facoltà di proporre opposizione ex art. 650 c.p.c. entro quaranta giorni - Conseguenze sul processo esecutivo - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c..

131011 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETA' - PER MANCATA OPPOSIZIONE O PER MANCATA ATTIVITA' DELL'OPPONENTE In genere.

Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, nel caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto, su cui sia fondata l'esecuzione o l'intervento del creditore, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare d'ufficio

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un'opposizione esecutiva (potendo, ove non adito prima dalle parti, dare atto, nel provvedimento di fissazione dell'udienza, della mancanza di motivazione del decreto ingiuntivo e invitare il creditore, precedente o intervenuto, a produrre il contratto); il giudice dell'esecuzione è altresì tenuto a informare le parti dell'esito del controllo svolto - avvertendo il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione - e a soprassedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito fino alla vana scadenza del predetto termine o alle determinazioni del giudice dell'opposizione sull'istanza ex art. 649 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 649 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 530, Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 485, Cod. Proc. Civ. art. 486, Cod. Proc. Civ. art. 487, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 6, Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 7, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 34, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 36

Sez. U - , Sentenza n. 9479 del 06/04/2023 (Rv. 667446 - 03)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Parz. Diff.)

T. (STIAFFINI NICOLA) contro C.

Dichiara estinto il processo, TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO, 23/07/2021

048064 COMUNITA' EUROPEA - CORTE DI GIUSTIZIA - SENTENZE - SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI Contratto concluso tra un professionista e un consumatore - Esecuzione minacciata o promossa in forza di decreto ingiuntivo non opposto - Opposizioni esecutive tese a far valere l'abusività delle clausole contrattuali - Riqualficazione in opposizione ex art. 650 c.p.c. o concessione di termine per l'opposizione tardiva a d.i. - Necessità - Conseguenze - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c..

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE In genere.

131011 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETA' - PER MANCATA OPPOSIZIONE O PER MANCATA ATTIVITA' DELL'OPPONENTE In genere.

Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, quando il titolo azionato è un decreto ingiuntivo non opposto e non motivato sul carattere non abusivo delle clausole del contratto che è fonte del credito ingiunto, ferma la rilevabilità d'ufficio della nullità di protezione, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta dal debitore per far valere l'abusività delle clausole va riqualficata come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimessa alla decisione del giudice di questa, operando la "translatio iudicii"; nella medesima ipotesi, se il debitore ha proposto l'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. per far valere l'abusività di una clausola, il giudice dell'esecuzione deve dare termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. (se del caso anche rilevando l'abusività di altre clausole), senza procedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 649 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 1421, Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 6, Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 7, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 34, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 36

Sez. 3 - , Sentenza n. 9536 del 07/04/2023 (Rv. 667254 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

N. (GALANTE ANGELO) contro D. (PEDONE FULVIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 27/01/2021

079020 ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI Espropriazione di un bene in comunione legale per crediti personali di un solo coniuge – Trascrizione del pignoramento – Nei confronti di entrambi i coniugi – Ragioni – Specificazione della natura del bene - Quadro "D" della nota di trascrizione.

082209 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE In genere.

Nel caso di espropriazione di un bene in comunione legale per crediti personali di un solo coniuge, la trascrizione del pignoramento va eseguita anche nei confronti del coniuge non debitore, in quanto anch'egli soggetto passivo dell'espropriazione, considerato che nella struttura di fattispecie a formazione progressiva del pignoramento immobiliare la formalità pubblicitaria ha la funzione di completare il pignoramento e di renderlo opponibile ai terzi, dovendosi dar conto della natura di cespiti in comunione legale nel quadro "D" della nota di trascrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 492, Cod. Proc. Civ. art. 567 CORTE COST., Cod. Civ. art. 189, Cod. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 555 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2659

Massime precedenti Vedi: N. 6575 del 2013 Rv. 625462 - 01, N. 1647 del 2023 Rv. 666729 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 10350 del 18/04/2023 (Rv. 667402 - 01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

D. (MARINI ALFREDINA) contro A.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FERMO, 19/01/2022

079068 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Provvedimenti pronunciati dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. - Ordinanza collegiale pronunciata all'esito del reclamo - Natura decisoria - Esclusione - Inammissibilità del ricorso ordinario e straordinario per cassazione.

L'ordinanza collegiale pronunciata all'esito del reclamo ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. avverso gli atti pronunciati dal giudice dell'esecuzione nel corso delle operazioni di vendita per espropriazione di immobili delegate al professionista ex art. 591 bis c.p.c., non ha natura né decisoria, né definitiva e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato, sicché non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 591 bis, Cod. Proc. Civ. art. 591 ter, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Conformi: N. 12238 del 2019 Rv. 653893 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 35855 del 2022 Rv. 666283 - 01, N. 11036 del 2009 Rv. 608013 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 10715 del 20/04/2023** (Rv. **667393 - 01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**. Estensore: **PORRECA PAOLO**. Relatore: **PORRECA PAOLO**.

F. (ZAMPIERI PIERFRANCESCO) contro G. (FURLANETTO ALBERTO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 14/02/2022

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione a precetto - Socio di società di persone - Titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti della società - Qualificazione - Opposizione all'esecuzione - Fondamento.

159426 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - RAPPORTI CON I TERZI - MANCATA REGISTRAZIONE - RESPONSABILITA' DEI SOCI - ESCUSSIONE PREVENTIVA DEL PATRIMONIO SOCIALE In genere.

L'opposizione del socio di società di persone, avverso il precetto notificatogli dal creditore sociale sulla base del titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti della società, si configura sempre come opposizione all'esecuzione, in quanto attiene a una condizione dell'azione esecutiva nei confronti del socio, e, quindi, al diritto del creditore sociale di agire esecutivamente ai danni di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2313, Cod. Civ. art. 2324

Massime precedenti Conformi: N. 23749 del 2011 Rv. 620473 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15877 del 2019 Rv. 654296 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 10898 del 24/04/2023** (Rv. **667592 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **ROSSI RAFFAELE**. Relatore: **ROSSI RAFFAELE**.

I. (IANNUCCILLI PASQUALE) contro E.

Rigetta, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 18/09/2020

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Atti del commissionario ex art. 532 c.p.c. - Proponibilità immediata dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. - Esclusione - Preventivo reclamo al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 534-ter c.p.c. - Necessità.

In tema di opposizione agli atti esecutivi, il rimedio ex art. 617 c.p.c. non è direttamente esperibile avverso gli atti (nella specie, gli esperimenti di vendita dei beni pignorati) del commissionario, per i quali la legge appresta, quale specifico e diverso mezzo di controllo, il reclamo ex art. 534-ter c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 532, Cod. Proc. Civ. art. 534 ter

Massime precedenti Vedi: N. 5175 del 2018 Rv. 648289 - 01, N. 14282 del 2022 Rv. 664846 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 10898 del 24/04/2023** (Rv. **667592 - 02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: . Relatore: **ROSSI RAFFAELE**.

I. (IANNUCCILLI PASQUALE) contro E.

Rigetta, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 18/09/2020

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE All'esecuzione o agli atti esecutivi - Proposizione, nel corso del procedimento esecutivo, mediante atto iscritto al ruolo generale

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

degli affari contenziosi civili - Provvedimento di trasmissione dell'atto al giudice dell'esecuzione - Impugnabilità con l'opposizione agli atti esecutivi - Esclusione - Ragioni.

In caso di opposizione esecutiva proposta dopo l'inizio dell'esecuzione forzata con atto iscritto direttamente al ruolo generale degli affari contenziosi civili, il provvedimento del giudice in tal guisa adito che dispone la trasmissione dell'atto al giudice dell'esecuzione e la cancellazione della causa dal ruolo contenzioso civile non è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., in quanto avente natura di mera distribuzione dell'affare nell'ambito del medesimo ufficio giudiziario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 486, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 7 bis com. 1, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 83 ter, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 185, Cod. Proc. Civ. art. 168

Massime precedenti Vedi: N. 16163 del 2018 Rv. 649431 - 01, N. 25170 del 2018 Rv. 651161 - 02

Sez. 3 - , Sentenza n. 10896 del 24/04/2023 (Rv. 667790 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.** *P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)*

F. (DI PIETROPAOLO CLAUDIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/07/2020

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Esecuzione forzata tributaria ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 - Opposizione cd. recuperatoria - Illegittima compensazione di un credito dell'esecutato con un debito ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Deducibilità con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al giudice ordinario - Esclusione - Giurisdizione tributaria - Sussistenza.

In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, qualora la parte deduca, da un lato, di non aver ricevuto la notifica della cartella e dell'intimazione di pagamento, e dall'altro che l'Agente per la riscossione, mediante il procedimento svolto ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, come tale opposto, avrebbe illegittimamente compensato un credito dell'esecutato con un debito dello stesso nei confronti dell'amministrazione, senza il preventivo accertamento ex art. 36, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973, da parte dell'ente pubblico titolare del credito, la ragione di opposizione recuperatoria così allegata non può farsi utilmente valere davanti al giudice ordinario ex art. 615 c.p.c., dovendo dedursi nei termini, per evitarne la preclusione, davanti al giudice tributario, munito di giurisdizione, dal momento che, in tal modo, si contesta l'originaria sussistenza del credito erariale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 72 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20693 del 2021 Rv. 662224 - 01, N. 21642 del 2021 Rv. 662122 - 01

16. PROCEDIMENTI SOMMARI

Sez. U - , Sentenza n. 9479 del 06/04/2023 (Rv. 667446 - 01)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.** *P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Parz. Diff.)*

T. (STIAFFINI NICOLA) contro C.

Dichiara estinto il processo, TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO, 23/07/2021

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

048064 COMUNITA' EUROPEA - CORTE DI GIUSTIZIA - SENTENZE - SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Principio di effettività della tutela del consumatore in base al diritto dell'Unione Europea - Procedimento monitorio - Fase "inaudita altera parte" - Esame officioso del carattere abusivo delle clausole - Doveri del giudice - Modalità di espletamento - Relativa motivazione del decreto e specifico avvertimento al consumatore - Necessità - Casi di rigetto del ricorso - Individuazione - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c..

131008 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - IN GENERE In genere.

Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, il giudice del procedimento monitorio, nella fase "inaudita altera parte", deve esaminare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole rilevanti rispetto all'oggetto della domanda - esercitando, a tal fine, i poteri istruttori di cui all'art. 640 c.p.c. (richiedendo la produzione di documenti o i chiarimenti necessari, anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore) - e motivare sinteticamente l'esito negativo di tale controllo nel decreto ingiuntivo, nonché, con lo stesso provvedimento, avvertire il debitore che, in assenza di opposizione, decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e che il decreto non opposto diventerà irrevocabile; lo stesso giudice deve, invece, rigettare, in tutto o in parte, il ricorso, salva la riproponibilità della domanda, se il predetto controllo abbia esito positivo oppure se l'accertamento della vessatorietà imponga un'istruzione probatoria (quale quella tramite l'assunzione di testimonianze o l'espletamento di c.t.u.) incompatibile col procedimento monitorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 640, Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 6, Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 7, Cod. Civ. art. 1421, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 34, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 36

Sez. U - , Sentenza n. 9479 del 06/04/2023 (Rv. 667446 - 02)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Parz. Diff.)

T. (STIAFFINI NICOLA) contro C.

Dichiara estinto il processo, TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO, 23/07/2021

079205 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE Principio di effettività della tutela del consumatore in base al diritto dell'Unione Europea - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Esecuzione o intervento del creditore fondati su un decreto ingiuntivo non opposto - Omessa motivazione del decreto sul carattere non abusivo delle clausole - Doveri del giudice dell'esecuzione di svolgere tale controllo - Condizioni e modalità - Avviso al debitore sulla facoltà di proporre opposizione ex art. 650 c.p.c. entro quaranta giorni - Conseguenze sul processo esecutivo - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c..

131011 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETA' - PER MANCATA OPPOSIZIONE O PER MANCATA ATTIVITA' DELL'OPPONENTE In genere.

Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, nel caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto, su cui sia fondata l'esecuzione o l'intervento del creditore, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un'opposizione esecutiva (potendo, ove non adito prima dalle parti, dare atto, nel provvedimento di fissazione dell'udienza, della mancanza di motivazione del decreto

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

ingiuntivo e invitare il creditore, precedente o intervenuto, a produrre il contratto); il giudice dell'esecuzione è altresì tenuto a informare le parti dell'esito del controllo svolto - avvertendo il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione - e a soprassedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito fino alla vana scadenza del predetto termine o alle determinazioni del giudice dell'opposizione sull'istanza ex art. 649 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 649 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 530, Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 485, Cod. Proc. Civ. art. 486, Cod. Proc. Civ. art. 487, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 6, Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 7, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 34, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 36

Sez. U - , Sentenza n. 9479 del 06/04/2023 (Rv. 667446 - 03)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Parz. Diff.)

T. (STIAFFINI NICOLA) contro C.

Dichiara estinto il processo, TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO, 23/07/2021

048064 COMUNITA' EUROPEA - CORTE DI GIUSTIZIA - SENTENZE - SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI Contratto concluso tra un professionista e un consumatore - Esecuzione minacciata o promossa in forza di decreto ingiuntivo non opposto - Opposizioni esecutive tese a far valere l'abusività delle clausole contrattuali - Riqualficazione in opposizione ex art. 650 c.p.c. o concessione di termine per l'opposizione tardiva a d.i. - Necessità - Conseguenze - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c..

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE In genere.

131011 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETA' - PER MANCATA OPPOSIZIONE O PER MANCATA ATTIVITA' DELL'OPPONENTE In genere.

Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, quando il titolo azionato è un decreto ingiuntivo non opposto e non motivato sul carattere non abusivo delle clausole del contratto che è fonte del credito ingiunto, ferma la rilevabilità d'ufficio della nullità di protezione, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta dal debitore per far valere l'abusività delle clausole va riqualficata come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimessa alla decisione del giudice di questa, operando la "translatio iudicii"; nella medesima ipotesi, se il debitore ha proposto l'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. per far valere l'abusività di una clausola, il giudice dell'esecuzione deve dare termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. (se del caso anche rilevando l'abusività di altre clausole), senza procedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 649 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 1421, Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 6, Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 7, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 34, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 36

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **U -** , **Sentenza n. 9479 del 06/04/2023** (Rv. **667446 - 05**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **VINCENTI ENZO**. Relatore: **VINCENTI ENZO**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Parz. Diff.)

T. (STIAFFINI NICOLA) contro C.

Dichiara estinto il processo, TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO, 23/07/2021

048064 COMUNITA' EUROPEA - CORTE DI GIUSTIZIA - SENTENZE - SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI Principio di effettività della tutela del consumatore in base al diritto dell'Unione Europea - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Opposizione tardiva al decreto ingiuntivo non opposto - Profili deducibili - Sospensione dell'esecutorietà del d.i. - Condizioni - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c..

131032 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE PROVVISORIA In genere.

131033 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA In genere.

Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, l'opposizione tardiva (ex art. 650 c.p.c.) al decreto ingiuntivo non motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria può riguardare esclusivamente il profilo di abusività di dette clausole; conseguentemente, il giudice dell'opposizione ha il potere (ex art. 649 c.p.c.) di sospendere, in tutto o in parte, l'esecutorietà del provvedimento monitorio a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole negoziali potrebbe comportare sul titolo giudiziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 649 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 6, Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 7, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 34, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 36

17. PROCEDIMENTI SPECIALI

Sez. **L -** , **Ordinanza n. 9356 del 05/04/2023** (Rv. **667256 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **CERULO ANGELO**. Relatore: **CERULO ANGELO**.

G. (RUSSO GIOVANNI) contro I.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRANI, 03/05/2019

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI Decreto di omologa ex art. 445-bis c.p.c. - Mancata assegnazione del termine per le contestazioni - Ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost. - Fondamento.

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE In genere.

Il decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445-bis c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., se pronunciato dal giudice senza la previa fissazione - con decreto comunicato alle parti e all'esito delle operazioni di consulenza - di un termine non superiore a trenta giorni per contestare le conclusioni del c.t.u., perché proprio dallo spirare del predetto termine (posto a salvaguardia del diritto di difesa) deriva, in difetto di contestazioni, l'intangibilità dell'accertamento.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 445 bis com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 10753 del 2022 Rv. 664423 - 01, N. 29096 del 2019 Rv. 655703 - 01, N. 20847 del 2019 Rv. 654677 - 01, N. 32695 del 2022 Rv. 666012 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 10285 del 18/04/2023** (Rv. **667407 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **MAROTTA CATERINA**. Relatore: **MAROTTA CATERINA**.

P. (VENTURA FABIO MASSIMO) contro C. (MARINI PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/12/2020

132116 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE Impugnativa di licenziamento - Decadenza ex art. 6, comma 2, secondo periodo, della l. n. 604 del 1966 - Atto idoneo ad impedirli - Ricorso ex art. 700 c.p.c. - Inclusione - Fondamento.

In tema di impugnativa del licenziamento, il ricorso ex art. 700 c.p.c., proposto ai sensi degli artt. 669 bis e 669 ter c.p.c., è idoneo ad impedire la decadenza prevista dall'art. 6, comma 2, secondo periodo, della l. n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 32, comma 1, della l. n. 183 del 2010, poiché il procedimento d'urgenza, in tal caso, al pari di quello ordinario, assolve alla primaria funzione di emersione tempestiva del contenzioso e alla connessa finalità di superare l'incertezza suscettibile di incidere in modo significativo sull'organizzazione e sulla gestione dell'impresa, avuto anche riguardo alla particolare affinità sussistente tra i due procedimenti, in ragione della definitività - seppur condizionata ad una differente ed eventuale decisione assunta nel giudizio ordinario - che caratterizza il provvedimento conclusivo del procedimento cautelare d'urgenza.


Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 com. 2 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 bis, Cod. Proc. Civ. art. 669 ter CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3818 del 2021 Rv. 660443 - 01, N. 2312 del 2022 Rv. 663789 - 01, N. 14057 del 2019 Rv. 653967 - 01

APRILE 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

rassegna tematica in tema di
protezione internazionale



Sez. 1 - , **Ordinanza n. 10936 del 26/04/2023** (Rv. **667671 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**. Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**.

B. (NOVELLINI PAOLO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 21/06/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Diniego della Commissione territoriale - Obbligo di traduzione del provvedimento ex art. 10 d.lgs. n. 25 del 2008 nella lingua indicata dal richiedente o in quella veicolare - Omissione - Conseguenze - Nullità dell'atto - Opposizione - Condizioni - Termine - Decorrenza - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale dello straniero, la comunicazione della decisione negativa della Commissione territoriale competente, ai sensi dell'art. 10, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 25 del 2008, deve essere resa nella lingua indicata dallo straniero richiedente o, se ciò non sia possibile, in una delle quattro lingue veicolari (inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo l'indicazione di preferenza), determinando la relativa mancanza l'invalidità del provvedimento; tale vizio, tuttavia, può essere fatto valere solo in sede di opposizione all'atto che da tale violazione sia affetto, ivi compresa l'opposizione tardiva, qualora il rispetto del termine di legge sia stato reso impossibile proprio dalla nullità (vale a dire dalla mancata traduzione dell'atto e dalla conseguente ignoranza del relativo contenuto), a meno che lo straniero non abbia "medio tempore" avuto adeguata conoscenza della natura del provvedimento adottato e del rimedio proponibile avverso lo stesso, nel qual caso è da tale momento che dovrà farsi decorrere il suddetto termine. (Nella specie - in cui il richiedente aveva dedotto di aver impugnato il provvedimento di diniego oltre il termine di cui all'art. 35-bis, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008, per averne compreso il contenuto solo successivamente, grazie all'aiuto di un mediatore culturale -, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto con cui il giudice di merito, senza escludere che il richiedente conoscesse solo la lingua albanese e senza verificare in quale lingua gli fosse stata comunicata la decisione negativa della commissione territoriale, aveva dichiarato inammissibile - in quanto tardiva - l'opposizione dallo stesso proposta, sulla base del mero presupposto che egli, nel corso dell'audizione dinanzi alla commissione medesima, svoltosi in lingua albanese con l'assistenza di un interprete, era stato informato dell'esistenza termine previsto per l'impugnazione del provvedimento che solo in seguito sarebbe stato adottato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 10, Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 16470 del 2019 Rv. 654638 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 26576 del 2020 Rv. 659746 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 10790 del 21/04/2023** (Rv. **667612 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**. Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**.

O. (MIGLIACCIO LUIGI) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SALERNO, 10/06/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Pericolo derivante dall'orientamento sessuale del richiedente - Valutazione

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

oggettiva e complessiva del rischio per l'incolumità personale - Attualità - Motivazioni della partenza dal paese di origine - Irrilevanza - Protezione "sur place" - Sussiste - Valutazione di credibilità - Modalità di espressione della inclinazione sessuale - Irrilevanza - Valutazione di credibilità - Criteri.

In tema di protezione internazionale, la valutazione del rischio per l'incolumità del richiedente omosessuale in caso di rimpatrio può essere sorta anche in un momento successivo alla sua partenza, dando così luogo ad una esigenza di protezione "sur place"; non potendosi valorizzare le modalità di espressione dell'inclinazione sessuale del richiedente in modo da condizionare in via esclusiva la valutazione di credibilità del racconto, in quanto la libera scelta sessuale costituisce uno dei principali profili in cui si realizza l'esplicazione della personalità umana, dovendo il giudice procedere al vaglio di verosimiglianza del racconto in base ai criteri di cui all'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007, tenendo altresì conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente", non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 4, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 19/11/2007 num. 251 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 24397 del 2021 Rv. 662150 - 01, N. 6107 del 2022 Rv. 664058 - 01, N. 2954 del 2020 Rv. 657583 - 01, N. 5216 del 2022 Rv. 664057 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10470 del 19/04/2023 (Rv. 667499 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: TRICOMI LAURA. Relatore: TRICOMI LAURA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

P. (LO FARO ROSA EMANUELA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CATANIA, 20/05/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Immigrazione - Diniego del visto d'ingresso per ricongiungimento - Citazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale - Proposizione davanti alla Sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Roma - Sussistenza.

In tema d'immigrazione, l'impugnazione spiegata avverso il diniego del visto d'ingresso ai fini del ricongiungimento per motivi familiari ex art. 20 del d.lgs. n. 150 del 2011, come innovato dall'art. 7, comma 1, lett. e), del d.l. n. 13 del 2017, conv., con modif., dalla l. n. 46 del 2017, ove venga convenuto in giudizio il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del quale gli uffici consolari deputati al rilascio del visto d'ingresso sono un'articolazione periferica, deve essere proposta dinanzi alla Sezione Specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Roma.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 7 com. 1 lett. E, Legge 13/04/2017 num. 46, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 20

Massime precedenti Vedi: N. 209 del 2005 Rv. 579508 - 01

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 10221 del 18/04/2023** (Rv. **667498 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** Estensore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.**

Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.**

d. (VILLANTE CHIARA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRESCIA, 11/07/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione speciale - Mancato esercizio del potere amministrativo da parte del questore - Possibilità per il richiedente di adire direttamente il giudice - Sussistenza - Ragioni.

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In genere.

In tema di protezione speciale, il richiedente può adire direttamente il giudice al fine di far accertare il riconoscimento del diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno, anche quando non sia stato esercitato il potere amministrativo mediante un provvedimento del questore successivo al parere espresso ex lege dalla Commissione territoriale, atteso che l'art. 35-bis d.lgs. n. 25 del 2008 attribuisce al tribunale il potere giurisdizionale di sindacare ogni decisione (finale o interlocutoria che sia) incidente sull'esito finale del procedimento, ivi compreso il parere negativo della Commissione sull'istanza del richiedente la protezione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 lett. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130, Legge 18/12/2020 num. 173, Decreto Legge 10/03/2023 num. 20 art. 7

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5059 del 2017 Rv. 643118 - 01, N. 30658 del 2018 Rv. 651814 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 9858 del 13/04/2023** (Rv. **667602 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** Estensore: **CASADONTE ANNAMARIA.** Relatore:

CASADONTE ANNAMARIA.

C. (DI ROSA DANIELA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 06/07/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale e umanitaria - Valutazione credibilità del richiedente - Criteri - Opinione del giudice - Esclusione - Procedimentalizzazione ex d.lgs. n. 251 del 2007 e d.lgs. n. 25 del 2008 - Rilevanza - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale e umanitaria, la valutazione della credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice, ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi ma alla stregua dei criteri indicati negli artt. 3 d.lgs. n. 251 del 2007 e 8 d.lgs. n. 25 del 2008. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello, in quanto, nel reputare non credibile il racconto di una cittadina cinese, che asseriva di essere stata sottoposta a persecuzione religiosa, per essere la stessa fuggita ottenendo il visto turistico per l'espatrio, aveva ommesso di verificare le dichiarazioni rese dalla medesima in merito ai documenti e le risultanze delle Coi, che nulla riportavano sull'impossibilità di lasciare il paese da parte di fedeli di chiese clandestine).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 28214 del 2022 Rv. 665751 - 01

Sez. **U -** , **Ordinanza n. 9791 del 12/04/2023** (Rv. **667451 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **CRUCITTI ROBERTA.** Relatore: **CRUCITTI ROBERTA.** P.M. **SANLORENZO RITA.** (Conf.)

contro

Regola giurisdizione

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In genere.

CONFORME A CASSAZIONE SU 030658/2018 65181401

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 30658 del 2018 Rv. 651814 - 01

Sez. **1 -** , **Ordinanza n. 10977 del 26/04/2023** (Rv. **667621 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** Estensore: **PARISE CLOTILDE.** Relatore: **PARISE CLOTILDE.** P.M. **MUCCI ROBERTO.** (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro O. (BOZZOLI CATERINA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 20/01/2021

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Visto di ingresso per ricongiungimento familiare - Rifiuto - Esistenza di segnalazione ai fini della non ammissione nello spazio Schengen - Sufficienza - Esclusione - Verifica relativa all'esistenza di minaccia effettiva, attuale e grave per la collettività - Rispetto oneri di procedura e valutazione - Necessità.

Il visto per ricongiungimento familiare ad un cittadino extracomunitario, coniuge di un cittadino italiano, non può essere rifiutato per il solo fatto che sul suo conto sussista una segnalazione ai fini della non ammissione entro lo spazio Schengen, dovendosi infatti verificare se la presenza di tale persona dia luogo ad una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della collettività e se sia stata rispettata la procedura prescritta, con particolare riguardo alla considerazione degli interessi dello Stato membro che ha effettuato la segnalazione Schengen e che deve essere previamente consultato ex art. 25, par. 1, comma primo, della c.d. "CAAS" (Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 15/03/2006 num. 562, Tratt. Internaz. 14/06/1985 art. 25, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 28, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 20

Massime precedenti Vedi: N. 27224 del 2008 Rv. 605830 - 01, N. 6747 del 2021 Rv. 660889 - 01

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 11058 del 27/04/2023** (Rv. **667741 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **TRICOMI LAURA**. Relatore: **TRICOMI LAURA**.

H. (CANESTRARI FABIO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 17/03/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Dovere di cooperazione del giudice - Scarsa credibilità o contraddittorietà del racconto del richiedente - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

In materia di protezione internazionale, il giudizio negativo in merito alla valutazione di credibilità del richiedente asilo non può in alcun modo essere posto a base, di per sé, del diniego di cooperazione istruttoria cui il giudice è tenuto, dal momento che anteriormente all'adempimento di tale obbligo, egli non può conoscere e apprezzare correttamente la reale e attuale situazione del paese di provenienza del ricorrente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del Tribunale che, ritenuto aprioristicamente non credibile il racconto di un ricorrente pakistano - il quale aveva riferito di essere fuggito dal paese d'origine per evitare le aggressioni perpetrate nei suoi confronti da appartenenti al gruppo dei "Mujahideen", la cui gravità era confermata dall'uccisione del padre e del fratello - non aveva assolto al dovere di cooperazione istruttoria in relazione alla lamentata impossibilità di effettuare una denuncia dei fatti alle autorità di polizia).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 38095 del 2021 Rv. 663301 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 16925 del 2020 Rv. 658940 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 24010 del 2020 Rv. 659524 - 01, N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 04

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 11091 del 27/04/2023** (Rv. **667742 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **VALENTINO DANIELA**. Relatore: **VALENTINO DANIELA**.

O. (NOVARA ANNA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 10/01/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Mutilazione genitale femminile - Status di rifugiato - Sussistenza - Protezione sussidiaria - Sufficienza - Esclusione.

In tema di protezione internazionale, il rischio di assoggettamento a pratiche di mutilazioni genitali femminili può integrare gli estremi di un atto persecutorio per motivi di appartenenza ad un gruppo sociale (artt. 7 e 8 del d.lgs. n.251 del 2007) o di atto specificamente diretto contro un genere sessuale o l'infanzia (art. 7 lett. f), rappresentando dette pratiche per la persona che le subisce o rischia di subirle, un trattamento oggettivamente inumano e degradante; pertanto, ove sia accertato che il fenomeno venga praticato, nel contesto sociale e culturale del Paese di provenienza del richiedente, così da realizzare un trattamento ingiustamente discriminatorio, diretto o indiretto, della donna, devono ritenersi sussistenti i presupposti per la concessione dello status di rifugiato. (Nella specie, è stata cassata con rinvio la decisione di merito che, pur rilevando la situazione di vulnerabilità e la carenza del sistema sanitario del Paese di origine ai fini della tutela delle vittime di questa pratica, ha riconosciuto alla richiedente - vittima di un'accertata clitoridectomia - la protezione speciale, invece di quella che, più correttamente, avrebbe dovuto realizzarsi attraverso il riconoscimento dello status di rifugiato).

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Tratt. Internaz. 07/04/2011 art. 60, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 29971 del 2021 Rv. 662723 - 01, N. 5144 del 2022 Rv. 664198 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11125 del 27/04/2023 (Rv. 667743 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

Y. (ROMANIELLO VITO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 07/04/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Accoglimento della domanda - Omessa pronuncia sulle spese - Motivazione illogica - Illegittimità - Fattispecie.

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE In genere.

I procedimenti in materia di protezione internazionale non si sottraggono all'applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., con la conseguenza che l'omessa statuizione sulle spese di lite, anche se fondata su una motivazione illogica - in caso di accoglimento della domanda - integra una lesione del diritto costituzionale (artt. 24 e 111 Cost.) ad una tutela giurisdizionale effettiva e tendenzialmente completa, contenente una pronuncia sulle spese conseguente al "decisum", cui il giudice deve provvedere anche d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del Tribunale che, dopo aver accolto la domanda di protezione internazionale, aveva omesso di pronunciarsi sulle spese di lite "tenuto conto della natura della controversia" e del fatto che la pubblica amministrazione si era costituita "a mezzo dei propri funzionari").

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 651 del 2022 Rv. 663540 - 01, N. 5819 del 2018 Rv. 647897 - 01